DELL' ECCLESIASTICHE

DISSERTAZIONI

DI

MONSIGNOR PERRIMEZZI

PARTE TERZA.

DELL' ECCLESIASTICHE DISSERTAZIONI

DETTE IN ROMA

Nell' Accademia de' Concilj del Collegio Urbano *de Propaganda Fide*

DA MONSIGNOR
GIUSEPPE-MARIA PERRIMEZZI
De' Minimi di S. Francefco di Paola
VESCOVO DI RAVELLO, E SCALA,

PARTE TERZA

All' Illuſtriſſimo, e Reverendiſſimo

MONSIGNORE

ALESSANDRO ALDOBRANDINI

Arciveſcovo di Rodi, e Appoſtolico Nunzio in Napoli.

IN RAVELLO
Appreſſo Michele-Luigi Muzio 1710.
Con licenza de' Superiori.

DELL' ECCLESIASTICHE DISSERTAZIONI

DETTE IN ROMA

Nell' Accademia de' Concilj del Collegio Urbano *de Propaganda Fide*

DA MONSIGNOR

GIUSEPPE-MARIA PERRIMEZZI

De' Minimi di S. Francesco di Paola

VESCOVO DI RAVELLO, E SCALA,

PARTE TERZA

All' Illustrissimo, e Reverendissimo

MONSIGNORE

ALESSANDRO ALDOBRANDINI

Arcivescovo di Rodi, e Appostolico Nunzio in Napoli.

IN RAVELLO

Appresso Michele-Luigi Muzio 1710.

Con licenza de' Superiori.

All' Illuſtriſſimo, e Reverendiſſimo

MONSIGNORE

ALESSANDRO ALDOBRANDINI

Arciveſcovo di Rodi, e Appoſtolico Nunzio in Napoli.

L' AUTORE.

EGli ſarebbe un problema del pari per Voi glorioſo, e per la voſtra nobiliſſima Caſa, *Illuſtriſſimo Monſignore*, ſe mai ſi proponeſſe a diſamina, chi più debba al voſtro chiaro lignaggio, o la Repubbli-

ca delle Lettere, o la Gerarchia della Chiesa? E non à dubbio, che se alla prima a' Letterati vomini vogliam volger lo sguardo, infra essi non piccolo stuolo troveremo di quelli, che da' vostri generosi Antenati furon sempre avuti in pregio, or col nobile patrocinio, con che si diedero a promuovere le glorie de la loro virtù, or col gentilissimo amore, con cui degnarono di prosperare i dubbiosi avvenimenti de la loro fortuna. Era vostra Casa il sagro Asilo, ove le Lettere, o perseguitate da chi non ne conoscea il valore, o almen mal vedute da chi ne invidiava la bellezza, in ogni tempo trovavan rifugio, e riceveano onore; onde coloro, che in prima le professavano per solo amore de la virtù, poscia addiveniva, che pur' anche a cultivarle continovassero per giusta legge di gratitudine, e per onesta pretensione di ragionevole ricōpenza. La qual cosa di qual vantaggio alla Repubblica delle Lettere, e di quanta stima alle stesse lettere fosse, ignorare solamente il potran coloro, i quai non sanno, che sicco-

me

me alimento de la virtù è la laude, è altresì nutrimento de la medesima il premio; Quinci Ella addiviene che sempre sopra se stessa cresca, e nell' oppinione di quelli, i quali son soliti a considerare la potenza di lei, ed a regolare i loro affetti da la prosperità de' suoi eventi, e nel possedimento di quegli stessi, che avendola in prima acquistata con tribolazione, poscia si veggiono oramai arrivati a segno di conservarla con quiete, e di godersela con felicità.

E non potea certamente esser di meno, che la charissima Aldobrandina gente tanto si mostrasse inchinata a favoreggiar le lettere, ed a proteggere i letterati; quando non minor de' suoi pregi fu, di questi annoverarne non pochi nell' illustre serie de' suoi Eroi, e quelle siccome acquistarle con felicità senza pari, così possederle con eccellenza superiore a qualunque si sia paragone. L' esser' ella innanzi tratto così bene e gloriosamente allignata in quel suolo, ove la cuna par che sortita avessero le Muse, e Pallade il trono; dico in Firenze,

cioè

cioè ne la Patria de' più riputati e solenni Maestri di tutte le buone Arti, e dove basta solamente il nascere, per parlare con linguaggio di savio, e per vivere con fama di letterato; ciò solo bastevol sarebbe a farla credere, quale in fatti ella fu, sappiente per indole, e scientissima per natura. Ma quanto più poi deggiam per tale stimarla, quando oltre a quanto potè contribuirv' il clima; sappiamo che molto più vi conferì lo studio, e vi concorse il genio; sich' Ella tra le più illustri, e rinomate case de la Toscana, siccome il più distinto luogo occupò per chiarezza di sangue, così possedette ancor sempre il più sublime per universalità di scienze, e per singolarità di sapere? Di troppo più tempo bisogno avrei se a minuto io rammentar volessi i letterati uomini, i quali dell' Aldobrandina Pianta furon degni, e felicissimi rampolli; per non moltiplicar però soverchio in parole basterà, che sol'io mi rapporti o alle più insigni Librerie d' Italia, ove con gelosia corrispondente alla stima se ne conservano i fa-

mo-

mosissimi scritti a penna, o alle Raccolte de' Fiorentini Scrittori, infra i quali come di novero, così di pregio a null'altro eglino an che cedere, e fino al celebre Vocabolario degli Accademici de la Crusca, in cui le lor Opere vengono insieme insieme proposte, e per norme di ben parlare a chi scrive, e per idee di ben sapere a chi legge.

La Gerarchia de la Chiesa vero è, *Benignissimo Signore*, che molto donò al vostro antichissimo sangue; ma è ancor vero, che tutto quello, che da essa ricevettero i vostri chiarissimi Antenati, ebbe più tosto qualità di premio, che di dono. Anche prima che innalzato fosse sulla sede di Pietro Ippolito Aldobrandini, il quale, perche mostrasse di aver toccato l'ultimo grado de la virtù fu tra Clementi l'ottavo, e perche veramente possedesse de la virtù il luogo, tra i tre Clementi de la Toscana, cioè settimo, ottavo, e nono, egli fu collocato nel mezzo, conosceasi in debito a la Casa Aldobrandina la Chiesa di più ragguardevoli personaggi, con cui ella preteso avea di

b deco-

decorar le fue porpore. Il celebre Pietro Igneo, l'infatichevole perfecutore de la pe-ftilenziofa fimoniaca infezione, contro a la quale non che colla voce, e colla penna, ma eziandio pugnò co' miracoli, in refiftendo con fovrumana potenza all'incendio aperto di divoratrici fiamme, onde traffe d' *Igneo* il nome, per comprovare infieme l'enormità fagrilega de la rea ufanza, e per arreftar coloro, i quali a tutta lena, come fe laudevole e fanta cofa ella foffe, la praticavano; or quefto Pietro per l' appunto fu quello, che degno germe di voftro nobil cafato, fu da Gregorio VII. all'Appoftolico Collegio annoverato, non tanto per obbligarlo a difendere la purità de la fede, ed a confervare la libertà de la Chiefa col fudore, e coll' inchioftro, quanto per rimunerarlo di averla già difefa, e confervata col fangue; il quale non fu di minor pro al Criftianefimo, in non ifpargendofi per virtù di miracolo, di quello, che al medefimo ftato foffe vantaggiofo il fangue, che in altri fi fparfe per miracolo

di

di virtù. Indi Giovāni Aldobrandini maggior fratello di Clemente, creato Cardinale da Pio V; precorse quegli non men nell'età, che nella porpora; ma non meno avanzossi egli nel merito, e nel valore, onde poscia da quel giustissimo dispensatore degli ecclesiastici gradi gli venne usata quella giustizia, che a la sua virtù dovuta era non meno, che alle gloriose fatiche, da lui sostenute mai sempre con zelo corrispondente al carattere, e con onore proporzionato al suo valore.

Ma che direm poi di Clemente, in cui solo deve all' Aldobrandina Prosapia la Chiesa non solamente un Pontefice ottimo tra i migliori, ma i più chiari lumi dell' Appostolico Senato, à cui eglino da Clemente furono giustamente aggregati? Perche la sua porpora si conosca essere stata premio di sua virtù, basterà il sapere che Sisto V. ne fu il dispensatore; la cui giustizia non men nel premiare, che nel punire, è la più bella prova, che si vaglia à rapportar del suo merito. Ma se alla giustizia

 di

quelle, che in oſſequio de la Chieſa conſe-
grate ſono co' voſtri generoſi Antenati
pari inchinazione, e non diſſimile amore.
E quando poi cõſiderar vogliamo le parti-
colari azioni voſtre in ſervigio de la Chie-
ſa,cui da più verdi anni dedicaſte la voſtra
mente,e l'voſtro cuore, ed in benifizio del-
le Lettere, inverſo delle quali conſervaſte
mai ſempre uniforme all' abilità il genio,
e corriſpondente al valore il buon talento,
ci ſi aprirà nuovo e più bel campo da poter
far conoſcere al Mondo, quanto ben noi
ci ſiamo appoſti in offerendo a Voi coſa,
ſulla quale non un ſolo, ma più diritti
Voi oſtentar potete di eſiggerla, di gradir-
la,e fino ancor di proteggerla.

Son queſte alcune poche di quell' Eccle-
ſiaſtiche Diſſertazioni,che nell'Accademia
de' Concilj del Collegio Urbano, a la qua-
le ſiete anche Voi aggregato, già un tem-
po udir moſtraſte con piacere, e degnarle
ancora, non dirò del voſtro applauſo, ma
almen del voſtro gentiliſſimo compati-
mento. Nulla vo dire de la perſona,che già

le

le recitò, e che ora le pubblica, come che ella pure per tanti titoli vi sia non di poco tenuta, e verso a la quale fino dallora usaste la vostra nobile generosità, e presentemente degnate pur'anche continuarla, con aggiugnervi di più i replicati effetti de la vostra gentilissima benificenza; perche non paja, o che io con questa offerta compensar pretenda le mie moltissime obbligazioni, quando queste a qualunque mia forza superiori sono; o che mostrar presuma di soddisfare, quando io più tosto mi rappresento in istato di chiedere, da Voi pregãdo patrocinio, e difesa. Il luogo, in cui esse recitate furono, dee farvi dunque in primo luogo giustamente delle medesime appassionato; tra perche di quel Collegio, la memoria di Clemente ottavo, cui esso debbe i suoi primi avanzamenti, dee rendervi parziale, e perche pure di quell' Accademia i vostri stessi sudori mostrar vi possono interessato. Fù ella il Teatro, in cui ammirò Roma i primi lampi delle vostre belle virtù; e si ne restò essa sorpresa, che fin dallora for-

mò

mò di Voi quei prognostici, che di poi avete colle pruove frequenti delle vostre eroiche operazioni eccedentemente avverati. Indi non a molto potè ancor'essa ammirarvi or Canonico in una delle sue Patriarcali Basiliche, or dimestico Prelato del Pontefice allor regnante; e fuori ancora delle sue mura or Vice-Legato in Ferrara, dove rinnovaste la gloria del vostro sangue, faceendo che se al valore di Gio: Francesco Aldobrandini General supremo di Santa Chiesa debbe l'Ecclesiastico Stato la riduzione di quell' illustre Ducato, a la prudenza di Alessandro Aldobrandini ne debba ora la conservazione; spezialmente quando dal governo di essa Voi passaste ad esercitar la carica di Commissario generale dell'armi nello stato di Parma in tempi cotanto difficili, a cagione delle guerre di sommo impegno, che bollivano tra le potenze maggiori de la Cristianità, e delle gelosie del pari pericolose, che versimili, le quali ingenerar poteansi negli animi de'Principi confinanti; or Cherico dell'

Ap-

Appoſtolica Camera tutto intento al buon regiſtro e della Città tutta, e dello Stato tutto, con un cuore tutto mente, e con una mēte tutta cuore; or finalmente Appoſtolico Nunzio in queſto Regno di Napoli; in congiunture pur' anche malagevoli, ed in tempi non meno difficultoſi, dove la voſtra ſola prudenza con quella ſua bella miſtura di diſinvoltura, e di affibilità potea renderſi ad ogni ſiniſtro incontro ſuperiore, ſiccome il voſtro ſolo giudizio con quella ſua nobile unione di acutezza nel penetrare, e di pazienza nel digerire, potè farvi in ogni più arduo cimento vittorioſo.

Ma oramai troppo mi ſon laſciato traſportare dalla compiacenza, che ſentiva la mia penna nella nuda, e ſemplice diſcrizione de' voſtri egregj fatti; non è però con queſto che ſia andata fuori di riga la lunga diceria, che ſu i medeſimi da me ſi è fatta. In tante cariche da Voi ſoſtenute con decoro uguale al voſtro merito, è ſtato medeſimo il fine, che vi ſiete prefiſſo nell' eſercitarle, medeſimo l' oggetto, al quale

nell' imprenderle avete avuta la mira, così quelli, che io nel comporre, nel recitare, e nel pubblicare queste mie Dissertazioni, ò tutto dì avuti e ne la mia mente, e nel mio cuore. Il decoro dell' Appostolica Sede è stato l' unico oggetto, che abbiamo avuto in tutte le nostre fatiche; Voi nell'operare, io nello scrivere: Il servigio di Santa Chiesa è stato il solo fine, al quale abbiam dirizzati tutti i nostri sudori; Voi dandone l' esemplo, io l'incẽtivo: In fine il zelo di nostra Fede è stato quel solo motore, che à dato anima a tutte le nostre operazioni; Voi portandolo sempre acceso nella destra; io nella penna. Se dunque in queste carte troverete uniformi alle vostre e l' inchinazione, e l'opera, e la maniera, perche non dovrò io sperare, che Voi delle medesime farete e per gradirne l'offerta, e per imprenderne la difesa; quando altrimẽti mostrereste o di non approvare in altri ciò che fate in Voi stesso, o di non ben farlo in Voi stesso, giacche in altri non l'approvate? E sarà ancor questo un nuovo merito, che Voi

acqui-

acquiſterete colla Gerarchia della Chieſa, e colla Repubblica delle Lettere, non ſolamente ſervir l'una, ed illuſtrar l'altra co' propj ſudori, ma ancor fare che quella ſia da tutti ſervita, e queſta da tutti amata con protegger coloro, che i miſeri lor ſudori impiegano tutti in ſervigio dell'una, ed inoſſequio dell'altra.

Or' ecco, *Illuſtriſſimo Monſignore*, quali efficaci, e potentiſſimi motivi ò io avuti e per cõſegrare al voſtro nome queſta Terza parte delle mie Eccleſiaſtiche Diſſertazioni, e per iſperarne ad un'ora da Voi e la difeſa, di che eſſe abbiſognano, ed il gradimento, che io ne diſidero. Voi in accettandole con quella generoſa affabilità, che è pregio immortale del voſtro magnanimo cuore, moſtrerete di gradir le fatiche non di uno ſtraniere, ma di un voſtro [illegible] ancorche l'infimo egli ſia, in quella erudita Adunanza, dove Voi aſcritto ſiete, e dove eſſe furono recitate; moſtrerete di compiacervi de' ſudori ſparſi nello ſcrivere coſe non aliene dal voſtro ſtato, dal voſtro

obbligo, e dal vostro genio, ma tutte uniformi all'inchinazione, che il vostro sãgue vi à inserita nell'animo, ed all'abilità che il vostro studio à tutto dì dimostrata nell'opera; mostrerete in fine di godere, che il menomo tra' Pastori di S. Chiesa, tra' quali avete Voi un luogo sì ragguardevole, se non fà quel che deve nel suo Vescovil ministerio, almẽ dimostri di conoscere ciò che dee fare, e il pubblichi al Mondo, perche serva di elogio agli altri che il fanno, e di stimolo agli altri, che lo trascurano. E quando veramente ciò sia, io potrò, anzi che nò, darmi per lo più felice vomo, che al Mondo viva, avendo in me la sicurezza del vostro patrocinio, che è la più bella sorte, che posso io augurare a questi fogli; del vostro gradimento, che è la maggior ricom[illegible] possono sperare le mie fatiche; del vostro amore, che è il pregio più nobile, con che si possono ingrandire gli affetti miei, ed il più decoroso fregio, con cui nobilitar si vagliono i miei rispetti.

EMINENTISS. SIG.

MIchele-Luigi Muzio publico Padrone di Stampa supplicando espone à V. Em. come hà ottenuto la licenza di potere stampare un' Opera *delle Dissertazioni Ecclesiastiche composta da Monsig. Giuseppe-Maria Perrimezzi Vescovo di Ravello , e Scala* , e perche detto Monsignore desidera stamparla nella sua Diocesi à Ravello, à causa delle sue occupazioni , supplica per tanto V. Em. che sia lecito trasportare al supplicante la Stampa à detto Ravello, per stampare detta Opera tantum, che l' haverà à gratia, ut Deus.

Liceat pro impressione dicti Operis tantum.

GASCON Reg. GAETA Reg. CITO Reg.

Provisum per S. Em. Neap. 8. Novembr. 1709.

Mastellonus.

Dom. Reg. Andreas imp.
Reg. Dux Lauriæ non interfuit.

obbligo, e dal vostro genio, ma tutte uniformi all'inchinazione, che il vostro sāgue vi à inserita nell'animo, ed all'abilità che il vostro studio à tutto dì dimostrata nell' opera; mostrerete in fine di godere, che il menomo tra' Pastori di S. Chiesa, tra' quali avete Voi un luogo sì ragguardevole, se non fà quel che deve nel suo Vescovil ministerio, almē dimostri di conoscere ciò che dee fare, e il pubblichi al Mondo, perche serva di elogio agli altri che il fanno, e di stimolo agli altri, che lo trascurano. E quando veramente ciò sia, io potrò, anzi che nò, darmi per lo più felice vomo, che al Mondo viva, avendo in me la sicurezza del vostro patrocinio, che è la più bella sorte, che posso io augurare a questi fogli; del vostro gradimento, che è la maggior ricompenza, che possono sperare le mie fatiche; del vostro amore, che è il pregio più nobile, con che si possono ingrandire gli affetti miei, ed il più decoroso fregio, con cui nobilitar si vagliono i miei rispetti.

EMINENTISS. SIG.

MIchele-Luigi Muzio publico Padrone di Stampa supplicando espone à V. Em. come ha ottenuto la licenza di potere stampare un' Opera *delle Dissertazioni Ecclesiastiche composta da Monsig. Giuseppe-Maria Perrimezzi Vescovo di Ravello*, e *Scala*, e perche detto Monsignore desidera stamparla nella sua Diocesi à Ravello, à causa delle sue occupazioni, supplica per tanto V. Em. che sia lecito trasportare al supplicante la Stampa à detto Ravello, per stampare detta Opera tantum, che l' haverà à gratia, ut Deus.

Liceat pro impressione dicti Operis tantum.

GASCON Reg. GAETA Reg. CITO Reg.

Provisum per S. Em. Neap. 8. Novembr. 1709.

Mastellonus.

Dom. Reg. Andreas imp.
Reg. Dux Lauriæ non interfuit.

NI-

NICOLA SAVERIO VALLETTA,

AL LETTORE.

GLi applauſi, che han ricevuto la Pri-
ma, e Seconda Parte delle Diſſerta-
zioni Eccleſiaſtiche dell'Illuſtriſsi-
mo Monſignor Giuſeppe-Maria
Perrimezzi, Veſcovo di Ravello, e
Scala, han dato il più forte motivo
di dar anche alla luce la Terza, che
quì ora vedi: alle prime non diſu-
guale, e altrettanto degniſsima non ſol dell'ingegno, e
delle lettere, ma eziandio del carattere, e della pietà del-
l'Autore; eſſendo in eſſa sì dottamente diſaminate varie
quiſtioni utiliſſime non meno allo ſtudio della morale,
e della diſciplina eccleſiaſtica, che ad una particolar co-
noſcenza di molti coſtumi de' primi Criſtiani: e
di quei dell'antica Legge: & dell'origine ancora d'al-
cuni, i quai ſono in vigore ne' noſtri tempi. Laonde,
ſicome hà egli meritato per le due precedenti le lodi
comuni de' Letterati, e più ſegnalatamente il benigno
ſpe-

ſpecial gradimento della Santità di Noſtro Signore in una lettera ſcrittagli, nella quale ha ella degnato lodare il conſiglio d'averle dato alle ſtampe, e rammentare ancora, come ſe l'era con ciò rinnovellata la memoria delle virtuoſe fatiche di lui, già tenute in iſtima dal tempo, ch'ei recitava i medeſimi componimenti nell' Accademia de' Concilj del Collegio Urbano *De Propaganda Fide*: e in ſimigliante maniera i Signori Giornaliſti d'Italia in un de' loro volumi non han laſciato di farne onorata commemorazione: ſi dee altresì certamente ſperare, che abbia egli a ſortire le medeſime approvazioni per queſta Parte, che ſi dà fuora preſentemente; poiche in eſſa, ſicome nell'altre, non può non eſſere commendata la ſoda erudizione, che adopera per ben diviſare da' ſuoi principj, e con metodo iſtorico da per tutto, ove ſia biſogno, i ſuggetti de' ſuoi diſcorſi: non venerarſi la ſanta dottrina, tratta da' ſagri oracoli delle Scritture, e dalle ricche miniere de' Santi Padri, e de' Concilj della Chieſa, per mettere in ſalvo dalle calunnie le cattoliche veritadi: e non in fine ſommamente apprezzarſi gli ottimi documenti, e le ſaviſſime riflesſioni, di cui ſuol valerſi, per condurre vigoroſamente, e con vero zelo alla pratica delle maſſime della purità Criſtiana. Vivi felice.

EMI-

LETTERA
Dall' Eminentissimo, e Reverendissimo Signore
il Signor Cardinale
FABRIZIO PAOLUCCI
Primo Ministro, e Segretario di Stato di
Nostro Signore
in nome della Santità sua.
Scritta
ALL' AUTORE

Illustrissimo, e Reverendissimo Signore.

Con particolar gradimento sono stati accolti dalla Santità di Nostro Signore li Discorsi già recitati da V.S. Illustrissima nell' Accademia di Propaganda Fide, che con lodevole consiglio Ella ha ultimamente dati alle stampe, e fatti presentare alla Santità Sua dal Signor Cardinale Imperiali. In tale occasione si è rinuovato a S. B. il compiacimento di essere stato fra primi Istitutori della suddetta Accademia, e se gli è insieme risvegliata la memoria non meno delle sue virtuose fatiche, che de' suoi meriti. Mi rallegro con V. S. Illustrissima della gloria, che si accresce al di lei nome coll' accennata edizione; e confermandole l'affettuosa mia volontà di servirla sempre, le auguro dal Signore abbondanti felicità. Roma 15. *Settembre* 1710.

Di V.S. Illustrissima, e Reverendissima

Affezionatissimo per servirla
F. Cardinal Paolucci.

INDICE
DELLE
DISSERTAZIONI.

d DIS-

DISSERTAZIONE III. *Per la Storia sopra il Concilio di Trento sotto Pio IV.* f.82.

DISSERTAZIONE IV. *Per gli Sagri Canoni sopra il Concilio di Trento sotto Pio IV.* f.110.

DISSERTAZIONE V. *Per gli Sagri Canoni sopra il Concilio di Cambrai sotto Pio IV.* f.145.

co-

DISSERTAZIONE VI. *Per la Sagra Teologia sopra il Concilio di Cambrai sotto Pio IV.* f.179.

DISSERTAZIONE VII. *Per la Sagra Teologia sopra il Concilio di Melano I. sotto Pio IV.* f.213.

DISSERTAZIONE I. PER LA SAGRA TEOLOGIA *SOPRA* IL CONCILIO DI TRENTO.

SOTTO PIO IV.

I.

L'Intercessione, e l'Invocazione de' Santi se igualmente di Fede sieno? Dacche il sagro Concilio di Trento nella Sess. 25. nel Dicreto de Sanctorum Invocatione di [illegible] *termini medesimi faccia parola.*

II.

In qual guisa i Santi sappian nel Cielo le Orazioni, con cui noi la lor mercè imploriamo? Se nella Vision di Dio, che chiamas' Intuitiva?

III.

Enoc, ed Elia se invocar si possano? Poicche nel Dicreto suddetto di ciesi, che l' invocazione nostra dee dirizzarsi a' Santi, i quali nel Cielo insieme con Cristo regnano.

Ali e tante sono le strane guise, con cui quaggiù, o la presente pena col sentimento del dolor ci affligge, o la futura col soprassalto del timor ci affanna, onde non mai interamente lieta, ma continuo tormentata e lassa forza è che meniamo nostra misera vita; ed oscura

tanto inoltre è l'incertezza, in cui ſiamo della felicità d'avvenire, per quello che il poſſedimento riſguarda, che ſperiam noi di eſſa fare, come altresì affannoſa è la paura, che dell' eterne pene abbiamo; che o per compenſo trovare a tanti mali, che preſenti ſono, ò pur da quei, che in appreſſo verranno, per ottener ſicuro ſcampo, con molta e ben fondata ragione, anzicche nò, tutto dì a' Santi e noi ſteſſi, e il noſtro vivere, e la noſtr' anima raccomandiamo, perche eſſi e valore anno ben grande da poter' a noi ſollievo dare, per eſſer' eglino veri amici di Dio, e ſuoi diletti, ed anno ancor' amore per voler darcelo, perche ancor' eglino un tempo furono e della noſtra umanità veſtiti, onde a noi per natura fratelli ſono, e nella noſtra ſanta Religione allevati, onde per fede ci ſono ancora compagni, e finalmente ſoggetti ancor'eſſi un tempo a quei travagli, da cui preſentemente noi viviamo oppreſſi. Il perche accoppiandoſi coll' amor la pietà, faſsi, ch' eglino ſolleciti anche ſieno a porgere a noi ajuto, con tenerci tutto dì al loro, e noſtro comun Padre Iddio raccomandati; affinche queſti, dove il noſtro diſſordinato vivere continuamente vendetta da lui eſigge, e gaſtigo meritevolmente aſpetta, per gli meriti non però di loro ſi muova ad uſar con noi clemenza; ſicche da adirato qual' in prima egli era in verſo di noi ſteſsi, e contra le noſtre colpe giuſtamente riſoluto a fulminarle, poſcia è per lo noſtro ravvedimento, e per la interceſsione di coloro, i quali ſono, e ſuoi favoriti, e noſtri Protettori nel Cielo, egli a noſtro benifizio ſi plachi, e anzi che ſupplizj, e pene, favori più toſto a noi piova, e grazie ci diſpenſi. Anzicche

che

che il merito delle lor virtù, e l'alto grado di onore, in cui appreſſo Dio locati ſono, rendon ben'eſsi degni delle più profonde dimoſtrazioni dell' umile riſpetto noſtro; e ſiccome Iddio in giuſto riſtoro delle oppreſsioni, e delle tribulazioni da eſſo loro in queſta vita ſofferte, nella ſua gloria dà loro grandezze e gioje, altresì ancor' egli vuole, che in premio delle perſecuzioni, che da' malvaggi uomini quì pur' anche ſoſtennero, da noi ſien loro offerte, e tenerezze di cuore, che gli ama, e riverenze di ſpirito, che gli adora.

Nè da queſto avverrà mai, che a Dio alcun pregiudizio ſi arrechi, quaſi non foſſe egli ſolo l'oggetto del noſtro credere, ſiccome par che ſi faccia, ch' egli ſolo non ſia quello del noſtro orare; o pure che al noſtro Redentor Gesù Criſto alcuna ingiuria ſi apporti, come ſe egli non baſtaſſe ad eſſer noſtro Avvocato appreſſo l' eterno ſuo Genitore, giacche degli uomini andiamo eziandio la protezione mendicando; o finalmente che a' Santi ſteſsi noja ſi cagioni da noi in diſturbandogli col noſtro inutile cicalare da quella bella gioja, che godono nel fiſſo, ed attento veder, che fanno la bella faccia di Dio, dove interamente conſiſte la loro eterna felicità. E per verità, per quello, che a Dio riſguarda, ſappiam noi pure, che l' Appoſtolo a'Romani ſcrivendo al capo decimo, per un medeſimo manifeſtò l' oggetto del credere, e del pregare; *Quomodo invocabunt, in quem non crediderunt*; Egli non però in quel luogo certamente di Dio favella, il quale come Autor di ogni bene aſſolutamente da noi pregar ſi deve. Ma non per queſto ſi toglie, che altri ancora invocar non ſi poſsa, come Autore nò, ma ſola-

mente come Interceſsore; che è quanto dire non qual fonte, ma qual canale, per cui l'acqua delle grazie, che dal ſolo fonte diramaſi, a noi ſi porti, e ſi diffonda. L'Appoſtolo non à dubbio di Dio parlava, poicch' egli prima delle ſuddette parole detto avea; *Omnis qui invocaverit nomen Domini, ſalvus erit*; e poſcia ſoggiunſe; *Quomodo autem invocabunt, in quem non crediderunt?* Crediamo noi dunque ſolamente in Dio qual principale oggetto del noſtro credere, ſiccome Dio aſſolutamente invochiamo, qual ſolo Autore di ogni bene noſtro; i Santi non però s' invocano pur'anche come interceſſori appreſso di lui, ſiccome pure dall' Appoſtolo medeſimo in quella medeſima piſtola, al quindiceſimo capo, i ſuoi confratelli ancor viventi invocati furono, allorche ſcrivea; *Obſecro ergo vos Fratres per Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum, & per charitatem S. Spiritus, ut adjuvetis me in orationibus veſtris pro me apud Deum, ut liberer ab infidelibus.* Oltre a che ſenza novero ſono i luoghi, in cui nelle divine Scritture gli uomini dagli altri uomini invocati ſi manifeſtano; Iddio alle preghiere de' Santi, da noi pregati, ſi placa dal conceputo ſdegno, e le ſue grazie a noi comparte; E per gli meriti de' Servi ſuoi, che a lui ſi offeriſcono, egli ſembra che le noſtre colpe diſsimuli, e differiſca inſieme di fulminarle. Nel capo 48. del Geneſi, Giacobbe dopo aver la ſua benedizione a' ſuoi figliuoli data, così dicea; *Angelus, qui eripuit me de cunctis malis, benedicat pueris iſtis, & invocetur ſuper eos nomen meum; nomina quoque Patrum meorum, Abraham, & Iſaac.* Iddio ſteſso nel 4. de'Rè al capo 19. ſi dichiara; *Protegam Urbem hanc, & ſalvabo eam propter me, & propter David*

vid ſervum meum; e nel capo 15. di Geremia; *Si ſteterint Moyſes, & Samuel coram me, non eſt anima mea ad Populum iſtum*; E nel libro dell' Eſodo egli ancora a Moisè dicea; *Dimitte me, ut iraſcatur furor meus*; colle quali parole, S. Agoſtino, nella quiſtione cenquarantanove ſopra l' Eſodo, ſcriſse, ch' egli dichiarato aveſse; *Plurimum apud ſe prodeſſe illi Populo, quia ſic ab illo viro diligebantur, quem ſic Dominus diligebat: ut eo modo admoneremur, cum merita noſtra nos gravant, ne diligamur à Deo, revelari nos apud eum illorum meritis poſſe, quos diligit*. E di queſta invocazione, che a' Santi da noi vien fatta come interceſſori, non già come Autori, gli antichi Padri parlaron ſempre; e tra eſsi Euſebio così diſse; *Hæc nos quotidie factitamus, qui verè pietatis milites, ut Dei amicos honorantes, ad monumenta quoque illorum accedimus, votaque ipſis facimus, tamquam viris Sanctis, quorum interceſſione ad Deum juvari non parum profitemur*. E S. Ambrogio; *Non erubeſcimus eos interceſſores noſtræ infirmitatis adhibere, quia & ipſi infirmitatem corporis cum viverent, cognoverunt*. E invocare in queſta guiſa i Santi chi dirà mai eſser di pregiudizio all' Altiſsimo, quando non come Sovrani, ma ſolamente s' invocano come ſuoi Servi?

Euſeb. lib. 13. præp. Evang. c. 7.

Ambroſ. lib. de Viduis poſt med.

Criſto ancora unico Salvator noſtro, e Redentore, vera coſa è, che eziandio dall' Appoſtolo unico tra noi e Dio fu Mediatore chiamato; *Unus enim Deus, unus & Mediator Dei, & hominum homo Chriſtus Jeſus*; E l'Evangeliſta S. Giovanni lui ſolo noſtro Avvocato appreſso l'eterno Genitore appella; *Si quis peccaverit, Advocatum habemus apud Patrem Jeſum Chriſtum juſtum*. Ma chi non vede, che la mediazione dell'Appoſtolo a Criſto attribuita, ſiccome

1. ad Tim. 2.

S. Joan. ep. 1. c. 2.

mente come Interceſsore; che è quanto dire non qual fonte, ma qual canale, per cui l'acqua delle grazie, che dal ſolo fonte diramaſi, a noi ſi porti, e ſi diffonda. L'Appoſtolo non à dubbio di Dio parlava, poicch' egli prima delle ſuddette parole detto avea; *Omnis qui invocaverit nomen Domini, ſalvus erit*; e poſcia ſoggiunſe; *Quomodo autem invocabunt, in quem non crediderunt?* Crediamo noi dunque ſolamente in Dio qual principale oggetto del noſtro credere, ſiccome Dio aſſolutamente invochiamo, qual ſolo Autore di ogni bene noſtro; i Santi non però s'invocano pur'anche come interceſſori appreſso di lui, ſiccome pure dall' Appoſtolo medeſimo in quella medeſima piſtola, al quindiceſimo capo, i ſuoi confratelli ancor viventi invocati furono, allorche ſcrivea; *Obſecro ergo vos Fratres per Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum, & per charitatem S. Spiritus, ut adjuvetis me in orationibus veſtris pro me apud Deum, ut liberer ab infidelibus*. Oltre a che ſenza novero ſono i luoghi, in cui nelle divine Scritture gli uomini dagli altri uomini invocati ſi manifeſtano; Iddio alle preghiere de' Santi, da noi pregati, ſi placa dal conceputo ſdegno, e le ſue grazie a noi comparte; E per gli meriti de' Servi ſuoi, che a lui ſi offeriſcono, egli ſembra che le noſtre colpe diſsimuli, e differiſca inſieme di fulminarle. Nel capo 48. del Geneſi, Giacobbe dopo aver la ſua benedizione a' ſuoi figliuoli data, così dicea; *Angelus, qui eripuit me de cunctis malis, benedicat pueris iſtis, & invocetur ſuper eos nomen meum; nomina quoque Patrum meorum, Abraham, & Iſaac*. Iddio steſso nel 4. de' Rè al capo 19. ſi dichiara; *Protegam Urbem hanc, & ſalvabo eam propter me, & propter David*

vid servum meum; e nel capo 15. di Geremia; *Si steterint Moyses, & Samuel coram me, non est anima mea ad Populum istum*; E nel libro dell' Esodo egli ancora a Moisè dicea; *Dimitte me, ut irascatur furor meus*; colle quali parole, S.Agostino, nella quistione cenquarantanove sopra l' Esodo, scrisse, ch' egli dichiarato avesse; *Plurimum apud se prodesse illi Populo, quia sic ab illo viro diligebantur, quem sic Dominus diligebat: ut eo modo admoneremur, cum merita nostra nos gravant, ne diligamur à Deo, revelari nos apud eum illorum meritis posse, quos diligit*. E di questa invocazione, che a' Santi da noi vien fatta come intercessori, non già come Autori, gli antichi Padri parlaron sempre; e tra essi Eusebio così disse; *Hæc nos quotidie factitamus, qui verè pietatis milites, ut Dei amicos honorantes, ad monumenta quoque illorum accedimus, votaque ipsis facimus, tamquam viris Sanctis, quorum intercessione ad Deum juvari non parum profitemur*. E S. Ambrogio; *Non erubescamus eos intercessores nostræ infirmitatis adhibere, quia & ipsi infirmitatem corporis cum viverent, cognoverunt*. E invocare in questa guisa i Santi chi dirà mai esser di pregiudizio all' Altissimo, quando non come Sovrani, ma solamente s' invocano come suoi Servi?

Cristo ancora unico Salvator nostro, e Redentore, vera cosa è, che eziandio dall' Appostolo unico tra noi e Dio fu Mediatore chiamato; *Unus enim Deus, unus & Mediator Dei, & hominum homo Christus Jesus*; E l'Evangelista S. Giovanni lui solo nostro Avvocato appresso l'eterno Genitore appella; *Si quis peccaverit, Advocatum habemus apud Patrem Jesum Christum justum*. Ma chi non vede, che la mediazione dell'Appostolo a Cristo attribuita, siccome

Euseb. lib. 13. prep. Evang. c. 7.

Ambros. de Viduis post med.

1. ad Tim. 2.

S. Joan. ep. 1. c. 2.

me a niun'altro convenire puo mai, così non fu mai che da noi a' Santi ſi attribuiſſe? Egli diceſi Mediatore, perche Redentore; quindi l'Appoſtolo medeſimo nell'accennato luogo ſoggiugne; *Dedit ſemetipſum redemptionem pro omnibus*. Diceſi Mediatore, perche per mezzo del ſuo Sangue ci rappacificò col ſuo Padre; e perciò dall' Appoſtolo nella ſua piſtola agli Ebrei al capo 7. fu detto; *Per proprium Sanguinem introivit ſemel in ſancta, aeterna redemptione inventa*. Egli in fine diceſi Mediatore, perche Salvatore; onde l' Appoſtolo nell'accennata piſtola al capo 9. ſcriſſe; *Salvare in perpetuum poteſt accedentes per ſemetipſum ad Deum, ſemper vivens ad interpellandum pro nobis*. Chi è però mai di così groſſa paſta tra noi, che queſta ſorta di mediazione a' Santi dia, e che eſſi in queſta guiſa Mediatori appelli? E queſta una mediazione di autorità, e di eccellenza fondata in una pienezza di meriti, ed in una indipendenza da chiccheſſia nel ſuo eſſere, e nel ſuo operare. Quella non però, che da noi a' Santi ſi attribuiſce è una mediazione di miniſterio, e di ſubordinazione; ſubordinata cioè a Criſto, per gli meriti del quale, e non già per gli propj, eſſi intercedono a noi le ſue grazie. Non ſono eglino dunque noſtri principali, ed immediati Mediatori appreſſo Dio, ma sì bene ſecondarj a Criſto, e mediati per Criſto; onde la Chieſa in tutte le Orazioni, in cui da Dio per gli ſuoi Santi alcuna coſa priega, conchiude ſempre per gli meriti di Criſto pregarla; in dicendo; *Per Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum*; Al che riſguardo ebbe S. Agoſtino, alloracche ſopra il Salmo 108. diſse; *Oratio, quae non fit per Chriſtum, non ſolum non poteſt delere peccatum, ſed*
etiam

etiam ipsa sit peccatum; Ed in quella guisa appunto, in cui da noi i Santi Mediatori si appellano, fu eziandio dall'Appostolo nella sua pistola a' Galati al capo 3. Mediatore chiamato Moisè; allorche la legge disse, essere stata ordinata *per Angelos in manu Mediatoris*. Anzicche il medesimo Moisè nel capo 5. del Deuteronomio così chiamossi; *Ego sequester, & medius fui inter Dominum, & vos in tempore illo*. Il nostro Avvocato è Cristo, perche di niun' altro abbisogna per ottener' a noi quanto e' vuole; dove i Santi e di lui bisognosi sono per noi, siccome per se stessi il furon già, e per lui ottengono quanto priegan per gli altri, siccome in prima per se stessi l' ottennero. Onde Agostino; *Pro quo autem nullus interpellat, sed ipse pro omnibus, hic unus verusque Mediator est*.

Aug. lib. 11. con Parmenian. c. 8.

Che poscia i Santi dalle nostre preghiere ricevan tedio, e noja, e che essi per non disturbarsi il riposo, che nella divina visione godono, nulla a noi badar debbiano, è questa una delle solite frottole, con cui gli Eretici più sagaci i semplici della lor setta ingannano, e con cui gli altri, di sapere non però, e di giudizio privi, pretendon pur' anche di uccellare. E chi più di Cristo fu mai, fin dal primo istante del suo glorioso concepimento, nella divina visione beato? E chi più di lui in ogni tempo mostrossi della nostra salute sollecito, come in oggi anch' è, e sarà sempre? E forse di disturbo agli Agnoli, i quali *semper vident faciem Patris*, l'esser' eglino alla nostra custodia occupati, dacche Iddio *Angelis suis mandavit, ut custodiant*? E se è vero, che la Beatitudine sia una participazione della divina contemplazione, colla quale di se stesso Iddio gode,

✱◎✱◎✱

DISSERTAZIONE I.

PER LA SAGRA TEOLOGIA

SOPRA

IL CONCILIO DI TRENTO.

SOTTO PIO IV.

I.

L'Intercessione, e l'Invocazione de' Santi se igualmente di Fede sieno? Dacche il sagro Concilio di Trento nella Sess. 25. nel Dicreto de Sanctorum Invocatione [illegible] *par che co' termini medesimi faccia parola.*

II.

In qual guisa i Santi sappian nel Cielo le Orazioni, con cui noi la lor mercè imploriamo? Se nella Vision di Dio, che chiamasi Intuitiva?

III.

Enoc, ed Elia se invocar si possano? Poicche nel Dicreto suddetto dicesi, che l'invocazione nostra dee dirizzarsi a' Santi, i quali nel Cielo insieme con Cristo regnano.

Ali e tante sono le strane guise, con cui quaggiù, o la presente pena col sentimento del dolor ci affligge, o la futura col soprassalto del timor ci affanna, onde non mai interamente lieta, ma continuo tormentata e lassa forza è che meniamo nostra misera vita; ed oscura

tanto inoltre è l'incertezza, in cui ſiamo della felicità d'avvenire, per quello che il poſſedimento riſguarda, che ſperiam noi di eſſa fare, come altresì affannoſa è la paura, che dell' eterne pene abbiamo; che o per compenſo trovare a tanti mali, che preſenti ſono, ò pur da quei, che in appreſſo verranno, per ottener ſicuro ſcampo, con molta e ben fondata ragione, anzicche nò, tutto dì a' Santi e noi ſteſſi, e il noſtro vivere, e la noſtr' anima raccomandiamo, perche eſſi e valore anno ben grande da poter' a noi ſollievo dare, per eſſer' eglino veri amici di Dio, e ſuoi diletti, ed anno ancor' amore per voler darcelo, perche ancor' eglino un tempo furono e della noſtra umanità veſtiti, onde a noi per natura fratelli ſono, e nella noſtra ſanta Religione allevati, onde per fede ci ſono ancora compagni, e finalmente ſoggetti ancor'eſſi un tempo a quei travagli, da cui preſentemente noi viviamo oppreſſi. Il perche accopp[illegible] coll'amor la pietà, faſsi, ch' eglino ſolleciti anche ſieno a porgere a noi ajuto, con tenerci tutto dì al loro, e noſtro comun Padre Iddio raccomandati; affinche queſti, dove il noſtro diſſordinato vivere continuamente vendetta da lui eſigge, e gaſtigo meritevolmente aſpetta, per gli meriti non però di loro ſi muova ad uſar con noi clemenza; ſicche da adirato qual' in prima egli era in verſo di noi ſteſsi, e contra le noſtre colpe giuſtamente riſoluto a fulminarle, poſcia e per lo noſtro ravvedimento, e per la interceſsione di coloro, i quali ſono, e ſuoi favoriti, e noſtri Protettori nel Cielo, egli a noſtro benifizio ſi plachi, e anzi che ſupplizj, e pene, favori più toſto a noi piova, e grazie ci diſpenſi. Anzicche

che il merito delle lor virtù, e l'alto grado di onore, in cui appresso Dio locati sono, rendon ben'essi degni delle più profonde dimostrazioni dell' umile rispetto nostro; e siccome Iddio in giusto ristoro delle oppressioni, e delle tribulazioni da esso loro in questa vita sofferte, nella sua gloria dà loro grandezze e gioje, altresì ancor' egli vuole, che in premio delle persecuzioni, che da' malvaggi uomini quì pur' anche sostennero, da noi sien loro offerte, e tenerezze di cuore, che gli ama, e riverenze di spirito, che gli adora.

Nè da questo avverrà mai, che a Dio alcun pregiudizio si arrechi, quasi non fosse egli solo l'oggetto del nostro credere, siccome par che si faccia, ch' egli solo non sia quello del nostro orare; o pure che al nostro Redentor Gesù Cristo alcuna ingiuria si apporti, come se egli non bastasse ad esser nostro Avvocato appresso l' eterno suo Genitore, giacche degli uomini andiamo eziandio la protezione mendicando; o finalmente che a' Santi stessi noja si cagioni da noi in disturbandogli col nostro inutile cicalare da quella bella gioja, che godono nel fisso, ed attento veder, che fanno la bella faccia di Dio, dove interamente consiste la loro eterna felicità. E per verità, per quello, che a Dio risguarda, sappiam noi pure, che l' Appostolo a'Romani scrivendo al capo decimo, per un medesimo manifestò l' oggetto del credere, e del pregare; *Quomodo invocabunt, in quem non crediderunt*; Egli non però in quel luogo certamente di Dio favella, il quale come Autor di ogni bene assolutamente da noi pregar si deve. Ma non per questo si toglie, che altri ancora invocar non si possa, come Autore nò, ma sola-

A 2 men-

mente come Intercessore; che è quanto dire non qual fonte, ma qual canale, per cui l'acqua delle grazie, che dal solo fonte diramasi, a noi si porti, e si diffonda. L'Appostolo non à dubbio di Dio parlava, poicch' egli prima delle suddette parole detto avea; *Omnis qui invocaverit nomen Domini, salvus erit*; e poscia soggiunse; *Quomodo autem invocabunt, in quem non crediderunt?* Crediamo noi dunque solamente in Dio qual principale oggetto del nostro credere, siccome Dio assolutamente invochiamo, qual solo Autore di ogni bene nostro; i Santi non però s' invocano pur'anche come intercessori appresso di lui, siccome pure dall' Appostolo medesimo in quella medesima pistola, al quindicesimo capo, i suoi confratelli ancor viventi invocati furono, allorche scrivea; *Obsecro ergo vos Fratres per Dominum nostrum Jesum Christum, & per charitatem S. Spiritus, ut adjuvetis me in orationibus vestris pro me apud Deum, ut liberer ab infidelibus.* Oltre a che senza novero sono i luoghi, in cui nelle divine Scritture gli uomini dagli altri uomini invocati si manifestano; Iddio alle preghiere de' Santi, da noi pregati, si placa dal conceputo sdegno, e le sue grazie a noi comparte; E per gli meriti de' Servi suoi, che a lui si offeriscono, egli sembra che le nostre colpe dissimuli, e differisca insieme di fulminarle. Nel capo 48. del Genesi, Giacobbe dopo aver la sua benedizione a' suoi figliuoli data, così dicea; *Angelus, qui eripuit me de cunctis malis, benedicat pueris istis, & invocetur super eos nomen meum; nomina quoque Patrum meorum, Abraham, & Isaac.* Iddio stesso nel 4. de' Rè al capo 19. si dichiara; *Protegam Urbem hanc, & salvabo eam propter me, & propter David*

vid servum meum; e nel capo 15. di Geremia; *Si steterint Moyses, & Samuel coram me, non est anima mea ad Populum istum*; E nel libro dell' Esodo egli ancora a Moisè dicea; *Dimitte me, ut irascatur furor meus*; colle quali parole, S. Agostino, nella quistione cenquarantanove sopra l' Esodo, scrisse, ch' egli dichiarato avesse; *Plurimum apud se prodesse illi Populo, quia sic ab illo viro diligebantur, quem sic Dominus diligebat: ut eo modo admoneremur, cum merita nostra nos gravant, ne diligamur à Deo, revelari nos apud eum illorum meritis posse, quos diligit*. E di questa invocazione, che a' Santi da noi vien fatta come intercessori, non già come Autori, gli antichi Padri parlaron sempre; e tra essi Eusebio così disse; *Hæc nos quotidie factitamus, qui verè pietatis milites, ut Dei amicos honorantes, ad monumenta quoque illorum accedimus, votaque ipsis facimus, tamquam viris Sanctis, quorum intercessione ad Deum juvari non parum profitemur*. E S. Ambrogio; *Non erubescamus eos intercessores nostræ infirmitatis adhibere, quia & ipsi infirmitatem corporis cum viverent, cognoverunt*. E invocare in questa guisa i Santi chi dirà mai esser di pregiudizio all' Altissimo, quando non come Sovrani, ma solamente s' invocano come suoi Servi?

Euseb. lib. 13. præp. Evang. c. 7.

Ambros. lib. de Viduis post med.

Cristo ancora unico Salvator nostro, e Redentore, vera cosa è, che eziandio dall' Appostolo unico tra noi e Dio fu Mediatore chiamato; *Unus enim Deus, unus & Mediator Dei, & hominum homo Christus Jesus*; E l'Evangelista S. Giovanni lui solo nostro Avvocato appresso l'eterno Genitore appella; *Si quis peccaverit, Advocatum habemus apud Patrem Jesum Christum justum*. Ma chi non vede, che la mediazione dell'Appostolo a Cristo attribuita, siccome

1. ad Tim. 2.

s. Joan. ep. 1. c. 2.

mè

me a niun' altro convenire puo mai, così non fu mai che da noi a' Santi ſi attribuiſſe? Egli diceſi Mediatore, perche Redentore; quindi l'Appoſtolo medeſimo nell' accennato luogo ſoggiugne; *Dedit ſemetipſum redemptionem pro omnibus*. Diceſi Mediatore, perche per mezzo del ſuo Sangue ci rappacificò col ſuo Padre; e perciò dall' Appoſtolo nella ſua piſtola agli Ebrei al capo 7. fu detto; *Per proprium Sanguinem introivit ſemel in ſancta, aterna redemptione inventa*. Egli in fine diceſi Mediatore, perche Salvatore; onde l' Appoſtolo nell' accennata piſtola al capo 9. ſcriſſe; *Salvare in perpetuum poteſt accedentes per ſemetipſum ad Deum, ſemper vivens ad interpellandum pro nobis*. Chi è però mai di così groſſa paſta tra noi, che queſta ſorta di mediazione a' Santi dia, e che eſſi in queſta guiſa Mediatori appelli? E queſta una mediazione di autorità, e di eccellenza fondata in una pienezza di meriti, ed in una indipendenza da chiccheſſia nel ſuo eſſere, e nel ſuo operare. Quella non però, che da noi a' Santi ſi attribuiſce è una mediazione di miniſterio, e di ſubordinazione; ſubordinata cioè a Criſto, per gli meriti del quale, e non già per gli propj, eſſi intercedono a noi le ſue grazie. Non ſono eglino dunque noſtri principali, ed immediati Mediatori appreſſo Dio, ma sì bene ſecondarj a Criſto, e mediati per Criſto; onde la Chieſa in tutte le Orazioni, in cui da Dio per gli ſuoi Santi alcuna coſa priega, conchiude ſempre per gli meriti di Criſto pregarla; in dicendo; *Per Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum*; Al che riſguardo ebbe S. Agoſtino, alloracche ſopra il Salmo 108. diſse; *Oratio, qua non fit per Chriſtum, non ſolum non poteſt delere peccatum, ſed*

etiam

etiam ipsa sit peccatum; Ed in quella guisa appunto, in cui da noi i Santi Mediatori si appellano, fu eziandio dall'Appostolo nella sua pistola a' Galati al capo 3. Mediatore chiamato Moisè; allorche la legge disse, essere stata ordinata *per Angelos in manu Mediatoris*. Anzicche il medesimo Moisè nel capo 5. del Deuteronomio così chiamossi; *Ego sequester, & medius fui inter Dominum, & vos in tempore illo*. Il nostro Avvocato è Cristo, perche di niun' altro abbisogna per ottener' a noi quanto e' vuole; dove i Santi e di lui bisognosi sono per noi, siccome per se stessi il furon già, e per lui ottengono quanto priegan per gli altri, siccome in prima per se stessi l' ottennero. Onde Agostino; *Pro quo autem nullus interpellat, sed ipse pro omnibus, hic unus verusque Mediator est*.

Aug. lib. 11. con Parmenian. c. 8.

Che poscia i Santi dalle nostre preghiere ricevan tedio, e noja, e che essi per non disturbarsi il riposo, che nella divina visione godono, nulla a noi badar debbiano, è questa una delle solite frottole, con cui gli Eretici più sagaci i semplici della lor setta ingannano, e con cui gli altri, di sapere non però, e di giudizio privi, pretendon pur' anche di uccellare. E chi più di Cristo fu mai, fin dal primo istante del suo glorioso concepimento, nella divina visione beato? E chi più di lui in ogni tempo mostrossi della nostra salute sollecito, come in oggi anch' è, e sarà sempre? E forse di disturbo agli Agnoli, i quali *semper vident faciem Patris*, l'esser' eglino alla nostra custodia occupati, dacche Iddio *Angelis suis mandavit, ut custodiant*? E se è vero, che la Beatitudine sia una participazione della divina contemplazione, colla quale di se stesso Iddio gode,

de, e a noi provvede; perche poſcia dir ſi dovrà, che il penſare a noi, a' Santi il ripoſo offenda, quando sì bene nella Beatitudine accoppiar ſi poſſono godere, e fare? E che forſe le noſtre miſerie poſſon' arrivar là ſuſo a funeſtar la gioja, che quell' anime felici godono nel poſſedimento del loro bene? Veggiono eſſe sì le miſerie noſtre, e ſenza che con noi ne partecipino il ſentimento, an non però pietà di noſtre pene; onde da Dio pregando per noi lo ſcampo, o che l'ottengono, e godono, perche noi godiamo, o non l'ottengono, e godono, perche la divina volontà, alla quale ſon eſſi interamente conformi, adempiuta ſia. Nè perche eſſi meritar non poſſano, ritrovandoſi di già nella Patria, che è luogo ſol di mercè, non di fatica, non di merito cioè, ma di premio, non potran nè pure per noi impetrare. La congiunzione, ch' eſſi anno con Criſto per mezzo della Carità, dà loro un giuſto diritto da poter qualunque coſa impetrare per noi; e ſiccome un Capitano vittorioſo, che molte prodezze fece in ſervigio del ſuo Sovrano, e da cui anche ne ottenne giuſtiſſime, anzi liberaliſſime ricompenſe, diſpenſato poi dal ſervire, perche inabile renduto o dal peſo delle fatiche, o dalla calca degli anni, ancorche più in iſtato non ſia di meritare, in riguardo non però de' paſſati meriti, può a ſuoi amici molte grazie impetrar dal ſuo Principe; così molto più i Santi nel Cielo, i quali dippiù anno, per la congiunzione, in cui ſono con Criſto, il valor de' ſuoi meriti, per gli quali poſſono altrui impetrare quanto eſſi chieggiono, e quanto vogliono. E ſanno eſſi bene, che in tal guiſa diſpoſe Iddio, cioè, o che le ſue grazie per lor mezzo agli uo-

uomini si dispensino, o che le lor preghiere impiegar si debbiano, ancorche non si abbiano ad impetrare le grazie; e perciò essi in tutto la divina volontà faccendo, dal lor godimento mai non addiviene che disturbati sieno, o pur che molestia ricevano, da cui conturbar si possa il lor riposo.

Nè pur però questo bene dell' invocazione, e della protezione de' Santi, farci goder con pace an preteso gli uomini di stravolto sentimento, e d'inquieto genio, de' quali non fu mai libero il Mondo, siccome di cattive erbe non è mai priva, se ben fertile, e culta terra. Il perche nel Secolo IV. Eustazio, da altri Eutatto chiamato, da Armeno Monaco fatto Vescovo di Sebaste, surse tra' primi a contrastar questa gloria a' Santi di esser da noi invocati, ed a contendere a noi l' utilità di esser da loro protetti. Infra l' altre scempiezze sue fu anche questa condannata nel can. 20. del Concilio di Gangria, il quale non molto lungi di tempo dal Niceno I. fu celebrato. Indi non guari appresso comparve Vigilanzio a muover guerra a' Santi, e le lor sagre reliquie a render vili appresso la sciocca, ed ignorante gente. Contra lui fortemente scrisse S. Girolamo, il quale nel capo 3. di quel Libro ne riportò anche, co' proprj termini dell' Avversario, l' errore: *Dum vivimus*, dicea egli, *mutuò pro nobis orare possumus; postquam autem mortui fuerimus, nullius pro alio exaudienda est oratio*. Quindi di leggieri si vede, quanto dal vero si allontanasse il moderno Settario Filippo Melantone, alloracche scrisse, non essersi da Vigilanzio l' invocazione de' Santi già mai negata; imperciocche se Vigilanzio disse, che per noi non pregavano i Santi nel Cielo, a qual fine

dunque potea concedere, che da noi invocar si potessero in Terra? Oltrecche dall' altre parole sue, da S. Girolamo nel medesimo luogo eziandio riferite, chiaro si rende, che egli a scherno prendesse l' ossequio, che noi alle sagre ceneri de' Santi uomini facciamo, come se l' anime di quelli presenti fossero ivi, per ascoltare le nostre preci: *Ergo cineres amant Sanctorum animæ, & circumvolant eos, semperque præsentes sunt, ne forte si aliquis precator advenerit, absentes audire non possint.* Dalle quali parole si raccoglie bene, che se secondo lui bisognava, che i Santi presenti fossero in quei luoghi, dove dagli uomini invocati venivano per udire le lor preghiere; Dunque non potendosi questo nè da lui, nè da noi concedere, essendo quelli nel Celeste Regno dell' eterna felicità posseditori; forza era, che secondo lui, vana ed inutil cosa fosse, invocar coloro, da cui ascoltato non potea essere chi l' invocava. Niegò egli perciò non solamente il culto, che alle sagre reliquie da noi religiosamente si presta, non solamente l' intercedere, che in nostro benifizio i Santi fanno nel Cielo, ma eziandio l' invocare, che noi facciamo della lor protezione, ed il pregare il loro ajuto, di cui tutto dì bisognosi viviamo sovra la Terra. Parla pur anche S.Girolamo di questo errore di Vigilanzio, spesse fiate da lui Dormitanzio appellato, nella 53. sua pistola a Ripario scritta.

Annoverare appresso si possono, ed il Profeta falso della barbara, e sciocca gente, da lui Maomettana detta, riprovante ancor' egli nell' Azoara 49. l' invocazione de' Santi; ed il Propagatore dell' Iconoclastica Setta, Costantino Copronimo chiama-

mato; riferendosi di lui appresso di Suida nella sua Vita, di Glica nella parte 4. de' suoi Annali, e di Teosterito nella funebre Orazione sopra S. Niceta, ch' egli comandato avesse; *Ne quis Mariæ intercessionem imploraret, quod nulli opitulari posset; neve Sanctorum intercessio, quòd nihil posset, peteretur*; ed il Ristauratore dell' accennata Setta Claudio Vescovo di Torino, del quale nel lib. 3. del Culto alle sagre Immagini dovuto, riferì Giona Vescovo di Orleans, ch' egli detto avesse, non dover' esser da noi invocati i Santi, perche eglino *post quam obierint, judiciaria potestate non funguntur, quia in eorum locum alii Episcopi succedunt*. Poscia Pietro di Bruys, ed Arrigo di Tolosa, siccome rapportasi nel cap. 5. del lib. 3. della Vita di S. Bernardo, da Guglielmo Abbate scritta, ed alcuni Eretici, Appostoli chiamati, de' quali il medesimo S. Bernardo fa menzione nel sermone 66. sopra la Cantica, il medesimo errore suscitar prete sero, con mostrar anche l' ardimento avere per mantenerlo. Indi nacque nel Mondo la feconda, e pestilenzial Setta de' Vvaldesi, tra cui i Cattari, i Poveri di Lione, ed altri loro indegni rampolli, tutti furono, perche dalla Chiesa tutte le feste, in on or de' Santi istituite, abolite fossero, condannandone eglino da per tutto l' invocazione come inutile, e vana, siccome il culto ne riprovavano come superstizioso, e sagrilego. Giovanni Vviclefo non mancò nè pure in questo di soscriversi a' suoi Vvaldesi, in asserendo nel terzo capo del suo Trialogo; *Christus est semper vivens apud Patrem ad interpellandum pro nobis, & paratissimus illabi in mentem cujuslibet viatoris, qui ipsum dilexerit. Unde non oportet ad captandum ejus colloquium Sanctos*

alios mediare, cum sit benignior, & pronior ad juvandum, quam aliquis eorum. E nel cap. 30. *Stultitia videtur fontem omnino parati rem relinquere, & ad rivum turbidum, & remotum accedere.* Giovanni Uſſo non però, checche ne ſcriveſse Alfonſo di Caſtro, allorche di coloro parlando, che l' invocazione de' Santi negata aveano, diſſe: *De Joanne Hus, non est opus dicere, cum hic in verba Vvicleph magis quam in verbà Christi jurasse videatur,* egli nondimeno l'invocazione inſieme, e l' interceſsione de'Santi apertamente confeſsò, quando nell' Elucidazione della ſua fede, diſſe; *Scio, quod Christus docet, quod unumquodque membrum prodest cuilibet membro, dum sanat puerum Centurionis à paralysi ad rogatum ejus, antequam domum veniat. Nam Matthei 8. dicit: Vade, & sicut credidisti, fiat tibi. Et juxta fidem mulieris Chananeæ filiam ejus sanavit, Matth.15. Si igitur homo adhuc mortalis peccatis irretitus venialibus, potest apud Christum Deum alteri, imò toti Ecclesiæ militanti pia oratione obtinere suffragium, quis stultus auderet dicere, quod existens cum Christo in gloria illud non posset? Etenim foret minoris potentiæ, & acceptationis apud Regem gloriæ in gloria, quam fuit in miseria dum viavit.*

Finalmente i moderni Settarj, orrenda coſa è il dire, con quanti ſcherni l' invocar, che noi facciamo da' Santi l' ajuto loro, dileggino, e con quante atroci biaſtemmie lo condannino. Martin Lutero nel Sermone della naſcita di Maria noſtra Signora diſse; *Se non pluris æstimare preces B. Mariæ, quam cujuslibet è Populo, propterea, quod omnes simus æque justi, & sancti.* E di S. Pietro altrove ſcriſse; *D. Petri merita nec asse quidem redimerem; quomodo enim mihi auxiliaretur, cum nec sibi ipsi tulerit opem.*

Que-

Questi erano gli elogj, con cui quest' empio, e sfacciato uomo laudava i Santi; meglio diremmo, queste erano le satire con cui le lor virtù avviliva, e la lor gloria oscurava. Indi egli medesimo a' suoi Vvaldesi scrisse; *Non possum vos pro Hæreticis habere, quemadmodum Sophistæ nostri faciunt, quod neque Dei Matrem, neque quemquam Sanctorum invocatis, sed in solo, & unico Mediatore Christo acquiescitis. Et si hic alius pro alio intercedere debet, tamen de Sanctorum mortuorum intercessione, & invocatione nihil in Scripturis extat*. Poscia Calvino nel libro 3. delle sue Istituzioni, al capo 20. al §. 20. *Porrò merum est nugamentum, quod balbutiunt Sophistæ, Christum esse Redemptionis mediatorem, fideles autem intercessionis*. Altri loro seguaci ammisero l' intercessione de' Santi; ma negarono l' invocazione; così Giovanni Brenzio nell' Apologia della Confessione di Vittemberga; *Concedimus Sanctos in Cœlo pro viventibus orare in terra, num idcircò sunt invocandi? Nihil minus, &c.* L' intercessione non però non in particolare, ma solamente la concedettero per l' universal della Chiesa; onde diceano che da essa non poteasi l' invocazione inferire. Nella Confessione Augustana perciò fu detto; *De Sanctis, etsi concedimus, quod sicut vivi orent pro Ecclesia universa in genere, ita in Cœlis pro Ecclesiis orent in genere*; il che anche nell' articolo 12. della Sassonica Confessione fu replicato. E ne' nostri tempi in fine dalla Setta, de' Quietisti detta, una nobile Matrona ne' Paesi di là da' Monti uscita in campo, la cui dottrina non à molto che qui in Roma fu condannata, ritenendosi ella pur' anche in quel Paese, dove sortì la nascita, in oscura prigione serrata, e ristretta, volle ancor la vaghezza ave-

avere, di farsi maestra di errori; tra' quali uno fu quello, con cui insegnava, che se bene il vulgo de' fedeli debbia invocar de' Santi il patrocinio, non così non però quelle anime, che perfette sono. Imperciocche queste essendo amiche, e spose di Cristo, sconvenevole cosa è, che ricorrano a' servi per ottener quel che bramano dal loro Sposo. Quasi che l' amicizia dell' anime con Dio sia solamente in terra, e non ancora nel Cielo, o pur che maggiore in terra esser possa di quel che nel Cielo sia; onde quelle, che in terra sono, amiche si appellino, e quelle, che sono nel Cielo, debbiansi serve chiamare. Ovvero che tra' gradi dell' amicizia non siav' il maggiore ed il minore; tanto maggiormente che in terra sen puo perdere il pregio, quando nel Cielo è costume, ed impossibile a perdersi una volta che acquistato e' sia.

E siccome ad Ester, soggiugneva ella, fu detto, che non già per lei fatta era da Assuero la legge, potendo ella a suo bell' aggio, ancorche non chiamata, nel Regio gabinetto entrare, così quest' anime non soggiacciono alla comune legge d' invocare i Santi, e di entrar per loro mezzo a chieder da Dio ciò, che esse vogliono, potendolo da per se stesse fare, perche elleno amiche, e spose sono. Somiglianza del tutto impropria, perocche Ester era la sola sposa di Assuero nel real Palagio ricevuta già, ed ammessa pur' anche a goder nel Trono gli onori, e le preeminenze di Sposa; dove l' anime pie, che pur' anche in questa terra soggiornano, spose son sì, ma non sole, essendovi quelle ancora, che regnano nel Cielo col loro Sposo, quando l' altre son fuori, e tutto dì in pericolo vi-

vivono di perderne l' amicizia, e di esser ripudiate da adultere, a cagion del peccato, da cui in questa vita non puo uomo vantarsi di esere sicuramente libero nel tempo tutto in cui vive. Onde per questo bisognose ancor' esse di ajuto sono, e debbono perciò alle Spose nel Ciel collo Sposo regnanti aver continuo ricorso, perche l' amicizia del Celeste Sposo mantengan loro, e perche sieno in fin ricevute anch' esse in quel trono, in cui elle presentemente regnano, e dovranno per tutta l' eternità regnare.

Ma non per questo, che molti fosero, ed in varj tempi coloro, i quali a noi contrastarono il bene, che dall' intercessione de' Santi riconosciamo, ed a' Santi contesero l' onore, che dalla nostra invocazione loro accidentalmente ridonda, meno sollecita mostrossi la Chiesa a condannare il loro errore, ed a stabilire nel medesimo tempo la cattolica verità. Oltre al Concilio di Gangria da noi più sopra apportato, nel quale condannossi colui, che fu di questo errore il ritrovator primiero, e con lui pur' anche la sua resia nel ventesimo ed ultimo canone fulminata restò; *Si quis per superbiam tanquam perfectum se existimans, Conventus, qui per loca, & Basilicas Sanctorum Martyrum fiunt, vel accusaverit, vel etiam oblationes, quæ ibidem celebrantur, spernendas esse crediderit, memoriasque Sanctorum contemnendas, anathema sit*; Tutti quei Concilj in appresso, che le sagre Letanie comandarono, che le Stazioni, che le Rogazioni, & altre opere di pietà in ossequio de' Santi, o ordinarono, o approvarono, o essi stessi praticarono, giustamente si posono in difesa della cattolica verità apportare. Nel Concilio

lio di Orleans I. al cap. 23., in Quel di Gironda al cap.3 , nel Toletano V.al cap.1., nel Toletano VI. al cap.2., in Quel di Braga II. al cap. 9. le sagre Letanie prescritte sono. Nel general Concilio Calcedonese nell'azione 11. si disse; *Flaviano æterna memoria . Ecce ultio, ecce veritas. Flavianus post mortem vivit; Martyr pro nobis oret*. In quello di Scialon nel Secolo VII. al cap.2. così que' Padri insiememente parlarono; *Nunc tam ex communi omnium voluntate, quam ex evocatione, vel ordinatione Domini Clodovei Regis, pro zelo Religionis, vel orthodoxæ fidei dilectione, in Cabilonensi Urbe in Ecclesia S. Vincentii pariter conglobati, ipsius S. Martyris intercessionem poscentes, ut longævitatem supradicti Principis suo suffragio mereremur*. Nel Niceno II. all'azione 6., In quel di Costanza, dove condannati furono gli errori di Vviclefo, de' quali uno era, che i Santi invocare non si dovessero. E per tacer di altri, in quel di Trento nella 25. Sessione, nel Dicreto *de invocatione, veneratione, & Reliquiis Sanctorum, & sacris Imaginibus*, fu così diffinito; *Mandat Sancta Synodus omnibus Episcopis, & cæteris docendi munus, curamque sustinentibus, ut juxta Catholicæ, & Apostolicæ Ecclesiæ usum, à primævis Christianæ Religionis temporibus receptum, Sanctorumque Patrum consensionem, & Sacrorum Conciliorum decreta, in primis de Sanctorum intercessione, invocatione, Reliquiarum honore, & legitimo imaginum usu, fideles diligenter instruant, docentes eos, Sanctos, una cum Christo regnantes orationes suas pro hominibus Deo offerre, bonum atque utile esse suppliciter eos invocare, & ob beneficia impetranda à Deo per Filium ejus Jesum Christum, Dominum nostrum, qui solus noster Redemptor, & Salvator est, ad eorum orationes, opem, auxilium-*

liumque confugere: Illos verò, qui negant, Sanctos, æterna fælicitate in Cælo fruentes, invocandos esse, aut qui asserunt, vel illos pro hominibus non orare; vel eorum, ut pro nobis etiam singulis orent, invocationem esse idololatriam; vel pugnare cum verbo Dei, adversarique honori unius mediatoris Dei & hominum Jesu *Christi, vel stultum esse, in Cælo regnantibus voce vel mente supplicare; impiè sentire .... Si quis autem his decretis contraria docuerit, aut senserit, anathema sit*. E nel cap. 3. della Sess. 22. Et *quamvis in honorem, & memoriam Sanctorum nonnullas interdum missas Ecclesia celebrare consueverit; non tamen illis sacrificium offerri docet, sed Deo soli, qui illos coronavit; unde nec Sacerdos dicere solet; offero tibi sacrificium Petre, vel Paule, sed Deo, de illorum victoriis gratias agens, eorum patrocinia implorat, ut ipsi pro nobis intercedere dignentur in Cælis, quorum memoriam facimus in Terris*.

Da quanto finor detto abbiamo, e dalle parole or' or rapportate del nostro general Concilio, di leggieri ricavasi quello, che risponder si debbe a ciò, che in primo luogo è stato a noi proposto a risolvere. *An Sanctorum intercessio & invocatio æquè sint de Fide?* Certo che sì, amendue esse di Fede sono; e perche ne' Concilj rapportati non men dell' una, che dell' altra il dogma si stabilisce, e perche ne' medesimi non men dell' una, che dell' altra abbiamo gli esemplj, e perche in fine una senza dell' altra esser non puo, siccome nè pur l' altra senza dell' una puo stare. A che invocare i Santi, se essi o impotenti fossero ad interceder per noi, o non avessero volontà d'impiegarsi in nostro prò? Inutili certamente sarebbono le nostre preghiere, e vanamente perduto sarebbe il tempo, che noi in esse

impiegheremmo, qualora ne' Santi o valor non fosse, o pur non fosse amore per ascoltarci insieme, e per soccorrerci. Dall'altro canto ozioso sarebbe il lor potere, ed il lor buon genio per noi languirebbe assopito, se a noi lecito non fosse d' invocare il loro ajuto, e non ci fosse permesso di ricorrere al lor favore. Che giova a me, che abbondante di acqua sia la fonte, se io ad essa portar non mi posso per rinfrescar la mia arsura? Che la fiamma a riscaldar m' inviti, se ad essa gire non mi conviene per ritrovar riparo alla mia freddezza? Se dunque i Santi priegan per noi nel Cielo, se da Dio grazie c' intercedono, se a' nostri bisogni vegghiano con accortezza per soccorrerci, e nelle nostre miserie si adoperano con sollecitudine per cōsolarci; forza è che a loro ricorriamo, implorando colle nostre preghiere la lor protezione, e supplicandone col nostro ossequio l' ajuto. Com' altresì, se noi non inutilmente ad essi facciam ricorso, per ritrovar compenso a' nostri mali, se la loro assistenza invochiamo, perche le nostre bisogne riescan prospere, se imploriamo il loro braccio per difenderci dalle disgrazie, che prima di tormentarci col dolore, ci affliggono colla paura; forza è certamente, che in essi sia valore a poter farlo, e che in essi sia altresì amore per volerlo fare. Son dunque tra se necessariamente connesse, e l' intercessione de' Santi per noi, e la nostra invocazione a' Santi; onde se l' una che sia di fede si asserisce, altresì l' altra che di fede anche sia si debbe dire.

E perche ciò con gli esemplj de' Santi più distintamente veder si possa, nelle loro parole, osservar ci piace, insieme insieme contenersi e l' inter-

ter-

tercesſione de' Santi, e l' invocazione, che di loro eſſi faceano. E perche ancor con queſto ſi conoſca, non eſſer nè l' una, nè l' altra moderna noſtra invenzione, fin da' primi ſecoli della Chieſa, e poſcia da mano in mano ne' tempi, che ad eſſi ſuccedettero, moſtrandone in tutte le Criſtiane Chieſe la pratica, faraſſi chiaro, eſſer' ella più toſto perpetua, e coſtante, ed univerſale tradizione, che a noi amendue eſſe, e l' interceſſione, e l' invocazione, preſcriva inſieme, ed inſegni. S. Cipriano in più luoghi delle ſue opere ne fe parola, e ſpezialmente nella 57. delle ſue piſtole: le cui parole dell' Africana Chieſa la pratica dimoſtrano, ſcorgendoſi in eſſe e l' intercesſione de' Santi, e l' invocazione a' medeſimi. Indi nelle parole di Origene oſserviamo altresì quella della Chieſa Aleſsandrina; Egli dunque nel lib. 8. contro di Celſo così ſcriſse; *Cui autem primitias offerimus, ad eundem etiam vota, preceſque noſtras dirigimus* (ſcilet Deum) *habentes Pontificem magnum, qui Cælos penetravit, Jeſum ipſius Dei Filium .... Quod ſi multorum etiam favor captandus eſt, diſcimus in noſtris literis, quod millia millium aſſiſtebant ei, & myriades myriadum miniſtrabant ei. Quæ multitudo cum videt homines ſuam erga Deum pietatem imitantes, adjuvat eos contendentes ad ſalutem, & Deum invocantes, interdum apparendo precantibus &c.* Appariſce il coſtume della Coſtantinopolitana Chieſa appreſso S. Gian Criſoſtomo, e nell' Omelia 45. di S. Melezio, ed in quella de' Santi Bernice, Proſdocio, e Donnina. Della Chieſa di Cappadocia appreſso il Nazianzeno nell' orazione 20. delle laudi di S. Baſilio; e appreſso S. Baſilio medeſimo nell' orazione 40. a' Santi Martiri. Della

Chiefa di Paleftina appreſso Eufebio nel lib.13.dell' Evangelica Preparazione, al capo 11., e nel lib. 6. dell'Ecclefiaftica Storia, al capo 5. Per quello, che nell' Italia fi coftumaſse, l'apprendiamo da S.Ambrogio nel lib. *de Viduis*, al cap.9. dove dic'egli; *Obfecrandi funt Angeli pro nobis, qui nobis ad præfidium dati funt. Martyres obfecrandi, quorum videmur nobis quoddam corporis pignore patrocinium vindicare. Poffunt pro peccatis rogare noftris, qui proprio fanguine, etfi qua habuerunt peccata, laverunt. Ifti enim funt Dei Martyres, noftri Præfules, fpeculatores vitæ, actuumque noftrorum. Non erubefcamus eos interceffores noftræ infirmitatis adhibere; qui & ipfi infirmitatem corporis, etiam cum viverent, cognofcebant.* Il medefimo replica e nel lib.10. full' Evangelio di S.Luca al cap. 21., e nella piftola 22. alla fua forella Marcellina fcritta.

Per la Chiefa Romana apportiamo S. Girolamo nella piftola 27., che è l' epitafio di Paola, dov' egli cosi la S. Matrona invoca, perche per lui nel Cielo interceda. *Vale, ò Paula; & cultoris tui ultimam fenectutem orationibus juva. Fides, & opera tua Chrifto te fociant. Præfens, quod poftulas, faciliùs impetrabis.* E nel libro contra Vigilanzio cosi fortemente argomentava; *Dicis in libello tuò, quod dum vivimus, mutuò pro nobis orare poffumus: poftquam autem mortui fuerimus, nullius fit pro alio exaudienda oratio. Præfertim cum Martyres ultionem fui fanguinis obfecrantes, impetrare non quiverint. Si Apoftoli, & Martyres adhuc in corpore conftituti poffunt orare pro cæteris, quando pro fe adhuc debent effe folliciti; quanto magis poft coronas, victorias, & triumphos? Unus homo Moyfes fexcentis millibus armatorum impetrat à Deo veniam; & Stephanus imitator Domini fui, & primus Martyr in Chrifto,*

pro

pro persecutoribus veniam deprecatur : Et postquam cum Christo esse cæperint, minus valebunt ? .. Denique Sancti non appellantur mortui , sed viventes . Di nuovo per le Chiese dell' Africa ne fa testimonianza Agostino nel lib. 7. *de Baptismo* , dove S. Cipriano invoca colle seguenti parole ; *Adjuvet itaque nos in orationibus suis in istius carnis mortalitate , tanquam in caliginosa nube , laborantes , ut donante Domino , quantum possumus , bona ejus imitemur .* Ed in moltissimi suoi Sermoni de' Santi il medesimo e coll' autorità , e coll' esemplo insegna . Per le Chiese della Francia S. Ilario sopra quelle parole di Cristo appresso S. Matteo al cap. 18. *Videte , ne contemnatis unum de pusillis istis , qui credunt in me, quia Angeli eorum in Cœlis semper vident faciem Patris mei , qui in Cœlis est* , così ragiona ; *Angeli pusillorum præsunt fidelium orationibus . Praeesse Angelos absoluta auctoritas est . Salvatorum igitur per Christum orationes Angeli quotidie Deo offerunt . Ergo periculosè ille contemnitur , cujus desideria , ac postulationes ad æternum , & invisibilem Deum ambitioso Angelorum famulatu , ac ministerio provehuntur.* Puossi anche aggiugnere per le Chiese della Siria quello , che Teodoreto scrisse nel libro *de curandis Græcorum affectionibus* , al Sermone 8. , ch'egli intitola *de Martyribus* ; per quelle di Spagna tanti belli elogj , che S. Damaso fece co' suoi versi a S. Agnesa , a S. Agata, a S. Andrea , a S. Felice ; per altre Chiese d'Italia Ruffino nel lib. 2. dell'Ecclesiastica Storia al cap. 33. S. Gaudenzio Vescovo di Brescia nella dedicazione di una Basilica , S. Paolino nel Natale secondo di S. Felice, nel Natale 3. 8. e 9. , S. Massimo Vescovo di Torino, nell'Omelia di S. Agnesa ; e moltissimi altri eziandio per altre Chiese , di cui se volessi a-

ba-

bastanza ragionamento fare, non già una sola Dissertazione, ma intieri volumi uopo sarebbe di fare.

Or dalle rapportate testimonianze di Padri cotanto antichi di tutte le Chiese, non solamente ricavasi, quanto universale stata fosse la tradizione dell' invocazione, e dell' intercessione de' Santi in tutto il Mondo; ma eziandio si raccoglie, quanto dal vero scostato si fosse Filippo Melantone, alloracche nell'Apologia dell' Augustana Confessione all' articolo 21. scrisse, che prima de' tempi di Gregorio il grande niun Sãto dell' invocazione de' Santi avesse fatto parola; e quanto ancora errato andasse Chemnizio, il quale nell' esame del Concilio di Trento alla Sess. 22. asserì, che dopo il tempo di Agostino avesse la medesima cominciamento preso; e nella Sess. 23. che Pietro Gnafeo stato fosse quello, il quale prima di ogni altro nell' anno 480. la Vergine nostra Signora ad invocar cominciò. Quasi tutti i Padri or' ora da noi rapportati i tempi di Gregorio il grande di molto ancor precedettero; e molti inoltre di essi prima anche furono de' tempi di Agostino. Onde allora non fu mai, che nuova usanza da questi Padri, o pur da altri nella Chiesa s' introducesse, ma continuarono piu tosto essi quella, che dal principio della Chiesa introdotta, in tutti i tempi laudevolmente in essa conservata si era. E tanto è vero, che Eustazio, il quale senz' alcun dubbio i tempi e di Agostino, e di Gregorio precedette, per aver' ardimento avuto di asserire e scrivere il contrario, come Eretico fu condannato, e la sua dottrina come falsa universalmente fu abborrita da tutti, e rifiutata. Il perche appresso la scorta di Melantone, e di Chemnizio

non

non pote che molto falsamente asserire il moderno Calvinista Dalleo, che l'invocazione de' Santi stata fosse, *novum morbum Christianorum quarti saeculi*. E che forse S. Cipriano, ed Origene, colle testimonianze de' quali l' abbiam noi chiaramente mostrata, non furon prima del quarto secolo? E pur di questo morbo, com' egli il chiama, comparvero infetti. Il suo Maestro Calvino nel lib. 1. delle sue Istituzioni al cap. 11. per cinquecento anni concedette che nella Chiesa conservata si fosse la Religione sincera e pura la Fede; *Quingentis circiter annis floruisse Religionem, & sinceriorem doctrinam viguisse*; e nel lib.4. al cap. 2. *Extra controversiam esse ab initio usque ad tempora Sanctorum Doctorum nihil in doctrina mutatum fuisse*; ed egli vuol darla per meno di quattrocento anni per contaminata, e corrotta!

Di fede è dunque non meno l' invocazione, che noi facciamo a' Santi, che l' intercessione, ch' essi fanno per noi; essendo amendue non solamente nel nostro general Concilio approvate, e diffinite, ma in altri Concilj antipassati ancora e commendate, e praticate. E l' universale, e costante tradizione di tutte le Chiese, ed in tutti i tempi, non men l' una, che l' altra dimostrandoci per laudevole, e coll' esemplo de' loro Padri, e Pastori proponendocela per ortodossa, e cattolica; ben chiaramente conoscer ci fa, quanto esse connesse sieno, e quanto la verità dell' una alla certezza dell' altra intimamente congiunta sia. Per la qual cosa, non poterono che scioccamente divisare quegli Eretici uomini, i quali in concedendo che almeno gli Agnoli per noi pregassero nel Cielo, e che i Santi generalmente almeno, cioè per tutta la Chiesa,

non

non già per alcuno in particolare oraffero, negaron poscia, che e gli uni, e gli altri da noi invocar si potessero. Io non saprei per qual ragione dovrà a noi esfere illecito di pregare quello, che essi laudevolmente in nostro benifizio fanno? Se eglino per noi intercedono, e questa loro intercessione è alla Chiesa giovevole, al Cristianesimo utile, a tutti noi di profitto; perche dunque la Chiesa non dovrà o supplicarne il benifizio prima di riceverlo, o non riconoscerlo con atti di ringraziamento, e di ossequio dappoi di averlo già ricevuto? Non altro, per mio avviso, potranno esfsi dire, se non se che inutile la nostra invocazione sia, perche da'Santi le nostre preghiere ascoltate non sono. E conservando eglino con tutto ciò il lor finissimo amore inverso di noi, priegano sì, ma per l'universale della Chiesa, e del Cristianesimo, non già per le particolari persone, che ad esfsi ricorso fanno, non sappiendo come, dove, e quando da questi vengano esfsi invocati: Sciocchezza è perciò chiamare chi sappiam certamente che non ci ode, e che udir non ci puo. E questa è la cagione, per la quale da alcuni Eretici se bene l'intercessione de' Santi ammessa sia, l'invocazione non però non si concede.

Per abbattere un tal mal regolato divisamento, uopo è che a quello rispondiamo, che quì in secondo luogo si cerca; *Quomodo Sancti in Cælo habent Orationes nostras scire, & offerre Deo, ut dicitur ibidem? An in Visione Dei intuitiva?* Molti sono per verità i modi, in cui i Santi le nostre preghiere ascoltar possono; e di tutti esfsi faremo quì noi partitamente parola; dipoi non però, che mostrato avremo, esser ne' Santi e dell'invocazione, che
noi

noi ad essi facciamo, e dell'opere di pietà, che loro offeriamo, non generale e confusa, ma ben distinta, e particolare contezza. Non potrassi certamente negare a' Santi quello, che agli Agnoli si concede, essendo essi nello stato della Beatitudine eguali, se ben nel riguardo della natura differenti sieno. Gli Agnoli conoscon le nostre orazioni, le ricevono, ed a Dio le offeriscono; e ciò oltre al Libro di Tobia, che al capo 12. l' attesta, nel 5. capo ancor dell' Apocalisse si manifesta. *Vigintiquatuor Seniores ceciderunt coram Agno, habentes singuli citharas, & phialas aureas plenas odoramentorum, quæ sunt orationes Sanctorum*. Senzacche a' Santi stessi contrastar non si deve, or che regnan nel Cielo, quello, che loro si concedeva quando vivevano in Terra. Quì eglino e del futuro eran Profeti, e del lontano avean contezza, e dell' occulto consapevoli si dimostravano. Quì Samuele tutte le cose conobbe, *quæ erant in corde Saulis*; Quì Eliseo ciò, che dall'assente suo Servo Giezzi fu operato, egli come se vicino fosse, con suoi proprj occhi il vide; Quì Pietro l' occulta fraude di Anania scuoprì. E come poscia alloracche in istato saran più perfetto, di condizione dovrann' esser peggiore? Non avranno allora nel Cielo quella scienza, ch' ebbero in Terra? Non saran da Dio con quei doni arricchiti lassù, con cui furono quaggiù adornati? Nella Patria sarà meno degna la lor comparsa di quello, che fù nell'esilio? Vicini a Dio non sapranno quello, che seppero quando eran da lui lontani? Nò certamente, che ciò affermar non si può, nè si deve, ripiglia contra chiunque ardimento avesse di asserirlo, fortemente Agostino nel lib.22. della Città di Dio, al cap.29.

1 Reg.9 19.
4 Reg 5 25.
Actor.5.1.

Si Propheta Elisaus puerum suum Giezi absens corpore vidit accipientem munera, qua dedit illi Naaman Syrus, quanto magis Sancti videbunt omnia, etiam unde sunt corpore absentes? Tunc enim perfectum erit illud, de quo loquens Apostolus; Ex parte, inquit, scimus, & ex parte prophetamus: Cum autem venerit, quod perfectum est, evacuabitur, quod ex parte est.

Lo stato della Beatitudine, in cui essi sono, primamente l' esigge secondo la integrale sua parte; perciocche per esser questa interamente compiuta, deve il loro appetito esser talmente sodisfatto, che nulla manchi loro di quanto possono essi naturalmente disiderare. Onde il Real Profeta Davide nel sedicesimo de' suoi Salmi dicea; *Tunc satiabor, cum apparuerit gloria tua.* E perche i Beati naturalmente disiderano di conoscere quelle cose, che loro con ispezialità di maniera ordinate sono; che è quanto dire, le orazioni che loro si dirizzano, le preghiere che loro si porgono, le operazioni che in loro onore si fanno; Non debbon dunque essi di questa consolazione esser privati. E questo appunto volle dire S. Pietro, alloracche nella seconda sua pistola al capo 1. scrisse; *Dabo autem operam, & frequenter habere vos post obitum meum, ut horum memoriam faciatis*; Mostrando con ciò la sollecitudine, che dopo la morte sua dovea egli avere nel Cielo per la salute de' suoi fedeli. Poscia il richiede la legge dell' amicizia, che i Beati anno con Dio, che da Dio sien loro manifestate quelle cose, che essi capaci sono di sapere, e che saperle ad essoloro conviene. Il perche Cristo stesso nel 15. capo di S.Giovanni disse; *Jam non dicam vos Servos, quia servus nescit quid faciat Dominus ejus. Vos autem dixi*

Ami-

Amicos, quia omnia, quæcumque audivi à Patre meo, nota feci vobis. Or se un tanto onore a suoi diletti Iddio si compiace quì in Terra fare, che suoi Amici dichiarandoli, nulla tien loro nascoso, siccome con Servi si usa, ma tutto quello, che loro di saper conviene, come a cari Amici suoi, loro comunica; perche poscia dovrem dire, che almeno questa medesima finezza con essi praticar non voglia nel Cielo, quando ivi e più intimi gli sono per ragion dello stato, e per la maggiorāza dell' amore gli son più cari? Nè perche nel capo 9. dell' Ecclesiaste si dica; *Viventes sciunt se morituros, mortui verò nihil noverunt amplius*; le quali parole riguardan certamente coloro, che nel tempo dell'antica legge morivano, e che nel Limbo portavansi ad aspettar la venuta del loro disiderato Liberatore; dalla condizione di questi dovrassi per avventura eziandio giudicare la qualità di quelli, che presentemente nel Cielo regnano, e godono? Altro è stare in esilio fuor della Patria, altro è nella Patria regnare; nè tutto quello, che nella Regia del Sovrano si fa da coloro, che l' ingresso vi anno, è dovere che si sappia da quelli, che lungi da essa, in rimoto luogo ristretti, come o prigionieri, o relegati fanno dimora.

Ma vegniam' ora alle varie guise, in cui i Beati posson nel Ciel vedere ciò, che da noi in questa Terra si opera. Possono primieramente saperlo per rivelazione, o per ministerio Angelico loro fatta, o pure che fatta lor sia immediatamēte dallo Spirito Santo. In tal maniera S. Agostino nel suo libro *de cura agenda pro mortuis*, al capo 15. disse, che tutti essi conoscono quelle cose, che al loro stato appartengono; *quæ necessarium est eos nosse*. Son le

fue parole per quel che rifguarda le rivelazioni,che dagli Agnoli fon loro fatte; *Poffunt & ab Angelis, qui rebus, quæ aguntur hic, præfto funt, audire aliquid mortui, quod unumquemque illorum audire debere judicat, cui cuncta fubjecta funt*. Sono ancora per quel che fpetta alle rivelazioni da Dio immediatamente fatte; *Poffunt etiam fpiritus mortuorum aliqua, quæ hic aguntur, quæ neceffarium eft eos noffe, & quæ neceffarium non eft eos non noffe, non folum præterita, vel præfentia, verum etiam futura, fpiritu Dei revelante cognofcere: ficut non omnes homines, fed Prophetæ, dum hic viverent, cognofcebant; nec ipfi omnia, fed quæ illis effe revelanda Dei providentia judicabat*. I Teologi non però della Scuola concordemente convengono, che le orazioni, che loro dirette fono, ficcome altre cofe di quefta Terra ad effi fpettanti, i Beati vedano in Dio, veggendo quefti in quella maniera, in cui egli è. E per verità fconvenevole cofa parve a S. Gregorio il grande, che quello, che fuori fi faceffe, ignoraffer coloro, i quali fin dentro lo fteffo Dio a penetrare arrivano. Così egli nel lib. 12. de' fuoi Morali al capo 14. *Quæ intus omnipotentis Dei claritatem vident, nullo modo credendum eft, quin foris fit aliquid, quod ignorant*. E S.Gregorio Nazianzeno nell' orazione 24. di S. Atanagi diffe; *Ab alto, rectè novi, res infpicit noftras*. Ed il medefimo S.Gregorio Papa nella 14. fua Omelia atteftò; *Qui Creatorem fua claritate vident, nihil in creatura agitur, quod videri non poffit*; e nel lib. 2. de' fuoi Morali al cap. 2. *Quid de his, quæ fcienda funt, nefcient, qui fcientem omnia fciunt?* E in fatti come vero effer puo quello, che Crifto medefimo appreffo S. Luca al capo 15. del fuo Vangelo diffe; *Gaudium eft in Cælo*

fu-

super uno peccatore pœnitentiam agente; se quelle anime beate, che ne debbon fare la festa, la penitenza, che della medesima festa è il soggetto, non sanno? Il perche dal Concilio di Sans nella prima parte de' Dicreti di Fede, al capo 13. giustamente fù detto; *Sed quam sit hoc non modò veritati, sed Scripturis quoque dissonum, facilè intelliget qui Beatis pervium esse non ignorat omniforme illud Divinitatis speculum, in quo quidquid eorum intersit illucescat: Et si neque desint Angeli Gabriel Danieli, & Raphael Tobiæ, haudquaquam segniores qui nobis ab exordio precum nostrarum assideant, ut illis mox offerant quorum suffragia imploramus*. E S. Agostino nel lib. 4. *de Genesi ad literam*, al capo 24. scrisse; *Quapropter cum Sancti Angeli, quibus post resurrectionem coæquabimur, semper videant faciem Dei, Verbo ejus unigenito Filio, sicut Patri æqualis est, perfruantur, procul dubio universam Creaturam, in qua ipsi sunt principaliter conditi, in ipso Verbo Dei priùs noverunt, in quo sunt omnium, etiam quæ temporaliter facta sunt, æternæ rationes, tanquam in eo per quod facta sunt omnia*.

Ma perche gli Scolastici non convengon tra loro intorno al modo, in cui le create cose da' Beati in Dio vedute sono, convenevol cosa io stimo più distinta, e particolar contezza dare su questo affare, affinche quello che è certo dal dubbio separandosi, possiam meglio conoscere quello che ci propone la Fede, e quello, che difende la Scuola. Tre cognizioni distinguono i Teologi ne' Beati; di cui una è quella, colla quale la Divina essenza, e tutto quello, che formalmente è in Dio, essi veggiono. L'altra è quella, colla quale veggion le Creature *in Verbo*, come parlan le Scuole, *tanquam*

in

in objecto cognito; che è quanto dire, nella Divina essenza, in cui esse si rappresentano. L'altra è quella, colla quale le Creature medesime in se stesse per la propia spezie, e rappresentazione loro vedute sono. La prima cognizione dicesi *meridiana*, della quale parlò S.Bernardo nel sermone 33. sopra la Cantica; *Vultus tuus Domine meridies, & meridies clara tui, & intuitiva visio. O verè meridies plenitudo fervoris, & lucis!* La seconda chiamasi *matutina*, o pur *diurna*; la terza finalmente *vespertina*, o pur *notturna* si appella. Di amendue esse parlò S.Agostino nel lib. 3. *de Genesi ad literam* al cap. 13. *Multum interest inter cognitionem rei cujuscumque in Verbo Dei, & cognitionem in natura ejus, ut illud meritò ad diem pertineat, hoc ad vesperam: in comparatione enim lucis illius, quæ in Verbo Dei conspicitur, omnis cognitio, qua creaturam quamlibet in se ipsa novimus, non immeritò nox dici potest.* Il medesimo replica nell'accennato lib. al cap.29. nel lib.11. della Città di Dio al cap.29. e nel lib.22. anche della Città di Dio al cap. 2. disse; *Cognitio Creaturæ in se ipsa decoloratior, quam cum in Dei sapientia cognoscitur, veluti in arte per quam facta est.* Inoltre di due maniere le Creature in Dio, o sia nel Verbo, conoscer si possono, e sono, secondo i termini, che nelle Scuole adoperati vengono, *causaliter & formaliter*. Il primo modo è, quando Iddio alcune spezie in noi infonde, per le quali le creature conosciamo; ed in tal guisa esse si dicono conoscersi *in Verbo tanquam in causa*, e la cognizione, che di esse abbiamo, è dalla visione distinta, essendo più tosto un'effetto della medesima visione. Il secondo modo è quando le Creature si conoscono, e si veggiono colla medesima visione, e

col

col medesimo sovranaturale lume, co' quali Iddio da'Beati si vede. Che i Beati veggiano alcune Creature nel Verbo *formaliter*, o sia *ex vi visionis formaliter*, S. Tommaso l'insegna, come anche S. Bonaventura, Scoto, e tutte concordemente le loro Scuole. La Scuola non però de' Nominali detta, il niega; à quali si soscrisse Vasquez, il Beccano, ed altri pochi. Che eziandio i Beati altre Creature conoscan nel Verbo *causaliter*, o sia *ex vi visionis causaliter*, non è uniforme tra i suddetti Scolastici il sentimento; perciocche alcuni il concedono, come Silvio, Amico, ed altri, molti non però il niegano, come il Cardinal di Lugo, e della Tomistica Scuola non pochi seguaci. S. Tommaso, e Scoto an sopra ciò molto oscuramente parlato, come del primo il confessò Giovanni da S. Tommaso, e del secõdo atteстollo il Cardinal di Laurea. Noi perche qui di Scolastico non facciamo le parti, a bastanza crediamo di aver parlato, con ispiegar solamente le varie guise, con cui i Teologi dicono, ascoltarsi da' Santi le nostre preghiere nella Divina Visione; senza che più oltre tenuti siamo ad impegnarci a sostenere i particolari sentimenti delle Scuole, a cui nè il nostro obbligo ci astrigne, nè il presente affare il ricerca.

Secondo dunque le suddette maniere possiam noi dire, che i Beati veggiano le nostre orazioni, o colla medesima visione, colla quale veggiono Dio, che sarebbe vederle, *ex vi visionis formaliter*; o pure con visione distinta da quella, da essa non però derivata, e provegnente, e ciò è vederle, *ex vi visionis causaliter*. In qualunque maniera di queste si dica, sempre chiaro ed assentato resta, che eglino

nella

nella visione di Dio le nostre orazioni conoscano; che è quello, che da noi al secondo quisito rispon-der si deve. E se bene S. Agostino detto avesse nel suo libro *de cura pro mortuis*, al cap.15. e 16. *Proindè fatendum est, nescire quidem mortuos quid hìc agatur; sed dum agitur, postea audire ab eis, qui hinc ad eos moriendo pergunt: non quidem omnia, sed quæ sinuntur indicare, qui sinuntur etiam ista meminisse, & quæ, illos, quibus hæc indicāt, oportet audire. Possunt & ab Angelis, qui rebus quæ aguntur hìc præsto sunt, audire aliquid mortui, quod unumquemque illorum audire debere judicat, cui cuncta subjecta sunt.* E nel cap.16. conchiude; *Sanctos Martyres opitulari iis, quos per eos certum est adjuvari, generaliter orando pro indigentia supplicantium, sicut nos oramus pro mortuis, quibus utique non præsentamur, nec ubi sint, vel quid agant scimus.* Dalle quali parole sembra che raccoglier si possa, non aver S. Agostino inteso, che nel Verbo, siccome noi spiegato abbiamo, ma per altra strada di sopra anche accennata, solamente i Beati le nostre cose veggiano. Tutt'altra non però fu la mente di Agostino in quegli assegnati luoghi da quello, che gli Avversarj per avventura si persuadono. Egli solamente intende, che le nostre preghiere giovino a' Defunti, che nulla importi loro dove i lor corpi sepelliti sieno, che essi non sappiano quello che tra noi si fa, perche tra noi presenti per conversazione non sono, ma solamente saperlo, o per rapporto de' vivi quando muojono, o per rivelazione degli Agnoli, o per manifestazione dello stesso Dio, che da per se stesso loro si compiace di rivelarlo. Quindi egli nel suddetto luogo soggiugne; *Possunt etiam spiritus mortuorum aliqua, quæ hìc aguntur, quæ ne-*

necessarium est eos nosse, & quæ necessarium non est eos nosse, non solum præterita, vel præsentia, verùm etiam futura spiritu Dei revelante cognoscere. E questo è forse altro se non se le create cose conoscere *ex vi visionis causaliter*, se bene non *formaliter*, come noi spiegato abbiamo? Non niega però con questo S. Agostino, che altra maniera esser vi possa, con cui da' Beati le nostre cose possano essere anche in Dio conosciute. Annoverò egli solamente quei modi, che allora bastevoli gli parvero per dimostrare, che necessario non fosse, che i Beati tra noi a conversar venissero, per sapere quello, che tra noi si facesse. Ma non per questo impegnossi a rapportarli tutti interamente, perche ciò nè pel suo intento si ricercava, nè la qualità della briga per allora il richiedea.

Veghiamo finalmente a quello, che in terzo luogo ci vien proposto. *An Henoch, & Elias sint invocandi? Nam ibidem dicitur hoc de Sanctis in Cælo cum Christo regnantibus.* Egli primamente è certo, che di Elia la Chiesa la festa ne celebra nel dì 19. di Luglio; nel qual giorno nel Romano Martirologio si legge; *In Monte Carmelo S. Eliæ Prophetæ*; ed il Cardinal Baronio nelle sue note soggiugne; *Agunt & Græci de eodem hac die in Menologio, sicque colunt, ut abstineant à servilibus operibus, ut apparet ex Emmanuelis Imperatoris Constitutione apud Theodorum Bal. in Nomoc. Photii tit. 7. c. 11. Præter ea, quæ in divinis Scripturis de Elia leguntur, Josephus etiam de eo scribit lib. 8. antiq. c. 7. & seq. Epiphan. de vita & interit. Proph. cap. 5. & Metaphrastes, quem recitat Lipom. tom. 6. & Sur. tom. 4. De æde Eliæ nomine, Dominicum, nuncupata, extat epigramma S. Gregorii Nazianzeni in edit. Leu-*

vencl. Rurfus autem de templo Eliæ per Bafilium Imp. re-ftituto, meminit Cedrenus in compend. hift. in Bafilio. Ufarono inoltre i primi noftri Criftiani ne' Cimiterj di Roma, ed in molte Chiefe ancora, il fatto di Elia rapprefentare in alcune dipinture efpreffo, e la fua immagine come fagra venerarla, ed a fomiglianza delle altre, porla eziandio fovra gli altari alla pubblica venerazione de' Fedeli. Sovra il Taborre, in quel luogo appunto dove S. Pietro fabricar volea trè Tabernacoli, uno cioè a Crifto, l'altro ad Elia, e l'altro a Moisè, gli antichi Criftiani innalzarono ancora tre Chiefe, una delle quali in onore di Elia fu fenza dubbio a Dio dedicata. Onde Beda nel libro che egli fcriffe *de Locis Sanctis* al cap. 17. fotto il titolo; *de Monte Tabor, & tribus Ecclefiis fuper eum*, diffe; *Vertex ipfe campeftris, & multum amanus viginti & trium ftadio dilatatur, ubi grande Monafterium grandi quoque Sylva circumdatur, tres Ecclefias habens, juxta quod Petrus ait; Faciamus hic tria Tabernacula*. E Cornelio a Lapide fovra il capo 17. di S. Matteo il raccordò; *Votum hoc Petri implevere Pofteri, ædificantes in Tabor tres Ecclefias, tefte Beda*. E fe ben parve che Crifto il difiderio di Pietro non approvaffe, non fu però che ritrovato foffe come indovuto, ma folamente come diffordinato. E perciò S. Lione nel fermone della Trasfigurazione del Signore difse; *Cum falvari Mundus, nifi Chrifti morte non pofset, & exemplo Domini in hoc vocaretur credentium fides, ut licet non oporteret de Beatitudinis promiffionibus dubitari, intelligeremus tamen inter tentationes hujus vitæ prius nobis tolerantiam poftulandam efse, quam gloriam*.

Si aggiugne a tutto quefto, che in quella compar-

parsa, che sovra il Taborre fecero Elia, e Moisè, eglino, secondo la testimonianza di Beda sovra il capo 9. di S. Luca al num. 40. si viddero in apparenza di maestà, e partecipi ancor della gloria, nella quale Cristo comparve. *Moyses, & Elias visi in majestate cum Domino, futuram omnium Sanctorum gloriam significant*. Or se dunque ad Elia fino da tempi più antichi della Chiesa fu religioso culto da' Cristiani dato, ed innalzando in suo onore le Chiese, e sponendo le sue immagini sopra gli altari, e col titolo anche di Santo, siccome nel Martirologio si dice, onorando il suo nome, perche non potrà anch' egli esser da noi invocato? Oltreache i Santi Padri, che nel Limbo facean dimora, prima che da Cristo liberati da quel luogo fossero, ed insieme con lui nel Cielo condotti, invocati erano anche dagli Ebrei, ed eglino per coloro, che l' invocavano, porgevano anche a Dio le lor preghiere. Così intender si debbono le parole di Giobbe al cap. 5. del Libro, che di lui il nome porta; *Voca, si est, qui tibi respondeat, & ad aliquem Sanctorum convertere, ut te adjuvent in suis orationibus*. E nel secondo de' Maccabei al cap. 15. di Geremia di già defunto si dice; *Hic est, qui assiduè orat pro Populo Dei*. E finalmente nel capo 15. di Geremia, e nel 14. di Ezecchiello, rapportansi Moisè, Samuello, e Daniello, come quelli, i quali soliti erano a pregar Dio pel loro Popolo, e pur' eglino in quel tempo nel Limbo traean dimora. E quantunque nel Limbo non avessero quei Santi Padri la Divina Visione, nella quale le preghiere, con cui da' viventi s' invocavano, avesser potuto conoscere; nulla però di meno, o essi in generale pregavano, per gli bisogni cioè

della loro gente, de' lor congiunti, e de' loro amici, o pure Iddio per ministerio degli Agnoli loro rivelava le preghiere, con cui essi erano da' viventi invocati; comecche il Cardinal Capisucchi solamente della prima maniera parlato avesse, senza fare della seconda parola. *Illud autem observandum, quod cum Patres in Lymbo non fruerentur Dei visione, & ex consequenti non viderent, nec ex lege ordinaria videre possent orationes ad se directas, nec ea, quæ in particulari apud homines superstites agebantur, petebant solum in generali pro Populo Dei consecutionem bonorum, & malorum amotionem, & in particulari pro suis propinquis, & notis.* Con molta maggior ragione non però ad Enoch, e ad Elia dirizzare potremo le preghiere nostre, come a quelli, i quali, ed in più felice stato sono, che gli antichi Padri del Limbo non erano; perciocche coloro in quel luogo, se non per pena dell' attual peccato, almeno dell' originale si ritenevano, quando questi non per alcuna pena, dovunque essi sieno, fuora dal Paradiso sono da Dio tenuti, ma per servire sì bene all' esecuzione di quegli alti fini, che dalla sua divina Providenza destinati sono; ed inoltre con più spezialità di grazie debbono essere da Dio trattati, e per l' altissima contemplazione, in cui tuttodì occupati sono, e per l' amore ardentissimo, per cui sono con Dio strettissimamente uniti.

Capisuch. controv. 6. q. unic. §. 2.

Il perche, oltre all'essersi ne'tempi più antichi la festa di S. Elia costumata di celebrarsi, ne' tempi ancora de' nostri Avoli Gregorio XIII. nell'anno 1584. nella sua Bolla, che comincia, *Ut Breviarii*, a' Religiosi Carmelitani concedette di poter l' Offizio di S. Elia recitare. Sisto V. nell'anno 1589. nella

sua

sua Bolla, che comincia *Eximium*, la concession di Gregorio confermò; e sotto Paolo V. nell' anno 1609. dalla S. Congregazione de' Riti il suddetto Offizio fu approvato, come altresì sotto Urbano VIII. nell'anno 1628. Inoltre Clemente VIII. permise a Preti Greci, ed a Monaci di S. Basilio l'uso di un certo Greco Breviario, nel quale al foglio 459. l'Offizio di S. Elia inserito era; come costa dalla sua Bolla, che comincia, *Romanus Pontifex*, spedita in Ferrara, nell'anno 1598. Il Carmelitano Lezzana negli annali del suo Ordine all'anno 3205. del Mondo, e nella 3. Consultazione dell' Offizio di S. Elia, due sorti di Canonizazioni rapporta, una dalla Chiesa fatta, ed è quella, con cui i Santi del nuovo Testamento canonizati sono, l'altra fatta da Dio, ed è quella, con cui i Santi del vecchio Testamento furon già nelle Divine Scritture canonizati. *Catholicè loquendo*, sono le sue parole, *Sanctus Dei Propheta Elias à Deo canonizatus censeri debet, ac proinde, quod nullus remaneat scrupulus, quo minus à fidelibus invocari possit, & ab Ecclesia officio canonico celebrari*. Che canonizato in questa guisa Elia fosse, l'abbiamo ancora dal Cardinal Bellarmino, il quale nelle sue Controversie nel lib. 1. della Beatificazione de' Santi, al cap. 7. così scrisse; *Utiles esse Sanctos canonizari his argumentis demonstrari potest; primò, quia Deus ipse voluit à Sanctis Scriptoribus annotari in particulari gloriosam vitam, & mortem eorum, qui tempore ipsorum floruerunt, ut patet de Ecclesiastico, qui canonizavit plures Sanctos, ut Enoch, Noe, Abraham, Isaac, Iacob, Moysem, Aronem, Phinees, Josue, Chaleb, Samuelem, Danielem,*

Eliam,

Eliam, Elisæum &c. numerando enim hos, præmisit eorum laudes: Laudemus viros gloriosos, & parentes nostros in generatione sua. Indi il Lezana soggiugne, che nulla alla canonizazione di Enoch, e di Elia si opponga, l' essere ancor' eglino in vita, *nam translatio in Paradisum, separatio à communi consortio hominum, vitæque incorruptio eos facit quasi civiliter, moraliter, & politicè mortuos*. Onde S. Giangrisostomo sovra il Salmo 117., di Elia così parlò; *Habes etiam aliam imaginem Resurrectionis, nempè Eliæ raptum, qui nec in hodiernum usque diem est mortuus*. E nell' Omelia prima della Resurrezione, di Elia insieme, e di Enoch; *Post hanc vitam est retributio aliqua, & merces, & remuneratio. Propterea & Enoch transtulit, & Eliam rapuit, docens per eam Resurrectionis materiam*. Ed il Tostato sovra il lib. 4. de' Rè, al cap. 2. alla quistione 24., di Enoch, e di Elia scrisse; *Elias, & Enoch assumpti sunt ad statum tam perfectum, ut jam potius sint Cœlestes, quam humani viri*; il qual sentimento fù eziandio di S. Epifanio nel suo Ancorato. E S. Massimo Vescovo di Torino in un Sermone de' Santi Canto, Canziano, e Canzianella, il quale falsamente a S. Ambrogio attribuito viene, disse; *Sicut Elias curru applicito quasi ascendit in Cœlum, ita & isti vehiculo admoto ad martyrium pervenerunt; & quadriga sicut illum evexit ad requiem, ita hos portavit ad gloriam*. Il nostro General Concilio non però parlò, egli è vero, de' Santi, i quali con Cristo nel Cielo regnano, perche con questo volle opporsi all' altra scempiezza degli Eretici Novatori, i quali credevano, che l' anime de' Giusti non per anche nel Cielo ri-

ce-

cevute si fossero, ma che fino all'universal giudizio aspettar doveano, per ivi ottenere l'entrata.
Ma non per questo pretese nulla determinare, che all' invocazione de' Santi Enoch, ed Elia, per tanto tempo dalla Chiesa venerati, contrario fosse.

DIS-

DISSERTAZIONE II.
PER LA STORIA
SOPRA
IL CONCILIO DI TRENTO.
SOTTO PIO IV.

I.

In qual tempo i Monisterj, ed i Cenobj, così fuora come dentro delle Città, cominciamento avessero; dicendosi essi dal Tridentino Concilio piamente istituiti, e volendone nella Sess. 25. de Regularibus cap. 1. *il ristauramento dell' antica lor disciplina, e nel* cap. 5. *ordinando, che dentro delle Città a ritirare si abbiano?*

II.

Se i tre Voti essenziali, i quali nel medesimo luogo enunciati sono, anticamente si professassero da' Monaci?

III.

Se la Comune Vita, così nel vitto, come nel vestito, della quale nel medesimo luogo si parla, negli antichi Monisterj osservata si fosse? Ed in qual guisa?

NOn siam noi del novero certamente di coloro, i quali perche di soverchio vaghi sono di rendere la lor prosapia gloriosa, con ogni arte s' ingegnano di farne apparire antichissima l' origine, perche in tal guisa venga ella a dimostrarsi più nobile. E per ciò ottenere fingono essi per lo più certe genealogie fantastiche, le quali altro fondamento non anno, se non se quel debole, e fiacco, che loro dà la superbia, che è la sola motrice di tutte le lor vanissime pretensioni. Il perch' eglino appresso la savia gente rendonsi soventemente ridevoli, e per trop-

troppo ſcemi, anzicche nò, riputati ſono da tutti coloro, i quali contezza avendo della lor diſcendenza, ſi ſenton da eſsi vendere lucciole per lanterne, acciocche tutta diverſa la credano da quello, che eſsi pur troppo praticamente la ſanno. Non ſiam noi dunque, dicevamo, del coſtoro novero certamente, nè ſia chi per tali creder ci voglia, or che non già del noſtro carnal legnaggio, ma dello ſpirituale ſtato noſtro, che è quanto dire della monachile noſtra profeſsione, obbligati ſiamo a rapportarne inſieme coll'origine l'antichità. Sappiam bene per altro, che anche queſta da molti, i quali il medeſimo ſtato profeſſavano, ſia ſtata antichiſſima dimoſtrata, diducendone non che da Criſto, e dagli Appoſtoli, ma fino dagli antichi Patriarchi del vecchio teſtamento, e forſe ancora da Adamo ſteſſo l'origine primiera. Altri poſcia per contrario, o perche foſſero alla Romana, ed Appoſtolica Sede avverſi, e per conſeguente anche al Monachiſmo antipatici, o perche l'odore della virtù, che è la prima, e principal profeſsione, che da' Monaci ſi deve fare, troppo ingrato alle lor narici riuſciſse, come quelle che avvezze erano a fiutar ſempre, ſchifezze di vizj, o finalmente per certo genio bizzarro, che alcuni aver vogliono di cenſurare la monaſtica vita, perſuadendoſi così di renderſi e ne' circoli eruditi, e nelle brigate faceti, e ſingolari nelle loro oppinioni; anno eſsi preteſo di moſtrarne ſiccome troppo baſſa l'origine, altresì non molto glorioſa la diſcendenza. Tutto perche nel loro ſcrivere, non è ſtato certamente l'amore della verità; ma più toſto la paſsione o dell'amo-, o dell'odio, che à regolate le loro penne; onde po-

pofcia queste feguendo la fcorta di guide cotanto cieche, non an potuto dare che in abbagli ridicoli, ed in ifpropofiti fcandalofi.

Noi non però nè dall'amore degli uni, comecche pure con efsi abbiam medefima e la profefsione e lo ftato, nè dall'aftio degli altri, a cui più tofto per la difefa della propria caufa tenuti faremmo di opporci, faremo sì, che il ragionar noftro regolato venga; ma per contrario mettendoci innanzi gli occhi la verità, la cui forza è così pofsente, che ad ogni altra cofa prevale, quello diremo, che non già il genio, ma folamente il diritto, vorrà, che dire da noi, e da qualunque altro fi debbia. E perche in affare cotāto di briga pieno colla maggior chiarezza, che pofsibil fia, fi proceda, convenevol cofa ftimiamo il diftinguere primamente coloro, i quali come fe Monaci ftati foffero, il lor vivere regolarono, fenza però che o differente abito portafsero, o a determinato iftituto ftati fofsero obbligati, o in particolar Moniftero traeffero la lor dimora, da quelli i quali propiamente Monaci furono, non folamente perche de' Monaci le virtù praticarono, ma eziandio perche ne portaron le vefti, ne fondarono le comunità, ne ftabiliron le regole, e le varie guife di vivere a coloro, che feguela in apprefso lor fecero, propofero infieme, e mantennero. Quei primi furon Monaci sì, ma di virtù, non di abito, fenza obbligo di voti, che gli aftrignefse a particolar maniera di vivere, fenza debito di dimorare in feparato luogo di Chioftro, ma folamente per lor libertà ritirati a menar nella folitudine la lor vita, e quivi ftare ofservando de' futuri Monaci la vita, ma non già profefsandone

al-

alcuna regola. Questi inoltre chiamar si possono Precursori del Monachismo, ma non già Istitutori, perche non ebbero essi seguaci, a quali speziali regole dassero di vivere, non fondarono case, in cui adunassero religiose comunità, siccome poscia in appresso da coloro fu fatto, i quali del Monachismo o Autori furono, o pur furono Propagatori. E finalmente questi medesimi regolarono si privatamente il lor vivere, come poscia in appresso il vivere de' Monaci fu ordinato; senza però che essi o avessero volontà di stabilirne per altri comune il rito, o di ad altri comunicarne l' istituto; ma più tosto la lor particolare maniera di vivere in loro cominciamento ebbe, ed in lor medesimi ebbe pur' anche fine, non lasciando nè Scuole, in cui in appresso seguitata fosse, nè discepoli, che ad altri ne' tempi avvenire insegnar la potessero.

Or di questi appunto debbonsi in primo luogo intendere le parole di Cassiano nella diciottesima sua Collazione al capo quinto; *Cœnobitarum disciplina à tempore prædicationis Apostolicæ sumpsit exordium. Nam talis exstitit in Hierosolymis omnis illa credentium multitudo*. Quì egli vuole, che gli Appostoli fossero della monastica vita i primi fondatori, nella maniera cioè, in cui noi parlato abbiamo. Gli Appostoli al comune de' fedeli osservar fecero quella maniera di viver comune, che poscia da' Monaci per obbligo di Regola fu professato, e con perseveranza d' istituto fu mantenuto. Ma non per questo gli Appostoli furono del Monachismo gli Autori, ma solamente Autori essi furono di quel modo di vivere, sovra il quale in appresso da' suoi Istitutori fu il Monachismo fondato, e

col quale da' fuoi profefsori ne' tempi, che in appreſso vennero, coſtantemente fu confervato. Più fopra non però Girolamo fembra, che ricerchi del Monachifmo l'origine, rapportandola a' tempi non fol degli Appoftoli, come Caſliano fece, ma eziandio de' Profeti, che nell'antica Legge fiorirono. Così egli fcrivea a Paolino nella fua piſtola *de Inſtitutione Monachi* intitolata; *Epiſcopi, & Presbyteri habeant in exemplum Apoſtolos, & Apoſtolicos viros: Nos autem habeamus propoſiti noſtri Principes, Paulos & Antonios, Julianos, Hilarionem, Macarios, & ut ad Scripturarum authoritatem redeam, noſter Princeps Elias, noſter Eliſæus, noſtri Duces filii Prophetarum &c. De his ſunt & illi filii Rechab &c.* E nella fua piſtola a Ruſtico; *Filii Prophetarum, quos Monachos in veteri teſtamento legimus.* E nella fua piſtola ad Euſtochio, fotto il titolo della cuſtodia della Verginità, fcriſſe; *Tales Philo Platonici ſermonis imitator, tales Joſephus, græcus Livius, in ſecunda Judaicæ captivitatis hiſtoria, Eſſenos refert. Hujus vitæ auctor Paulus, illuſtrator Antonius, & ut ad ſuperiora conſcendam, Princeps Joannes Baptiſta fuit. Talem virum Jeremias deſcribit, &c.*

Nelle quali parole è da oſservarſi, che ſe bene S. Girolamo dica, che S. Giambattiſta, e gli Eſseni monaſtica vita faceſsero, del Monachiſmo non però Autore fa ſolamente S. Paolo, che vulgarmente noi diciamo, primo Romito, ed Illuſtratore S. Antonio detto l'Abbate. E comecche Principe anche dica S. Giambattiſta, tale nondimeno ſi dice in riguardo del tenor della vita, non già dell'iſtituto del vivere; non leggendoſi appreſso qualſiſia Scrittore, che queſto Santo Precurſore di Criſto

fon-

fondato avesse maniera particolare di vivere, la quale da molti abbracciata, monachile stato avesse in essi formato. Il che certamente da S. Paolo, e da S. Antonio suddetti fatto venne, siccome in appresso più distesamente verrà narrato. Checche sia non però di quello, che altri degli Esseni dissero, certo è che S. Girolamo credette che Cristiani fossero, ma non già Monaci, se non in quanto colla ritiratezza della lor vita, coll' assiduità alle divine cose, col continuo esercizio delle virtù, il vivere faceano, che poscia esser dovea quello, da cui il Monachismo dovea esser formato. E questo non solamente negli Esseni in Alessandria fu osservato, ma in molti Cristiani in altri luoghi ancora, i quali tenacissimi osservatori della maniera di vivere, che primamente dagli Appostoli ne' primi nostri fedeli fu introdotta, de' Monaci ancora praticavano le virtù, e la vita faceano, se ben non ne dimostrassero il nome, nè ne avessero le regole, nè ne portasser le vesti. E di questi parlò anche Cassiano nell' accennata Collazione diciottesima al capo quinto; *Istud ergo solum fuit antiquissimum Monachorum genus, quod non modò tempore, sed etiam gratia primum est, quodque per annos plurimos solum inviolabile, usque ad Abbatis Pauli, vel Antonii duravit ætatem.*

Più in sù ancora di S. Girolamo rapporta Beda del Monachismo l' origine, non contentandosi nè degli Appostoli, nè de' Profeti della Mosaica Legge, ma diducendola eziandio da' Patriarchi della Legge della Natura, e fino da' figliuoli stessi di Adamo. Nel suo Comentario sopra la Genesi in ispiegando egli quelle parole; *ædificavit Cain Civita-*

tatem, in Abele, e Seth i Monaci raffigura. E ſovra quell' altre parole; *ambulavit Enoch cum Deo*, aſseriſce, che da Enoch la monaſtica vita diſsegnata foſse, e perche egli con Dio camminò, e perche nel terreſtre Paradiſo fu traportato, e perch' egli il primo ad invocare il nome di Dio cominciò. In queſto non però abbaglio preſe, non eſsendo ſtato Enoch, ma Enos quello, del quale la Scrittura dice nel capo 4. della Geneſi al fine; *Sed & Seth natus eſt filius, quem vocavit Enos; iſte cæpit invocare nomen Domini*. La ſomiglianza di queſti due nomi è ſtata cagion dell' abbaglio, il quale non ſolamente a Beda, ma ancora a S. Girolamo, comeche attentiſsimo, àdivenne, allorche nel lib. 1. contro a Gioviniano ſcriſse; *Si autem transfertur Enoch, & ſervatur in Diluvio Noë; non reor idcircò translatum Enoch, quod Uxorem habuerit, ſed quod primus invocaverit Deum, & crediderit in Salvatorem; de quo Apoſtolus in Ep.ad Hebræos pleniſſimè docet.* Nella piſtola agli Ebrei al capo 11. ſi legge; *Fide Henoch translatus eſt ne videret mortem, & non inveniebatur, quia tranſtulit illum Deus; ante translationem enim teſtimonium habuit placuiſſe Deo*. Parla dunque l' Appoſtolo di Enoch, ma non dice ch' egli il primo il nome del Signore invocaſse; e ſe ben dica, che *ante translationem teſtimonium habuit placuiſſe Deo*, queſto non però s' intende di quelle parole, che la Scrittura diſse in commendazione di Enoch, nel cap.5. della Geneſi; *ambulavitque cum Deo*, che ancora un' altra volta il replica, quando del ſuo rapimento ragiona. Puo ben' eſser nel rimanente, che un qualche ſaccentello quella parola *primus* tra le parole di Girolamo inſerita aveſse, ſenza la quale ſi poſson' eſse di

Enoch

Enoch ſenza incommodo intendere, e ſenza dubbio ſpiegare.

Queſto non però, chi nol vede? che ſolamente s' intende della figura della monaſtica vita, non già dell' effettivo ſuo ſtato. Ed in tal guiſa concedeſi di leggieri, che ella figurata foſſe in molti Eroi del vecchio mondo, ma non già che ne' medeſimi ſi foſſe ancor cominciata. Così manifeſtollo S. Agoſtino nel lib. 15. della Città di Dio al cap. 18. alloracche diſſe, che in Enos, dal quale prima di tutti il nome di Dio invocato venne, la monaſtica vita fù figurata; *Quia oportebat in eo, qui de parte generationum in meliorem partem, hoc eſt ſupernæ Civitatis ſeparatarum prius commemoratur exortus, præfigurari hominem, ideſt hominum ſocietatem, quæ non ſecundum hominem in re terrenæ fælicitatis, ſed ſecundum Deum vivit in ſpe fælicitatis æternæ.* Oltreache appreſſo i Gentili ancora una certa analogia del monachile noſtro vivere oſſervoſſi, e non per queſto dire con verità ſi puo, che coloro Monaci foſſero. E in fatti S. Girolamo rapporta nel lib. 2. contro a Gioviniano al c.4., che i Pittagorici nelle ſolitudini ſi ritiravano, lungi dal conſorzio degli uomini, ed in comune metteano tutt' i loro averi, menando così ſolitaria, e comune vita, ſiccome poſcia i Monaci a vivere cominciarono. Platone ancora, perche i ſuoi diſcepoli con più loro acconcio alla Filoſofia ſi applicaſſero, fuori della Città una Villa ſcelſe, che fu la ſua Accademia, la quale non ſolamente ſolitaria era, ma di aere ancor' cattivo, perche in tal maniera non aveſſero eglino altro godimento, che quel ſolo, che dal loro ſtudio ritrar poteano. Nel cap. 6. del medeſimo libro riferiſce, che i Sacer-

cerdoti dell' Egitto, spogliavansi di tutte le secolari cure, e dentro il Tempio s' inserravano, dove continuo loro impiego era il contemplar la natura delle cose, i fenomeni della natura, e l' ordine, ed il corso, ed il variamento delle Stelle. La lor vita era asprissima, astenendosi dal vino, e da ogni altro dilicato cibo, separandosi dalle mogli, anzi nè pur potendo i propj figliuoli guatare, e sopra un letto dormendo, che di foglie di palme composto era. Nel cap. 7. di Antistene narra, che ad esemplo di Socrate, tutto il suo avere vendette, per se solamente il Pallio ritenendo, ed il prezzo delle vendute cose ad amici, ed a poveri generosamente distribuendo, egli vita al maggior segno povera, e rigorosa a far si diede. Ma in questi il monastico vivere nè adombrato fu, nè cominciato; quantunque eglino col solo lume della natura quegli esempj di naturali virtù dati avessero, i quali se nella vera Religione stati fossero, bastevoli sarebbono stati a far loro meritare la gloria di avere osservato il vivere de' Monaci, se ben de' Monaci mostrato non avessero il nome, nè portate le vesti.

Perche non per tanto anch' in questo più distintamente si proceda, ed il più che da noi si possa, tre sorti di Monaci appresso gli antichi tempi, siccome da Cassiano riferito viene, annoverar possiamo. Alcuni di essi Cenobiti chiamavansi, ed eran quelli, che in comunità vivevano in un Monistero, o sia Cenobio, dal quale traevano essi il nome, adunati, sotto l' ubbidienza del Superiore, che li reggeva. Di questi Cassiano dice, che la lor disciplina fin dal tempo degli Appostoli cominciamento avesse, siccome più sopra rapportato abbiamo.

mo. Altri dicevansi Anacoreti, o pur Romiti, e questi di poi che Cenobiti erano stati per alcun tempo, per disiderio poscia di maggior rigore di vivere, colla licenza de' lor maggiori ne' luoghi più diserti, e solitarj si ritiravano. Di costoro nella diciottesima Collazione al capo 6. Cassiano così parlò; *Ita ergo processit ex illa, quam diximus, Apostolica disciplina, aliud perfectionis genus, cujus sectatores Anachoretæ, idest Secessores meritò nuncupantur, eo quod nequaquam contenti hac victoria, qua inter homines occultas insidias Diaboli calcaverant, aperto certamine, ac manifesto conflictu, Dæmonibus congredi cupientes, vastos Eremi recessus penetrare non timeant, ad imitationem scilicet Joannis Baptistæ, qui in Eremo tota permansit ætate, Eliæ quoque, & Elisæi, atque illorum, de quibus Apostolus ità commemorat; circumierunt in melotis, in pellibus caprinis, egentes, angustiati, afflicti, quibus dignus non erat Mundus, in solitudinibus errantes, & in montibus, & in speluncis, & in cavernis Terræ.* Altri finalmente erano falsi Monaci, Sarabaiti chiamati, i quali senza guida vivevano, tutto faccendo a lor capriccio, e questi furono dal suddetto Cassiano nel cap. 7. chiamati; *infidele Monachorum genus*; perciocche essi da' Cenobiti separandosi, ne' diserti luoghi vivevano, ma senza a veruno Superiore ubbidire, santo, e lecito chiamando tutto quello, che lor piaceva, ed illecito tutto quello, che di lor piacimento non era. Lasciam da parte stare quest' ultima razza di Monaci, come quella che era più tosto spezie di libertini uomini, indegni perciò del nome de' Monaci, la cui vita deve esser dalla vera scorta dell' ubbidienza guidata, e che nell'esercizio delle virtù vere e sode, non ap-

parenti, e finte, è altresì necessario, che occupata sia. Delle altre due spezie di Monaci dunque Cassiano dice, che i Cenobiti primi furono degli Anacoreti, e che questi per loro Principi riconobbero Paolo, ed Antonio, comecche pure per loro Precursori avuti avessero il Battista, Elia, ed Eliseo. *Sanctorum etiam Anachoretarum post hæc flores, fructusque prolati sunt. Cujus professionis Principes hos, quos paulò ante memoravimus, Sanctum videlicet Paulum, vel Antonium novimus extitisse.*

Altri non però di avviso furono, che questi medesimi Paolo, ed Antonio di tutt' i Monaci fossero i primieri Istitutori, avvengacche altri prima di essi nella lor vita figurate avessero de' Monaci le virtù, ma che non gia ne fondassero la disciplina. Così un moderno, ed erudito Scrittor Franzese scrisse; *Hinc igitur illud existit, institutos ab Antonio verissimos Monachos, habuisse in primis fidelibus, in Apostolis, in Christo ipso, in Joanne Baptista, in Elia, in Elisæo, Prophetisque aliis exemplar luculentissimum earum virtutum, quibus se totos impenderunt. At virtutum quidquid est, id obvium, & commune est Monachis, Clero, fidelibus laicis, ipsis testamenti veteris discipulis. Ut Monachos consequaris, opus est præter ea Regula, Congregatione, speciali veste, statu ab aliis discrepante, & notabili, exercitiis officiisque ad certas horas alligatis, & sui semper simillimis, Scholis, Coloniis. Nec id usquam, nisi post Antonium. Ita interpretandus est Cyrillus Episcopus Hierosolymitanus, ita & Patres alii, si qui Eliam, & Joannem Baptistam Monasticæ vitæ imitatores fuisse voluerunt.* E nel suo Elenco Scaligero affermò, che prima di Paolo nè Monaci nè Romiti nel Mondo si viddero; nè di essi alcun' Ecclesiastico Scrittore da

Thomassin. de Benefic. Par. I lib. 3. c. 12. n. 11.

Giu-

Giustino Martire fino a Cipriano parlò giammai; apportando inoltre quelle parole di Tertulliano; *Non sumus Sylvicolæ, & exules vitâ*; per dimostrare, che ne' tempi di questo Scrittore ignoti fossero i Monaci nel Cristianesimo: Conchiudendo nel fine; *Monachatus igitur, ignotum vitæ propositum, prisco Chistianismo*. Non diversamente scrissero i Centuriatori di Magdeburgo nella Centuria 1. del lib. 2. al cap. 10. e alla Centur. 2. al cap. 6. Così pure scrisse Andrea Riveto, Eretico anche Scrittore, nel lib. 1. del suo Critico sagro al capo 9. parlando delle Opere a S. Dionigi Areopagita attribuite; *Meminit Pseudo-Dionysius Eccles. Hier. c. 6. Monachorum, quos nullos fuisse eo tempore apud Christianos, fatentur apud Adversarios, qui Paulum, & Antonium primos Monachorum parentes fuisse scribunt, quos certum est aliquot sæculis post Areopagitam floruisse*. Ed un moderno Scrittor Cattolico, Monaco anch' egli, questa oppinione come a' più eruditi e dotti uomini comune attestando scrisse; *At præterquam quod priorum Ecclesiæ sæculorum Scriptores, atque etiam ii ipsi, qui de singulis Christianorum Ordinibus accuratiùs iisdem temporibus differuerunt, nullam Monastici Ordinis, Monachorumve professionis mentionem fecere; Quidam eruditissimi, & antiquissimi rerum indagatores, earum originem ad Paulos, Antonios, Pachomiosque referunt*.

Neuvy ap. par. ad Bibl. max. Diss. 10. Sec. I. c. 15.

Noi non per tanto anche in questo con distinzione procedendo, quelli che propiamente Monaci furono più antichi di Paolo, e di Antonio facciamo, i Monisterj non però de' Monaci non prima di Antonio vogliamo che istituiti nel Mondo fossero. E per verità la prima origine de' Monaci dir si deve, che senza comune abitazione con altri, e

perciò senza Monisterj, stata fosse; importandosi dalla stessa parola di Monaco unità, e solitudine, le quali cose colle comunità de' Monisterj, e de' Cenobj rigorosamente non si confanno. Poscia sì, che coloro i quali in prima soli vivevano, e però Monaci chiamati erano, unendosi a far comune vita, i Monisterj edificarono, cioè in quel principio alcune picciole cellette, anche tra se divise, dalle quali il Cenobio si componea; ed allora se ben' eglino Cenobiti propiamente dir si dovessero, ritennero nō però anche di Monaci il nome. S. Agostino sopra il Salmo 132. così scrisse; *Monos enim unus dicitur, & non unus quomodocumque; nam & in turba unus est, sed unus cum multis; sed unà cum multis, unus dici potest, Monos non potest, idest solus. Monos enim unus solus est.* Dalle quali parole chiaramente conoscesi, che per essere rigoroso Monaco, bisogna essere uno, e solo; e tali appunto erano i Monaci prima de' tempi di Paolo, e di Antonio, come in appresso dimostreremo. Molti poscia in comunità uniti si dissero anche Monaci, perche se ben molti essi fossero, un solo uomo non però faceano, perche un sol cuore aveano, ed un' anima sola; onde si vede, che questa seconda appellazione di Monaci non è propia, e rigorosa, ma solamente detta per proporzione, e somiglianza. E di questa nell' accennato luogo il medesimo S. Agostino soggiunse; *Qui ergo sic vivant in unum, ut unum hominem faciant, ut sit illis verè quod scriptum est, una anima, & unum cor, multa corpora, sed non multa anima; multa corpora, sed non multa corda; rectè dicitur Monos, idest unus solus.* E questi Monaci così in comune viventi, in Monisterj adunati, e di differente

abito

abito dal comune de' fedeli vestiti, che è quanto dire i Monisterj, non comparvero nel Mondo, se non se dopo i tempi delle persecuzioni della Chiesa, e dopo Costantino, che ad essa diè la pace disiderata.

E per vero dire, in quei tempi calamitosi, quando niun luogo per gli Cristiani sicuro era, come potean quelle adunanze de' Monaci stare, senza che dal furore de' persecutori disturbate fossero, e senza che le loro abitazioni venissero dimolite e distrutte? Nè pure ne' Cimiterj, non che nelle Chiese, potean' essi con sicurezza convenire, per potere in qualche ora del giorno, o della notte alle divine cose attendere; e come poscia potean farlo in tutto il tempo ne' Monisterj, e ne' Cenobj, senza che a' Tiranni la notizia ne pervenisse? Nè perche questi in rimoti, e solitarj luoghi fossero, esenti dalla lor fierezza vantar poteansi; imperciocche da per tutto la lor crudeltà arrivava, e se non di tutti, almeno di alcuno di essi luoghi doveano cōtezza avere, ed in esso far qualche mostra del lor furore. Noi però non leggiamo, che alcun Monistero da' Tiranni distrutto fosse, o che da' Gentili fosse stato assalito, e che i Monaci ivi dimoranti stati fossero trucidati; siccome leggesi di alcune Chiese, e de' Cristiani, che in esse convenivano alla celebrazione de' lor divini Misterj. Nella Palestina perciò il primo Monistero che comparve fu quello d' Ilarione; e pur' ivi con maggior sicurezza si potea stare, tra per la lontananza da Roma, dove nel Trono sedea la fierezza a danni del Cristianesimo impegnata, e per la santità di quei luoghi, che più di ogni altro poteano i Cristiani invita-

tare ad un fanto, e religiofo ritiro. Onde Girolamo nella vita del medefimo Ilarione fcrifse; *Nec dum tunc Monafteria erant in Palæftina, nec quifquam Monachum ante Sanctum Hilarionem in Syria noverat; Ille fundator, & eruditor hujus converfationis, & ftudii in hac Provincia fuit. Habebat Dominus Jefus in AEgypto fenem Antonium, habebat in Palæftina Hilarionem juniorem.* E per quello, che Antonio rifguarda, il medefimo S. Girolamo nel principio della vita di S. Paolo lafciò fcritto; *Inter multos fæpè dubitatum eft, à quo potiffimum Monachorum Eremus habitari cæpta fit. Quidam enim altius repetentes, à beato Elia, & Joanne fumpfere principium. Quorum & Elias plus nobis videtur fuiffe, quàm Monachus; & Joannes ante prophetare cæpiffe, quam natus eft. Alii autem, in qua opinione vulgus omne confentit, afferunt Antonium hujus propofiti caput fuifse. Quod ex parte verum eft. Non enim tam ipfe ante omnes fuit, quam ab eo omnium incitata funt ftudia. Amathas verò, & Macarius difcipuli Antonii, quorum fuperior Magiftri corpus fepelivit, etiam nunc affirmant, Paulum quemdam Thebæum principem iftius rei fuifse; quod non tam nomine, quam opinione nos quoque comprobamus.*

Nelle quali parole tra Paolo, ed Antonio faffi da Girolamo folamente il paragone; afserendo, che Paolo prima di Antonio fu a ritirarfi nel Diferto, ma perche feguaci non ebbe, Monifterj non edificò, regole non prefcrifse, quindi fu, che la gloria di efser primo, per quel che rifguarda la Cenobitica vita, ad Antonio folamente fi deve dare. Il diffi non però Paolo il primo, ad Antonio folamente fi riferifce, del quale Paolo certamente fu primo; non già a tutti quelli, che Monaci furono, efsendo an-

anche molti ſtati prima di Paolo, i quali col nome di Monaci chiamati furono. Di tutto ciò faraſſi in appreſso più diffuſamente parola; ritorniamo ora a' Moniſterj. Vera coſa è, che nella Liturgia a S. Giacomo attribuita faſsi memoria de' Moniſterj; *Pro iis, qui in virginitate, & caſtitate in Monaſteriis, ac venerando connubio degunt, Dominum oremus*; Nella lettera decretale ſeconda, che va ſotto il nome di Sotero Papa, a' Veſcovi d' Italia dirizzata, delle Monache donne ſi fa eziandio menzione; e nel libro dell'Eccleſiaſtica Gerarchia a S. Dionigi Areopagita attribuito, al cap. 6. de' Monaci ſi parla, come di un' Ordine dagli altri del Criſtianeſimo diſtinto. Sa bene non però ciaſcun di coloro, che quì mi aſcoltano, di quale autorità appreſso gli Eruditi uomini queſti documenti ſieno; eſsendo eglino, per non altro dire, molto dubbioſi parti di quegli Autori, de' quali portano il nome. Nell' Italia sì, che al tempo di S. Atanagi cominciarono i Moniſterj, sì di uomini, come di donne, a comparire, portandone egli l' eſemplo e de' Moniſterj di Antonio nell' Egitto, e di quelli di Pacomio nella Tebaide. Onde Girolamo nell' Epitafio di Marcella ſcriſse; *Nulla eo tempore nobilium fœminarum noverat Roma propoſitum Monachorum, nec audebat propter rei novitatem, ignominioſum, ut tunc putabatur, & vile in Populis nomen aſſumere. Hæc ab Alexandrinis Sacerdotibus, Papaque Athanaſio, ut poſtea Petro, qui perſecutionem hæreſeos Arrianæ declinantes, quaſi ad tutiſſimum communionis ſuæ portum Romam confugerant, vitam beati Antonii adhuc viventis, Monaſteriorumque in Thebaide Pachomii, & Virginum, ac Viduarum didicit diſciplinam. Nec erubuit profiteri, quod*

Chri-

tare ad un fanto, e religiofo ritiro. Onde Girolamo nella vita del medefimo Ilarione fcrifse; *Nec dum tunc Monafteria erant in Palæftina, nec quifquam Monachum ante Sanctum Hilarionem in Syria noverat; Ille fundator, & eruditor hujus converfationis, & ftudii in hac Provincia fuit. Habebat Dominus Jefus in AEgypto fenem Antonium, habebat in Palæftina Hilarionem juniorem*. E per quello, che Antonio rifguarda, il medefimo S. Girolamo nel principio della vita di S. Paolo lafciò fcritto; *Inter multos fæpè dubitatum eft, à quo potiffimum Monachorum Eremus habitari cœpta fit. Quidam enim altius repetentes, à beato Elia, & Joanne fumpfere principium. Quorum & Elias plus nobis videtur fuiffe, quàm Monachus; & Joannes ante prophetare cæpiffe, quam natus eft. Alii autem, in qua opinione vulgus omne confentit, afferunt Antonium hujus propofiti caput fuifse. Quod ex parte verum eft. Non enim tam ipfe ante omnes fuit, quam ab eo omnium incitata funt ftudia. Amathas verò, & Macarius difcipuli Antonii, quorum fuperior Magiftri corpus fepelivit, etiam nunc affirmant, Paulum quemdam Thebæum principem iftius rei fuifse; quod non tam nomine, quam opinione nos quoque comprobamus.*

Nelle quali parole tra Paolo, ed Antonio fassi da Girolamo folamente il paragone; afferendo, che Paolo prima di Antonio fu a ritirarfi nel Diferto, ma perche feguaci non ebbe, Monifterj non edificò, regole non prefcrifse, quindi fu, che la gloria di efser primo, per quel che rifguarda la Cenobitica vita, ad Antonio folamente fi deve dare. Il dirfi non però Paolo il primo, ad Antonio folamente fi riferifce, del quale Paolo certamente fu primo; non già a tutti quelli, che Monaci furono, efsendo an-

anche molti stati prima di Paolo, i quali col nome di Monaci chiamati furono. Di tutto ciò farassi in appresso più diffusamente parola; ritorniamo ora a' Monisterj. Vera cosa è, che nella Liturgia a S. Giacomo attribuita fassi memoria de' Monisterj; *Pro iis, qui in virginitate, & castitate in Monasteriis, ac venerando connubio degunt, Dominum oremus*; Nella lettera decretale seconda, che va sotto il nome di Sotero Papa, a' Vescovi d' Italia dirizzata, delle Monache donne si fa eziandio menzione; e nel libro dell'Ecclesiastica Gerarchia a S.Dionigi Areopagita attribuito, al cap. 6. de' Monaci si parla, come di un' Ordine dagli altri del Cristianesimo distinto. Sa bene non però ciascun di coloro, che quì mi ascoltano, di quale autorità appresso gli Eruditi uomini questi documenti sieno; essendo eglino, per non altro dire, molto dubbiosi parti di quegli Autori, de' quali portano il nome. Nell' Italia sì, che al tempo di S. Atanagi cominciarono i Monisterj, sì di uomini, come di donne, a comparire, portandone egli l' esemplo e de' Monisterj di Antonio nell' Egitto, e di quelli di Pacomio nella Tebaide. Onde Girolamo nell' Epitafio di Marcella scrisse; *Nulla eo tempore nobilium fœminarum noverat Roma propositum Monachorum, nec audebat propter rei novitatem, ignominiosum, ut tunc putabatur, & vile in Populis nomen assumere. Hæc ab Alexandrinis Sacerdotibus, Papaque Athanasio, ut postea Petro, qui persecutionem hæreseos Arrianæ declinantes, quasi ad tutissimum communionis suæ portum Romam confugerant, vitam beati Antonii adhuc viventis, Monasteriorumque in Thebaide Pachomii, & Virginum, ac Viduarum didicit disciplinam. Nec erubuit profiteri, quod*

Chri-

Chriſto placere cognoverat. E al rapporto di Atanagi medeſimo nel cap. 2. della vita di Antonio, conoſciamo ancora il vivere ſeparato, che prima de' tempi di queſti facean sì alcuni nell' Egitto, ſenza però che in comune Moniſtero abitaſſero, eſſendo ſtata queſta coſtuma dal ſolo Antonio introdotta, e propagata; *Nondum tam crebra erant in AEgypto Monaſteria, neque omnino quiſquam aviam ſolitudinem noverat; ſed quicumque in Chriſti ſervitute ſibimetipſi prodeſſe cupiebat, non longè à ſua villula ſeparatus inſtituebatur. Erat in agello vicino ſenex quidam vitam ſolitariam à prima ſectatus ætate. Hunc Antonius cum vidiſſet, æmulatus eſt ad bonum.*

Se ben nondimeno l'origine de' Moniſterj, e de' Cenobj a' tempi di Antonio da noi rapportata ſia, prima non però di queſti, che i Monaci foſſero nel Mondo, in quella guiſa, in cui più ſopra il nome di Monaco ſpiegato abbiamo, come diſtinti cioè da' Cenobiti, con cui poſcia uniti, e confuſi furono, reſta or finalmente da dimoſtrare. E veramente prima de' tempi ſuddetti, che alcuni Monaci foſſero, e che per tali ſtati foſſero eziandio nominati, da molti eccleſiaſtici documenti l'abbiamo manifeſto. L'Autore del Libro del Ponteficale, così di Telesforo, come di Dionigi Pontefici atteſta, ch'eglino prima del Pontificato Monaci foſſero. *Dionyſius ex Monacho, cujus generationem reperire non potuimus, ſedit annos ſex, menſes duos. Theleſphorus natione Græcus ex Anachoreta ſedit annos undecim, menſes tres*. Teofilo Antiocheno, il quale nel Secolo II. fiorì nel lib. 1. de' Comentarj ſopra S. Matteo, così de' Monaci favellò; *Tunc erunt duo in agro, unus aſſumetur, alter relinquetur. In agro ſunt, qui gubernant*

Ec-

Ecclesiam, ut ait S. Paulus; Ego plantavi, Apollo rigavit, Deus incrementum dedit: Duo in lecto esse Monachos significat, qui amant quietem, alieni à tumultu generis humani, & Domino servientes, inter quos sunt boni, & mali. Nel Secolo III. ne parlò S. Ippolito Vescovo di Porto nella sua Orazione *de Consumatione Mundi* intitolata *Pastores fient quasi Lupi, Monachi expetent quæ sunt Mundi, divites animum misericordiæ exuent, pauperi non succurrent Principes.* Non neghiamo, che l'opere di questi due ultimi Scrittori appresso i Critici de' nostri tempi non abbiano interamente tutta la fede della loro sincerità; ma ancorche supposte esse sieno, sono nondimeno antichissime, essendo state quelle di Teofilo anche da Girolamo citate, se ben questi per la bassezza dello stile, e per la poco eleganza del dire, di Teofilo fermamente non le stimasse; come altresì quelle d'Ippolito per queste medesime ragioni vengono anche da alcuni per non legittime giudicate, non conoscendosi degne d'Ippolito, il quale con elevato stile, e con grave e sentenziosa frase solito era di scrivere. Nulla non però dicesi da questi medesimi Critici, che alcuna novità di vocaboli, in esse opere adoperati, riguardi, o che pur tocchi modernità di riti, per cui essi anche si muovano a giudicarle supposte a quegli Autori, di cui portano il nome. Resta dunque chiaro, che se bene le suddette Opere di Teofilo, e d'Ippolito non sieno, sono non però antiche, e prima de' tempi di Paolo, e di Antonio; onde prima ancora di questi eran nel Mondo i Monaci, che nelle medesime Opere chiaramente vengono rinomati.

Ritorniam' ora a' Monisterj, per cui spezial-

mente in primo luogo ricercasi; *Quandonam Monasteria, & Cœnobia esse cœperint tum extra Urbem, tum intra?* E in compruova di quello, che più sopra da noi fu detto, cioè che dipoi che cessate furono le persecuzioni della Chiesa comparissero i Monisterj nel Cristianesimo, se ben prima in esso i Monaci stati fossero, rapportiamo inoltre le parole da Agostino dette per rinfacciare a' Manichei le lor virtù simulate, e false, opponendo loro le sode, e le massicce de' Monaci de' suoi tempi, i quali nell' Oriente, e nell' Egitto abitavano. Così egli dunque nel suo libro *de moribus Ecclesiæ Catholicæ*, al cap. 31. parlava; *Quis nescit summa continentiæ hominum Christianorum multitudinem per totum Orbem in dies magis magisque diffundi, & in Oriente maximè, atque AEgypto, quod vos nullo modo potest latere.* Qui primamente è da osservarsi, che Agostino nulla parla di quelli Monisterj, che nell' Africa erano; chiarissimo argomento, che in quel tempo, in cui egli quei libri scrivea, non per anche erano stati nell' Africa introdotti. Inoltre parla egli de' Monisterj dell' Oriente, e dell' Egitto, non già come di cosa antica, ma come di cosa, che stava giornalmente sul crescere; *per totum Orbem in dies magis magisque diffundi*; dal che si vede, che modernamente essendo essi stati introdotti, si andavan poscia di giorno in giorno pel Mondo vie più dilatando. E finalmente non oppone loro Agostino gli antichi Monisterj, ma solamente quelli, che al suo tempo nell' Oriente, e nell'Egitto si ritrovavano; e tutto perche negli antichi tempi non se n' eran nel Mondo veduti, e Agostino non dovea cercarli fantastici, e supposti, ma veri e reali per opporgli a co-

loro, che d'ippocrite virtù faceano mendicata pompa. E in Roma stessa dipoi che un tal costume vi fu da Atanagi portato, come di cosa nuova non l'aveano a vergogna i Romani? Onde Girolamo a Principia scrisse; *Suburbanus vobis ager pro Monasterio fuit, & rus electum pro solitudine; multoque ita vixistis tempore, ut ex imitatione vestri, conversatione multarum, gauderemus Romam factam Jerosolymam. Crebra Virginum Monasteria, Monachorum innumerabilis multitudo, ut pro frequentia servientium Deo, quod prius ignominiæ fuerat, esset postea gloriæ.*

Se poi fuori, o pur dentro le Città anticamente i Monisterj si ritrovassero, certa cosa è, che dipoi che i Monaci al Chericato promossi furono, cominciarono ad essere i Monisterj dentro le Città portati. E per ciò a maraviglia provare, attissime sono le parole di S. Girolamo a Paolino scritte istituendolo alla monastica vita; *Si Officium vis exercere Presbyteri, si Episcopatus te vel opus, vel honos fortè delectat, vive in Urbibus, & Castellis, & aliorum salutem fac lucrum animæ tuæ. Sin autem cupis esse quod diceris, Monachus idest solus, quid facis in Urbibus, quæ utique non sunt solorum habitacula, sed multorum?* Il medesimo egli scrisse a Rustico prescrivendoli ancor la maniera da vivere nel Monacato. Ad Eliodoro anche scrisse; *Clerici in suis Urbibus commorantur*. A Marcella; *Tantam frequentiam hominum saltem invitam videre, à proposito Monachorum, & quiete aliena sunt*: E nell'Epitafio di Fabiola; *Peragrabat Insulas, & reconditos curvorum littorum sinus, in quibus Monachorum cōsistant chori.* Erano dunque in quei primi tempi, quando cioè i Monaci pur anche al sagro Clero aggregati non erano, fuori delle Città,

Hieron. de instit. monac. ad Paulin.

cioè nelle campagne, e ne' rimoti lidi del Mare i Monifterj. Dipoi, che alcuni de' Monaci furon Cherici ordinati, cominciarono tratto tratto ad avvicinarfi i Monifterj alle Città. Così S. Agoftino, come il rapporta Pofsidio nella fua vita, dentro le muraglia della Città, o pure com' egli dice nel lib. 8. delle fue Confefsioni al c.6. *in Epifcopi hortis*, edificar ne fece. E Agoftino medefimo afferma nel lib.1. delle fue Retrattazioni al cap. 21. *apud Carthaginem Monafteria effe cæpiffe*. Ne' Borghi delle Città furono anche molti Monifterj edificati; ed in fra gli altri fu quello di Ruffino nel Borgo di Calcedonia, del quale fcrifse Sozomeno al lib. 8. della fua Storia, al cap. 17. *Monachos etiam in vicino collocavit, qui Clerum Ecclefiæ fupplerent*. In Roma edificò Pammachio, fatto ancor egli Monaco, il fuo Moniftero, ficcome raccogliefi da quello, che Girolamo al medefimo Pammachio fcrifse, confolandolo nella morte della fua moglie Paolina; *Nobis poft dormitionem fomniumque Paulinæ Pammachium Monachum Ecclefia peperit pofthumum, & patris, & conjugis nobilitate patritium. Noftris temporibus Roma poffidet, quod Mundus ante nefcivit. Tunc rari fapientes, potentes, nobiles Chriftiani. Nunc multi Monachi, fapientes, potentes, nobiles, quibus cunctis Pammachius meus fapientior, potentior, nobilior* ἀρχιστράτηγος *Monachorum &c. Quis hoc crederet, ut Confulum pronepos inter purpuras Senatorum, furva tunica pullatus incederet?* Ma fpezialmente cofta, che S. Paola Matrona Romana fondò un Moniftero agli Uomini, e tre a Donne, o pur uno in tre turme, in Betlemme; il che allora addivenne, quando ella partì da Roma, non già per la venuta di Alarico, fortità

cin-

cinque lustri appresso quando la sua Casa con altri nobili Romani si portò in Padova, e quivi risedendo fu dal nome di suo Padre cognominata; ma sì bene per puro disiderio di vivere in Monistero ne' luoghi santi di Palestina, e colla direzione di S. Girolamo; che la sua vita, ed i Monisterj da lei fondati, nella sua pistola 27. ampiamente descrive.

La congiunzione suddetta del Monachismo col Chericato ne' tempi di Siricio Papa solennemente fu fatta; perciocch' egli ad Imerio Vescovo di Tarragona nella sua prima pistola al capo 13. scrisse; *Monachos quoque, quos tamen morum gravitas, ac vitæ, & fidei institutio sancta commendat, Clericorum officiis aggregari, & optamus, & volumus; ita ut qui intra trigesimum ætatis annum sunt digni, in minoribus per gradus singulos, crescente tempore promoveantur ordinibus; & sic Diaconatus, vel Presbiterii insignia maturæ ætatis consecratione perveniant*. Di Eusebio altresì Vescovo di Vercelli nell' 82. pistola alla Chiesa Vercellese scritta, Ambrogio attestò; *Quod si in aliis Ecclesiis tanta suppetit ordinandi Sacerdotis consideratio, quanta cura expeditur in Vercellensi Ecclesia, ubi duo pariter exigi videntur ab Episcopo, Monasterii continentia, & disciplina Ecclesiæ? Hæc enim primus in Occidentis partibus diversa inter se Eusebius sanctæ memoriæ conjunxit, ut & in civitate positus instituta Monachorum teneret, & Ecclesiam regeret jejunii sobrietate*. Malamente sopportava S. Agostino, che i Desertori de' Monisterj al sagro Clero si aggregassero, ma che i veri Monaci al Chericato promossi fossero, come laudevol cosa, e di già a' tempi suoi costumata, non solamente approvavala, ma eziandio la commendava; Ond' egli ad Aurelio Arcive-

sco-

ſcovo di Cartagine nella ſua piſtola 76. così ſcrivea; *Non eſt iſta via danda Servis Dei, ut ſe facilius putent eligi ad aliquid melius, ſi facti fuerint deteriores. Et ipſis enim facilis lapſus, & ordini Clericorum ſit indigniſſima injuria, ſi Diſertores Monaſteriorum ad militiam Clericatus eligantur; cum ex iis, qui in Monaſterio permanent, non tamen niſi probatiores, atque meliores in Clerum aſſumere ſoleamus*. Ne' tempi poſcia di Gregorio il grande nello ſteſſo Pontifizio Palagio furono i Moniſterj traportati, veggendoſi in eſſo con bella e ſanta ammirazione fiorire ed il Monachiſmo, ed il Chericato uniti inſieme. Il perche da quel ſagro Palagio, come da un Seminario di Veſcovi, e di Appoſtoli uſcirono tali, e tanti Eroi, che non ſolamente la face della vera Fede portarono a Provincie ancor cieche nell' ombre degli errori, ma eziandio che illuſtrarono colle lor virtù e Dioceſi, e Metropoli, coſtumando il ſantiſſimo Paſtore de' ſuoi Monaci ſcegliere i Veſcovi per governare le Chieſe. Di queſti ne mandò a poſteri i nomi, di alcuni non però, non di tutti, Giovanni Diacono nella vita del gran Pontefice al lib. 3. nel cap. 7. *At verò ex Monachis Monaſterii ſui Marinianum Ravennæ, Maximianum Syracuſis, & Sabinum Callipoli Præſules ordinavit. Sed & Auguſtinum penes Anglos à Galliarum Epiſcopis ordinari præcepit, per quem ad Epiſcopatum in eadem gente Monachi ejuſdem Patris tempore diverſo provecti ſunt, Mellitus, Juſtus, Laurentius, & Paulinus*. Anzi S. Gregorio medeſimo ad alcuni Orientali lo ſcriſſe nel lib. 7. del ſuo Rigiſtro, alla piſtola 30. *Ut Monaſterii mei Monachum ad prædicationem Evangelii tranſmittere debuiſſem &c. Ut Apoſtolorum virtutes inſignis, quæ exhibent, imitari* vi-

videantur. Tanto grande era il concetto appresso il Santissimo Pastore delle belle, e sode virtù de' suoi Monaci, che non pago di essere stato il Monachismo da altri Papi al Sacerdotal ministerio promosso, egli volle eziandio alla Vescovile dignità sollievarlo, ed in tal guisa degnamente il fece, che mostrò bene esser bastevole riquisito per una tanta dignità ottenere, l' essers' in prima nella monachile disciplina esercitato.

Dall' esser' anche tanti Monaci alla Vescovile dignità promossi addivenne, che molti Monisterj nelle Città introdotti fossero; imperciocche i Vescovi proccuravano eziandio nel Vescovado viver da Monaci, e perciò o ne' lor Palagj, o pure in luoghi ad essi vicini, traportavano i Monisterj, o almeno non molto lungi dalle lor Città edificar li faceano, dov' essi allevolte portavansi pur' anche a far dimora. Così di S. Martino narra Severo Sulpizio nel cap. 7. della sua vita; *Jam verò sumpto Episcopatu, qualem se quantumque præstiterit, non est nostræ facultatis evolvere. Idem enim constantissimè perseverabat, qui prius fuerat. Eadem in corde ejus humilitas, eadem in vestitu ejus vilitas erat. Atque ita plenus aucToritatis, & gratia implebat Episcopi dignitatem, ut non tamen propositum Monachi, virtutemque desereret. Aliquandiu igitur adhærente ad Ecclesiam cellula usus est. Deinde cum inquietudinem se frequentantium ferre non posset, duobus ferè extra Civitatem millibus Monasterium sibi statuit: Qui locus tam secretus, & remotus erat, ut Eremi solitudinem non desideraret. Ex uno enim latere præcisa montis excelsi rupe ambiebatur, reliquam planitiem Liger fluvius, reducto paululum sinu, clauserat; una tantum eademque arcta admodum via adiri poterat.*

Ipse

Ipfe ex lignis contextam cellulam habebat; multique ex Fratribus in eundem modum; plerique faxo fuperinjecti montis cavato receptacula fibi fecerant. Difcipuli verò octaginta erant, qui ad exemplum B. Magiftri inftituebantur. Nemo ibi quicquam proprium habebat, omnia in medium conferebantur. Non emere, aut vendere (ut plerifque Monachis moris eft) cuiquam licebat. Ars ibi, exceptis Scriptoribus, nulla habebatur, cui tamen operi minor ætas deputabatur, majores orationi vacabant. Rarus cuiquam extra cellulam fuit egreffus, nifi cum ad locum orationis conveniebant. Cibum una omnes poft horam jejunii accipiebant. Vinum nemo noverat, nifi quem infirmitas coëgiffet. Plerique Camelorum fetis veftiebantur; mollior ibi habitus pro crimine erat. Quod eo magis fit mirum neceffe eft, quod multi inter eos nobiles habebantur, qui longè aliter educati, ad hanc fe humilitatem, & patientiam coegerant. Plurefq; ex his poftea Epifcopos vidimus. Quæ enim effet Civitas, aut Ecclefia, quæ non fibi de Martini Monafterio cuperet Sacerdotem?

Or fe tale e tanto fu l' utile, che da' Monaci Vefcovi riconofcean le Chiefe in quei felicifsimi tempi, in cui il merito confifteva fol nelle virtù, e nelle fcienze, non già, o nel fangue, o nell' oro, di cui ficcome i Monaci eran privi, così di quelle fovrabbondavano; con molta e ben chiara ragione Bonifazio IV. Romano Pōtefice, che fu il quarto eziandio nel fuccedere a Gregorio il grande, in una Sinodo tenuta in Roma dichiarò, che alcuni invidiofi uomini contra ogni fpezie di verità, ma per fola emulazione detto aveano, efser' i Monaci agl' Ecclefiaftici offizj inabili, e del facerdotal miniftero incapaci. E portando gli efemplj di Gregorio in Roma, di Agoftino nell' Inghilterra, di Martino

nella

nella Francia, i quali certamente non averebbon permesso di essere alla Pontifizia dignità elevati, se alla monachile loro professione contrario l'avessero conosciuto; *Qui nequaquam annulo Pontificali subarrarentur, si quia Monachi fuerunt, prædictis uti prohiberentur*; finalmente conchiuse, che bastava che i Sacerdoti Monaci fossero, come pur'anche i Vescovi, perche eglino fossero tosto per Agnoli riputati. *Si Sacerdotes Monachi, atque Canonici, Angeli sunt Domini.*

Collectio Romana Holsten.

Perche ora quello, che del Monachile Stato è l'essenza, veduta già del Monachismo l'origine, l'introducimento nella Chiesa, ed il suo progresso nel Mondo, veder pur'anche da noi si possa, in secondo luogo a noi s'impone a discorrere; *An tria vota, quæ nominantur ibidem, olim emiserint Monachi?* Maravigliosa, anzi orrenda, cosa è l'udire le tante ingurie, anzi biastemmie anche enormissime, che contra i Monastici Voti gli Eretici Uomini impiamente proferirono; i quali non paghi di malmenarne in ogni tempo e la professione, e lo stato, e le persone, vollero eziandio l'impura lingua aguzzare per lacerarne l'istituto, e la vita. Furono, non à dubio, anche nel Mondo, non che del Cristianesimo, ma eziandio del Monachismo i Tiranni; cioè quei malvagi Principi, i quali colla lor potenza proccurarono, nonche di ricideme i rami, ma ancora di sbarbicarne le piante, e d'inselvatichirne il terreno. Valente Imperadore, di professione Arriano, in sì fatta guisa i Monaci in abbominio prese, che con pubblica, ed ingiusta legge ordinò, tutti essi doversi o alla milizia arrollare, o consegnare alla morte. Costantino so-

pranomato collo sporchissimo titolo di Copronimo tutto fu intento, perche il Monastico Ordine dal Mondo sbandisse, come quello, che alla sua indegna Resia più fortemente di ogni altro genere di persone si opponeva. Teofilo eziandio Imperadore nelle sue Costituzioni altra legge non meno empia fece, colla quale *edixit ne Monachis ullam Urbem intrare liceret*; il perche *nec tutum illis erat alibi conspici; & Monasteria fecit mundana Hospitia*. E Zisca, per tacere di altri, Capitano degli Ussiti, per le tante vittorie acquistate vie più superbo divenuto, non meno implacabile mostrossi contra le Chiese ed i Monisterj de' Monaci, anzi de' Monaci stessi, de' quali moltissimi o a morte dava, o pur tronchi, e ivisati al ludibrio lasciava della minuta gente. Furono anche i Gentili, che l'impure lor penne brandirono per ferire la nostra fama; il perche Eunapio nel suo libro delle Vite de' Filosofi, sopra Edesio scrisse; *Christiani in loca sacra invexerunt Monachos sic dictos; homines quidem specie; sed vitam turpem pecudum more exigentes*. E Rutilio Numanziano famoso per l'odio, che a' Cristiani egli portava, contro de' Monaci ancora nel lib. 1. del suo Itinerario così cantò;

Processu Pelagi jam se Capraria tollit;
Squallet lucifugis Insula plena viris.
Ipsi se Monachos grajo cognomine dicunt,
Quod soli nullo vivere teste volunt.
Munera fortunae metuunt, dum damna verentur;
Quisnam sponte miser, ne miser esse queat?
Quaenam perversi rabies tam stulta cerebri,
Dum mala formides, nec bona posse pati?

Sive

Sive suas repetunt ex fato ergastula pœnas,
Tristia, seu nigro viscera felle tument.
Sic nimiæ bilis morbum assignavit Homerus
Bellerophontæis sollicitudinibus.

Ma gli Eretici furon quelli, che nel perseguitare o col ferro, o colla penna i Monastici Ordini, più che gli altri si resero impiamente famosi. Negli antichi tempi oltre a Vigilanzio, contra cui fortemente scrisse S. Girolamo, oltre a Petiliano, cui si oppose col solito suo valore S. Agostino, amendue la causa de' Monaci fortemente difendendo, fuvi eziandio Luzio Vescovo degli Arriani nel Secolo IV. del quale e da Ruffino nel lib. 2. della sua Storia al cap. 3. e da Socrate al lib. 2. al cap. 17. fu detto; *Ad Monasteria furoris sui arma convertit, vastat Eremum, & bella quiescentibus indicit, ter mille simul, atque eo amplius viros per totam solitudinem secreta, & solitaria habitatione dispersos oppugnare pariter aggreditur, mittit armatam equitum, ac peditum manum, tribunos, præpositos, ac bellorum Duces, tanquam adversus barbaros pugnaturos elegit. Quo cum venissent, novam belli speciem vident, hostes suos gladiis objectare cervices, & nihil aliud dicere, nisi Amice ad quid venisti?*

Ne'tempi poscia di mezzo Arnaldo di Brescia del Monachismo mostrossi fiero ed implacabil nimico. I Valdesi ardimento ebbero di asserire, che le Religiose adunanze state fossero ritrovamēto d'Inferno. Guglielmo del santo Amore un intero libro scrisse, nel quale persuadere alla gente di grossa pasta pretese, che i Mendicanti Religiosi per niun conto salvar poteansi. Contra a questi for-

temente fcriffe l' Angelico Dottor S. Tommafo, ed il fuo Maeftro Alberto il grande; oltreache il fuddetto fuo libro da Aleffandro IV. come Eretico fu condannato. Gerardo Sagarello, e Dulcino di Novara come perniciofi alla Cattolica Fede tutti gli Ordini Religiofi pubblicarono, ficcome di effi riferifce Niccolò Emerico alla par. 2. alla quiftione 11. Giovan Vviclefo molti articoli portò fuori tutti al Monachifmo contrarj, fpezialmente il 20. il 21. il 22. il 33. il 34. ed il 44. i quali anche tutti nel Concilio di Coftanza alla ottava Seffione dannati furono. Ma vegniamo oramai a'moderni Novatori, de' quali ficcome l'ingiurie furono più atroci, così le biaftemmie contro a' noftri voti furono più in particolare orrendamente vomitate. Martin Lutero nel libro, che *de Votis Monafticis* intitolò, così fcriffe; *Cupio eradicata, & extincta, & abolita effe univerfa Monafteria. Quæ utinam Dominus igne & fulphure cœlefti ad exemplum Sodomæ, & Gomorrha demergat, adeout ne memoria quidem illorum fuperfit. Neque fatis fuerit illis anathema imprecari, &c. Vota monaftica funt impia, Gentilia, Judaica, facrilega, mendacia, erronea, dæmoniaca, hypocrithica, apoftatica, etiam Sanctorum exemplis adverfaria. Quare cum omni fiducia revocanda, & difcernenda funt, etiam fi pia, & feria opinione emiffa fuerint*. E fopra la prima piftola a Corintj al c. 7. *Qui cælibem in Monafteriis vitam degunt, idolo Moloch corpora fua cremant*. Giovan Calvino nel lib. 4. delle fue Iftituzioni al c. 13. chiamò *Lupanaria* i Monifterj, *Retia Satanæ* i Monaftici Voti, ed i Monaci tutti, *Sophiftas cucullatos, qui ab Ecclefia defecerunt, & fe totos Diabolo confecrarunt*. Filippo Malantone nell' Apologia dell' Auguftana

Con-

Confessione, all'articolo *de Votis Monasticis*, la monastica vita appella *recens excogitatum*, ed i Monastici voti, ora dice *hypocrithicas simulationes*, ora *Pharisaicas traditiones*, ora *Mahumeticas superstitiones*. E non diversamente da questi parlarono anche gli altri seguaci loro; cioè Martin Bucero, Giovanni Ecolampadio, Mustero, Virgerio, Musculo; ed anche oggigiorno parlano tutti coloro, i quali o ne professan gli errori, o per avventura vaghi sono d' imitarne la sciocca antipatia, se non di seguitarne la rea credenza.

Per abbattere la costoro tracotanza, comecchè molte le strade sieno, noi non però che in questo dì dobbiam solamente della Storia favellare, non vogliamo metter mano a quanto al nostro fine dalle Sagre Scritture, e dalla Teologia somministrato abbondevolmente ci viene; ma solamente, siccome finora fatto abbiamo in provando coll'antichità quanto buono sia il monachile stato, così in appresso l'antichità de' Monastici voti dimostrando, proveremo ancora, che moderna cosa essi non sieno, onde per questo capo disprezzar non si debbiano, dacchè gli eretici uomini di novità eziandio di accusarli non lasciano. E con ciò al quisito risponderemo, che i tre voti, che in oggi comunemente da' Monaci si fanno, anche anticamente si facessero, o tutti e tre espressamente nominati, o pure nel solo voto dell' ubbidienza implicitamente inchiusi, siccome anche ne' nostri tempi in alcune Religioni si costuma di fare. Che alcun voto facessero i Monaci, e anche più, molti Padri antichi l'attestano, e comecchè essi non ispieghino quali fossero, di leggieri non però conoscesi, che

quelli

quelli erano, i quali anche in oggi in uſo ſono di fare? S.Baſilio nella ſua prima piſtola ad un Monaco ſcrivendo diſſe; *Ne traſgrediaris pacta à te inita cum Deo, quæ profeſſus es coram multis teſtibus*. Che è quello, che più chiaramente ſcriſſe S. Efrem Siro nel ſer. 1. del tom. 1. *O Monache noſce, atque conſidera, quæ pacta, quæque vota cum Deo feceris, conſtitueriſque*. S. Agoſtino ſopra il Salmo 75. così parlò; *Quid eſt, primam fidem irritam fecerunt? Voverunt, & non reddiderunt. Nemo ergo poſitus in Monaſterio Frater dicat; Recedo de Monaſterio; neque enim ſoli, qui ſunt in Monaſterio, perventuri ſunt ad Regnum Cælorum; & illi, qui ibi non ſunt, ad Deum non pertinent. Reſpondetur ei: Sed illi non voverunt: Tu voviſti, tu retrò reſpexiſti, &c.* S. Lione il grande nella ſua piſtola 92. a Ruſtico Veſcovo di Narbona ſcritta, al cap. 12. diſſe; *Propoſitum Monachi proprio arbitrio, aut voluntate ſuſceptum, deſeri non poteſt abſque peccato. Quod enim quis vovit Deo, debet reddere. Unde qui derelicta ſingularitatis profeſſione, ad militiam, vel ad nuptias devolutus eſt, publica pænitentiæ ſatisfactione purgandus eſt. Quia etſi innocens militia, & honeſtum poteſt eſſe conjugium, electionem tamen meliorem deſeruiſſe tranſgreſſio eſt*. Nelle quali parole chiaro ſi ſcorge, e dell' ubbidienza, e della caſtità eſserſi in quei tempi i voti fatti. Per la povertà ancora chiaramente parlò S.Girolamo ſopra la lamentazione di Geremia al c.3. *Militum Chriſti perfectio eſt, exutam mentem habere à cunctis terrenis negotiis, & tumultu ſæculi, juxta illud Apoſtoli; Nemo militans Deo, implicat ſe negotiis ſæcularibus, &c. eamque quantum humana imbecillitas ſinit, feſtinat unire cum Chriſto. Quam quidem ſpeciem converſationis boni Eremitæ, & Monachi,*

qui

qui voto Monastica disciplina obligati sunt, imitari contendunt: Sed rara est, & paucissimis dono Dei hac perfectio concessa.

Non neghiamo pertanto, che forse in quei primi tempi, comecche la continenza osservata fosse in tutt'i Monisterj, in alcuni non però non si era ancora introdotto di professarla con voto. Il perche Siricio Papa scrisse ad Imerio Vescovo di Tarragona nel cap. 6. della sua pistola; *Praterea Monachorum quosdam, atque Monacharum, abjecto proposito sanctitatis, in tantam protestaris demersos esse lasciviam, ut prius clanculo, velut sub Monasteriorum pratextu, illicita, ac sacrilega contagione se miscuerint: postea verò in abruptum conscientia desperatione perducti, de illicitis complexibus liberè filios procrearint; quod & publica leges, & Ecclesiastica jura condemnant. Has ergo impudicas, detestabilesque personas à Monasteriorum cætu, Ecclesiarumque Conventibus eliminandas esse mandamus.* Nelle quali parole è primamente da osservarsi, che solamente dalle secolari Leggi, e dall'Ecclesiastiche quegli illeciti amplessi si condannavano, senza memoria fare del sagrilegio, che particolare era in persone, che a Dio con voto avean castità promessa. E poi si ordina, che quelle impudiche persone da' Monisterj si sbandiscano; non sarebbe questo stato gastigo da darsi a chi veramẽte fosse stato con voto obbligato a vita celibe fare; perche colla libertà del vivere maggiormente si potea rendere nelle sue lascivie ostinato. E' segno dunque, che essi facean sì vita celibe, ma senza voto; e perciò come inosservanti del lor proposito, non già come trasgressori del loro voto, da quei Monisterj esiliati erano, in cui eglino coll' impu-

pu-

purità del lor vivere indegni si eran mostrati di dimorare. Ed in questa medesima maniera stimiam pure, che intender si debbiano le parole di Ambrogio sopra il Salmo 36. *Considera aliquem per aliquot annos habuisse studium probitatis, castitatis custodiam, vitæ attentioris affectum, piæ propositum servitutis, sedulæ observationis officium, subitoque eum esse mutatum, discessisse de Monasterio, valedixisse jejuniis, continentiæ renuntiasse, indulgere deliciis, studere luxuriæ. Dudum de Monasteriis exierunt, & nunc luxuriæ sunt Magistri, disseminatores incontinentiæ, incentores petulantiæ, obtrectatores pudoris.*

Tutto questo non però intender si deve di coloro, i quali ne' Monisterj abitavano, e sotto l'ubbidienza del loro capo, al quale promettevano l'osservanza di quei voti, che professavano. Ciò più che chiaro si scorge in tutte le Regole, che poscia usciron fuori, dalle quali i suddetti voti espressamente a chi esse abbracciava, ed alla loro osservanza si obbligava, proposti erano. Di quei nondimeno, che abitavan soli in luoghi da altri ritirati, e prima che i Monisterj avessero cominciamento preso, non è facile il diffinir la maniera, che essi tenevano nel loro vivere. Può ben' essere, che privatamente avessero a Dio promesso osservar castità, e povertà ancora, i lor voti non però non poteano esser solenni, non essendo ancora introdotta la solennità, che poscia per gli medesimi fu dalla Chiesa ordinata. E se bene, come detto abbiamo, anche dipoi che i Monisterj introdotti furono, non subito, nè per avventura in tutti essi, i Monastici voti cominciamento ebbero; a somiglianza dell'altre cose, le quali non tosto in un

mo-

momento si stabilirono, ma tratto tratto nella Chiesa cominciarono, finche poscia al perfetto stato, in cui al presente sono, pervennero; in tutti essi non però quelle virtù, che in appresso si osservaron per voto, allora pur' anche, comecche senza voto, esattamente si osservavano. E spezialmente l' ubbidienza, la quale è delle claustrali virtù la Reina, e senza la quale nè Religione puo mai essere, nè Monistero; osservandosi ancora essa, e nella sua osservanza l'altre virtù promettendosi, che in essa pure si comprendevano. Così di quei Monaci dell' Oriente attesta Severo Sulpizio nel suo primo Dialogo al cap.12. *Præcipua ibi virtus, & prima est obedientia; neque aliter adveniens ad Monasterium Abbatis suscipitur, quam qui tentatus prius fuerit, & probatus, nullum unquam recusaturus quamlibet arduum, ac difficile, indignumque toleratu Abbatis imperium.* E nella vita di S. Paolo il semplice Palladio narra nel cap.28. delle vite de' Padri; *Tunc dicit ei Antonius: Potes esse salvus, si habes obedientiam, & quod à me audieris, hoc feceris. Paulus dixit; faciam quæcumque jusseris.* Come altresì della Castità parlò S.Epifanio alla Resia 58.come quella, che nel Monastico ordine universalmente professata era, siccome in prima erasi dagli Appostoli osservata; *Et sunt Eunuchi, qui seipsos castraverunt propter Regnum; Quinam igitur hi fuerint, quam generosi Apostoli, ac monasticam vitam degentes, & deinceps Virgines?* E finalmente della Povertà nella sua pistola 89. ad Ilario scritta diffusamente favellò S. Agostino, rappottandola come professata non solamente da lui, ma ancora come da lui a tutti i suoi compagni spirata, e da tutti essi colla grazia del Signore valo-

rosamente mantenuta, e difesa; *Ego, qui hæc scribo, perfectionem, de qua Dominus locutus est, quando ait diviti adolescenti; vade, & vende omnia, quæ habes, & da pauperibus, & habebis thesaurum in Cœlo, & veni, sequere me: vehementer adamavi, & non meis viribus, sed gratia ipsius adjuvante sic feci*. E non guari appresso; *Quantum autem in hac perfectionis via profecerim, magis quidem novi ego, quam quisquam alius homo: sed magis Deus, quam ego. Et ad hoc propositum, quantis possum viribus, alios exhortor, & in nomine Domini habeo consortes, quibus hoc per meum ministerium persuasum est: Sic tamen, ut præcipuè sana doctrina teneatur, nec eos, qui ista non faciunt, vana contumacia judicemus*.

Ma perche quello, che la povertà risguarda, più a minuto osservare da noi si possa, in terzo luogo è stato a noi a discorrere imposto; *An & quomodo vita communis, de qua ibidem, quoad victum, & vestitum, olim in antiquis Monasteriis servata fuerit?* E quì non intendiam noi di ragionamento fare della Comune vita, la quale tra gli Appostoli primamente, e poscia tra' primi nostri Fedeli, e indi tra' Cherici osservata fu nella Chiesa. Oltre alla supposta lettera, che porta di S. Clemente il nome, e che si riferisce nel can. 2. della 12. causa, alla quist. 1. dove si dice; *Communis vita, Fratres, omnibus est necessaria, & maximè his, qui Deo irreprehensibiliter militare cupiunt, & vitam Apostolorum, eorumq; discipulorum imitari volunt*; egli è certissimo per altri documenti più legittimi, che la comune vita, che in oggi solamente ne' Chiostri si osserva, abbia nella nuova Legge dagli Appostoli, e da Cristo la sua prima origine avuta. Così S. Basilio nelle

nelle sue Monastiche Costituzioni al c. 19. de' Cenobiti parlando, disse; *Hi sunt imitatores Salvatoris nostri, ejusque vitæ, quam inter nos duxit. Quemadmodum enim ille coacto Apostolorum Choro, communia cuncta, seque ipsum communem Apostolis præbuit; ita hi quoque, Antistiti suo obtemperantes, genus vivendi Apostolorum imitantur, ac Domini*. E senza fare nè pur parola della pistola ad Urbano I. attribuita, come del novero ancor' essa di quelle, che degli antichi Pontefici fino a Siricio il nome portano, nella quale si legge; *Quicumque vestrum communem vitam susceptam habet, & vovit se nihil proprium habere, videat ne pollicitationem suam irritam faciat*, che si riferisce pur' anche nel can. *Scimus* della 12. causa, alla quist. 1. evvi pure quella di Alessandro II. la quale eziandio rapportata viene nel cap. *præter hoc* della 32. distinzione; *Præcipientes etiam statuimus, & qui Prædecessoribus nostris obedientes, castitatem servaverint: juxta Ecclesias, sicut oportet Religiosos Clericos, simul manducent, & dormiant: Et quidquid eis ab Ecclesiis competit, hoc communiter habeant*.

Tutte queste leggi non però i Cherici risguardan solamente; vegniam' ora a rapportar quello, che per gli Monaci fu anticamente osservato. Certa cosa è, che negli antichi Monisterj, e spezialmente tra' Cenobiti in prima, e poscia tra altri Monaci, i quali insieme sotto l' ubbidienza di un Abbate vivevano, la comunità del vivere professata fosse con rigore, e conservata con zelo. E primamente da tutte le Regole de' Monaci comandata la troviamo; S. Basilio così ne parla; *Omnimodè fugiendum nobis est, nè privatim omninò quidquam possideamus præter ea, quæ promiscuè simul compa-*

S. Basil. in reg. brev. 9. 85.

 ran-

Constit. cap. 35. rantur. E altrove; *In societate Fratrum nihil privatim haberi debet*. S. Agostino nel primo capo della sua Regola; checche sia a chi egli la dasse, o a Donne, come il Bellarmino crede, o pure ad Uomini, come altri difendono; che è quella sola, che è suo legittimo parto, essendo l'altre due, che di lui portano il nome, a lui supposte, e falsamente attribuite; *Et non dicatis aliquid proprium, sed sint vobis omnia communia. Et distribuatur à Præposito vestro victus, & tegumentum, non æqualiter omnibus, sed unicuique sicut opus fuerit*. S. Benedetto nel cap. 33. della sua Regola; *Omniaque omnibus sint communia, ut scriptum est; nec quisquam suum aliquid esse dicat, vel præsumat*. E nel cap. 55. *Et ut hoc vitium peculiare radicitus amputetur, dentur ab Abbate omnia, quæ sunt necessaria*. E per non divagarci in altre Regole, che troppo tediosa cosa sarebbe a chi ci ascolta l'udirne di tutte le testimonianze, siccome anche a noi il rapportarle; basterà quello, che per tutte nel cap. 5. della Propietà scrisse Tritemio; *Revolvamus omnium Sanctorum Patrum scripta, & regulas, & nunquam inveniemus Monacho peculium ullatenus permissum: Omnes enim hoc vitium damnant: Omnes Monacho proprium prohibent: Omnes in communi vivere, renunciantes sæculo præcipiunt*. E S. Basilio nella sua pistola a S. Gregorio Nazianzeno in discrivendo la vita, che ciascun Monaco dee fare, generalmente per tutti i Monisterj scrisse; *Harum fuga una est, separatio à Mundo universo. Est verò secessus à Mundo, non extra Mundum corpore esse, cæterum à consensu corporis, mutuaque affectione animum abrumpere, non civem esse, non domum habere, nihil proprium possidere, &c.*

Non

Non basta però, che essa stata fosse da tutte le Regole comandata, molto più è, che in tutti i Monisterj era anch'essa rigorosamente osservata. S.Gianzrisostomo nel lib.3. che egli scrisse contro coloro, i quali la Monastica vita biasimavano, di tutti i Monisterj de' suoi tempi così parlò; *Ita fieri quoque perspicias in Monasteriis, nullus ibi paupertatem exprobat, nullus divitiis honestior est. Inde id, quod omnia pervertit, & perturbat, Meum & Tuum, penitus eliminatum est. Cuncta quippe illis communia sunt, mensa, domus, indumentum, & quod sanè mirabilius est, unus etiam idemque omnibus animus est.* Parimente S.Agostino nel libro, che contra Manichei egli scrisse, e che intitulò *de moribus Ecclesiæ Catholicæ*, al cap. 31. per tutti i Monaci ancora così favella; *Sed si hoc excedit nostram tolerantiam, quis non illos miretur, & prædicet, qui contemptis, atque desertis mundi hujus illecebris, in communem vitam castissimam, sanctissimamque congregati, simul ætatem agunt, viventes in orationibus, in lectionibus, in disputationibus: Nulla superbia tumidi, nulla pervicacia turbulenti, nulla invidentia lividi; sed modesti, verecundi, pacati, concordissimam vitam, & intentissimam in Deum, gratissimum munus ipsi offerunt, à quo ista posse meruerunt. Nemo quicquam possidet proprium, nemo cuiquam onerosus est. Operantes manibus ea, quibus & corpus pasci possit, & à Deo mens impediri non possit. Opus autem simul tradunt ijs, quos Decanos vocant, eo quod sint denis præpositi, ut neminem illorum cura sui corporis tangat, neque in cibo, neque in vestimento, neque si quid aliud opus est, vel quotidianæ necessitati, vel mutatæ (ut assolet) valetudini.* E Severo Sulpizio delle Virtù degli Orientali Monaci in trattando, nel suo Dialogo 1. al cap. 4. lasciò an-

anche per tutti egli scritto; *Longum est, si omnia cupiam referre, quæ vidi; tamen pauca perstringam è pluribus. Haud longè ab Eremo contigua Nilo multa sunt Monasteria; habitant uno loco plerunque centeni, quibus summum jus est sub Abbatis imperio vivere, nihil arbitrio suo agere, per omnia ad nutum illius, potestatemque pendere. Ex his si qui majorem virtutem mente conceperint, ut acturi solitariam vitam se ad Eremum conferant, non nisi permittente Abbate discedunt. Hæc illorum prima virtus est parere alieno imperio. Transgressis ad Eremum, Abbatis illius permissione, panis vel quilibet cibus alius ministratur.* Anzi in quei primi tempi del Monachismo tanto era in esso la povertà rigorosa, che nè pure in comune alcun fondo, o pure alcune rendite posseder si potevano; vivendo i Monaci, o col lavoro delle lor mani, o colle pie limosine di uomini divoti, le quali tutte in comune mettevansi, perche con esse al comun bisogno si provvedesse. Tutto ciò compruovasi da quello, che nella sua 7. Omelia lasciò scritto Tritemio; *Posteaquam census Monachi habere ceperunt, & redditus, pristina mox simplicitatis virtus defecit, crevitque paulatim cum divitiis rerum temporalium superbia. Quamdiu fuerunt pauperes Monachi, Deum in veritate coluerunt; postea verò integritas observantiæ regularis corruit; illa enim peperit abundantiam rerum temporalium, sed paulatim divitiæ Monachorum puritatem Ordinis funditus extinxerunt.*

Vera cosa è nondimeno, che siccome il medesimo Severo Sulpizio narra, questo rigore di viver comune non così in alcuni Monisterj si osservava, siccome in quello di S. Martino osservato era; perciocche in questo non era lecito a' Monaci nè

di

di vendere, nè di comprare, quando altri Monaci di farlo avean costume. Così egli nel cap.7. della vita di S. Martino; *Nemo ibi quicquam proprium habebat, omnia in medium conferebantur. Non emere, aut vendere (ut plerisque Monachis moris est) cuiquam licebat*. Il quale, o pur simigliante abuso di particolarità di vivere in appresso in altri luoghi propagatosi, diè motivo a' Santi Pontefici, come altresì a' Concilj, d'invigilare sopra tutti i Monisterj, per mantenere in essi illibata la comunità della vita, persuadendosi, che senza questa non potessero mai i Monaci la vera perfezione acquistare, alla quale obbligo essi anno tutto dì di camminare. Gregorio il grande in primo luogo scrisse ad un Suddiacono di Ravenna; *Prædicto Fratri, & Coepiscopo nostro omninò dicere stude, ut peculiaritatem à quatuor, vel quinque Monachis Monasterii studiosissimè compescat, & hoc ipsum Monasterium à tali peste mundari festinet*. Indi nel Concilio di Turs III. nel principio del nono Secolo celebrato, al cap. 24. fu ordinato; *Simili modo & Abbates Monasteriorum, in quibus canonica vita antiquitus fuit, vel nunc videtur esse, sollicitè suis provideant Canonicis, ut habeant claustra, & dormitoria, in quibus simul dormiant, simulque reficiantur, horas Canonicas custodiant, victum, & vestimenta, juxta quod poterit Abbas habeant, quò facilius ad Dei servitium possint constringi*. Alessandro III. ad altri Monasterj il medesimo ordine fece, che si riferisce nel cap. *recolentes, extra, de Statu Monachorum*; Clemente III. ancora, che si rapporta nel cap. *super quodam* del medesimo titolo; ed Innocenzio III. riferito nel cap. *cum ad Monasterium* 10. del titolo anche me-

de-

desimo, comandò; *Prohibemus districtè in virtute obedientiæ, sub obtestatione Divini judicii, ne quis Monachorum proprium aliquo modo possideat; sed si quis aliquid habeat proprii, totum incontinenti resignet; si verò post hoc proprietatem aliquam deprehensus fuerit habere, de Monasterio expellatur; Et si proprietas apud quemque inventa fuerit in morte ipsa, cum eo in signum perditionis extra Monasterium in sterquilinio subterretur*. Non diversamente fu fatto da Gregorio III., dal Concilio di Magonza sotto Lion III., dal Concilio di Vienna sotto Clemente V., dal Concilio Lateranese IV., e finalmente dal nostro Concilio di Trento, per non far parola di altri, che non pochi sono, nella Sess. 25. *de Regularibus, & Monialibus*, al cap. 1. *Necessarium esse censuit, quo facilius, ac maturius, ubi collapsa est, vetus, ac regularis disciplina instauretur; & constantius ubi conservata est, perseveret, præcipere, prout hoc decreto præcipit, ut omnes Regulares, tam viri, quam mulieres ad Regulæ, quam professi sunt, præscriptum, vitam instituant, & componant; atque in primis, quæ ad suæ professionis perfectionem, ut obedientiæ, paupertatis, & castitatis, ac si quæ alia sunt alicujus Regulæ, & Ordinis peculiaria vota, & præcepta, ad eorum respectivè essentiam, nec non ad communem vitam, victum, & vestitum conservanda, pertinentia, fideliter observent*. Il medesimo nel cap. 2. prescrisse, come altresì da altri Sommi Pontefici, cioè Clemente VIII. Urbano VIII. Innocēzio X. Alessandro VII. e per ultimo da Innocenzio XII. in ogni tempo fu rinnovato; Come ancora da altri Concilj dopo quel di Trento, cioè da quel di Cambrai nel tit. *de Monachis*, al cap. 9. 10. ed 11., da quel di Colonia sotto il me-

de-

desimo titolo, al cap. 3., da quel di Melano il III. nella par. 3. *de vita communis usu*, e da altri in fine, che se tutti rapportar volessimo, dopo molto tratto che impiegare ci converrebbe di tempo, nè pur di leggieri se ne vedrebbe il fine.

DISSERTAZIONE III. PER LA STORIA
SOPRA
IL CONCILIO DI TRENTO.
SOTTO PIO IV.

I.

Se in ogni tempo stato fosse in uso di darsi i Coadjutori, ed a chi? poiche il poter darsi sotto alcune condizioni permesso viene dal Sagro Concilio di Trento nella Sess.25. de Reformatione, *al cap. 7.*

I I.

Gli Ospedali, così per gli vecchi, come per gl'infermi, e per gli pellegrini de' quali il suddetto Concilio nella medesima Sessione al cap.8. fa parola, in qual tempo cominciamento avessero?

I I I.

Se negli antichi tempi si fosse data la Quarta de' Funerali, della quale nella medesima Sessione al cap.13. si parla? Ed a chi?

On piccol tratto impiegar di tempo fora egli d' uopo per poter condegnamente divisare sovra tutte e tre le materie, che a me proposte sono, per dover di esse ragionamento fare; come quelle, che non solamente essendo in se stesse ampie di molto, e copiose, ma ancor non poco tra se diverse; parmi, se io ben mi avviso, che ciascuna sola di esse bastevol sarebbe a tanto somministrar di discorrere, che di essa sola formar sen potrebbe un' assai lungo, e non ancor compiuto ragionamento. Ma perche nè il tempo in tanta copia ci si concede, che a proporzione della vastità del suggetto al-

allargar si possa la libertà del discorrere; nè in tanta angustia ci si ristrigne, che per corrispondere alle sue strettezze alcuna delle proposte materie ci abbia ad esser forza da tralasciare: Quindi è che talmente regolarmi nella presente briga si è da me più propio giudicato, che io non voglia nè tanto ommettere, che offender se ne possa l' autorità di coloro, che mi anno imposto di ragionare, nè tanto dire, che faticare se n'abbia la tolleranza di voi, che mi ascoltate. Di tutto dunque non direm tutto, che pur troppo ampiamente dire se ne potrebbe; ma alquante cose sole, le quali infra tante, che vi possono convenienza avere, al dilucidamento de' trè proposti punti più a proposito ci son parute; le più rimettendole all' alto intendimento vostro, il quale, senza che io nè pur di accennarle mi brighi, da se solo bastevolmente, anzi molto più vivamente le può comprendere.

Prendiam dal primo quisito cominciamento; *An semper dati fuerint Coadjutores, & quibusnam?* Certa cosa è, che e nella Chiesa, e nel Mondo, cioè non meno ne' Secolari Offizj, che negli Ecclesiastici Ministerj, furon sempre in uso le Coadjutorie. Infra gli altri luoghi del Diritto civile, si à nella l. *cæcus*, la 6. *D. de Judiciis*, la cui disposizione, cioè che un Cieco possa l'offizio di Giudice esercitare, da Bartolo intesa viene col supposto, che il Coadiutore gli venga dato. Nella l. 13. al §. finale *D. de Tutelis*, a' Tutori, i quali all' amministrazione de' beni de' Pupilli alla lor tutela commessi, non son bastevoli a soddisfare, i Coadjutori pur' anche son conceduti. Nella l. *si Præses* la 6. C. *Quomodo & Quando Judex*, &c. del Coadjutore del Preside si fa pa-

 rola;

rola; Del Coadjutore del Cornicolario nella l. ultima *D.de Jure immunitatis*; Del Coadjutore del Maeſtro degli Offizj nella l.5. *C.de Princip.agent.in reb.* al lib. 12. E per tacer di altri, del Coadjutore del Queſtore nella l.ultima *C. de Proximis Sacrorum Scriniorum*, *&c.* nel medeſimo libro. Sono anche ne' ſuddetti luoghi i Coadjutori chiamati, *Actores*, *Curatores*, *&* *Adjutores*. Nell' antica Legge pur' anche ſembra, che le Coadjutorie ſi coſtumaſsero, poſciacche al Sommo Pontefice il Coadjutore ſi dava, perche queſti il Pontifical miniſterio eſercitaſse, ſe quello da una qualche inſuperabile infermità impedito era dal ſuo eſercizio. E nel tempo della morte del Redentore, che Anna Coadjutore foſse di Caifaſso, il quale era Pontefice in quell' anno, lo ſcriſsero lo Spondano nell' epitome all' anno 31. Bulengero nelle ſue Diatribe contra Caſaubono,ed il Torniello all'anno 2974. Avvengache queſta ragione appreſso gli Eccleſiaſtici Scrittori comunemente ricevuta non ſia, altra aſsegnandoſene dal Cardinal Baronio, ed altra da altri.

Indi nell' Evangelica Legge, ancorche ſecondo l' antico coſtume della Chieſa, a niun Veſcovo vivente, lecito mai ſtato foſse, altro Veſcovo aggiugnerſi per adempier le ſue parti, ſalvo che nel caſo della ſola degradazione; come ſi legge nel Concilio di Orleans V. al can. 12. nel Concilio di Meaux al can.47. Nel general Concilio VIII. all' azione 5. dopo la lettera di Niccolò Pontefice a Fozio, ed in altri luoghi, che per brevità ſi tralaſciano: Queſto nondimeno intender ſi deve, quando i Coadjutori ordinati erano Veſcovi di quelle

me-

medesime Chiese, alle quali per Coadjutori si davano; la qual cosa contraria era alla disposizione del Concilio general di Nicea I. al can. 8., e del Concilio di Toledo XII. al can. 4. dove costantemente vien proibito, che due Vescovi insieme la medesima Chiesa governino, amendue col titolo della medesima Chiesa ordinati: O pure quando nelle Coadjutorie si ammettevano colla futura successione, la qual maniera di Coadjutori negli antichi tempi della Chiesa affatto fu sconosciuta; Quindi e l'una, e l'altra maniera, per evitare le occasioni delle scisme, che di leggieri provenir ne poteano, non fu mai solita la Chiesa di tolerarla. Le Coadjutorie dunque, negli antichi tempi della Chiesa costumate, tutte erano a tempo; ed i Coadjutori chiamavansi *Secundi Prelati*; come appunto intender si deve quel di Sidonio;

Antistes fuit ordine in secundo,
Fratrem fasce levans Episcopali:
Nam de Pontificis tenore summi
Ille insignia sumpsit, hic laborem.

La Coadjutoria poscia detta perpetua, e che anche chiamasi colla futura successione, anticamente sempre fu detestata, perche il Coadjutore lontano stasse dal disiderare, o pure dal proccurare al suo Coadjuto la morte, ond'egli più presto al suo benifizio succeder potesse. Il che nel Diritto canonico di leggieri raccoglier si puo dal cap. *accepimus, de Pactis*, al cap. 1. *de Concess. prabend.*, dal cap. *ne captanda*, sotto il medesimo titolo, nel sesto. E nel nostro general Concilio di Trento nella Sess. 25. al cap. 7. *de Reformatione* fu ordinato, e fatto; *Cum in beneficiis Ecclesiasticis ea, qua hareditaria suc-*

ces-

ceffionis imaginem referunt, facris Conftitutionibus fint odiofa, & Patrum decretis contraria; nemini in pofterum acceffus, ac regreffus, etiam de confenfu, ad beneficium Ecclefiafticum cujufcumque qualitatis concedatur: nec hactenus conceffi fufpendantur, extendantur, aut transferantur. Hocque decretum in quibufcumque beneficiis Ecclefiafticis, ac in quibufcumque perfonis, etiam Cardinalatus honore fulgentibus, locum habeat. In Coadjutoriis quoque cum futura fucceffione idem pofthac obfervetur, ut nemini in quibufcumque beneficiis Ecclefiafticis permittantur.

Davanfi dunque anticamente a' Vefcovi i Coadjutori, fenza non però che effi della medefima Chiefa ordinati foffero Vefcovi, ed inoltre fenza che alcuna ragione acquiftaffero a potere alla medefima Chiefa fuccedere dopo la morte del Coadjuto. E avvengacche di Agoftino fi legga, che egli ordinato foffe Vefcovo nella Città di Bona, effendo ancor vivo Valerio, che della medefima il Paftoral reggeva; nullaperòdimeno Agoftino medefimo confefsò pofcia colla fua folita, e maravigliofa fchiettezza, che ciò per errore, e per ignoranza avvenuto foffe, non fapendofi in quel tempo nè da lui, nè da Valerio, la difpofizione, che il Concilio Niceno I. ne avea già fatto in contrario. Il Perche Poffidio nella vita di Agoftino al cap.8. fcriffe; *Dumque id fieri folere ab omnibus fuaderetur, atque id ignaro tranfmarinis, & Africanæ Ecclefiæ exemplis probaretur, compulfus, atque coactus fuccubuit, ut Epifcopatus curam, & majoris loci ordinationem fufcepit. Quod in fe poftea fieri non debuiffe, ut vivo fuo Epifcopo ordinaretur, & dixit & fcripfit, propter Concilii univerfalis vetitum, quod jam ordinatus di-*

didicit. E per quel che la futura succeſſione riſguarda, tanto ne furon geloſi gli antichi Padri della Chieſa, che infermatoſi un Veſcovo della Provincia Viennele in Francia, ed avendogl' Ilario Primate, e Metropolitano in eſſa il Coadjutore dato, queſto non come Coadjutore, ma come ſucceſſore fu appreſo; onde i Cittadini di quella Città una lunghiſſima lettera ſcriſſero di querele, e forſe ancor di calunnie piena contra il ſuddetto Ilario al Romano Pontefice, che in quel tempo era Lione il grande; e queſti in tai termini riſpoſe, a tutti i Veſcovi della Provincia ſcrivendo, come ſi legge nella ſua piſtola 89. *Epiſtola quoque ingeſta eſt civium ipſius, & numeroſa ſubſcriptione ſingulorum firmata, invidioſiſſimis contra Hilarium plena querimoniis, quod Projecto Epiſcopo ſuo ægrotare liberum non fuiſſet, cum illi vix ex morbo decumbenti Hilarius Viennenſis Primas, & Legatus Sedis Apoſtolicæ Succeſſorem daret.* Tempo non però è, che dimoſtriamo, quanto fin da' primi tempi della Chieſa coſtumate foſſero l'altre Coadjutorie, le quali da queſti due abuſi pervertite non erano.

Per accennar dunque di sì fatte Coadjutorie gli eſemplj, e per ripeterne dal più alto fonte l'origine, parmi che cominciare non ſenza ragione ſi poſſa dal tempo di S. Pietro, nel cui Veſcovado di Roma e S. Paolo da una parte, e dall'altra S. Lino, S. Cleto, e S. Clemente, comecche in diverſa guiſa, ed in ordine più eccellente quello che queſti, tutti pur nondimeno furono Coadjutori. Per quello, che S. Paolo riſguarda, egli fu veramente Veſcovo ordinato, ma non già Veſcovo di Roma, come falſamente avviſoſſi l' Apoſtata Arciveſcovo

di

di Spalatro Marcantonio de Dominis,non à molto ancor seguitato da un anonimo Scrittore Oltrammontano; ma sì bene Vescovo fu d'indeterminata Sede, e dimorando in Roma, e quivi alcune Vescovili funzioni in ajuto di S. Pietro esercitando, più tosto si potè dire Vescovo in Roma,che di Roma. E così intendere appunto si deve S. Epifanio; alloracche nella Resia 27. al num. 6. dice; *Etenim Romæ primi omnium Petrus, & Paulus Apostoli pariter, atque Episcopi fuerunt*. Sappiam bene per altro negarsi da alcuni esser questo passo di Epifanio legittimo parto, ma a lui piu tosto falsamente supposto;E ciò col motivo, perche in esso di una tal donna si fa parola, Marcellina di nome, la quale nel Pontificato di Aniceto della perdita di molta gente era stata infelice cagione, e che Epifanio in detto luogo dice, che a se portata si fosse per alcune sue bisogne con lui trattare. La quale cosa incredibile certamente sembra a chiunque considera la gran distanza del tempo, che tra Aniceto, ed Epifanio s'interpose: *Marcellina quædam ad nos aliquando venit, quæ Aniceti Romæ Episcopi tempore plerosque labefactavit*. Altri non però di avviso sono, che fosse questo un'abbaglio del traduttore, percioeche dal greco testo più accuratamente dal Billio inteso, in maniera più propria ricavasi, che legger si debbia; *Pervenit equidem jam ad nos fama, quomodo Marcellina quædam à Carpocratianis decepta multos corrupit temporibus Aniceti*. Per la qual cosa senza ricorso fare ad una tale immaginaria supposizione, le parole di Epifanio commodamente spiegar si possono, con dire, che S. Paolo Vescovo fosse sì, ma di non determinata Sede; fosse anche Vescovo in

in Roma, ma non Vescovo di Roma; Ond'egli nella Romana Sede Coadjutore solamente era di S. Pietro, siccome poscia Coadjutori di amendue, alloracch'eglino in altre parti portavansi a propagar l'Evangelio, furono ancora, secondo il medesimo Epifanio, S. Lino, S. Cleto, e S. Clemente; semplici Coadjutori questi, come altri dice, senza che in quel tempo Vescovi ordinati fossero, o pure ancor Vescovi, ma d'indeterminato luogo, siccome dal medesimo Epifanio fu asserito; *Poterant viventibus Apostolis Petro, & Paulo Episcopi alii subrogari, quod iidem illi prædicandi Evangelii gratia in alias Urbes, regionesque profectionem susciperent.*

Infiniti poscia sono, per così dire, i luoghi nell' ecclesiastiche memorie, in cui di sì fatte Coadjutorie si fa parola; ed oltre a moltissimi, che ne' libri del Diritto Canonico espressi sono, e che quì riferire cosa sarebbe di molto tedio piena, tralasciar non si debbono le testimonianze di S. Ambrogio nella lettera 79. dove scrive, che al Vescovo Basso per Coadjutore Senecione fosse dato; della lettera prima della Provincia di Tarragona ad Ilaro Pontefice Romano, dove si riferisce, che Nundinario Vescovo di Barcellona per Coadjutore si prese Ireneo; il medesimo di se rapporta Gregorio Nazianzeno nella lettera 39., e che a Narciso Vescovo di Gerusalemme fosse stato dato per Coadjutore Alessandro, evvi la testimonianza di Eusebio al lib. 9. dell'Ecclesiastica Storia al capo 9. e 10. Anzi non solamente a' Vescovi, ma eziandio ad altre inferiori Dignità il Coadjutore dover darsi, quando il bisogno il ricercasse, nel Concilio di Agda al can. 23. fu ordinato; *Si officium Archidiaco-*

natus propter ſimpliciorum naturam implere, aut expedire nequiverit, vivæ voci ſuæ non teneat, & ordinationi Eccleſiæ quem elegerit Epiſcopus præponatur. In sì fatte concessioni non però ſempre con tal riſerva fu proceduto, che la futura ſucceſſione ſi evitaſse, e la preſente ordinazione nella medeſima Chieſa non ſi ammetteſse. Onde il Pontefice Zaccaria nella 6. ſua lettera a Bonifazio ſcritta, così diſse; *De eo, quod tibi Succeſſorem conſtituere dixiſti, at te jubente in tuo loco eligatur Epiſcopus, hoc nulla ratione concedi patimur, quia contra omnem Eccleſiaſticam regulam, vel inſtituta Patrum eſſe monſtratur; ſed volumus ut tibi miniſtret, & ſit in Evangelium Chriſti adjutor*. E comecche nel Concilio di Oranges II. al can. 29. ordinato ſi legga; *Si poſt omnia occurrerit imbecillitas fragilitatis humanæ, ut ſi quis Epiſcopus per infirmitatem debilitatemve in aliquam hebetudinem ſenſus inciderit, aut officium oris amiſerit, ea quæ non niſi per Epiſcopos geruntur, non ſub præſentia ſua Presbyteros agere permittat, ſed Epiſcopum evocet, cui hoc, quod in Eccleſia agendum fuerit, imponat*. Non per queſto però da un tal dicreto inferir ſi deve, che alcun Veſcovo per Coadjutore ſi daſse; anzi per contrario ſe ne raccoglie più toſto, che tutto quello, che alla giuriſdizione ſpettava dal Coadjutore, che ſemplice Prete era, venia fatto, non ricercandoſi per queſto fare, che ei Veſcovo ſtato foſse. Quelle coſe nondimeno, che riſguardavano la podeſtà dell'Ordine per alcuno de' Veſcovi più vicini ſi comandò, che adempier ſi doveſſero.

Vera coſa è non per tanto, che in moltiſsime fiate eſsere avvenuto ſi ſcorge, che alcuni Veſcovi a cagione delle perſecuzioni, o da' Gentili, o dagli Ere-

Eretici uomini contra essi mosse, dalle proprie lor Sedi discacciati, nelle altrui Diocesi si ricovravano, e quivi i Vescovi Diocesani, o per Coadjutori li ricevevano, se il lor bisogno il richiedea, o pure in alcuni piccoli luoghi della Diocesi ad esercitar l'offizio di Vicario, o pur di Parroco gli diputavano, onde essi poscia Corepiscopi venian chiamati. Così leggesi nel Concilio Niceno I. al can. 8. *Episcopos à propriis Ecclesiis dimotos permitti ut alibi Corepiscoporum fungantur officio.* Ed in questo senso solamente intender si debbono ora le permissioni delle Vescovili funzioni a Corepiscopi fatte, come nel Concilio Antiocheno al can. 10. nell' Anciranno al can. 13., in quel di Barcellona al can.2. Ora le proibizioni delle medesime; come nel Concilio di Regio al can.3., in quel di Siviglia II. al can.7., in quel di Parigi al can. 23. sotto Gregorio IV., in quel di Moaux al can. 44. sotto Sergio II. Cioè quando i Corepiscopi eran semplici Preti, e quando eran Vescovi dalle propie lor Diocesi esiliati. De' Corepiscopi, che semplici Preti erano, s' intendon le parole da S. Lione il grande nella sua pistola 86. secondo altra edizione 88. a' Vescovi della Germania, e della Francia scritte; *Quamvis Chorepiscopis, & Presbyteris plurima cum Episcopis ministeriorum communis sit dispensatio; quædam tamen auctoritate veteris legis, quædam novellis, & Ecclesiasticis regulis sibi prohibita noverint: sicut est Presbyterorum, & Diaconorum, aut Virginum consecratio: sicuti constitutio altaris, ac benedictio, vel unctio. Siquidem nec erigere eis altaria, nec Ecclesias, vel altaria consecrare licet, nec per impositionem manuum, fidelibus baptizatis, vel conversis Hæreticis paracletum Spiritum Sanctum*

ctum tradere, nec Chrisma conficere, nec chrismate baptizatorum frontes signare, nec publicè quidem in Missa quemquam pœnitentem reconciliare, nec formatas cuilibet epistolas mittere. Hac enim omnia illicita sunt Chorepiscopis, qui ad exemplum, & formam LXXII. Discipulorum esse noscuntur, vel Presbyteris, qui eandem gestant figuram: quoniam quamquam consecrationem habent, Pontificatus tamen apicem non habent. Checche si dicesse il Gonzalez, il quale le suddette parole de' Corepiscopi, che veri Vescovi erano, intender volle, non già de' Corepiscopi, che erano semplici Preti. E per ciò provare le medesime parole egli lesse in questa guisa; *Quamquam consecrationem habent Pontificatus, tamen apicem non habent*; mettendo cioè la virgola dopo la parola *Pontificatus*, e non avanti di essa, come da noi, e da altri comunemente sta situata. Perche se ciò vero fosse, nulla il parlare del S. Pontefice conchiuderebbe, impercioccche l' apice della Pontifical dignità non istamica nella podestà della giurisdizione, come egli pretende, e come quelle parole spiega, ma sì bene nella podestà dell'ordine, come a dimostrar si viene dalla lettura, che delle medesime parole noi facciamo. Il senso delle quali ad esser viene, che i Corepiscopi, che semplici Preti erano, se bene abbiano la consegrazione, cioè Presbiterale, non anno però *Pontificatus apicem*. E questa è quella, che senza la consegrazione Vescovile, e senza l' ordine aver non si puo, quando la podestà della giurisdizione, avvegnacche dalla consegrazione Presbiterale non s' importi, si puo nondimeno da Vescovi a semplici Preti comunicare.

La ragione non però, perche questi semplici' Preti

Preti Corepiscopi si chiamassero, fu per esercitar' essi la medesima giurisdizione, che i Corepiscopi esercitavano, o Arcipreti, o Vicarj fossero; e per tal somiglianza di sola giurisdizione, in tanta superbia eglino ancora montarono, che non solamente de' Corepiscopi vollero imitare il nome, ma eziandio ardirono di esercitarne le funzioni, le quali a quelli erano solamente lecite per lo Vescovil carattere, che essi aveano. E questo fu quello, che da' Romani Pontefici fu sempre in essoloro ripreso, e condennato; come oltre alla rapportata pistola di Lione, si scorge pur' anche da quelli, che Damaso Papa scrisse a' Vescovi dell' Africa, e che si riferisce nel can. *Chorepiscopi* della 68. distinzione; *Chorepiscopi tam ab hac sacra Sede, quam à totius Orbis fuerant Episcopis prohibiti. Nimis ergo eorum institutio improba, nimis est prava; quia ut hi de summo Sacerdotis ministerio aliquid præsumant, omni auctoritate caret.* E più in dentro; *Non amplius, quam duos ordines inter Discipulos Domini esse cognovimus, idest duodecim Apostolorum, & septuaginta Discipulorum. Unde iste tertius processerit, funditus ignoramus. Et quod ratione caret, extirpari necesse est. Quod autem Episcopi non sint, qui minus quam à tribus sunt ordinati Episcopis, omnibus patet: quoniam, ut benè nostis, prohibitum à Sanctis est Patribus, ut qui ab uno, vel à duobus sunt ordinati Episcopis, nec nominentur Episcopi. Si nomen non habent, qualiter officium habebunt?* E più chiaramente nella suddetta pistola di S. Lione si addita; *Omnia quoque maxima Concilia sanciunt, eum non esse Episcopum, qui minus quàm à tribus Episcopis, auctoritate etiam Metropolitani factus fuerit Episcopus; ideoque illos, quos Chorepiscopos vocatis, quia ab uno*

(ut

(ut audivimus) fiunt Epiſcopo, Epiſcopos non eſſe, nec aliquid de Pontificali privilegio agere debere perſpicuum eſt; quoniam ſi nomen non habent, quomodo officium poſſunt habere. Onde ſi vede, che i Corepiſcopi di queſta fatta Veſcovi veramente non foſsero, ma erano ſolamente Preti, i quali Corepiſcopi chiamavanſi, perche occupavan quei poſti, o di Vicarj, o di Arcipreti, o di Parrochi, i quali in prima, per qualche accidente, da un qualche Veſcovo erano ſtati occupati. E da i ſuddetti Pontefici non riprendeaſi già l'uſo della loro autorità, ma ſen condennava ſolamente l'abuſo; perch' eſſi, come detto abbiamo, ardimento aveano di praticare quelle Veſcovili funzioni, le quali dagli altri Corepiſcopi praticate erano ſtate, non perche Corepiſcopi eſſi foſsero, ma perche erano pur' anche Veſcovi. E perche ſen condennava ſolamente l'abuſo, non già il buon' uſo, quindi fu che anche dopo le ſuddette proibizioni in molti Concilj de' Corepiſcopi ſi fe parola; mai però non ſi vide, che i medeſimi, ſe Veſcovi non erano, ardiſsero il far da Veſcovi, per quel che la podeſtà dell'Ordine riſguarda; ſe bene per quel che la podeſtà della giuriſdizione concerne, potean tanto parteciparne, quanto da' medeſimi Veſcovi ne venia loro comunicato.

De' Veſcovi ora parlando, che Corepiſcopi erano, oltre a quelli, i quali dalle lor Sedi, per una qualche violenza da' prepotenti uomini loro uſata, diſcacciati erano, e de' quali parla il can. 8. del Concilio Niceno I. *Epiſcopos à propriis Eccleſiis dimotos, permitti, ut alibi Chorepiſcoporum fungantur officio*; altri Veſcovi ancora erano, i quali in quei tempi

in

in molte Provincie ordinavansi come Coadjutori degli altri Vescovi, e spezialmente quando pochi i Vescovi erano, e le Diocesi eran vastissime. Eran questi Vescovi sì, ma d' incerte Sedi; ed in tal guisa fu S. Bonifazio fino a tanto, che dal Papa Zaccaria la Chiesa di Magonza gli fu data; il medesimo Bonifazio così ancora ordinò Gamfaldo, e molti altri Vescovi in questa medesima guisa, che nel Concilio di Mascon II. soscritti ritroviamo. Oltreache somiglianti Vescovi erano ancora chiamati Vescovi vaganti; cioè senza titolo, e senza Sede, come leggesi nel Concilio di Scialon al can. 43. O pur diceansi, come il Cironio vuole, al quale aderisce pur' anche il Gonzalez, Vescovi Scoti, de' quali il Concilio Calcedonese al can. 17. fa menzione, perche nella Scozia in maggior novero sen ritrovavano. E di questi in un Concilio Lateranese n' intervennero ancora alcuni, i quali, siccome narra la Cronaca degli Arcivescovi di Brema, in così estrema povertà viveano, che uno di loro con un solo cavallo, e l' altro a piedi al Concilio sen venne. *In Concilio Laterani erant à Papa consecrati Episcopi duo Angliæ, & duo Scoti; unus solo equo venerat, alter pedester*. Come altresì di un' altro Vescovo, che una sola casa avea, attestò Balsamone. Le ordinazioni dunque da questi Vescovi fatte, quando essi, per essere avventizj, e conduttizj Vescovi, non avendo certa, e determinata Sede, da Corepiscopi nell' aliene Diocesi risedevano, sempre eran valide, illecite non però se dal Vescovo della Diocesi non ne avean la permissione, siccome lecite, se l' aveano. E così intender si debbono le parole di Niccolò I. Romano Pontefice

nella

nella lettera, che egli scrisse a Rodulfo Arcivescovo di Burges, rapportata nel fine degli Opuscoli d'Incmaro Arcivescovo di Rems; *A Chorepiscopis, asseris, multas esse in regionibus vestris ordinationes Presbyterorum, & Diaconorum effectas, quos quidam Episcoporum deponunt, quidam verò denuò consecrant. Nos verò dicimus, nec innocentes debere percelli, nec ullas debere fieri reordinationes reiteratas consecrationis*. E nel Concilio Antiocheno al can. 10. *Qui in Vicis, vel possessionibus Chorepiscopi nominantur, quamvis manus impositionem Episcoporum perceperint, & ut Episcopi sint consecrati; tamen Sanctæ Synodo placuit, ut modum proprium recognoscant, & gubernent subjectas sibi Ecclesias, earumque moderatione, curaque contenti sint. Ordinent etiam Lectores, & Subdiaconos, atque Exorcistas, quibus promotiones istæ sufficiant*. E ne' nostri tempi anche si vede molti Vescovi Titolari, o di Coadjutore, o di Vicario nelle altrui Diocesi adempiere le parti; e alle volte colla permissione del Romano Pontefice veggiam pure, che anche da coloro si faccia, i quali nelle lor propie Diocesi non anno veruno impedimento di risedere; siccome non à molto in Napoli osservato abbiamo, dove il Vescovo di Massa di Vicario generale l' offizio esercitava.

In quanto poi a coloro, da quali i Coadjutori si debban dare, ed alle ragioni, per le quali dare si possano, egli è certo, che i Coadjutori colla futura successione non da altri si posson dare che dal Romano Pontefice, il quale per la suprema autorità, che legittimamente egli usa sovra tutti i benifizj Ecclesiastici, quando ragionevoli ne à i motivi, e puo, e suole far de' medesimi, secondo la

va-

varietà de' tempi, ancor diverso il regolamento. Il perche nella Sess. 25. al cap. 7. *de Reformatione* soggiugnesi; *Quod si quando Ecclesiæ Cathedralis, aut Monasterii urgens necessitas, aut evidens utilitas postulet Prælato dari Coadjutorem; is non aliàs cum futura successione detur, quam hac causa priùs diligenter à Sanctissimo Romano Pontifice sit cognita, & qualitates omnes in illo concurrere certum sit; quæ à jure, & decretis hujus sanctæ Synodi in Episcopis, & Prælatis requiruntur; alias concessiones super his factæ, surreptitiæ esse censeantur*. Anticamente non però senza questa successione davansi a Vescovi, ò dal loro Metropolitano, come si à nel Concilio di Meaux al can. 97., o pur da' Primati, come con Agostino, e con Valerio nel Vescovado di Bona, dal Primate di Cartagine fu osservato; o pure da' Provinciali Concilj, come altrove si vide in uso. A' Rettori delle altre Chiese, essendovi ragionevol motivo, a coloro spetta il Coadjutore dare, i quali anno facoltà di potere il medesimo benifizio conferire; come si à nel cap. finale *de Clerico ægrotante*. Finalmente per quello, che le cagioni risguarda, in primo luogo si annovera la vecchiaja, indi l'indisposizione del corpo, poscia l'infermità della mente, l'ignoranza ancora, ma che troppo crassa ella sia, e finalmente la negligenza di molto scandalosa, colla quale alcun Vescovo non governasse nò, ma mal menasse la Chiesa sua, trattandola anzi da adultera, che da sposa. A cagione della vecchiaja furono per Coadjutori dati Alessandro a Narcisso in Gerusalemme, S. Gregorio al suo Genitore in Nazianzo. A cagione dell' impotenza nel predicare a Valerio fu dato per Coadjutore S. Agostino

nel Vescovado di Bona . E così di altri per alcun' altra delle cagioni suddette veder potraisi appresso gli Autori dell' Ecclesiastica Storia. Potrebbesi qui ancor vedere la differenza, che è tra la coadjutoria detta *ad tempus*, la quale solamente fu negli antichi tempi in uso, e la perpetua, che per istile di Curia fu poscia colla futura succesione introdotta, e coll' occasione della differenza medesima, vedere ancor qual delle due Coadjutorie Benifizio Ecclesiastico si debba dire; il che da' Canonisti alla perpetua si concede, si niega non però a quello, che chiamano a tempo. Ma noi non avendo tempo, che a tanto basti, a' medesimi ci rimettiamo.

Vegniam' ora al secondo punto, in cui cercasi; *Quando nam instituta sint Hospitalia, tum ad senes, tum ad infirmos, tum ad peregrinos suscipiendos?* Questo nome di Ospedale è un nome generico, sotto di se comprendente ciascuna particolare collezione d' invalide, e bisognose persone, come si à nel cap. *dilecti 72. de Appellationibus*, e nel cap. *per tuas, de Arbitris*. Diversamente non però i particolari luoghi furono anche chiamati, non tanto a cagione della diversità de' paesi, in cui eretti furono, quanto da' diversi offizj di carità, i quali in essi si esercitavano. *Xenodochia* furono alcuni appellati, e furon quelli, dove i Pellegrini si ricevevano. Altri si dissero *Procotophria*, dove i Poveri invalidi alimentati venivano, e di questi si fa menzione nella *l. illud 9. §. hoc illud C. de Sacrosanctis Ecclesiis*, e nella Rubrica del C. *de Episcopis, & Clericis*. *Bnephotrophia* furon poscia quei luoghi, dove i fanciulli sposti venivano pietosamente ricevuti, e cari-

ritevolmente educati, e di essi si ragiona pur' anche nella mentovata *l. illud C.de Sacrosanctis Ecclesiis*. *Nosocomia* in fine eran quei luoghi, dove l' infermi venian curati, e di questi si parla nella *l.sancimus §.sed Deo nobis C.de Sacrosanctis Ecclesiis*. Ed a questi eziandio altri luoghi appartenevano, detti *Leprosaria*, dove separatamente dagli altri infermi curavansi coloro, che dalla lepra erano infetti; come si à nella Clementina 2. *de Praebendis*; ed altri che chiamavansi *Gerontocomia*, dove i poveri vecchi erano ancora o mantenuti, o pur medicati, essendo eziandio la vecchiaja pur' essa un morbo, e quel che più rilieva, insanabile; ed altri in fine detti *Eleemosynaria*, i quali alcuni luoghi erano per farsi la limosina diputati; e di questi pure nella suddetta Clementina si fa parola. Coloro, che per ministri al servigio degl' Infermi adoperati erano, *Parabolani* venian chiamati; siccome leggesi nella *l. Parabolani*, e nella *l. placet C. de Episcopis, & Clericis*.

Osservata questa diversità di Ospedali, resta ora più distintamente ad investigare di ciascuna sorta di essi il più antico cominciamento. Sappiam noi bene da un canto, che eziandio nel Gentilesimo tra gl' Infedeli stessi l' Ospitalità fu costumata; Onde Platone nel lib. 12. *de Legibus* determinò, che nella Repubblica i pubblici Ospedali fossero, e che presso a' Templj edificar si dovessero. E per quello, che Luciano rapporta, presso al Tempio della Dea della Siria un' Ospedale si ritrovava, nel quale i Pellegrini tutti si ricevevano. Anzicche Giove stesso, infra gli altri nomi suoi, che pur molti erano, chiamavasi anche *Ospitalis*,

persuadendosi così quei ciechi, che coll' esemplo del loro Giove in miglior modo loro l' ospitalità si raccomandasse; siccome Servio osservò nel lib. 11. dell'Eneide di Virgilio, al verso 735. La qual cosa poscia nel tempo del Cristianesimo dall' Apostata Giuliano, ad emulazione della Cristiana Religione da lui abbandonata, fu tra' Gentili medesimi posta novamente in uso: Onde ebbe a scriverne Teofane nella sua Cronaca; *Christiana beneficentia ille nefarius, & prævaricator peregrinis, & egenis res necessarias edixit suppeditari*; Ed il Nazianzeno non lasciò ancor' egli di deriderne nella terza delle sue Orazioni, non già l' impresa, che pietosa era, ed umana, il fine sì bene, che sciocco pur troppo, e ridevole si dimostrava. Nell' antica legge ancora, che costumata fosse l' ospitalità, non à dubbio veruno; sappiendosi molto bene, e l' ospizio, che da Lot agli Agnoli fu dato, e l'ospitalità, che da Tobia praticavasi, e per quello che Giobe stesso, comecche Ebreo egli non fosse, di se stesso disse, il sappiam pure; *Ostium meum semper viatori patuit*. Non leggiam però, che alcuni pubblici, e comuni edifizj appresso gli Ebrei si ritrovassero, che Ospedali fossero. Almeno per quello, che nelle Sagre Bibbie noi leggiamo di simiglianti luoghi, come poscia tra' Cristiani costumati furono, non se ne à menzione. Nè tra le molte commodità, che presso al gran Templo di Salomone, edificaronsi; o per le donzelle, che al divin culto si dedicavano, o per gli Sacerdoti, i quali in quei dì doveano le divine cose trattare, o per altre persone al sagro ministerio destinate, ritrovasi che alcuna ve ne fosse, che l' ospitalità riguardasse, o per gli

Pel-

Pellegrini, o per gl' Infermi. Crediamo dunque ben noi, che nelle private case sì fatti offizj di carità le pie persone prestassero a' bisognosi, ma non già che pubbliche fabriche tra gli Ebreï fossero destinate a tal' uso.

Vegniam' ora a' Cristiani. Non è certamente da pors' in dubbio, che fin da' primi anni, anzi da' primi giorni del Cristianesimo, l'Ospitalità tra noi stata fosse inviolabile, e sagrosanta; avendone i primi nostri Fedeli e dall' Appostolo S. Paolo, e da Cristo stesso, non solamente il consiglio, ma eziandio il comando; siccome appunto fu detto da' Padri del Concilio di Mascon il II. al can. 11. *Hospitalitatis sectatores nos esse, non solùm Dominus, sed & Apostolus omnibus penè praceptis admonet.* Il che spezialmente dell'Ecclesiastiche Persone intender si deve, alle quali con particolar maniera la carità del cristiano ospizio fu da Dio imposta, e dalla Chiesa sempre mai raccomandata. Il perche nel Concilio di Nant al can. 3. fu detto; *Ut curam hospitum, maximè pauperum, atque debilium, orphanorum quoque, atque peregrinorum habeat Presbyter. Hos quoque ad prandium suum quotidiè juxta possibilitatem convocet, eisque hospitium tribuat.* E nel can. 5. *Ut autem omnis rapina tollatur occasio, volumus ut Presbyteri, qui bonum exemplum charitatis omnibus ostendere debent, hospitales existant, juxta Dominicum, & Apostolicum praceptum; ut humanitatem prabeant iter facientibus, quia per hospitalitatem placuerunt quidam Deo, Angelis hospitio receptis; & Dominus in die Judicii dicturus est electis: Hospes eram, & suscepistis me.* L' Appostolo a' Vescovi con ispezial maniera l'ospitalità impone, dacche tra le altre condizioni, che

che egli a Timoteo, ed a Tito scrive, necessarie essere per formare un buon Pastore de' Popoli, ed un degno Sposo delle Chiese, l'ospitalità fa che tra esse abbia ancora il suo luogo. In quella a Tito, al capo primo, è la prima; *Oportet enim Episcopum sine crimine esse, sicut Dei dispensatorem; non superbum, non iracundum, non vinolentum, non percussorem, non turpis lucri cupidum; sed hospitalem &c.* E nella prima a Timoteo al capo 3. *Oportet ergo Episcopum irreprehensibilem esse, unius uxoris virum, sobrium, prudentem, ornatum, pudicum, hospitalem?* Laonde molto bene S. Girolamo nell' epitafio di Fabiola lasciò scritto; *Si omnes illud de Evangelio audire desiderant; Hospes eram, & suscepistis me: Quanto magis Episcopus, cujus domus omnium commune debet esse hospitium: Laicus enim unum, aut duos, aut paucos excipiens implebit hospitalitatis officium: Episcopus nisi omnes receperit, inhumanus est.* E S. Agostino attestò, che appena egli Vescovo fu fatto, che la necessità conobbe, ch' egli avea di esercitar questa santa ospitalità; e perche allora in quel Monistero trovavasi, che egli ordinato Prete fe fare, ed ivi non convenevol cosa gli sembrava gli Ospiti ricevere, e trattare, prese risoluzione di fare nel Vescovil suo Palagio un' altro Monistero, nel quale co' suoi Cherici dipoi ritirossi, ed ivi a suo piacere, e corrispondendo al suo obbligo la santa ospitalità esercitava. Così egli nel suo sermone 49. *de diversis: Perveni ad Episcopatum, vidi necesse habere exhibere humanitatem assiduam quibusque venientibus, sive transeuntibus; quod si non fecissem, Episcopus inhumanus dicerer. Si autem consuetudo ista in Monasterio permissa esset, indecens esset; & ideo volui habere in ista*

domo

domo Episcopi meum Monasterium Clericorum.

Non di leggieri però a credere ci moviamo, che alcuni pubblici luoghi a cotali opere di carità destinati nel tempo delle persecuzioni tra noi si ritrovassero, avendo facilmente potuto la crudeltà de' Tiranni, o impedirne l' erezione, o già erette demolirne le fabriche. Onde la pietà di quei primi nostri Fedeli, siam noi di avviso, che nelle private lor case cotai offizj rendessero, spezialmente in pro de' poveri Pellegrini, i quali più di ogni altra sorta di gente ne doveano il bisogno avere, e minore agl' infedeli potean cagionarne la gelosia. Restituita non però poi la pace alla Chiesa, molti Vescovi nell' Oriente fabbriche ampissime ad innalzar cominciarono, ricevendo in esse, non che i Pellegrini, ma eziandio gl' invalidi, gl' infermi, ed i mendichi, e dando loro non solamente l' albergo, ma l' alimento ancor necessario, e le medicine opportune, e per mantener la lor vita, e per restituire la lor salute. Laudò il Nazianzeno nella ventesima delle sue Orazioni l' Ospedale, che magnificamente S. Basilio eresse fuori le mura della sua Vescovil Città; *Pulcra res est benignitas, & pauperum alendorum studium, atque humanæ infirmitati opem ferre. Paulùm extra Civitatem pedem effer, ac novam Civitatem conspice, illud inquam pietatis promptuarium, commune locupletum ærarium, in quod non modò redundantes, ac superfluæ opes, sed jàm necessariæ quoque facultates propter illius cohortationes reconduntur*. Ed il Crisostomo, siccome il Palladio narra nel capo 5. della sua vita, molti antichi Ospedali restaurò, e molti ne fabbricò di nuovo, tutti corrispondenti alla generosità del suo spirito, ed all'

am-

ampiezza della sua carità. *Post hac dispensatoris Ecclesiastici scripta relegens, inutilesque Ecclesiæ sumptus deprehendens, amputari hos protinus jubet. Accessit & ad solemnes Episcopi sumptus inspiciendos, invenienſque immodicam profusionem, transferri hanc magnificentiam ad infirmorum solatia præcepit. Et cum supereſſent pecuniæ, nova quoque infirmorum receptacula construit; præficiens his duos ex Sacerdotum numero religionis summæ viros; & Medicos, & Coquos, & Ministros, qui sine uxoribus eſſent, eis ad obsequium statuens &c.* E del Nazianzeno suddetto, ficcome lo Scrittore della sua vita attesta, fu ancor la gloria, di aver' egli eziandio col senno, e colla mano al gran Basilio assistito, perche a felice fine portasse la cominciata impresa. *Amplissimis ædibus extructis, atque annuis proventibus constitutis, quos à divitibus, & copiosis hominibus, prudenti oratione ad largitionem impulsis, collegerat, ægrotos omnes in unum coëgit, pauperum gymnasia hæc loca appellans. Huic in ea re adjutor, operisque particeps fuit Gregorius.*

Nel Concilio Calcedonese, che più Ospedali per gli Pellegrini tra' Cristiani fossero, nell' ottavo de' suoi canoni si fa parola; ed a questi alcuni Cherici destinati eran da' Vescovi a presedervi; *Clerici, qui præficiuntur Xenodochiis, & Monasteriis, sub Episcoporum potestate permaneant.* La pietà de' Cristiani Principi non mancò dappoi ad una sì laudevole impresa di porgere generosa la mano, ora nuove fabbriche innalzando, ora frequentando le antiche, con somministrar servigj di carità, e di umiltà in benifizio di coloro, che in esse si ritrovavano. Così leggiamo di Placilla moglie del gran Teodosio appresso Teodoreto al lib. 7. al cap. 18.

18. *Ecclesiarum hospitia visere, ægrotis in lecto decumbentibus curationem adhibere, tractare illas, jusculum gustare, patinam illis deferre, frangere panem, escas porrigere, eluere pocula, omnia denique alia munera obire, quæ servi, & ancillæ exequi solent*. E d' Isacio Agnolo Imperadore di Costantinopoli Niceta Coniato lasciò scritto nella sua vita, o sia nel suo elogio; *Regias ædes in Nosocomium mutavit*. Tutto questo risguarda ciò, che nell' Oriente praticato si fosse; per quello non però, che all' Occidente appartiene, giusta lo scrivere di S. Girolamo, il primo, che a' Pellegrini nell' Italia ospedale edificasse, fu Pammachio; la prima, che il fabbricasse per gl' Infermi, fu Fabiola. Fu quello innalzato nelle vicinanze di Roma, e di esso Girolamo, a Pammachio medesimo scrivendo nella morte di Paolina, così parlò; *Audio te Xenodochium in Portu fecisse Romano, &c. Initia transgrederis, statim summam tenes. Primus inter Monachos in prima Urbe primum sequeris Patriarcham, &c. moneo non solum pecuniam, sed te ipsum Christo offeras*. Dell' altro da Fabiola eretto così Girolamo medesimo nell'epitafio di lei lasciò scritto; *Omnem censum, quem habere poterat, erat autem amplissimus, & respondens generi ejus, dilapidavit, & vendidit, & in pecuniam congregatum usibus pauperum præparavit, & prima omnium νοσοκομεῖ instituit, in quo ægrotos colligeret de plateis, & consumpta languoribus, atque inedia miserorum membra fovebat*.

In Betlemme ancora, non saprei se ad imitazione di questi, o pur questi ad imitazione di quelli, due altri circa i medesimi tempi fabbricati ne troviamo, di uno essendone stato autore Girola-

mo, e dell' altro Paola; siccome nell' epitafio di lei dal medesimo Girolamo fu scritto: *Nos in ista Provincia ædificato Monasterio, & diversorio prope extructo, ne fortè & modo Joseph cum Maria Betlehem veniens non inveniat hospitium, tantis de toto orbe confluentibus tui bis obruimur Monachorum*: Così Girolamo nell'accennata pistola a Pammachio diretta dell' Ospedale da se fatto parlò; di quello poscia da Paola edificato, così nell' epitafio della medesima disse; *Donec extrueret cellulas, & monasteria, & diversorum peregrinorum juxta viam conderet mansiones, in qua Maria, & Joseph hospitium non invenerant.*

Dilatata poscia ne' tempi pel Cristianesimo migliori la Fede, e con maggior libertà trattati nel Mondo gli affari suoi, ebbero più largo campo i fedeli di esercitare gli offizj della lor pietà in benifizio de' poveri bisognosi, o che Pellegrini essi fossero, o infermi, o pur mendichi; onde e dalla carità de' Vescovi, e dalla munificenza de' Principi, e dalla pietà de' Privati non fuvvi quasi luo go nel Cristianesimo, in cui alcuno non ne fosse eretto; oltre a quei molti, che nelle principali Città alzati furono, dove a dispetto dell' avarizia trion fan di pari la generosità e la pietà di quei primi, che gli eresser o, ed in oggi a confusione del fasto egualmente spiccano l' umiltà, e la carità di coloro, che li frequentano. Di Pelagio II. Romano Pontefice rapporta Anastagio il Bibliotecario all' anno 590. che nella propia sua casa un Ospedale per gli Vecchi, *Gerontocomium* detto, edificar facesse. E d'Incmaro Arcivescovo di Rems nella Storia ancora di Rems da Flodoardo scritta, al lib. 3. al cap. 10. narrato

rato viene, che egli ancora un' Ospedale per gli pellegrini, e per gli poveri fece fare, la cui cura a Canonici diede del suo Capitolo. *Canonicis quoque hujus Remensis Ecclesiæ Hospitale constituit, ad susceptionem peregrinorum, vel pauperum, congruis ad id rebus deputatis, cum consensu Coëpiscoporum Remensis Diœceseos, atque subscriptionibus eorundem, ea conditione, ut nullo unquam tempore quilibet Episcopus, vel qualibet persona easdem res cuiquam in beneficium dare, vel in alios usus quocumque modo abstrahere præsumat, neque aliquem censum, vel redhibitionem ex inde accipiat, sed totum quidquid ex ipsis rebus justè acquiri potuerit, in usus pauperum, atque Canonicorum, secundum modum descriptum in privilegio, à se, & cæteris Episcopis confirmato, expendatur.* Oltre a molte Diaconie in Roma, che eran case per mantenere insieme ed alimentare le povere persone, che invalide erano a procacciarsi colle lor fatiche quanto loro per vivere bisognava; e delle quali nelle vite di Adriano I. e di Lione III. Anastagio suddetto fa menzione. Presedevano a queste alcuni Diaconi detti perciò *Xenodochus*, *Orphanotrophus*, siccome da alcune lettere da Fozio a medesimi scritte, di leggieri si puo raccorre. Troppo lunga e tediosa cosa sarebbe di altri Ospedali parlare, da' Principi, e da' Privati nell' Oriente, e nell' Occidente edificati, se di essi tutti dare volessimo una compiuta, e ancor fornita contezza. Rimettendoci dunque ad altri, che di proposito ne anno scritto, e che a ciò fare, e tempo, e obbligo anno avuto, noi al terzo punto facciam passaggio.

Il terzo punto è; *Cuinam olim data fuerit Quarta funeralium?* Brevissime cose intorno a ciò sog-

giugnere le anguftie del tempo ci obbligano, comecche ampiffima materia ella fia, fu cui difcorrere potrebbefi per molto tempo. Aveano in coftume anticamente i Fedeli fotto titolo di effequie alcune cofe à quella Chiefa lafciare, dove effi doveano effere fepelliti. Diceanfi quefte cofe *mortuaria*, o pure *jus mortuaria*, come fi à nel cap. *officii*, *de Teftamentis*, e nel cap. *conquerente*, *de Officio Ordinarii*. Non per quefto però da ciò inferire in verun modo fi puo, che alcun prezzo per la fepoltura fi daffe, effendo ftato ciò fempre da fagri canoni proibito; come fi legge nel cap. *ad abolendam*, *de Sepulturis*, e nel cap. *Filius nofter*, *de Teftamentis*. Indi quefte cofe applicaronfi a' Vefcovi, e fi differo ora *Legitima*, a fimiglianza della porzione, che de' Paterni beni al figliuolo fi deve, e che legittima ancora fi appella, come nella *l. Papinianus §. fi quis morti, D. de inofficiofo teftamento.* Ora fu detta *Quarta funerum*, perche la quarta porzione, a fomiglianza della quarta porzione delle Decime, al Vefcovo era dovuta; e così leggefi nel cap. *conquerente*, *de officio Ordinarii*, e nel cap. *confciffo* della caufa 12. alla quiftione 2. In alcune Provincie fu in ufo darfi la terza parte, con pefo non però di ripararne la Chiefa, come nel cap. *de his* della caufa 10. alla quiftione 1. Onorio III. la chiamò *Quarta mortuariorum*, come nel c. 16. *extra de officio Ordinarii*; ed Innocenzio III. nel cap. 14. e 15. *extra de Teftamentis*, fecondo i diverfi ftili delle Chiefe, or Terza, or Quarta porzione l'appella. *Epifcopus debet de iis fecundum diverfas confuetudines tertiam, vel quartam portionem habere*.

Se ben da noi fia ftato detto, che a' Vefcovi anti-

anticamente questa porzione, come loro dovuta, si dasse, ritrovasi nondimeno in alcuni Canoni a' Parrochi pur' anche attribuita. E questi sono il cap. *certificari*, ed il cap. *in nostra, de Sepulturis*. Alcuni sono stati di avviso, che intanto a' Vescovi anticamente dovuta era, inquanto che i Vescovi ne' funerali assistevano; avendovi non però poscia i Parrochi in lor vece assistito, a questi fu ragionevolmente assegnata. E per compruova di ciò, rapportan essi il cap. 7. del libro *de Ecclesiastica Hierarchia*, in cui si legge; *Sumentes mortuum ad Pontificem ducunt, quasi coronis donandum sacris; postea venerabilis Præsul precem super eo sacratissimam peragit: finita prece osculatur Episcopus mortuum, & omnes post illum. Postquam omnes osculati sunt, infundit Pontifex mortuo oleum*. Il che anche pretendono, che dal can. 15. del Concilio di Triburia si ricavi: *Ubicumque temporum, vel facultas locorum tulerit, apud majorem Ecclesiam, ubi sedes est Episcopi, sepulturæ celebrentur*. Altri nondimeno an creduto, che oltre alla porzione del Vescovo, altra distinta a' Parrochi si dovesse. Altri an detto, che quando sepellivansi i morti nelle Cattedrali Chiese a' Vescovi si dava, e a' Parrochi, quando nelle Parrochiali si sepellivano. Checchesia di sì fatta discrepanza di Autori intorno un punto, che a noi elucidare non appartiene; basterà a noi l'asserire, per rispondere al proposto punto, che la Quarta funerale anticamente a' Vescovi si dava, avvegnacchè a' Parrochi, qualunque ne fosse la cagione, pur' anche data si attrovi.

DIS-

DISSERTAZIONE IV.
PER GLI SAGRI CANONI
SOPRA
IL CONCILIO DI TRENTO.
SOTTO PIO IV.

I.

I Vescovi se abbian la podestà di concedere indulgenze più e più, secondo la maggioranza della loro giurisdizione? Dacche nel cap. 1. de Indulgentiis *dell' ultima Sessione solamente gli abusi delle Indulgenze si comanda che a svellere, ed a moderare si abbiano.*

II.

Se possa il Vescovo comandar digiuni nella sua Diocesi, obbligando ad essi i suoi Sudditi? E se possa ancora mutar quelli, che dal Romano Pontefice imposti sono? E ciò perchè nel cap. 2. della medesima Sessione de' digiuni dalla Romana Sede ordinati solamente si fa parola.

III.

Se il medesimo dirsi debbia ancor delle Feste?

Omecche la podestà, che dell'Ordine si appella, neppiù, nemmeno in tutt' i Vescovi sia, ed in quella guisa medesima si comunichi loro, nella quale al Romano Pontefice è conferita, dacche tutti essi da Dio immediatamente la riconoscono; la podestà non però, che di Giurisdizione si chiama, nè tutti nella maniera medesima da un principio l'anno, nè in tutti in una egual distesa si attrova. Certa cosa è, che la podestà dell' Ordine, la quale nella consegrazione si conferisce, e nel Romano Pontefice, che come Vescovo solamente consagrasi,

ſi, ed in tutti gli altri Veſcovi della Chieſa, ſenza veruna diverſità ſi debba ammettere, tra perche la conſegrazione in tutti eſſi è la medeſima, e perche inoltre la podeſtà di ordinare, di confermare, e di benidire, che ſotto quella dell' ordine compreſe ſono, in una medeſima maniera, e dal Papa, e dagli altri Veſcovi ſi praticano; e perche finalmente nulla dippiù acquiſta chi da un Veſcovo, o anche dal Papa, o gli ordini, o la confermazione riceve, di quello, cui i medeſimi Sagramenti da un' altro Veſcovo conferiti ſono. Il perche dalla Chioſa nella Stravagante *Si Fratrum, de Sede vacante*, fu detto; *In poteſtate Ordinis, & conſecrationis Epiſcopi pares ſunt Pontifici Maximo*; ed in queſto ſolo ſenſo intender ſi deve quello, che Giulio I. Romano Pontefice a' Veſcovi Orientali ſcriſſe nella ſua piſtola, che da S. Atanagi nella ſeconda delle ſue Apologie viene rapportata; *Si igitur verè parem, eumdemque honorem in omnibus Epiſcopatibus cenſetis eſſe, neque in magnitudine Civitatum, ut vos ſcribitis, honorem hujus rei creſcere arbitramini; oportuit eum, cui concredita eſt parva Civitas, in ea, quæ credita eſt, permanere, & nequaquam, rejecta concredita, ad eam, quæ concredita non eſt, tranſvolare: ne eam, quæ à Deo data eſt, aſpernari, illam verò, quæ hominum ambitu conceſſa eſt, magnifacere videatur.* Come pure ciò, che Niccolò I. nella ſua piſtola 47. dice, la dove di tutti i Veſcovi, compreſo anche in eſſi il Romano Pontefice, come degli Appoſtoli ſucceſſori, egli ragiona; *Subiturus tamen ad Cælos hanc* (cioè la Chieſa) *Apoſtolis commendavit, ac per eos tanquam hæreditario jure ſucceſſoribus eorum, nobis ſcilicet, quos Paſtores, & Epiſcopos ac Pontifices ſuper ipſam conſtituit, ejus providentiæ curam indulſit, quatenus*

pro

pro Patribus nati sunt filii, & pro eis constituti Principes in omnem terram, imitatores eorum essemus, sicut & ipsius Christi. Ed il nostro general Concilio di Trento alla Sess. 23. al can. 6. dell' Ecclesiastica Gerarchia parlando, come quella, che solamente nella podestà dell' ordine consiste, annovera sol' in essa Vescovi, Preti, e Ministri; *Si quis dixerit, in Ecclesia Catholica non esse Hierarchiam divina ordinatione institutam, quæ constat ex Episcopis, Presbyteris, & Ministris, anathema sit.* E ciò per dimostrare, che la podestà dell' ordine è nel Romano Pontefice sol come Vescovo; e come tale nella medesima guisa egli la riceve nella sua ordinazione, come dagli altri Vescovi è ricevuta; siccome pure nella maniera medesima e l' uno, e gli altri, per quel che risguarda la validità dell'atto, egualmente l'esercitano. Che è quanto dire, tutti essi da Dio immediatamente riconoscerla; e tutti essi ancora, senza dipendenza nell' uno dall' altro, dappoicche ordinati sono, validamente praticarla.

Per quello poi, che alla giurisdizione si attiene, certa cosa primamente è, che ne' Vescovi ella si attrovi; inoltre non dubitiamo punto, che la giurisdizione, che è ne' Vescovi, sia di divina istituzione, e non di umano ritrovamento; indi crediam pur' anche, che a ciascun Vescovo che conferita ella sia da Cristo, ma per mezzo del Romano Pontefice, dal quale come dall' universal Pastore della Chiesa, e come dal capo di tutti essi, non sol di onore, e di grado, ma eziandio di principato, eglino immediatamente la riconoscono. I termini, co' quali gli antichi Padri della Vescovile dignità parlarono, ben chiaramente mostrano, che in essa certa,

certa, e vera giurisdizione fosse da esso loro riconosciuta: Tertulliano nel lib. *de Baptismo*, chiamolla *Pastoratum*; S. Cipriano nella pistola 55. *ligandi, atque solvendi potestatem*, e nella pistola 67. *paternitatem*; S. Agostino nella sua pistola 256. *judiciariam potestatem*; S. Lione il grande nella pistola 48. ad Anastagi scritta, *summum Sacerdotium*; S. Ambrogio nella prima pistola a Corintj al cap. 11. *Christi Vicariatum*; S. Girolamo nella pistola 54. *Apostolorum locum*; S. Gregorio il grande, per non far di altri parola, *gradum regiminis, ligandi, atque solvendi authoritatem, &c.* L'espressioni altresì, colle quali i sagri Canoni, ed i Professori di essi, de' Vescovi, e del sublime lor posto nella Chiesa maestosamente parlarono, della medesima verità render ci possono a maraviglia persuasi. Nella Clementina I. al §. *ne super*; *De Pœnis*, son' essi chiamati, *Sanctissimi Christi Legati, & Columnæ Ecclesiæ*. Nel can. *excellentissimi*, all' undicesima causa, alla quistione 3. son detti *Beatissimi*; il che pure si dice nella *l. cum Clericus, C. de Episcopis, & Clericis*. Nel can. *quoniam vices*, alla distinzione 68. e nel can. *in novo*, alla distinzione 21. diconsi, *Principes Terræ, cum in terris teneant locum Apostolorum*. Dalla Chiosa nel cap. *per tuas, de Appellat.* la lor dignità vien chiamata, *Excellentiæ dignitas*; e dalla Chiosa seconda nel cap. 2. *de Præbendis* nel VI. come altresì nel cap. *venerabilis, de Præbendis, Culmen dignitatum*; e dal Cardinal di Ostia nella Clement. *in plerisque*, nel 4. notab. *de electionibus*, con questo titolo decorati sono, *Serenissimi*. Le quali espressioni tutte certamente dimostrano, che oltre alla podestà dell'Ordine, sia pur' anche ne' Vescovi quella, che di giurisdizione si appella; la quale da

essoloro non solamente sopra l' Ecclesiastiche persone, ma eziandio sopra le laiche esercitata viene, come e l'une, e l' altre comprese infra i termini di quelle Diocesi, alle quali costituiti essi sono a presedere. Il perche S. Ambrogio nella sua pistola 32. a Valentiniano Imperadore in liberi sensi, ed in semplici parole scrisse; *In causa fidei Episcopi solent de Imperatoribus Christianis judicare, non Imperatores de Episcopis*. Ed il Nazianzeno nella sua Orazione 17. *ad Populum timore perculsum*, così liberamente parlava. *Quid autem vos Principes, & Præfecti? Ad vos enim nostra se convertit oratio... An me libere loquentem æquo animo feretis? Nam vos quoque lex Christi imperio meo, ac throno subjicit. Imperium nos quoque gerimus, addo etiam præstantius, ac perfectius; nisi verò æquum est spiritum carni fasces submittere, & cælestia terrenis cedere.* E S. Giangrisostomo nella Omelia quinta sopra la seconda pistola a Corintj; *Iste autem Principatus civili tanto melior est, quanto terra Cælum; immo & multò magis; & non multa illi cura est de sæculari vita, omnia autem de cælestibus rebus pronunciat*. Onde il suddetto Valentiniano così bene il conobbe, che persuaso dagli Orientali Vescovi a determinar cosa, che riguardava la fede, schiettamente rispose loro, siccome rapporta il Sozomeno al lib.6.nel cap.7. *Sibi, qui unus è laicorum numero erat, non licere se ejusmodi negotiis interponere; & ideo Sacerdotes, & Episcopi, quibus hac cura sunt, seorsum per se ubicumque ipsis libitum fuerit, in unum conveniant.*

L' essere universalmente da' Padri, e da' Concilj, successori degli Appostoli i Vescovi nominati, dà pur' anche a conoscere con chiarezza, che la loro giurisdizione non di umano ritrovamento sia, ma

ma di divina istituzione. Ed il nostro general Concilio nella Sess. 23. al cap. 4. disse; *Episcopos, qui in Apostolorum locum successerunt, ad hunc hierarchicum ordinem præcipuè pertinere*; e prima di esso da S. Cipriano nella pistola 65. fu scritto; *Meminisse autem Diaconi debent, quoniam Apostolos, idest Episcopos, & Præpositos Dominus elegit; Diaconos autem post ascensum Domini in Cælos Apostoli sibi constituerunt Episcopatus sui, & Ecclesiæ ministros*; e da S. Girolamo fu detto nell'accennata pistola 85. *Cæterùm omnes Apostolorum successores sunt*. Che se dunque la Vescovile giurisdizione fu da Dio istituita negli Appostoli, così anche dee dirsi de' Vescovi, i quali agli Appostoli nella loro ordinaria giurisdizione succedono; e perciò la loro giurisdizione non è altra da quella, la quale da Dio agli Appostoli fu conferita. Ma perche altro è il parlare della istituzione di una podestà, altro il parlare della collazione della medesima; perciò nel presente affare siam noi di avviso, che la istituzione della Vescovile giurisdizione immediatamente da Dio fu fatta, e che la medesima anche immediatamente da Cristo agli Appostoli fu conferita. A Vescovi non però, i quali agli Appostoli non in tutta l'ampiezza della loro giurisdizione succedono, nè tanpoco succedon nel modo di parteciparla, siccome fu dagli Appostoli partecipata; se bene da Dio si comunichi quella medesima podestà di giurisdizione, che fu immediatamente da lui istituita, non però immediatamente da lui si communica loro, ma per mezzo del Romano Pontefice, dal quale tutto quello che giurisdizione importa, immediatamente riconoscono. E questa è la differenza tra gli Appostoli, ed

i Vescovi; siccome è pure tra' Vescovi ed il Romano Pontefice, perche essendo negli Appostoli, oltra all'ordinaria podestà, ancora la straordinaria, a questa i Vescovi non succedono, quando il Romano Pontefice succede a tutta quella, che in Pietro si ritrovava. Gli Appostoli inoltre ancorchè immediatamente da Cristo ricevuta avessero tutta la lor podestà, questa non però doveano con dipendenza da Pietro, che lor capo, e Principe era, esercitare; e di vantaggio se bene la podestà degli Appostoli in tutto il Mondo si stendesse, potendo essi in tutto il Mondo fondar Chiese, predicar l' Evangelio, propagare la Fede; i Vescovi non pertanto primamente la loro giurisdizione l' an limitata, e ristretta entro i termini delle loro Diocesi, e perciò nell' ampiezza suddetta agli Appostoli nõ succedono; dippiù ricevon' essi l' ordinaria podestà degli Appostoli, ma come gli Appostoli la ricevettero immediatamente da Cristo, eglino non la ricevono, ricevendola, e praticandola con dipendenza immediata dal Romano Põtefice, il quale perciò puo loro dilatarla, o pur ristrignerla, siccome al buon governo della Chiesa stimerallo più spediente; e finalmente non riconoscon' essi dal Romano Pontefice la istituzione della lor podestà, ma solamente la collazione della medesima, quando i Romani Pontefici, perche in tutta l'ampiezza della sua podestà a Pietro succedono, come pur anche nel modo, in cui Pietro già l' ebbe da Dio immediatamente comunicata, senza dipendenza da chicchesia, anche nell' esercizio della medesima; perciò eglino e la lor suprema podestà riconoscono immediatamente da Dio istituita, e l'anno im-

immediatamente da Dio lor conferita, ed illimitatamente la ricevono da Dio anche loro comunicata. Troppo grande sarebbe la briga, che prendere mi converrebbe, se volessi io e con autorità, e con ragioni provare quanto ò finora quì asserito; anzi dippiù vendicarlo dalle sinistre oppinioni di molti. Ma perche non è questo il mio principal istituto nella presente conferenza, come ben voi conoscete, perciò rimettendomi a quanto in compruova di tutto questo da' nostri Scrittori ampiamente si è detto, a me basta averlo quì accennato come necessario preambolo a quanto in appresso da noi si dovrà dire.

Ciò dunque supposto, rispondiam' ora a quello, che quì in primo luogo si cerca; *An Episcopi habeant facultatem concedendi indulgentias alias, & alias juxta mensuram majoris jurisdictionis*? I Ministri ordinarj delle Indulgenze i soli Vescovi sono; e benchè Durando, ed il Maldonato stimato avessero, che anche i semplici Preti cotal podestà ritenessero sulla credenza il primo, che fosse essa una autorità annessa alla giurisdizione, la quale nell' interno foro si esercita, e sulla persuasione il secondo, che più ordinatamente le indulgenze dispensar potessero coloro, i quali dalle altrui coscienze, per mezzo delle sagramentali confessioni, contezza anno; purnondimeno tra' Teologi comunemente ricevuto viene, che tal podestà, come ad ordinarj Ministri, a' soli Vescovi convenga. E per vero dire altra è la podestà di assolvere da' peccati, altra è quella di assolvere, o sia di rilasciare le pene, che a' medesimi peccati dovute sono. La prima contiensi in quelle parole di Cristo appresso S.Giovanni nel capo

po 20. del suo Evangelio; *Accipite Spiritum Sanctum, quorum remiseritis peccata, remittuntur eis; & quorum retinueritis, retenta sunt*. E questa podestà a tutti i Preti nella loro ordinazione si conferisce, la quale, come ben si vede, il solo foro interno risguarda. L'altra non però, che rimira eziandio l'esterno, in quell'altre parole anche di Cristo consiste appresso S. Matteo al capo 18. *Quacumque alligaveritis super Terram, erunt ligata & in Cælo; & quacumque solveritis super terram, erunt soluta & in Cælo*. E questa a' soli Appostoli, ed a' lor successori, che i Vescovi sono, i quali solo nel foro esterno giurisdizione esercitano, essere stata da Dio conferita, concordemente i Padri insegnano. Il perche S. Cipriano fortemente sdegnossi contro alcuni Preti, i quali ardimento presero di ricevere i libelli de' Martiri, e con essi riconciliare i caduti, che al conoscimento della negata fede tornavano; nella qual maniera anticamente le indulgenze in parte consistevano, perche in quella guisa rilasciavansi le pene, che da' suddetti caduti pagar doveansi in soddisfacimento della loro apostasia; e la qual facoltà, come S. Cipriano attesta, fin da' tempi di lui più antichi, da' soli Vescovi erasi in ogni luogo esercitata. *Quod enim non periculum metuere debemus de offensa Domini, cum aliqui de Presbyteris, nec Evangelii, nec loci sui memores, sed neque futurum Domini judicium, neque nunc sibi præpositum Episcopum cogitantes, quod nunquam omnino sub antecessoribus factum est, cum contumelia, & contemptu præpositi totum sibi vindicant*. Ed il Concilio Ancirano nel can.5., delle indulgenze trattando, ordinò; *Episcopum hanc habere licentiam oportet*; Come pure il Niceno I. al can.12. *Postmodum licebit Epi-*

sco-

ſcopo de his aliquid humanius decernere.

Ciò nondimeno intender ſi deve del Miniſtro delle Indulgenze, che ordinario ſi appella; il Miniſtro non però, che diceſi ſtraordinario, non ſolamente ſemplice Prete, ma ancor Cherico eſſer puo. E la ragione ſia chiara, perche eſſendo il concedere delle indulgenze un'atto di giuriſdizione nell'eſterno foro, come detto abbiamo, di eſercitare queſt' atto non ſolamente i Preti, ma ancora i Cherici capaci ſono. Per la qual coſa appena eletti i Veſcovi, ancorche conſegrati non ſieno, poſſono l'indulgenze dare; ed i Cardinali, o pure gli Appoſtolici Legati, ſe ben Sacerdoti non ſieno, per conceſsione del Romano Pontefice anche le danno. E gli Abbati ſteſsi, avendone pure dall' Appoſtolica Sede ſpeziale permiſsione, poſſono ancora darle; ſiccome nel Concilio Lateraneſe IV. al can. 60. ſotto Innocenzio III. fu detto; *Accedentibus ad nos de diverſis Mundi partibus Epiſcoporum querelis, intelleximus graves, & grandes quorundam Abbatum exceſſus, qui ſuis finibus non contenti, manus ad ea quæ ſunt Epiſcopalis dignitatis extendunt, de cauſis matrimonialibus cognoſcendo, injungendo publicas pænitentias, concedendo etiam indulgentiarum literas, & ſimilia præſumendo... præſenti decreto, firmiter prohibemus ne quis Abbatum ad talia ſe præſumat extendere... Niſi forte quiſquam eorum ſpeciali conceſſione, vel alia legitima cauſa, ſuper hujuſmodi valeat ſe tueri.* Ed in compruova di ciò, Aleſſandro II. ad un Prete, che un' altro Prete tolto avea di vita, condannatolo per quattordici anni a ſtar dentro un Moniſtero rinſerrato, non ſolamente al Veſcovo, ma eziandio all'Abbate di quel Moniſtero permiſe, di potere dopo paſſato il triennio qual-

qualche cosa e del tempo, e del rigore rilasciare, qualora il penitente co' segni di vera conversione, e con gli atti di sincero pentimento meritevole sen dimostrasse. Così egli dunque al Vescovo, che del delinquente, e del delitto gli avea contezza data, nella pistola 29. rispose; *Et si tibi, vel Abbati videtur sibi remittere, si hunc observasse pœnitentiam videris, post tres annos liceat.* Anzi alle volte per particolare concessione eziandio del Romano Pontefice, non solamente agli Abbati, ma ancora a' Parrochi se n'è data la facoltà. Così il medesimo Alessandro II. nella pistola 37. rispose; *Si quis autem Episcopus, vel Religiosus Presbyter causa pietatis aliquid sibi relaxare voluerit, hoc ei Apostolica authoritate concedimus.*

Mai non per tanto ritroverassi, che altri a' Vescovi inferiori, come ordinarj Ministri, le indulgenze dispensassero; perciocche, come insegna l' Angelico Dottor S. Tommaso nel quarto delle sentenze nella distinzione 20. alla quistione 1. all'articolo 4. la podestà di conferire l' ecclesiastiche indulgenze, è la medesima, che poter disporre dell' ecclesiastico tesoro. Il poter disporre de' beni della Repubblica non può ad altri con ragione spettare, che a' Principi, ed a' Magnati della medesima; e perciò i Vescovi, che Principi della Chiesa sono, anno essi soli l'ordinaria podestà di potere i beni suoi dispensare, non già altri, che sono a' Vescovi inferiori. Onde S. Cipriano nella pistola 27. scrisse; *Ut Ecclesia super Episcopos constituatur, & omnis actus Ecclesiæ per eosdē præpositos gubernetur, cùm hoc divina lege fūdatum sit.* E perche i Vescovi Principi sono sì nella Chiesa, ma non già di tutta la Chiesa; quindi è che

la

la lor podestà è limitata dentro il circuito di quelle particolari Chiese, in cui essi il lor Principato anno. Non posson dunque concedere indulgenze ad altri, che loro sudditi non sono, perche sovra quelli non possono giurisdizione esercitare, e per conseguente inverso di essi non poson far quello, che da giurisdizione dee provenire. Il perche Alessandro III. dimandato dall' Arcivescovo di Canturbery, se le indulgenze da' Vescovi concedute a coloro giovavano, che a' medesimi Vescovi soggetti non erano, rispose; *Quod autem consuluisti, utrum remissiones quæ fiunt in dedicationibus Ecclesiarum, aut conferentibus ad ædificationem pontium, aliis prosint, quam iis, qui remittentibus subsunt, hoc volumus tuam Fraternitatem tenere; quod cum à non suo Judice ligari nullus valeat, vel absolvi, remissiones prædictas prodesse illis tantummodo arbitramur, quibus ut prosint, proprii Judices specialiter indulserunt*. Onde siccome coloro, che diocesi non aveano, sopra cui potessero giurisdizione esercitare, non poteano indulgenze cōferire, come si à nel cap. *accedentibus* 13. *de Privilegiis*, che gli Abbati, e gli altri inferiori Prelati risguarda, così nè pure i Vescovi, fuori di quelle Diocesi, nelle quali la lor giurisdizione ristretta, e limitata era, conferir le poteano. Nè su questo si è fatta mai mutazione nella Chiesa, essendo la medesima la disciplina, che anticamente osservossi, con quella, che è presentemente in vigore.

Vero è, che costumavano negli antichi tempi i Vescovi, dappoicche alcun loro soggetto a qualche penitenza condennavano, dare al medesimo penitente alcune lettere, che diceansi commonitorie, in virtù delle quali ad altri Vescovi, nelle dio-

cesi delli quali occorresse a quello di capitare, la facoltà si dava di potere al medesimo, considerata la sua disposizione, il ravvedimento, e l'emenda, alcuna delle ingiunte pene benignamente rilasciare. In questa guisa un tal costume raccogliesi dalla lettera di Lanfranco Arcivescovo di Canturbery a Tommaso Arcivescovo di Evora, che è la nona; *Cui ex more pœnitentia injuncta, communitorias literas sibi tradidit; ut si quis Episcopus pietate motus, misericordiam ei vellet impendere, potestatem haberet, quantum vellet, ipsi ignoscere.* Il Romano Pontefice sì, per l'universale giurisdizione, che in tutta la Chiesa tiene, a tutti i fedeli puo, siccome il potè sempre l'ecclesiastiche indulgenze dispensare. E senza che egli da limiti di particolari diocesi dipendesse, essendo l'universale Chiesa in tutta la sua ampiezza la diocesi di lui come Pontefice sommo, per tutto il Mondo Cristiano esercitò in ogni tempo cotal potere. Oltreache essendo il Romano Pontefice il capo della Chiesa, sopra la quale anche unitamente considerata il suo primato di giurisdizione tiene, puo ben' egli del suo tesoro disporre in benifizio di tutti i membri suoi, essendo questi ed al capo soggetti, e del mistico corpo anche parti nella medesima ragione, nella quale son membri. E perche la giurisdizione del Papa non solamente è ampissima, ma è ancora assoluta, e indipendente, quando la giurisdizione degli altri da quella del Papa dipende; quinci è, che dal Papa si possa bene agli altri, secondo che stimerallo più spediente per lo buon governo della Chiesa, cotal podestà ristrignere, e limitare, non già per contrario che da alcun' altro si possa al medesimo Papa diminuire. E ciò

non

non solamente procede in riguardo dell'estensione delle indulgenze, cioè di quelli, a'quali le indulgenze concedonsi, ma ancora per quel che spetta alla quantità delle medesime indulgenze; potendo il Papa dispensarne quanto a lui parerà, senza che alcuno gli possa metter legge in contrario, e gli altri dispensar non potendone, se non quante dal Papa medesimo ne saran loro permesse.

E quindi è, che se bene anticamente i Vescovi anche le indulgenze, che plenarie si dicono, conceder potessero, presentemente dispensar non le possono. E in fatti nell'anno 1156. essendosi portati l'Arcivescovo di Roano insieme con altri Vescovi a venerar la tunica del Signore, la quale in Argentone si conservava, a coloro che de' più gravi delitti erano rei un'anno delle ingiuste penitenze relasciarono, a quelli, che rei erano di leggiere colpe, ne perdonarono la metà, ed a quelli finalmente, per la negligenza de' quali alcuni fanciulli, che avean meno di sette anni di età, eran morti, la rilasciarono tutta. Ma perche alcuni di essi di tal ampia podestà malamente si servivano, in edificazione non già, ma in distruzione più tosto della Chiesa; quindi fu che nell'anno 1215. nel Concilio Lateranese IV. sotto Innocenzio III. ne fu loro ristretta l'autorità. Così dunque nel can. 62. si legge; *Quia per indiscretas, & superfluas indulgentias, quas quidam Ecclesiarum Prælati facere non verentur, & claves Ecclesiæ contemnuntur, & pænitentialis satisfactio enervatur.* Perciò eglino determinaron quei Padri, che i Vescovi in quel solo giorno, in cui alcuna Chiesa dedicassero un'anno solo d' indulgenza conceder potessero; nell'anniversario non però del medesimo

giorno, come altresì in ogni altro giorno, in cui giusta cagione avranno di dispensarle, non più di quaranta giorni ne potessero dispensare. *Quadraginta dies de injunctis pœnitentiis indulta remissio non excedat*; asserendo inoltre; *cum Romanus Pontifex, qui plenitudinem habet potestatis, hoc in talibus moderamen consueverit observare*. Il qual dicreto fu dipoi non solamente nel canonico Diritto inserito, siccome leggesi nel cap. *cum ex eo, de pœnitentiis*, ma rinnovato fu ancora da Bonifazio VIII. *Indulgentiæ, quæ ab uno, vel pluribus Episcopis in Ecclesiarum dedicationibus, vel aliis quibuscumque casibus conceduntur, vires non obtinent, si statutum excesserint Concilii generalis*; il che pure si riferisce nel cap. *indulgentiæ, de remissionibus in* VI. E questi quaranta giorni, che nè pure per qualunque cagione da' Vescovi concedere si potessero, il medesimo general Concilio Lateranese nell'accennato luogo determinò; *Decernimus ut cum dedicatur Basilica, non extendatur indulgentia ultra annum, sive ab uno solo, sive à pluribus Eipscopis dedicetur: ac deinde in Anniversario dedicationis tempore quadraginta dies de injunctis pœnitentiis indulta remissio non excedat. Hunc quoque dierum numerum indulgentiarum literam præcipimus moderari, quæ pro quibuslibet causis aliquoties conceduntur*.

Non à dubio, che la facilità di concedere l'ecclesiastiche indulgenze, delle medesime avvilisca sovententemente la stima; anzicche i colpevoli lusingandosi mercè quelle potere de' lor delitti soddisfare le pene, corrono a briglia sciolta ad incontrare ogni sorta di scelleratezza. Il perche Sisto IV. nel lib.5. delle comuni Estravaganti nel titolo 9. al cap. 5. molte indulgenze ne' passati tempi concedute

an-

annullando; disse; *Id propensiori studio præcavendum esse censemus, ne cujusvis indulgentiæ, vel facultatis obtentu, Christifideles procliviores ad illicita in posterum committenda reddantur, aut facilitas veniæ eis peccandi tribuat incentivum. Cum itaque (sicut multorum fide dignorum testimonio accepimus) ob multitudinem facultatum per nos, vel auctoritate nostra concessarum, tam in verbo, quam in scriptis, &c. fideles præfati ad peccandum, & ad alia illicita committendum nonnunquam procliviores existant in non parvum periculum salutis animarum suarum: Nos qui Deo propitio ejusdem gregis Dominici causam gerimus, & illum spiritualis thesauri clargitione cupimus ipsi Deo reddere acceptabilem, ne exinde clavium auctoritas in contemptum, ipsique ad peccandum procliviores liberius prolabantur, &c. auctoritate Apostolica tenore præsentium statuimus, &c.* Ed il nostro general Concilio di Trento nella Sess. 25. nel Dicreto delle Indulgenze così parlò; *In his tamen concedendis, juxta veterem, & probatam in Ecclesia consuetudinem, adhiberi cupit; ne nimia facilitate Ecclesiastica disciplina enervetur. Abusus verò, qui in his irrepserunt, & quorum occasione insigne hoc Indulgentiarum nomen ab hæreticis blasphematur, emendatos, & correctos cupiens, præsenti decreto generaliter statuit, parvos questus omnes pro his consequendis, unde plurima in Christiano populo abusuum causa fluxit, omninò abolendos esse. Cæteros verò, qui ex superstitione, ignorantia, irreverentia, aut aliunde quomodocunque provenerunt, cum ob multiplices locorum, & Provinciarum, apud quas hi committuntur, corruptelas commodè nequeant specialiter prohiberi; mandat omnibus Episcopis, ut diligenter quisque hujusmodi abusus Ecclesiæ suæ colligat, eosque in prima Synodo Provinciali referat; aut aliorum quoque Epis-*

co-

ſcoporum ſententia cogniti, ſtatim ad ſummum Romanum Pontificem deferantur: cujus auctoritate, & prudentia, quod univerſali Eccleſiæ expediet, ſtatuatur; ut ita ſanctarum indulgentiarum munus piè, ſanctè, & incorruptè omnibus fidelibus diſpenſetur.

E ciò tanto è vero, che non ſolamente i Veſcovi, ma ancora i Provinciali Concilj le già dette indulgenze ſole conceder poſſono, le quali nel general Concilio Lateraneſe furon loro taſſate. Il perche nel Concilio di Ravenna all'anno 1317. a coloro, che in eſſo intervenivano quaranta giorni d'indulgenza conceduti furono; quel di Avignone nel 1326. diece giorni a coloro concedette, i quali al proferirſi da alcuno il nome ſantiſſimo di Gieſù il loro capo inchinaſſero; Così pure oſſervato fu in quel di Vaur nel 1368. al can. 87., in quel di Narbona nel 1394. al can. 27., in quel di Colonia nel 1423. al can. 10. Dove per contrario da'Concilj generali la plenaria indulgenza fu conceduta, ſiccome dal ſolo Romano Pontefice preſentemente concederſi ſuole. Così nel Concilio Piſano nell'anno 1409. nella Seſs. 23. à tutti coloro, i quali o nel Concilio intervenuti foſſero, o aveſſero al medeſimo favorito, concedettero quei Padri *indulgentiam plenariam à pœna, & culpa ſemel in vita*. E nel Concilio di Coſtanza alla Seſs. 45. a tutti i Fautori del Concilio la medeſima plenaria indulgenza fu diſpenſata. Se ben nel Concilio di Trento, dove le coſe andarono con miglior' ordine, che nelle Aſſemblee di Piſa, e di Coſtanza, la plenaria indulgenza in nome del Papa dal primo Legato ſi concedeſſe; ſiccome narra il Cardinal Pallavicini nel lib. 5. della Storia del medeſimo Concilio al capo

17.

17. All' Arciveſcovo non però di Canturbery, il quale nell' anno 1423. avea la plenaria indulgenza conceduta a coloro, che la ſua Cattedrale Chieſa viſitata aveſſero, in quella guiſa appunto, nella quale nel Romano giubileo promulgar ſi ſuole, al rapporto del Rainaldi all' anno 1423. al num. 21, Martino V. fortemente ſdegnatoſene, ne dirizzò riſentimenti pieni di zelo, e di rigore. Onde ebbe a ſcrivere il Barboſa *de poteſtate Epiſcopi*, all' allegazione 88. al num. 16., che ſe un Veſcovo quaranta giorni d' indulgenze in perpetuo concedeſſe, il ſucceſſor del medeſimo non potrà più altro concedere per la medeſima cagione, perche amendue eſſi per un medeſimo Prelato riputati ſono. E queſta diſpoſizione del Lateraneſe Concilio non ſolamente ne' Veſcovi, ma eziandio negli Arciveſcovi à luogo; dicendoſi in eſſa; *Eccleſiarum Prælati*, ſotto le quali parole e Veſcovi, ed Arciveſcovi ſi comprendono. Laonde gli Arciveſcovi non potranno più delli ſuddetti quaranta giorni, o pur' un' anno nelle dedicazioni delle Chieſe, concedere d' indulgenze, ſiccome appunto de' Veſcovi fin quì detto abbiamo.

Vera coſa è non però, che gli Arciveſcovi non ſolamente dentro le lor Dioceſi, ma eziandio dentro le lor Provincie, in occaſione ſola di viſita, diſpenſare le poſſono. E la ragione ſi è, perche ſe ben' eſſi Superiori non ſieno de' ſudditi de' lor ſuffraganei, in quell' atto non però di viſita, ſiccome poſſono i ſudditi de' lor ſuffraganei corregere, così poſſon' anche loro le indulgenze diſpenſare. Certamente le indulgenze ad alieni ſudditi concedute nulle ſono; ſiccome diceſi nel cap. *quod autem*, il 4. *de*

de pœnitentiis. E colui puo ſolamente ſciogliere, il quale puo ſolamente legare. Onde l' Arciveſcovo non eſſendo ordinario Giudice de' ſudditi de' ſuoi ſuffraganei, come ſi à nel cap. *paſtoralis*, *de officio Ordinarii*; queſti riſpetto a lui, non propj, ma alieni ſudditi ſono, e perciò da lui nè legare ſi poſſono, nè ſciogliere; e per conſeguente le indulgenze lor concedute, nulle dovrebbon' eſſere. Ma perche in tempo di viſita per la Provincia puo l' Arciveſcovo legare i ſudditi de' ſuffraganei, ri conoſcendogli in quell' atto anche come ſudditi ſuoi propj, non alieni, quindi è che in quel caſo li poſſa anche ſciogliere, diſpenſando loro le indulgenze, ſiccome entro la ſua propria dioceſi a ſuoi propj ſudditi diſpenſare le puo. Nel Provincial Concilio però non à dubbio, che per tutta la Provincia diſpenſar ſi poſſano, convenendo in eſſo non ſolamente il Metropolitano, ma eziandio gli altri Veſcovi delle particolari Dioceſi, da' quali tutti il Concilio compoſto viene; e perciò tutti coloro, che nella Provincia ſon compreſi, al medeſimo Concilio debbonſi per ſudditi riconoſcere, come quelli, i quali ſiccome dal Concilio o colle ſue leggi, o co' ſuoi giudizj legar ſi poſſono, così anche ſi poſſono ſciogliere coll' indulgenze. Correndo molto bene quello, che Innocenzio III. all' Arciveſcovo di Canturbery ſcriſſe; *Remiſſiones prædictas prodeſſe illis tantummodò arbitramur, quibus ut proſint proprii Judices ſpecialiter indulſerunt*.

Tempo è ora mai di riſpondere a quello, che intorno alla medeſima giuriſdizione de' Veſcovi quì in ſecondo luogo ricercaſi; *An poſſit Epiſcopus jejunia imponere in ſua Diœceſi obligando ſubditos, & im-*

posita à Romano Pontifice immutare? Non puo essere che eretico di sentimenti colui, il quale alla Chiesa l'autorità ardirà di contendere di poter leggi fare concernenti l'astinenza, ed il digiuno, alle quali ogni Cristiano tenuto sia di ubbidire. Fin dal principio della Chiesa se ne vide posta in pratica in Gerusalemme dagli Appostoli la facoltà, allorch'eglino in un Concilio adunati la legge fecero dell'astinenza dal sangue, e dal soffocato; la qual legge, assistendo loro lo Spirito Santo, da essi non però fatta venne, siccome essi medesimi con quelle parole mostrarono; *Visus est Spiritui Sancto, & Nobis*. Onde S. Lione ne' suoi Sermoni della Quaresima, molti digiuni disse essere stati dagli Appostoli a noi comandati, acciocche anche noi qualche cosa in mortificando la nostra carne facessimo, che di ossequio fosse alla croce del Redentore. *Jejunia ab Apostolis per doctrinam Spiritus Sancti ordinata: ut per commune consortium crucis Christi, etiam nos aliquid in eo, quod propter nos gessit, ageremus*. E se bene Agostino detto avesse nella sua pistola 36. secondo altra edizione 86. al Prete Casolano scritta; *In Evangelicis, & Apostolicis litteris, totoque instrumento, quod appellatur testamentum novum, animo id revolvens, video praeceptum esse jejunium. Quibus autem diebus non oporteat jejunare, & quibus oporteat, praecepto Domini, vel Apostolorum non invenio definitum.* Pur nondimeno alcuni digiuni fermi, e stabili nella Chiesa furono dagli Appostoli ordinati a voce, onde è che da loro a noi poscia ne pervenne la tradizione, di cui non parla il suddetto Dottore, ma de' diterminati digiuni, a noi noti per iscritture canoniche. E questo oltre all' essere stato scritto da Girolamo nella sua

piftola 44. a Marcella, del digiuno della Quarefima parlando; *Nos unam Quadragefimam fecundum traditionem Apoftolorum, toto anno, tempore nobis congruo jejunamus*; eziandio dal medefimo Agoftino ricavafi. Imperciocche in tutta la Chiefa efsendofi fempre la Quarefima ofservata, e non ritrovandofi in qual Concilio fe ne fofse fatto il precetto, fecondo la regola da Agoftino data nel lib. 4. *de Baptifmo contra Donatiftas*, al cap.24., all' Appoftolica autorità ricorrer fi deve, e dirfi che da quefta ne fia ftata fatta l'iftituzione. *Quod univerfa tenet Ecclefia, nec Conciliis inftitutum, fed femper retentum eft, nonnifi auctoritate Apoftolica traditum rectiffimè creditur*.

E pure, ciò non oftante, gli Eretici uomini fino da tempi antichiffimi della Chiefa anno ardimento avuto di contraftare a' Paftori della medefima l' autorità di ordinare in alcuni ftabili giorni il digiunare. Non parliamo però quì di quelli, i quali o oltre a' digiuni dalla Chiefa comandati, altri di lor capriccio ne aggiunfero, o che sbanditi quelli della Chiefa, di privata loro autorità altri ne ordinarono al Rito della medefima Chiefa totalmente contrarj. Così furono e Montano, il quale tre Quarefime introdufse, *quafi*, come difse Girolamo nella fuddetta piftola a Marcella, *tres paffi fint Salvatores*; ed i Manichei, i quali, al rapporto di Ambrogio nella piftola 83., ripudiati tutt' i digiuni della Chiefa, folamente nelle Domeniche digiunavano; così pure Euftazio, fecondo Socrate riferifce al lib.2. al cap. 33. Parliamo sì ben di coloro, i quali difsero fconvenevole cofa efsere alla libertà Criftiana l'efsere noi obbligati in alcuni determinati giorni a digiunare; dovendo efsere il digiuno libero a chic-

a chicchesia, nè potendosi da' Pastori delle Chiese far legge, che ne determini i giorni. Di tale sciocchissimo sentimento il primo ritrovatore, che noi sappiamo, fu Aerio di Ponto, del quale riferì S. Epifanio nel suo libro *de Hæresibus*, in annoverando le resie degli Aeriani, che fra le altre scempiezze da cotestoro si asserisse; *Nec statuta solemniter celebranda esse jejunia, sed cum quisque voluerit, jejunandum, ne videatur esse sub lege.* Al quale errore poscia i Novatori de' nostri tempi soscrissero, ed infra essi Lutero nel suo libro *de doctrinis hominum vitandis* disse; *Erroneum est, & plenum mendaciis, quod certis temporibus anni, Vigiliis Apostolorum, & aliorum Sanctorum jejuniis necessitatem imponunt, sub gravi peccato, tanquam Ecclesiæ decreto, & mandato. Nam jejunia, quod ad dies, & cibos attinet, libera, & adiaphora in perpetuum esse debent.* E Niccolò Emmingio sopra il cap. 6. della seconda lettera a' Corintj non meno arditamente scrisse; *Statutum, & ordinarium jejunium est, quod certo tempore anni, mensis, aut septimanæ est affixum; quale est apud Papistas Quadragesimale quod vocant jejunium, item quatuor temporum Apostolorum, &c. in quibus nihil sani, sed mera superstitio, multiplex impietas, & ἐθελοθρησκεία ab Apostolo damnata imperium tenet.* E non molto lungi da questi andò pur' anche Erasmo, il quale nella parafrasi sopra il secondo capo di S. Marco disse; *Tristia sunt jejunia, quæ præscribit Lex; & ob hoc ingrata Deo, qui diligit hilarem datorem.*

Contra la costoro tracotanza rapportar converrebbe fin dal principio della Chiesa praticato il costume, e di comandarsi da' suoi Pastori digiuni stabili, e determinati, e di osservarsi da' fedeli in quei giorni, in cui essi erano affissi. Alcune testi-

monianze noi ne addurremo, come quelle, che in un' ora, ed al nostro quisito ci dan materia di rispondere, ed all' errore di quelli ci dan motivo di opporci. Il Concilio di Gangria nel can. 19. così parlò; *Si quis eorum, qui in proposito sunt, continentiæ, præter necessitatem corporalem, & superbiens, jejunia communia totius Ecclesiæ putaverit contemnenda, perfectam in sua scientia vindicans rationem, anathema sit.* Nel Concilio Laodiceno al can. 50. fu il seguente ordinamento fatto; *Non oportet in Quadragesima postrema septimana jejunium solvere, & totam quadragesimam injuria afficere; sed oportet totam quadragesimam jejunare aridis vescentes.* Nel Concilio di Elvira al can.23. in tal guisa fu da que' Padri determinato; *Jejunia seu abstinentias per singulos menses placuit celebrari, exceptis diebus duorum mensium Julii, & Augusti ob eorundem infirmitatem.* Nel Concilio Cartaginese IV. al can.63.ne fu eziandio la pena imposta a'trasgressori; *Clericus, qui tempore jejunii absque inevitabili necessitate jejunium rumpit, minor habendus est.* Vegnendo poscia a SS. Padri, è chiarissimo il parlar di Agostino, il quale nel suo libro *de Hæresibus* al cap. 53.il sentimento di Aerio a propio errore di questi applicò; *Aërius in Arianam hæresim lapsus, propria dogmata affinxit nonnulla; non esse solemniter celebranda statuta Ecclesiæ jejunia, sed cum quisque voluerit jejunandum, ne videamur sub lege.* E S. Girolamo al costoro argomento fortemente rispondendo, sopra il cap.4. della pistola a' Galati, così scrisse; *Dicat aliquis; si dies observare non licet, & menses, & tempora, & annos, nos quoque simile crimen incurrimus, quartam Sabbati observantes, & Parasceven, & diem Dominicam, & jejunium Quadragesimæ, & Paschæ festi-*

I *vi-*

vitatem, & Pentecostes lætitiam, & pro varietate Regionum diversa in honorem Martyrum tempora constituta. Ad quod qui simpliciter respondebit, dicet: Non eosdem Judaicæ observationis dies esse, quos nostros. Nos enim non azymorum Pascha celebramus, sed Resurrectionis, & Crucis; nec septem, juxta morem Israel, numeramus Hebdomadas in Pentecoste, sed Spiritus Sancti veneramur adventum. Et ne inordinata congregatio Populi fidem minueret in Christo, propterea dies aliquot constituti sunt, ut in unum omnes pariter veniremus, &c. Jejunia, & congregationes inter dies propter eos à viris prudentibus constitutos, qui magis sæculo vacant, quam Deo, nec possunt, imo nolunt toto in Ecclesia vitæ suæ tempore congregati, & ante humanos actus Deo orationum suarum efferre sacrificium. Quotus enim quisque est, qui saltem hæc pauca, quæ statuta sunt, vel orandi tempora, vel jejunandi semper exerceat? Itaque sicut nobis licet vel jejunare semper, vel semper orare, & diem Dominicam accepto Domini corpore indesinenter celebrare gaudentibus: Non ita & Judæis fas est omni tempore immolare agnum, Pentecosten agere, tabernacula figere, jejunare quotidie.

Vegniam' ora al particolar potere de' Vescovi nell' ordinare i digiuni nelle loro Diocesi. Era certamente in essi fin da'tempi di Tertulliano questa autorità conosciuta; ond' egli nel suo libro *de Jejuniis*, al cap. 13. scrisse; *Benè autem, quod & Episcopi universæ plebi mandare jejunia assolent, non dico de industria stipium conferendarum, ut vestræ capturæ est, sed interdū, & ex aliqua solicitudinis Ecclesiasticæ causa.* Il che pur' anche, al mio avviso, compruovasi dall' osservare, che in alcune Chiese certe giornate erano in quei tempi al digiuno consegrate, ed in altre Chiese non erano. E ciò non per altro, senonse

in

in quelle Chiese dove si digiunava o dalla legge de' lor Pastori, o dalla consuetudine de' Popoli dall'autorità de' Pastori portata in tenore di legge, il digiuno prescritto era, il quale in altre Chiese, come in esse non comandato, nè tanpoco era osservato. E su questo S. Ambrogio da S. Agostino interrogato intorno al digiuno del Sabbato, il quale in Roma osservavasi, ma non già in Melano, degnamente rispose; *Cum Romam venio, jejuno Sabbato; cùm hic sum, non jejuno. Sic etiam tu, ad quam fortè Ecclesiam veneris, ejus morem serva, si cuique non vis esse scandalo, nec quemquam tibi.* E S. Agostino medesimo nella sua pistola 54., secondo altra edizione 118. a Gennajo pur' anche rispose; *Qua in re disciplina nulla est melior gravi prudentique Christiano, quam ut eo modo agat quo agere viderit Ecclesiam, ad quam fortè devenerit.* Onde si vede, che potendo solamente la consuetudine, quando è approvata, aver forza di legge; e da altri del Superiore in fuori approvar non potendosi; ne siegue che se obbligano i digiuni introdotti per consuetudine in alcun paese, l'obbligazione principalmente si prende dall'approvazione della medesima consuetudine, la quale non da altri che dal propio Vescovo ordinariamente si puo avere per la sua Diocesi, siccome per la Chiesa universale assi dal Papa. E perciò S. Bernardino da Siena annoverādo i digiuni, che di precetto sono, dopo quelli i quali a tutti i fedeli sono comuni, pose ancor quelli, che si osservano per consuetudine, ma approvata. Così egli nel tom. 1. *de sacro jejunio*, al serm. 5. all'art. 2. *Nonò debitum est jejunium secundum consuetudinem Patriæ approbatam.* Quindi si vede, che i Vescovi possano anche nuovi di-

digiuni imporre nelle loro Diocesi, anche perpetui, e sotto obbligo di colpa grave a'trasgressori de' medesimi.

Oltreache molti Concilj anche Provinciali, anche Diocesani nuovi digiuni, fuori di quelli, i quali da tutta la Chiesa si osservano, alle lor Provincie, o alle loro Diocesi imposero. Nel Concilio di Mascon I. al cap. 9. si legge; *Ut à feria S. Martini usque ad Natalem Domini, secunda, quarta, & sexta Sabbati jejunetur, & sacrificia quadragesimali debeant ordine celebrari*. Nel Concilio di Orleans I. al cap. 29. *Rogationes, idest Litanias, ante Ascensionem Domini placuit celebrari, itaut præmissum triduanum jejunium in Dominicæ Ascensionis solemnitate solvatur; per quod triduum servi, & ancillæ ab opere relaxentur, quo magis plebs universa conveniat. Quo triduo omnes abstineant, & quadragesimalibus cibis utantur*. Nel Concilio di Salgenstad al cap. 1. *Ut quatuordecim dies omnes Christiani ante festivitatem S. Joannis Baptistæ in abstinentia sint carnis, & sanguinis, nisi infirmitate impediente, aut alicujus Festi solemnitate, quæ in illo Episcopio celebris habetur, intercedente*. E di questi particolari digiuni parlò ancora S. Girolamo nella pistola 28., i quali in particolari paesi si osservavano, e per comandamento de' loro propj Pastori, o per legittimo uso de' Popoli, da' Pastori approvato, o per legge di particolarj Concilj, che ne avean fatta l'istituzione. *Unaquæque Provincia abundet in suo sensu, & præcepta Majorum Leges Apostolicas arbitretur*. Non à dubio dunque, che i Vescovi nelle lor Diocesi particolari digiuni possano imporre, qualora ragionevol motivo abbiano a ciò fare. E ad essi tutti coloro, i quali nelle lor Diocesi nelli giorni a medesimi digiu-

giuni destinati si ritrovano, tenuti sono, senza che dalla loro osservanza scagionare si possano, o con pretesto di passaggio, o con privileggio di esenzione, o con riguardo d' indipendenza. Il nostro general Concilio parlò, è vero, de' digiuni dalla Romana Chiesa imposti, perche egli parlava non de' particolari, ma degli universali digiuni, i quali da tutti i fedeli osservare si debno. Con questo però non intese mai di esentare i fedeli da quei digiuni, che ne' lor paesi particolari sono; nè tanpoco pretese di torre a' Vescovi l' autorità di potere nelle loro Diocesi particolari digiuni imporre, siccome ne' passati tempi, ed eziandio ne' tempi, che al medesimo Conciilio succedettero, da per tutto si è costumato.

Se poi i Vescovi alle volte possano i digiuni dal Romano Pontefice imposti nelle lor Diocesi mutare; noi troviamo che i Canonisti tal facoltà riconoscon ne' Vescovi, qualora essi legittimo, e ragionevole motivo anno a farne il mutamento, per sempre non già, ma per quel solo anno, in cui quel motivo sarà bastevole ad indurgli a ciò fare. Così il Silvestro rapportato dal Gavante nel suo Manual de' Vescovi, afferma; *Potest Episcopus jejunium transferre in pracedentem diem, quando illud occurrit in festo solemni.* E d'inoltre; *Potest ex causa dispensare in jejunio, & in bonum aliud compensare*. E Diana dal medesimo Gavante riferito, più al particolar vegnendo, dice; *Si vigilia S. Matthiæ incidat in ultimam diem Bacchanalium, potest Episcopus transferre jejunium in pracedens Sabbatum, ne violetur jejunium*. Per altro, che la solennità di una qualche festa bastevol cagione sia a poter fare una tale mutazione, dalle rap-

por-

portate parole del Concilio di Salgenstad si raccoglie chiaramente; *Ut quatuordecim dies omnes Christiani ante festivitatem S. Joannis Baptistæ in abstinentia sint carnis, & sanguinis, nisi infirmitate impediente, aut alicujus festi solemnitate, quæ in illo Episcopio celebris habetur, intercedente.* Nelle quali parole è da osservarsi, che parlandosi di particolare solennità di qualche Chiesa, intendesi certamente che dal Vescovo della medesima se ne possa fare il mutamento. Per quello, che l' universale Chiesa risguarda, in molte fiate una simiglievole mutazione dal Romano Pontefice fatta si è osservata. La vigilia di S. Giambattista sarà in qualche anno accaduta nel dì della solennità del Corpo del Signore, ed il Papa in altro giorno ne à traportato il digiuno. Nell' ultimo giorno altresì del Carnesciale essendo in alcun' anno la vigilia di S. Mattia venuta, anche dal Papa in altro antecedente giorno il digiuno si è trasferito. Or questo medesimo nelle lor diocesi puossi anche da' Vescovi fare, perche non è ciò un derogar totalmente il digiuno, la qual cosa fare non si potrebbe certamente da' Vescovi, ma è solamente un commutarlo; nè tanpoco commutarlo per sempre, che nè pure potrebbon farlo, senza la permissione dall' Appostolica Sede; ma solamente in un' anno solo, per quel ragionevole motivo, che in quel tempo l'esigge.

In fine ricercasi in terzo luogo; *An idem sit dicendum de Festis?* Il che s' intende se i Vescovi possano particolari Feste nelle lor Diocesi comandare? E se alle volte, avendone bastevol cagione a farlo, le possano eziandio derogare? Per quello, che a questo secondo punto si attiene, ritroviamo che

nel Concilio di Treviri nell'anno 1549. fu ftabilito; *Operæ pretium nobis visum eſt, Feſtorum numerum contrahere, quo & effranes coerceantur, & aliquid detur neceſſitati pauperum.* E nel Concilio di Cambrai nell' anno 1565. nel tit.6. al cap. 11. *Cum diebus Feſtis ut plurimum vulgus ad laxiorem, & diſſolutiorem vitam plerumque ſe ipſum effundat, quam reliquis diebus: quo majore reverentia, & pietate queant obſervari ab omnibus, videant Epiſcopi, ſintne aliqui Feſti dies, quos præſtet eſſe profeſtos, ideſt, ut vocant, operarios: atque his diebus renuntient popularibus integrum eſſe operas conſuetas exercere.* E nel Concilio di Sans nell' anno 1524. furono alcune feste abolite portandosene per ragione; *Ex nimia Feſtorum multiplicatione, populum otio, & vaniloquio illis diebus deditum, ebrietatibus, commeſſationibus, ludis, & laſciviis, magis quam rei divinæ, orationibus, & contemplationi vacare, & pauperes, & plebejos inde multum gravari.* Il che fu eziandio nel Concilio di Sciatres nell' anno 1526., ed in altre Diocesane Sinodi imitato. E per l' universale Chiesa Urbano VIII. nell'anno 1642. con sua Bolla diminuì il novero di troppo cresciuto delle Feste, onde non solamente l' inosservanza inverso le medesime ne proveniva, ma eziandio l' aggravamento de' Popoli, ed il disaggio della minuta gente. Or quello che in ciò il Papa nell' universale Chiesa puo fare, il posson fare i Vescovi nelle lor Diocesi; imperciocche i Vescovi posson quelle Feste abolire, le quali nelle lor Diocesi particolari sono, siccome il Papa in tutta la Chiesa puo derogar quelle, che a tutta la Chiesa sono comuni. Non posson però i Vescovi, nè pure nelle lor Diocesi, quelle Feste abolire, che per l' uni-

ver-

versale Chiesa si osservano, non istendendosi la loro autorità a sciogliere i lor sudditi da quello, che da autorità superiore fu ordinato.

Possono ancora i Papi per tutta la Chiesa le Feste comandare, perche la loro giurisdizione sopra tutta la Chiesa si stende; siccome pur' anche i generali Concilj il possono, giusta il cap. 1. della Distinzione terza *de Consecratione*. E perche i Vescovi in quello, che è giurisdizione, tutto ciò possono nelle lor Diocesi fare, che puo fare il Papa nell' universale Chiesa, salvo non però quelle cose, che il Papa a se stesso à riservate, come si à dal cap. *ad honorem, de auctoritate, & usu Pallii*, dal *cap. novit., de Judiciis*, dal cap. *nuper, de sententia excommunicationis*; ed il comandar nuove feste riservata non si à a lui solo il Romano Pontefice; quindi è, che i Vescovi possono nelle lor Diocesi nuove feste comandare. Dal nostro general Concilio di Trento apertamente si asserisce, alloracche nella Sess. 25. *de Regularibus*, al cap. 12. egli ordina, che i festivi giorni da' Vescovi comandati anche i Regolari, ed altre esenti persone tenute sieno ad osservargli. *Dies etiam festi, quos in Diœcesi sua servandos idem Episcopus praeceperit, ab exemptis omnibus, etiam Regularibus serventur*. Nè per la suddetta Bolla di Urbano VIII. fu a Vescovi cotal podestà impedita; perche ivi solamente dicesi; *Ordinarios in Domino monemus, ut de caetero ab indictione sub praecepto novorum festorum studeant abstinere*; le quali parole solamente poibiscon ne' Vescovi la troppo facilità a comandar nuove feste, non già assolutamente, quando ragionevole ne anno il motivo, di comandarle. Ritrovasi anche tal facoltà da' Vescovi pacifica-

 men-

mente posseduta nel cap. finale, *de Feriis*, dove Gregorio IX. annoverando le feste, che di precetto sono nella Chiesa, dopo di esse mette ancor quelle, che da' Vescovi nelle lor propie Diocesi comandate vengono; *Cæterisque solemnitatibus, quæ singuli Episcopi cum Clero, & Populo in suis Diœcesibus duxerint venerandas*. Non possono però i secolari Principi le suddette feste comandare, tuttoche possano proibire anche con pene, che ne' giorni ad esse destinati servili opere si facciano. Posson pure ordinare, che in alcuni giorni i Tribunali non si aprano, le officine si serrino, nè alcuna cosa si faccia, la quale opera servile sia: Ed in questa guisa intendere solamente si debbon le leggi da alcuni Principi fatte intorno alla celebrazion delle feste; come di Childeberto Re di Francia nella sua Costituzione *de sacrorum dierum festivitatibus castè celebrandis*, di Carlo Magno ne' suoi Capitolari, e per tacere di altri molti, di Costantino il grande, secondo quello, che di esso rapporta Eusebio nel libro quarto della sua vita.

E quindi è, che i Vescovi possono nuove feste nelle lor Diocesi ordinare, senza che tenuti sieno ad aspettarne o dal Clero, o dal Popolo il consentimento; checche in contrario ne dicano alcuni pochi Canonisti, o pur Teologi, i quali di avviso sono, che senza il Clero, ed il Popolo non possano i Vescovi cotal loro autorità mettere in uso. Altro è nondimeno, che il Clero, ed il Popolo si ricerchino a ricever le feste da' Vescovi ordinate, altro è che essi necessarj sieno alla determinazione, che dal Vescovo se ne dee fare. Vero è che se il Popolo ragionevolmente contradirà, dee

il

il Vescovo astenersi dall'ordinar nuove feste; e perciò ricercasi, che il Popolo intervenga, non già a determinare col Vescovo, nè tanpoco a consentire prima di farsi il comandamento della nuova festa, ma solamente ad udire, ed a ricevere l'ordine, che dal solo Vescovo sarà fatto. Ed in tal guisa appunto intendono il cap. *conquestus* finale, *de Feriis*, di sopra da noi rapportato, ed il cap. *ad pronunciandum* della distin. 3. *de consecratione*, il Barbosa, il Gonzalez, ed altri molti. E per verità, se fu questo il medesimo puo fare il Vescovo nella sua Diocesi, che il Papa in tutta la Chiesa; non dovendo il Papa aspettare da tutta la Chiesa il cõsentimento, perche egli alcuna festa comandi da osservarsi nella universale Chiesa, come è certissimo, nè pure saran tenuti i Vescovi ad attender quello del loro Clero, e del loro Popolo. Ricercavasi ancora anticamente nelle Ecclesiastiche elezioni il Popolo, non già perche egli scegliesse, ma perche alla elezione già fatta acconsentisse; così ancora della determinazione delle nuove feste, che dal Vescovo vien fatta, si deve dire. Onde il Gonzalez suddetto nell' accennato cap. *conquestus*, disse; *Dicendum est, Cleri & Populi desiderari consensum, non ad ipsam festivi diei indictionem, sed ad receptionem ipsius pracepti; itaut sicut olim concurrebant Clerus, & Populus in Electionibus Ecclesiasticis, populus non ut eligeret, sed ut electioni consentiret; ita similiter in ipsa diei festi indictione debet utriusque consensus adesse, nisi aliter consuetudine introductum sit, qua omninò servanda est.* Ed il Barbosa *de potestate Episcopi* nell' allegazione 105. al num. 36. *Solus Episcopus potest statuere dies festos, vocato Populo, ut ab eo audiat, an nimis gravetur*;

e Mar-

e Marcantonio Genovese nella sua Pratica nel cap. 51. *Potest indicere festa in Synodo, sine Populi consensu.*

Tra coloro, i quali vogliono, che necessario sia il consentimento del Clero, e del Popolo, è certo ancora, siccome insegna l' Abbate nel suddetto cap. *conquestus, de Feriis*, che se il Popolo *justam causam contradicendi non habeat, eo etiam invito Festum institui poterit*; Come pure dal Suarez, e da altri si aggiugne, che *huic juri laicorum, quod in festis peculiaribus instituendis eorum consensus necessarius sit, per contrariam consuetudinem plerisque in locis derogatum est*. Convengono non però tutti, che nell'abolire alcune feste, che particolari sono nella sua Diocesi, e sono ancora superflue, non sia tenuto il Vescovo ad aspettarne dal Popolo il contentamento, ma che da se solo egli lo possa fare. Come pure puo fare il Vescovo, che si osservino alcune feste solamente nella mattina, ma dopo il pranzo libero sia a ciascuno ad opere servili impiegarsi; e ciò non solamente nell'istituire nuove feste, ma eziandio nell'abolire le antiche puo praticarsi. Le Feste ancora, che da' Vescovi nelle lor Diocesi comandare si possono, debbono esser de' Santi, i quali canonizati sieno; nè a medesimi proprj offizj possono eglino assegnare, ma solamente quei del comune. Il perche non possono istituire alcuna festa in onore di alcun Santo del vecchio testamento, nè di alcun Santo, il cui culto non sia certamente permesso. Teofilo Rainaudo nel tom. 15. nella sua Eteroclitica sagra alla par. 2. al punto 5. stendesi molto a provare ciò, che i Santi del vecchio testamento risguarda; per quello, che i Santi non ancora canonizati concerne, l' attestano molti Canonisti, e

Teo-

Teologi appresso il Gonzalez, ed il Gavanti, nel manuale accennato, dove si dice; *Non potest Episcopus sacrare dies festos iis, qui non sunt auctoritate Apostolica relati in Sanctorum numerum.* E finalmente queste Feste da' Vescovi comandate, anche coloro, che esenti sono, e singolarmente le Religiose persone, sono tenuti ad osservarle; come dal nostro general Concilio nella Sess. 25. al cap. 12. *de Regularibus*, più sopra fu detto. E se bene alcuni tengano, che ciò non proceda in quelle feste, le quali sono dal Popolo introdotte, e dal Vescovo solamente sono approvate; perche queste non provengono dalla legge, che dal Vescovo sia fatta, ma solamente dalla consuetudine, che dal Popolo è osservata: Pur nondimeno ricevendo la consuetudine il valore di obbligare dall' approvamento del Principe, il qual fa, che la consuetudine divenga legge, perciò ad essa anche i Regolari tenuti sono di ubbidire, non come a con suetudine precisamente, ma come a consuetudine divenuta legge per la sola autorità del Vescovo, il quale solamente a potere ciò fare era della necessaria autorità fornito.

Rodriq. tom. 2 de Regul. qu. 70 ar. 1.

Finalmente le Feste, che nell' universale Chiesa si osservano, in niun modo possono i Vescovi nelle lor particolari Diocesi, o diminuirle di novero, o commutarle di tempo, colla lor propia, e privata autorità. E' manifesto ciò che addivenne ad Arduino di Perefix Arcivescovo di Parigi nel 1666. alloracche pubblicò un' Editto con un Catalogo annesso per l' osservanza delle Feste, ch' egli nella sua Città, e nella sua Diocesi ordinava, che solamente si fossero celebrate; ed in esso lasciò di metterne molte, che nell' universale Chiesa si celebrano;

brano; come quelle de' SS. Giuseppe, Tommaso Appostolo, Mattia, della terza festa di Pentecoste, della Invenzion della Croce, della Dedicazione di S. Michele Arcagnolo, de' SS. Innocenti, e di S. Anna. Ma ne fu egli in prima fortemente ripreso da Alessandro VII. per mezzo di Carlo Roberti Appostolico Nunzio in quel tempo in Francia, e di poi fu obbligato da Clemente IX. per mezzo ancora di Pietro Bargellini Nunzio pur' anche in quel Regno, a rivocarne l'Editto nel nuovo Calendario, che per ordine dell' Arcivescovo medesimo fu divulgato. L'esemplo della Retrattazione dell' Arcivescovo fu seguitato da altri Vescovi Franzesi, che in prima ne aveano imitata la novità; e questi furono il Vescovo di Zainctes, che cassate avea molte feste de' SS. Appostoli, e Martiri, ed il Vescovo di Perigueux, che e le feste di molti Santi abolite avea, e le vigilie, ed i digiuni, e gli Offizj ancora mutati. Eglino non però tosto si arresero alle paterne voci, con cui il comun Pastore fe lor conoscere l'ingiusto trasporto, con cui essi avanzati si erano a mettere la mano in quelle cose, in cui nè di necessaria autorità forniti erano per riconoscerle, nè di competente giurisdizione per riformarle.

* * * * *

DIS-

DISSERTAZIONE V.
PER GLI SAGRI CANONI
SOPRA
IL CONCILIO DI CAMBRAI.
SOTTO PIO IV.

I.

Se proibito sia a' Vescovi nelle loro soscrizioni a' propj lor nomi il cognome della lor Famiglia aggiugnere, spezialmente negli Atti Ecclesiastici? Trovandosi nel presente Concilio l' Arcivescovo di Cambrai soscritto, Massimiliano de Bergis.

II.

Se gli Abbati abbiano il voto decisivo ne' Concilj Generali, o almen ne' Provinciali? leggendosi al presente Concilio chiamati ancora gli Abbati?

III.

Con qual titolo fossero stati al presente Concilio chiamati i Dottori delle Accademie di Lovanio, e di Dovai?

'Uso de' Cognomi, comecche tra' Romani ne' varj stati della lor Monarchia vario ancor' egli stato fosse, sempre nondimeno tra' medesimi conservato fu in vigore, quando in vigore pur' anche perseverò tra essi la gloria del Principato, e nell' antico suo lustro si mantenne la maestà dell'Impero. Ne'primi tempi della Repubblica il propio nome di ciascun' uomo in prima, poscia il cognome si riponea; come ben chiaro si scorge ne'due fratelli Pubblio Cornelio Scipione, e Luzio Cornelio Scipione, e negli altri due fratelli ancora Marco Tullio Cicerone, e

Quinto Tullio Cicerone. Puoſſi anche ciò oſſervare in alcune antiche medaglie di Romane famiglie, nelle quali il ſimbolo, che in eſſe fu impreſſo, corriſponde non al primo, che alle volte il nome era, alle volte era il pronome, non al ſecondo, che era il nome, quando il pronome ad eſſo ſi preponeva; ma all'ultimo, che era certamente il nome non propio della perſona, ma gentilizio della Famiglia; da altri perciò chiamato cognome, perche con eſſo tutti quelli della Famiglia ſi nominavano, onde egli era nome a loro comune, e queſti con tal nome tra eſſo lor convenivano nella comunità del medeſimo; da altri anche detto ſovrannome, perche appreſſo il nome, che è quanto dire ſovra di eſſo, ſi collocava. Onde faſſi chiariſſimo, che l'ultimo il cognome era, perche il ſimbolo non riguardando la perſona, ma la famiglia, dee per conſeguente non al nome della perſona corriſponder col ſuo ſignificato, ma al nome della famiglia, che è il cognome, o pure il ſovrannome. Così in una medaglia di Luzio Aquilio Floro ſcorgeſi un fiore, in quella di Voconio Vitulo un vitello, in quella di Luzio Torio Balbo un toro, in quella di Luzio Turio Craſſipede un piede. E ſe bene in quella di Luzio Torio Balbo non corriſponde all'ultimo, ma al ſecondo, ciò nondimeno era, perche alle volte appreſſo il cognome metteaſi pur' anche in alcuni il contranome, ſiccome era quello di Balbo in Luzio Torio. Convenevole coſa però non era, che il ſimbolo corriſpondeſſe al contranome, che ſovente volte qualche difetto della perſona eſprimeva, nè tanpoco al nome, come detto abbiamo, ma al cognome, il quale in tal caſo
non

non il primo era, nè l' ultimo, ma sì bene nel mezzo collocato si ritrovava.

Ne' tempi poscia de' Cesari il propio nome venne ad essere l' ultimo, il cognome il primo. Ond' è che leggiamo Salvio Ottone, e Salvio Tiziano fratelli, Flavio Vespesiano, e Flavio Sabino fratelli eziandio appresso Svetonio. Il quale pur'anche osserva ne' fratelli Vitellii come singolare cosa la distinzion de' pronomi; la qual cosa nel tempo della Repubblica singolare certamente non era, ma comune, siccome chiaramente conoscesi da quella briga, che tra Plutarco, e Posidonio fieramēte fu sostenuta. Imperciocche Plurarco nel principio della vita di Mario riprende Posidonio, perche scritto avesse il nome propio de' Romani essere il primo, quando egli sosteneva che fosse il terzo. Possidonio non però parlava nel tempo della Repubblica, e Plutarco nel tempo de' Cesari; onde ad amendue si concede il propio sentimento difendere, si niega però a Plutarco il censurare quello di Posidonio; avvisandosegl' inoltre, che distingua in prima i tempi, e poscia corregga gli errori. Anzi ne' tempi de' Cesari meno antichi, tantoltre passò il trascuramento che si avea nel discrivere il nome della famiglia, che alle volte l' ultimo era sì il propio nome, alle volte era anche l' unico, tralasciandosi gli altri ad arbitrio di chi scrivea; come bene osservare si puo nelle medaglie, ne' marmi, ne' titoli de' libri, ne' fasti Consolari, ed altrove. Ne' fasti Consolari appunto il Collega di Domiziano nel nono suo Consolato, vien detto solamente Rufo, ed in un marmo si trova scritto; *Q. Petilius Rufus*. Ed il Collega di Filippo sotto Onorio, ora si

chiama unicamente Basso, ora Anicio Auchenio Basso. Ne' titoli de' Libri molto non è da fidarsi, perche da' Copiatori molte cose sono state or confuse, or tralasciate, ora mutate, avvengacche le medesime da' loro Autori distintamente fossero scritte, e fedelmente osservate. Ciò infra i molti essemplj, che addurre ne potremmo, molto bene si scorge nell' Autore del Libro intitolato *de Re Rustica*, il quale si chiama Palladio, e chiamare si dovrebbe Emiliano, come osserva Isidoro nel 17.delle origini, e Cassiodoro nel 11. delle divine lezioni; essendo questo appunto l' ultimo suo nome tra molti che sono; *Palladius, Rutilius, Taurus, AEmilianus*. E l'Autore, che pur' anche noi comunemente chiamiamo Macrobio, da Avieno nella lettera, che nelle sue Esopiche favole propose, come pur da Boezio, vien chiamato Teodosio, scrivendosi egli; *Macrobius Ambrosius Aurelius Theodosius*.

Le donne sì, anche ne' tempi della Repubblica, co' soli nomi della lor famiglia solean chiamarsi; onde la figliuola di Gajo Giulio Cesare, che di Pompeo fu moglie, solamente Giulia si disse; e la figliuola di Cicerone, che fu moglie di Dolobella, Tullia si appellò; come ancora la figliuola di Cornelio Scipione, la quale fu moglie ultima di Pompeo, Cornelia fu nominata. E se un Padre più figliuole avesse avute, distinguevansi queste col *major*, *&* *minor*; come pure se tre erano, la terza diceasi *tertia*, e così in appresso. Quindi in Ottavio, Augusto, il quale due sorelle ebbe, osservossi, che una *Octavia major*, e l' altra *Octavia minor* fu chiamata; come anche le due figliuole di Marcantonio; *Antonia major*, *&* *Antonia minor* furon dette

ap-

appresso Tacito, e Svetonio. Vero è, che alle medesime donne alle volte altri nomi si aggiugnevano, i quali eran quelli de'lor Mariti; in tal guisa però, che ponendosi il nome del marito in caso obliquo, venivasi di leggieri a conoscere, che quello era nome di un' altro, non già di colei, che il portava. S' intendeva sì implicitamente la parola *Uxor*, ma non si esprimeva, o per grazia di parlare, o per dimostrar la suggezione, che la moglie al marito dovea avere, nominandosi cosa sua, in quella maniera medesima, nella quale altre cose di consi nostre, quando noi di esse il dominio abbiamo. Così dicevansi, *Tullia Dolobella*, *Marcia Catonis*, *Porcia Bruti*, *Metella Crassi*, ed altri simili. E così anche *tertia* chiamossi la sorella di Marco Bruto, e l'altra figliuola di Emilio Paolo, nella guisa che or' ora si è detto. E se bene in una iscrizione, che leggesi fuor della porta di S. Sebastiano quì in Roma, nel luogo, che Capo di bove si dice, una donna con due nomi chiamata viene in questa guisa;

Ant. Aug. Dialog. 10.

Caeciliae Q. Cretici F.
Metellae Crassi.

ciò nondimeno addivenne perche la famiglia di Quinto Metello, il quale per lo trionfo di Candia, Cretico anche poscia si disse, di cui questa donna era figliuola, Metella insieme e Cecilia si nominava, siccome appresso Fulvio Ursini nelle medaglie della medesima famiglia si puo osservare.

Tai cognomi i Romani costumavano ancora di prendere per le lor famiglie, o dal luogo della nascita di quel primo, che dalla famiglia si annoverava per capo, o dagl' Iddii, che quella Patria

in

in protezione aveano, o da alcuno accidente di memoria degno, che ad alcun di loro avvenuto fosse, o per altra cagione, che veder si puo appresso Sigonio nella sua erudita opera *de Nomin. Roman.* al foglio 372. dell' edizione di Basilea nell' anno 1559. La qual cosa fu ancora osservata da' Brittanni, siccome Cesare narra nel lib. 5. *de bello Gallico*; dove dic' egli; *Omnes fere jis nominibus Civitatum appellati quibus orti ex Civitatibus eò pervenerunt, & bello illato ibi remanserunt.* Ed in questo modo la famiglia Anzia dall' Anzo antico, oggi Nettunno, la fa originaria, come pur la dice denominata Spanemio nella sesta sua Dissertazione, ancorche Fulvio Ursini da Lanuvio provenir la faccia. Come ancora la famiglia Ortensia altri da Orta antico Castello della Toscana la fan venire, quantunque l' accennato Ursini nulla di questa famiglia dica nella descrizione, che egli fa delle Romane famiglie, le quali nelle antiche medaglie si trovano. E oltreacio alle volte avveniva ancora, che dal nome di alcun segnalato uomo, o pure che in qualche luogo faceasi della famiglia primiero ceppo, la famiglia medesima la sua denominazione prendesse. Onde la famiglia Calpurnia, siccome Plutarco scrive nella vita di Numa, così chiamossi da Calpo, il quale del medesimo Numa fu figliuolo; e perciò Ovidio a Pisone scrisse

... nam quid memorare necesse est
Ut domus à Calpo nomen Calpurnia ducat?

Come ancora, per non far di altre parola, la famiglia Rogata, Romana di origine, e Paduana di Patria, chiamossi con tal nome, perche Rogato padre di Santa Paola, di Roma in Padua venne; da lui po-

poscia colla discendenza pur anche il nome, sua famiglia traendo. E così parimeute la famiglia Claudia, Sabinese di origine, e di Patria Romana, con tal nome appellossi, perche un tal Clauso poscia Claudio chiamato, dalla Sabina portossi in Roma, e da esso ebbe la famiglia suddetta la discendenza, e colla discendenza anche il nome.

Nell'estrema decadenza poi dell'Impero, a cagione dell'inondamento de' Barbari nelle nostre più belle Provincie, i quali tutte le più degne cose della Romana potenza posero sussopra, perdutosi ogni buon'uso, ancor quello de'cognomi, si venne quasi dell'intutto a perdere. Quindi in quei secoli bassi, e gli altri nomi, ed il propio pur'anche, o a capriccio prendevansi, o pur da' Genitori, e dagli Avoli si mendicavano. Leggesi perciò di S. Fulgenzio Vescovo, ch'ei si chiamasse, *Fabius Claudius Gordianus Fulgentius*, ed in oltre si osserva, che Claudio pur'anche il Padre, e Gordiano l'Avolo si chiamava. Simmaco il figliuolo dell'Oratore diceasi pure; *Quintus Flavianus Memmius Symmachus*, tra quali nomi quello di Flaviano del Zio Paterno era, e dell' Avolo Materno quello di Memmio. Ed in tal confusione di cose niun nome di famiglia, o pur di casa parve che nel mondo restasse intero, se non se forse in qualche famiglia piu celebre, o piu zelante dell'onor del Casato, o in luogo men infestato da Barbari: veggendosi soventemente fratelli, figliuoli, e Padri avere anche nomi, pronomi, e sovrannomi totalmente diversi. Flavio Avito Mariniano Collega di Asclepiodoto nel Consolato era il Padre, ed il figliuolo chiamavasi Rufo Pretestato Postumiano Consolo anch'esso. Erano in oltre ne'tem-

pi

pi di Teodosio fratelli Q. Clodio Ermogeniano Olibrio, e Faltonio Probo Alipio. E' vero, che alcuni nomi eran da quelli di una medesima discendenza più frequentemente usati, come quelli, che adoperati si erano nelle lor case da loro Antenati; se bene i medesimi nomi anche da altri, i quali con essi nè parentela avean comune, nè altra convenienza di sangue, fossero sovente mente usati. Ma questo anche in oggi si pratica, or che tra noi i cognomi tanto comunemente in uso sono, che casa non evvi, sia pur della plebe più infima, e della gente più vile, che il suo cognome non abbia. Onde veggiamo, che in ciascuna casa il nome dell' Avolo per lo più al Nipote s' impone, così quello del Zio, o pur di altro Congiunto, di cui sveghiar si pretenda la rimembranza, ovvero al medesimo mostrar si voglia un qualche giusto e onorato saggio di gratitudine, o pur di amore.

Nel fine del secolo decimo, e molto più nel principio dell' undicesimo, l' uso de' cognomi cominciò di nuovo a risorgere, ed a fiorire nel Mondo. Vero è, che in un Diploma fatto nell'anno 982. rapportato dall' Ughelli al tom. V. nel foglio 1272. si osservano alcune antiche famiglie di Venezia, dette da Veneziani *Tribunicia*, le quali anche in quel tempo l' uso de' loro antichi cognomi ritenevano intero. L' origine de' medesimi, come pur' anche anticamente fu costumato, a varie cagioni fu attribuita. Alle volte essi provennero dall' arte di coloro, a quali s' imponevano primamente, come fu in Pietro Pistore, in Roberto Coquo, ed in altri, da quali le famiglie di simiglievol nome si derivarono. Alle volte da un qualche notabile avve-

venimento, o pur da un qualche faceto detto, o ingiuria ancora, o pur difetto; così fu in Riccardo Insano, in Guglielmo Bastardo, ed in altri simili, ne' quali parean più tosto che contranomi fossero, che cognomi. Alle volte da' Genitori prendevansi, ed in questa maniera son provenuti in Francia molti nomi di famiglie terminanti in *son*, perche questa parola *son* volea dire figliuolo; come Pierson figliuol di Pietro, Jacquesson figliuol di Giacomo, Jeanson figliuol di Giovanni. Come pure in Italia molte famiglie con alcun nome propio di alcun'uomo espresse, cioè di Annibale, di Gennaro, di Niccolò, è da credersi che dal primo ceppo delle famiglie medesime, che di tal nome era, primamente i lor figliuoli, e poscia tutta la lor discendenza si nominasse. Finalmente da' luoghi eziandio molte famiglie il lor nome presero, come delle Romane famiglie antiche più sopra detto abbiamo. E ciò avveniva, perche tai luoghi da alcuno di quella gente dominati erano, siccome dalle nobili persone si costumava; il che si vede nelle famiglie Sanseverino, Aquino, Aragona, ed altre simili; o perche in quei paesi avea alcun di loro per qualche tempo abitato, o perche da essi era originaria la lor prosapia; come pur' anche osservasi in molte famiglie, che diconsi di Napoli, di Palermo, di Roma, senza che mai alcun' uomo delle medesime in tali Città esercitato verun dominio avesse. Nel secolo undicesimo introdotti eran di già nella Francia i cognomi, ma erano assai radi; sotto Arrigo poscia, e sotto Filippo furono più in uso; e finalmente nel secolo tredicesimo si viddero usitatissimi. E perche intorno a' medesimi tempi ebbero pur' anche l'origine l' ar-

mi, che gentilizie si appellano, e tra queste alcune ne sono, che diconsi armi parlanti, perche i lor simboli i nomi delle famiglie esprimono; perciò coll' introducimento di queste armi maggiormente a propagar si vennero i cognomi. Nel principio, spezialmente nelle sofcrizioni, il cognome non iscriveasi appresso il nome con ordine retto, ma alquanto sopra il medesimo, e dentro alcune linee rinchiuso; onde alcuni eruditi uomini appresso il Du Cange nel suo Glossario si persuasero, che sovrannomi si dicessero, perche sopra il nome si scrivevano. Altri non però più comunemente, come pure più verisimilmente, an creduto, che sovrannomi si dicessero, perche al primario nome si aggiugnevano, e ponendosi dopo di questo, quasi sopra di esso, parea che si mettessero; siccome da noi più sopra fu avvisato.

Quanto finora detto abbiamo, abbiam bene creduto esser pregio dell' opera il premetterlo a quanto in appresso per rispondere al primo quisito si dovrà da noi dire. Egli dunque in primo luogo si vuole, che si risolva insieme, e si spieghi; *An vetitum sit Episcopis propriæ Familiæ cognomen inscribere, præcipuè in actis Ecclesiasticis? Nam in hoc Concilio Archiepiscopus Cameracensis illud adhibet, Maximilianus à Bergis*. L' eruditissimo Mabiglion, dalla cui degna opera *de Re Diplomatica* intitolata, molte cose delle dette da noi finora, apprese abbiamo, per quello che negli antichi tempi sopra il proposto dubbio costumato fosse, così ci assicura; *Hæc cognomina rarò imponebantur Episcopis, Clericis, Monachis, & Feminis; forsan quod illorum dignitas, & tituli essent cognomenti loco ad eos designandos; neque scommatica vocabula de-*

decerent sacri Ordinis Ministros, nec dignitatum sacularium nomina, qua à prædiis deducta erant eis convenirent. Tra le altre ragioni per le quali il Cardinal Baronio all'anno 112. osservò, che anticamente le private case de' Fedeli erette in Chiese, Titoli si dicessero, una fu, perche quel Prete, che al servigio della medesima Chiesa nella sua ordinazione si ascriveva, da essa ancora il suo titolo ricevea, e riportavane il nome. *Alia quoque ratione dici potest, Ecclesiam dictam esse Titulum, quod qui illi Presbyter adscriberetur, ab ea nomen, titulumque acciperet, ut ejus loci Presbyter diceretur.* Il perche veggiamo, che i Cardinali della Romana Chiesa non altro titolo a quello del propio lor nome anticamente aggiugnevano, che il solo della lor propia Chiesa; la qual costumanza anche in oggi da alcuni di essi, che della sagra antichità vaghi sono di mostrarsi osservatori più esatti, vien praticata. Così pure i Vescovi non altro cognome negli antichi tempi portavano, che quello della loro Chiesa; e ciò nell'ecclesiastiche soscrizioni non solamente osservavasi, ma eziandio in tutti gli altri Atti, in cui loro occorrea di soscriversi. Puo di leggieri tutto questo vedersi, per quello che l'ecclesiastiche cose risguarda, nelle soscrizioni de' Concilj, ne' quali mai Vescovo non si osserverà, che cognome veruno, fuori di quello della sua Chiesa, al suo nome aggiunga. E per ciò, che gli altri atti concerne, si potrà scorgere in moltissimi Diplomi, anche da' Re, e da secolari Principi fatti, in cui eziandio i Vescovi si soscrivevano, sempre col solo titolo della loro Chiesa, senza altro cognome usare.

Anzi in molti Diplomi veggionsi soscritti i

Vefcovi fenza cognomi, e fenza ancora efprimere i titoli delle loro Chiefe. La qual cofa offervò il Mabiglionio, non folamente ne' Diplomi fuddetti,ma eziandio in alcune lettere Sinodiche, ed alle volte anche ne' Concilj fteffi, efferfi praticato. E ciò egli diffe contra Papebrochio, il quale nel fuo Propileo al tomo fecõdo di Aprile al numero cenventiquattro, credette effer falfi quegli Atti, ne'quali foscritti ritrovanfi i Vefcovi *non expreſſo Sedis ſuæ titulo*. Ma oltre a gli efemplj dal Mabiglione contra Papebrochio rapportati, poffon' anche produrfi quelli, che da un noftro erudito Italiano addotti fono. Cioè un Diploma di Sigualdo Patriarca di Aquilea, il quale dal fuo originale di Brefcia fu portato fuori da Cornelio Margarino nel tomo fecondo del Bullario Caffinefe. In quefto dopo Sigualdo fofcrivonfi Apollinare, Ottone, Giuliano, e Felice, come pure un' altro Felice, tutti Vefcovi, ma fenza però efprimere nelle loro fofcrizioni delle lor Sedi il nome. Così ancora nella Notizia di Corrado Re di Borgogna appreffo Samuele Guichenomio nella Biblioteca Sebufiana, nella medefima guifa quattro Vefcovi fi fofcrivono. Checche fia di quefto, che al noftro affare direttamente non appartiene; bafta a noi l'offervare, che ne' tempi più antichi nè Vefcovi, nè Preti, nè Monaci del nome delle lor famiglie fervivanfi, ma folamente fi chiamavano i Monaci col nome de' lor Monifteri, i Preti, ed i Vefcovi con quello delle loro Chiefe. E quindi è che dal Moniftero di S. Vittore in Francia molti Monaci la loro denominazione traffero; come Ugone da S. Vittore, Riccardo di S. Vittore, ed altri da altri Moniſterj, in cui eglino facean dimora.

Juſt. Fontanin Vindic. Diplom lib. 2. c. 2 n. 4.

Vera

Vera cosa è nondimeno, che di questa generale regola alcune eccezioni ritrovansi anche ne' temp i più antichi; Imperciocche nel Secolo XI. ritrovasi una lettera, la quale è la 34., da Goffredo Abbate di Vandomo ad alcuni suoi Monaci scritta, e nel lib.4. rapportata, la cui iscrizione dice; *Dilectis in Christo Filiis Goffrido de Surgeriis, Iordano de Podiorebelli, Rainaldo Cartallo, Herreo de Olona*; come pur la seguente è a Giordano, e Rainaldo Cartallo diretta. Onde si vede, che anche dal loro Abbate co' nomi delle lor famiglie furon quei Monaci chiamati. Il perche il laudato Mabiglione disse; *Invenio tamen quosdam ex Clericis, & Monachis cognomine affectos sæculo XI. desinente in eodem Chartario Dunensi, Userchensi, & alibi*. Anzi nel tempo di Carlo Magno fu un tal Paolo detto Varnefrido, il quale era Diacono, e Monaco Cassinese; diceasi non però *Paulus Vvarnefridi*, perche di Varnefrido era figliuolo. La qual maniera di chiamarsi, se ben col cognome forse non era, perche ancora i cognomi non eran comunemente ritornati a farsi sentire nel Mondo, era ad essa vicina, tra perche da questo modo di dire ebbero molti cognomi l'origine, e perche ancora non era la solita maniera, con cui gli altri Monaci si nominarono, ma era più tosto alla moda del secolo, cioè nella guisa, in cui i secolari uomini si chiamavano. Ed in questa medesima guisa ritrovo pure, che un Vescovo si nominasse nell' anno 1228., il quale fu Matteo Vescovo di Scala nel Regno di Napoli. Egli dunque in un suo Diploma rapportato dall'Ughelli ne' Vescovi di Scala così nel principio si mette; *Nos Matthæus Dei gratia humilis Scalensis Episcopus, Filius D. Bartholomei de Flicto, &c.* Ne' tem-

tempi più a noi vicini anche nelle foſcrizioni a'Cōcilj generali oſſerviamo, che molti Veſcovi, ed anche Abbati co' nomi delle lor famiglie ſi foſcriveſſero. Nel Concilio di Firenze ſi leggono; *Ego Latinus de Urſinis Archiepiſcopus Trojanus. Ego Angelus de Graſſis Epiſcopus Arrianen. Ego Joannes de Mella electus, & confirmatus Legionen. Ego Joannes de Urſinis Abbas Faricenſis.*

Molto più antico è l'uſo; che de' cognomi fecero i Cardinali, i quali comecche anticamente ſi nominaſſero ſolamente o co'loro titoli, ſe eran Preti, o colle loro Diaconie, ſe Diaconi, o colle loro Chieſe, ſe eran de' ſette Cardinali Veſcovi; poſcia nondimeno cominciaron pure a ſoſcriverſi, eziandio nelle Eccleſiaſtiche coſe, co' nomi delle lor propie famiglie. Così nella Bolla della rivocazione del Concilio di Baſilea da Eugenio IV. fatta nell' anno 1431. ritrovaſi ſoſcritto; *Ego Lucidus Card. de Comitibus S. Mariæ in Coſmedin.* E nel Concilio di Coſtanza tra quei Cardinali, che giurarono i Capitoli concordati, ſoſcritti ſi leggono; *Ludovicus de Fliſco, Jordanus de Urſinis, Antonius de Calancho, Rainaldus de Branchaciis, Odo Columna, Lucidus de Comitibus.* E nel Concilio Lateraneſe VI. ſotto Lion X. tra gli altri Cardinali, queſti ſolamente col cognome ſoſcritti ſi oſſervano; *De Fliſco, De Saulis, De S. Severino, De Corneliis, De Aragonia, Farneſius.* Niun Veſcovo in queſti Concilj, ſpezialmente in quel di Baſilea, e di Coſtanza, i quali di quello di Firenze più antichi ſono, col ſuo cognome ſoſcritto ſi oſſerva; e comecche in quello di Coſtanza ſi legga Riginaldo di Carneto Arciveſcovo di Rems; non è però ſua ſoſcrizione quella, ma è ſolamente in tal guiſa negli

gli atti Conciliari da chi i medesimi scrisse nominato. In appresso sì, che alcuni Vescovi cominciarono ad adoperare il nome delle lor famiglie, anche nelle soscrizioni, che ne' generali Concilj fecero; come, per tacere di altri, nel Concilio di Trento il Segretario del medesimo si soscrisse; *Ego Angelus Marssarellus Episcopus Thelesinus, Sacri Concilii Tridentini Secretarius*. Degno di osservazione è il fatto del Cardinal Niccolò Albergati Certosino, Arcivescovo di Bologna; il quale nel 1415. fatto Cardinale da Martino V. del titolo di S. Croce in Gerusalemme, non solamente con questo titolo sempre chiamossi, ma eziandio lasciate l'armi gentilizie della sua casa, per sua impresa pigliò la Croce; volendo il suo titolo portare non sol nel suo nome, ma ancor nell'armi, e della sua famiglia nulla ritener volendo, anzi tutto lasciando, per tutto darsi a quel titolo, al quale ascritto si conosceva. Onde si vede, che se ben molti Cardinali i nomi delle lor famiglie adoperassero, sempre non però fuvi tra essi, còme presentemente anche vi è, chi il solo nome del suo titolo adoperava. Come pure tra' Vescovi, se bene alcuni co' lor cognomi soscritti sieno, al presente rarissimi son quelli, che nelle loro soscrizioni, spezialmente nell' Ecclesiastiche cose, gli adoperano; ancorche o ne' titoli, che mettono nel principio de' loro Editti, o in altre cose, le quali per mano del Segretario suppongonsi scritte, comunemente in oggi co' lor cognomi leggansi nominati.

De' Romani Pontefici sì, niuno fu mai, che nelle sue soscrizioni il nome della sua famiglia usasse; come nè pure in tutto quello, che per mano del Segretario scritto vien e, verun di essi col suo cogno-

gno-

gnome si scrive. In alcune iscrizioni vero è, che da alcuni Pontefici adoperati furono i lor cognomi; ma questo puossi più tosto attribuire agli artefici, che le iscrizioni fecero, che a'Pontefici, a'quali furono fatte. Nelle lor medaglie il primo, che le medesime medaglie, diverse dalle monete, stampar fece tra' Papi, ritrovasi in esse col suo cognome impresso. Egli è Martino V., del quale nelle sue medaglie così si legge; *Martinus V. Columna Pont.Max.* Altri posero la Patria, non la famiglia, e questi furono Paolo II., e Giulio II. *Paulus II. Venetus, Julius Ligur Papa II.* Alessandro VI. se ben al suo nome quello della sua famiglia aggiunto non avesse, nel roverscio non però della medaglia il nome scrisse, che egli usava prima di esser Papa eletto. *Roderico Lenzuola detto Borgia Som.Pont. M.CD.XCII.* La qual cosa è certamente singolare per aver' aggiunto il titolo di Pontefice al nome di Roderico, quando essendo egli Pontefice non Roderico chiamavasi, ma solamente Alessandro. Altri Pontefici nelle medaglie fatte stampare da loro, posero anche appresso i lor nomi i lor cognomi; e questi furono, come appunto nelle lor medaglie si legge; *Pius V.Ghislerius Boschen. P. M. Paulus V. Burghesius Roman. P. M. Alexander VIII. Otthobonus Venetus.* Ad altri fu posto il cognome nelle medaglie, che in loro onore altri stamparono; il che di leggieri conoscesi da' titoli, che nelle medesime medaglie loro son dati, come di Ottimo Pontefice, di Ottimo Principe, Pio, Magnifico &c. Così in Paolo III. in un rovescio, dove son l'armi Farnesi si legge; *Avita Farnesiorum stirpi.* In Gregorio XIII. in un'altro rovescio si scorge; *Optimo Principi Hugoni Boncompagno Bononiensi, anno* Do-

Domini MDLXXVIII. S.P.Q.R. In Alessandro VII. nel suo diritto; *Alexander VII.P.M. Pius, Justus, Optimus, Senen. Patria, Gente Chisius, MDCLIX.*, e nel rovescio; *Munifico Principi Dominicus Jacobatius.* Ed in un' altra; *Alexander VII. Chisius Senen. Pont. Opt. Max.* In Innocenzio XI. *Innocentius XI. Odescalchus P.M.* e nel rovescio, *Optimo Principi anno VIII.* In Alessandro VIII. *Alexander VIII. Ottobonus P.O.M. creatus VI. Octob. MDCLXXXIX.* e nel rovescio; *Optimo Orbis Pastori an. II.* 1690. Dalle quali cose a conoscer si viene, che l' Arcivescovo di Cambrai Massimiliano de Bergis, se bene singolare cosa facesse in soscrivendosi col suo cognome, non però fu egli il primo a ciò praticare, come finora mostrato abbiamo. Nè in questo avvi alcuna proibizione o per gli Cardinali, o per gli Vescovi; ma il tutto deesi regolare coll' uso, del quale fin qui abbiam noi bastevolmente parlato.

Passiam' ora a rispondere al secondo dubbio, che a noi vien fatto; *An Abbates habeant votum decisivum in Concilio generali, an in Provinciali? Vocantur enim ad hoc Concilium?* Le persone, che sogliono nelle Conciliari adunanze intervenire, in tre clasſi distinguer si possono; delle quali una è di coloro, di cui si esigge il consiglio, l' altra è di quelli, di cui il giudizio si attende; l' ultima è di quei, de' quali pretendes' il ministerio. Sono i primi come Consiglieri, al sapere de' quali si danno a discutere le insurte difficoltà, ed eglino dipoi che nelle lor private conferenze ne anno dibattuta la controversia, rappresentano solamente alla pubblica adunanza il lor parere come consiglio, non già come giudizio. Sono i secondi come Giudici, dal giudizio de' quali

debbonsi decidere le controverse cose, ed eglino son quelli, che nel Concilio siedono con autorità di grado, quando gli altri vi assiston solamente per abilità di dottrina. Quelli in fine del terzo genere son come Ministri, i quali o scrivono le decisioni, che nelle sessioni si fanno, e le cose, che nelle adunanze si dibattono, e sono Notari, o pur Segretarj del Concilio; o pure assistono alla difesa del congresso, non solamente perche dentro tutto si faccia con pace, ma ancora perche di fuori tutto resti con sicurezza, e questi sono i Custodi del Concilio. Tra quelli inoltre, i quali Giudici sono, alcuni son tali per divino diritto, e con autorita ordinaria, altri tali sono per ecclesiastico privileggio, e per istraordinaria autorità. I primi solamente i Vescovi sono, a quali, come cosa al propio loro offizio spettante, il governo della Chiesa da Dio fu imposto; come si à nel cap. 20. degli Appostolici Atti; *Attendite vobis, & universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos, regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo*. E così sempre fu la pratica della Chiesa in tutte le Conciliari adunanze, in molte delle quali ritrovansi i Vescovi in questa guisa soscritti; *Ego Episcopus definiens subscripsi*. Nel Concilio generale Calcedonese di tutti quei Padri fu comune voce; *Mittite foras superfluos, Concilium Episcoporum est*. E S.Cipriano nel lib.4. alla pistola 9.a Giubajano scrisse *Ecclesiam*, e per conseguente il Concilio, dal quale la medesima Chiesa si rappresenta, *in Episcopo esse*. E nell'accennato Concilio Calcedonese all' Azione seconda, essendo stato detto a Marziano Prete, ed Arcimandrita, perche al Concilio si soscrivesse; egli rispose, il soscriversi nelle Conciliari diffinizioni

ni

ni *non esse suum, sed Episcoporum tantum*. Ed essendosi nel medesimo Concilio alcuni Preti soscritti, diversa fu la loro soscrizione da quella de' Vescovi; talmente che dalla loro diversità di leggieri conoscer si può, che i Vescovi solamente eran quelli, i quali soscrivevansi come Giudici. Ecco la formola così degli uni, come degli altri; *Episcopus Constantinus judicans subscripsi. Faustus Presbyter Archimandrita Monasterii S. Dionysii*; e nulla più.

E se bene nel Concilio di Firenze il solo Papa in questa guisa soscritto si ritrovi; *Eugenius Catholicæ Ecclesiæ Episcopus ita definiens subscripsi*: E gli altri Vescovi, così Latini come Greci, senza metter la parola *definiens*, solamente dicano *subscripsi*. Ciò nondimeno fu osservato, per dimostrarsi, uno essere il supremo, ed ultimo Giudice nella Chiesa, il Romano Pontefice, al quale gli altri Vescovi, come inferiori Giudici, subordinati sono, ed il giudizio de' quali, perche fermo sia, stabile, ed infallibile, e gli è di uopo che dal supremo, e final giudizio del Papa approvato si renda, e confermato. Ma non per questo ne avverrà mai, che i Vescovi ne' Concilj solamente Consiglieri sieno, e non Giudici, come alcuni poco intesi della Vescovile autorità an preteso di dire. Sono eglino i Principi, che Iddio à posti nel governo politico della sua Chiesa; sono anche i Giudici, che Iddio medesimo à costituiti per decider le cause di Religione, e di Fede. Onde S.Ilario su quelle parole del cap.26. di S.Matteo; *Quis nam est fidelis servus, & prudens, quem constituit Dominus super familiam suam?* Così per gli Vescovi scrisse; *Quanquam in commune nos ad indefessam vigilantiæ curam adhortetur; specialem tamen Populi*

Principibus, idest Episcopis, in expectatione, adventuque suo solicitudinem mandat. E in fatti la giurisdizione ordinaria, che anno i Vescovi nel governo della Chiesa, fa ancora che eglino abbiano l' autorità ordinaria di giudicare ne' Concilj della medesima; essendo questa una giurisdizione spirituale, che nell' esterno foro si esercita, per la quale o si condannano resie contra Eretici uomini, o si formano canoni per la riforma de' costumi, o per lo ristabilimento della disciplina, o si giudicano cause a Chiese, o pure ad Ecclesiastiche persone spettanti; ed una tal giurisdizione non altri possono nella Chiesa averla per ordinario diritto, che i soli Vescovi; ond'è ch' eglino solamente son quelli, i quali ne' Concilj siedono come ordinarj Giudici, e questo l'anno non per privilegio, ma per *jus*, il quale è alla lor dignità annesso, ed è insieme dal loro offizio inseparabile. Il perche i Vescovi fanno anche il giuramento di andare al Concilio, siccome leggesi nel cap. *Ego N. De jure juran.* Ed a coloro, che ad osservarlo negligenti sono, s' impone ancor la pena nel cap. *placuit* della 18. distinzione, e nel cap. *si Episcopus*, e nel cap. *decernimus* della distinzione medesima.

Nel primo Concilio generál della Chiesa, che fu quello dagli Appostoli in Gerusalemme tenuto per la cessazione delle legali osservanze, ed il quale convenevole cosa fu, che norma e regola fosse di tutte le Conciliari adunanze, comecche non solamente gli Appostoli intervenuti fossero, ma eziandio i Preti, i quali per gli Seniori s' intendono; dicendosi nel cap. 15. degli Appostolici Atti; *Convenerunt Apostoli, & Seniores videre de verbo hoc*; anzi

in-

inoltre tutto il Popolo vi fosse stato pur'anche ammesso, ancor' ivi leggendosi; *Tunc placuit Apostolis, & Senioribus cum omni Ecclesia*: Non tutti questi però in un medesimo modo v' intervennero, nè per un medesimo fine furono ad esso presenti. Imperciocche l'autorità di giudicare fu solamente degli Appostoli, siccome si scorge nelle parole di S. Giacomo, il quale ivi anche disse; *Propter quod ego judico*. I Seniori v' intervennero per isquitinare l' affare cõtroverso, e loro si riferiscon perciò quelle parole, che nel medesimo luogo rapportansi, *Et cum magna disquisitio fieret*. I Laici finalmente ammessi vi furono sì, ma per ricevere le diffinizioni, che nel Concilio doveano esser fatte, e per tacere, non per parlare; onde ivi ancora si dice, *Et tacuit omnis multitudo*. E se bene quelle parole di S. Giacomo nella Siriaca versione si leggano; *Propter quod ego dico*; Nella nostra vulgata non però dicesi; *Propter quod ego judico*. E se ammetter si vuole ancora la Siriaca versione, si concede che si ammetta, ma coll' intelligenza, che le dà S. Giangrisostomo nell' Omelia 33. sopra gli Atti degli Appostoli; *Cum potestate dico esse scribendum illis*. E quindi è, che ne' Vescovi contengonsi i voti di tutti i Fedeli, onde quando eglino ne'Concilj decidono, le loro decisioni si anno come fatte da tutta la Chiesa. A simiglianza de' generali Comizj di alcuni Stati, ne' quali solamente congregar si sogliono gli Ottimati, i Consuli, i principali membri della Repubblica, ed in essi tutti gli altri Cittadini si comprendono; onde siccome da questo tutto lo Stato rappresentato viene, e quanto vien da loro determinato, da tutti dicesi diffinito, così da' Vescovi tutta la Chiesa pur' anche si rap-

pre-

presenta, e quanto essi risolvono, assi come se da tutti risoluto si fosse. Il perche Eusebio nel lib. 3. della Vita di Costantino, il Concilio Niceno I. di trecendiciotto Vescovi, chiamollo *Conventu Orbis terrarum*; e S. Agostino nel lib. 1. *de Baptismo*, al cap. 18. il consentimento del medesimo Concilio il disse, *totius Ecclesiæ consensum*.

Oltre però a' Vescovi, i quali, come detto abbiamo, per ragione della lor dignità sono Giudici ordinarj, ed anno *de jure* il decisivo suffragio ne' Concilj; vi sono anche altri, i quali ve l'anno per privilegio della Chiesa; e questi sono i Cardinali della S. Romana Chiesa, i quali Vescovi non sono, gli Abbati consegrati, ed i Generali degli Ordini Regolari. Tutti questi, perche anno *jurisdictionem quasi Episcopalem*, anno ancora l'autorità di giudicare a simiglianza de' Vescovi ne' Concilj, ne' quali intervengono. Oltreache essendo questo giudizio un'atto di giurisdizione nell' esterno foro della Chiesa, puossi dal Romano Pontefice, il quale di tutta l'ecclesiastica giurisdizione è il fonte, anche ad altri comunicare per privilegio, i quali ritrovansi non averla per legge. Vero è, che a' Cardinali alcuni an creduto, ciò convenir loro anche *de jure*, in riguardo dell'ampissima dignità, ch' essi anno, in essendo del Supremo Pastore e Consiglieri, ed Elettori. Il Cardinal Bellarmino non però nel lib. 1. de' Concilj al cap. 15. ci à insegnato, che eglino sol per privilegio, e per consuetudine ne' Concilj intervengono, ed in esso il decisivo voto anno. E perche i Cardinali, i quali Vescovi non sono, anno ne' loro titoli la giurisdizione come i Vescovi, il che si legge nel cap. *ijsque, de major. & obedient.*, perciò

ciò è ancora dicevole, che essi abbiano ne' Concilj l'autorità di decidere. E ciò è ancor vero, se ben Legati dell' Appostolica Sede essi non sieno, perche come tali, non à dubbio, che fin da' primi tempi della Chiesa, non solamente ne' generali Concilj il dicisivo voto ebbero, ma eziandio godettero la prerogativa di precedere a tutti gli altri Vescovi, e Patriarchi, ancorche eglino solamente Preti fossero, o pur Diaconi. Ed in tal guisa nel Concilio Niceno I. oltre ad Osio Vescovo di Cordova, vi presedettero Vittore, e Vincenzo Preti della Romana Chiesa, come Legati di S. Silvestro; nell' Efesino Filippo Prete fu Legato di Celestino; nel Calcedonese di Lione fu Legato Bonifazio; nel sesto general Concilio Teodoro, e Giorgio Preti, e Giovanni Diacono furon Legati di Agatone; nell'ottavo Marino Diacono primamẽte il fu di Niccolò I. e poscia di Adriano III. E la ragione fia chiara, perche tutte quelle cose, le quali da giurisdizione provengono, posson' anche a semplici Preti, anche a Diaconi commettersi; non essendo queste come quelle, che dalla podestà dell' ordine dipendono, e che perciò necessariamente ricercano il carattere. E per questa medesima ragione i Vescovi, ancorche consegrati non sieno, ànno non però il *jus* d' intervenir ne' Concilj, e di giudicare; come assi dal cap. *transmissa*, e dal cap. *suffraganea extra*, *de Electi*on. e dalla Clementina I. *de Foro competenti*.

Vegniam' ora più da presso agli Abbati. Nel Pontificale Romano primamente si ordina, che quando da' Vescovi benidiconsi gli Abbati, questi debbon giurare di portarsi al Concilio, ogni qual volta dal Papa saran chiamati. Nel Concilio Late-

teraneſe IV. ſotto Innocenzio III. dodici Abbati ſi ſoſcriſſero; nel Concilio di Firenze inſieme con molti Abbati vi furon anche alcuni Generali di Religioſe famiglie; Nel Concilio di Trento dopo i Veſcovi gli Abbati (ſe ben non tutti, e della Congregazione Caſſineſe di tre Abbati il voto ſi ebbe per un ſolo nel dicidere; come puo oſſervarſi appreſſo il Cardinal Pallavicino nella ſua Storia del Concilio di Trento) ed i Generali diedero il lor ſuffragio; e nelle lettere dell' indizione del Concilio medeſimo fu dal Papa in tal guiſa ſcritto; *Convocamus, ſtatuimus, & decernimus omnes ex omnibus locis venerabiles Fratres noſtros Patriarchas, Archiepiſcopos, Epiſcopos, & dilectos filios Abbates, quam alios quoſcumque, quibus jure, aut privilegio in Conciliis Generalibus reſidendi, ſententias in eis dicendi permiſſa poteſtas eſt.* Vera coſa è, che anticamente alcuni Abbati nel Concilio Niceno I. intervennero, ed alcuni Arcimandriti, ed ἡγεμόνες, cioè Abbati, e Regolari Prelati, ſenza però che il diciſivo voto vi aveſſero, ma ſolamente avendovi il conſultivo. La ragione di tal diverſità è queſta, perche preſentemente gli Abbati, ed i Generali Regolari ſono Superiori di Fedeli, i quali dalla giuriſdizione de' Veſcovi eſenti ſono; Eſſendo dunque il general Concilio una rappreſentazione dell' univerſale Chieſa, in eſſo tutti i fedeli intervenir vi debbono, come rappreſentati da' loro capi, e Paſtori. E perche i Veſcovi rappreſentano i lor ſuggetti, e non poſſon per altra parte rappreſentar coloro, i quali da eſſi ſono eſenti; perciò è ragione, che queſti ſieno rappreſentati da quelli, a quali eſſi ſon ſudditi, che appunto ſono gli Abbati, ed i Generali de' loro Or-

Ordini. Tanto più, che questi an sopra di loro una giurisdizione simile a quella, che i Vescovi anno sopra i lor sudditi, e che chiamata è *jurisdictio quasi Episcopalis*. E perche ancora non meno questa giurisdizione quasi Vescovile dagli Abbati, e da' Superiori si à per privilegio, come pure da' Sudditi per privilegio dell'Appostolica Sede si gode la loro esenzione da' Vescovi; quindi è, che i suddetti Abbati, ed i Generali de' Regolari Ordini *non de jure*, ma solamente per privilegio ne' Concilj come straordinarj Giudici chiamar si debbono, ed in essi il dicisivo suffragio debbono pur' anche avere. Anticamente le religiose persone, cioè i Monaci, questo privilegio di esenzione non aveano, essendo ancor' eglino a' Vescovi suggetti, come tutti i Laici erano, dacch' erano ancor' essi per lo più laici in quei tempi; e se alcuni ve n'erano Cherici, ancor questi de' Vescovi erano sudditi. Quindi era, che per rappresentare essi ne' Concilj, bastava che i soli Vescovi v' intervenissero, senza che bisogno fosse d' intervenirvi come Giudici gli Abbati, ed i loro Superiori, perche ancor questi, come eglino, a'Vescovi suggetti erano. Oltreache anticamente non avean gli Abbati tanta giurisdizione sopra i lor sudditi, quanta presentemente ne anno; perche la giurisdizione quasi Vescovile, che ora anno, allora non l'aveano: Essendo allora il solo Vescovo, che la sua vescovil giurisdizione e sopra gli Abbati, e sopra i lor sudditi esercitava. Al presente non però, perche niun Vescovo sopra essi giurisdizione esercita, perciò eglino sopra i lor sudditi la giurisdizione quasi Vescovile anno. E per riguardo di questa giurisdizione ancora, la quale ora anno,

ed allor non aveano, eglino pure ne' Concilj ora come Giudici intervengono, quando prima solamente v'intervenivano come semplici Consultori.

Dalle quali cose si raccoglie, quanto scioccamente avvisati si fossero i moderni Settarj in dicendo, che tutti i dotti uomini, o che Cherici essi sieno, o pur laici, aver debbono nelle Conciliari adunanze il dicisivo voto, e che ad esse chiamare per nicissità si debbano, e sedere nelle medesime con autorità da Giudici, non puramente con assistenza da Consiglieri, o pure da Ascoltatori. Fu questo sentimento di Lutero, e de' Protestanti della Germania; Calvino non però, e Brenzio a' soli Eletti vi dan l' ingresso, come a quelli, da quali solamente, giusta il loro sciocco sistema, si compone la Chiesa. L' Arcivescovo Apostata di Spalatro nel lib.7. della sua mal'ideata Repubblica al cap.3. al num. 28. così di questo affare scrisse; *Si de Fide tractandum sit, non solis Episcopis jus suffragii ferendi competere; si autem tractandum sit de disciplina, canones conciliares tantum pertinere ad Episcopos*. Il Vigerio pretese ancora, che non solamente i Vescovi, ma eziandio i Parrochi aver debbano il dicisivo voto ne' Concilj, come quelli, a'quali la cura anche dell' anime è stata da Dio raccomandata. Non potranno però mai costoro in tanti Concilj, che celebrati si son nelle Chiesa, alcun'esemplo mostrare, per cui in qualche guisa il loro avvisamento sostener si possa. Ancorche ragguardevoli o per dignità, o per posto, o per sapere stati fossero i Laici, mai ne' Concilj non si ammisero per decidere da Giudici, ma solamente per ubbidir da suggetti. Son chiare le testimonianze di Ruffino nel lib.1.della sua Storia

ria al c.2., di Sozomeno al lib.1.al cap. 16. intorno a quel fatto di Costantino il grande,alloracche nel Concilio Niceno I. intervenuto ancor lui, molte istanze contra l' Ecclesiastiche persone gli vennero presentate. Egli le prese, e quando credean gli astanti, che le leggesse, e' tutte le consegnò al fuoco perche le divorasse. E di tal sua operazione di se degna in tal guisa a'Padri del Concilio diè ragione; *Vos à Deo nobis dati estis Dii, & conveniens non est, ut homo judicet Deos, sed ille solus, de quo scriptum est: Deus stetit in Synagoga Deorum, in medio autem Deos discernit; & ideo his omissis, illa quæ ad Fidem Dei pertinent, absque ulla animorum contentione distinguite.* Negli Atti ancora dell' Efesino Concilio rapportasi la lettera di Teodosio, e di Valentiniano Imperadori a quei Padri diretta, nella quale i piissimi Principi nel mandare ad assistere in esso il Conte Candiano, qual fosse la loro intenzione, ed il lor fine, in tai termini sinceramente spiegano; *Igitur Candianum præclarissimum religiosum domesticum Comitem ad sacram vestram Synodum abire jussimus, sed ea lege, & conditione, ut cum quæstionibus, & controversiis, quæ circa Fidei dogmata incidunt, nihil qu icquam commune habent. Nefas enim est, qui sanctorum Episcoporum catalogo adscriptus non est, illum Ecclesiasticis negotiis, & consultationibus se se immiscere. Verum ut Monachos, & Sæculares, ac cæteros denique omnes, qui hujus spectaculi causa, vel eo nunc confluxerunt, vel in posterum fortè confluent, ab eadem illos civitate omnibus modis submoveat (quandoquidem non licet illis, qui omnino necessarii non sunt, sacrorum dogmatum examen aliquo tumultu impedire, & ijs, quæ cum tranquillitate à Vestra Sanctitate constitui definirique debent, obstaculum aliquod afferre)*

Tum rursum, ut diligenter prospiciat, ne qua gravior dissensio, ex mutuo repugnandi studio coorta, & sæva tempestatis instar debacchata, sanctissimæ vestræ Synodi consultationem, exactioremque veritatis indagationem quovis modo obturbet.

L'Imperadore eziandio Marziano nel Concilio Calcedonese all'Azione 6. così parlò; *Nos ad Fidem roborandam, non ad aliquam potentiam ostendendam, sive exercendam, exemplo religiosissimi Principis Constantini Synodo interesse voluimus, ut veritate inventa, non ultra multitudo pravis doctrinis attracta discordet, alias ne ulterius pravis persuasionibus à recta separemur fide.* E nell' VIII. general Concilio all'Azi one 4. si legge; *Post hoc magnificentissimi, & gloriosissimi Principes per Bahanem magnificentissimum Patricium, & Præpositum dixerunt: Imperatores nostri miserunt servos suos, qui Senatus vocatur, qui voluntate Dei honoratus est secundum omnia, ut simus discretivi eorum, quæ geruntur, auditores.* Indi lo stesso Basilio Imperadore nell'orazione, che nel medesimo Concilio fece così parlò; *De vobis autem Laicis, tam qui in dignitatibus, quam qui absolutè conversamini, quid amplius dicam non habeo, quam quod nullo modo vobis licet de Ecclesiasticis causis sermonem movere, neque penitus resistere integritati Ecclesiæ, & universali Synodo adversari. Hæc enim investigare, & quærere, Patriarcharum, Pontificum, & Sacerdotum est, qui regiminis officium sortiti sunt, qui sanctificandi, qui solvendi, & ligandi potestatem habent, qui ecclesiasticas adepti sunt claves; non nostrum, qui pasci debemus, qui sanctificari, qui ligari, vel à ligamento solvi egemus. Quantacumque enim religionis, & sapientiæ laicus existat, vel etiam si universa virtute interius polleat, donec laicus est, ovis vocari non desinet. Rursus* Epi-

Episcopus quantacumque sit irreverentia plenus, & nudus omni virtute, donec Antistes est, & veritatis verbum rectè prædicaverit, pastoris vocationis, & dignitatis damna non patietur. E finalmente Basilio ancora, Costantino, e Lione Augusti in questo medesimo Concilio in cotal guisa si soscrissero; *Basilius, Constantinus, & Leo perpetui Augusti, in Christo Deo fideles Principes Romanorum, & magni Imperatores, sanctam hanc, & universalem Synodum suscipientes, & omnibus, quæ ab ipsa definita, & scripta sunt concordantes, subscribimus manu propria.* Tai furono i sinceri sentimenti di Principi cotanto Augusti, e sì religiosi, e pii; qual laico dunque al confronto de' medesimi ardimento avrà di pretender quello, che questi schiettamente confessarono loro non convenire? E se il pretese l'Arriano Costanzio Imperadore, se ne ascolti quelche ne parve a S. Atanagi nella sua pistola *ad solitariam vitam agentes* scritta; *Quis videns eum in decernendo Principem se facere Episcoporum, & præsidere judiciis Ecclesiasticis, non meritò dicat, illum eam ipsam abominationem desolationis esse, quæ à Daniele est?* E nella seconda Apologia contra gli Arriani disse, non meritare di Sinodo il nome quelle Adunanze, nelle quali i secolari Principi pretendono di sedere da Giudici. Del medesimo avviso furono S. Ilario nella pistola al medesimo Costanzio scritta; Lucifero di Cagliari, che contra Costanzio, ed in favore di S. Atanagi scrisse; S. Ambrogio nell' orazione *de Basilicis tradendis*, verso il fine; e per tacere di altri molti, S. Giovanni Damasceno nell' orazione seconda per le sagre Immagini, disse; *Christus non commisit Ecclesiam Regibus, & Imperatoribus, sed Episcopis & Pastoribus.* In riguardo poi di coloro,

loro, i quali ne' Concilj intervenir sogliono per discutere le insurte difficultà, ed il voto de'quali non dicisivo è già, come dire si suole, ma solamente consultivo, rimane nel terzo punto a farne ragionamento, nel qual si cerca

Quo jure Lovaniensis, & Duacensis Academiarum Doctores fuerint vocati ad hoc Concilium? Fin negli antichi Concilj della Chiesa alcuni dotti Cherici furono in essi ammessi al consultivo suffragio non solamente, ma eziandio per convincere nelle private, e nelle pubbliche dispute gli eretici uomini, e per confutare i loro errori. Nel Concilio Arabico fu chiamato Origene, il quale con tal sodezza di argomenti, con tal profondità di dottrina, e con tale energia di ragionamento parlò contra una resia allora nascente, che i professori della medesima di presente si arresero alle sue ragioni, detestando il loro errore, ed abbracciando la cattolica verità. Ciò riferito viene da Eusebio nel lib.6.della sua Ecclesiastica Storia al cap. 37., il quale pur'anche nel lib.7. della medesima al cap. 28. rapporta, che nel Concilio di Antiochia fu ammesso Malchione Prete per oppugnare la resia di Paolo Samosateno, per la quale erasi quel Concilio convocato; il che ancora da Melchione felicemente fu fatto. Nel Concilio Niceno I.,siccome narrano Socrate, e Ruffino, da Alessandro Patriarca di Alessandria fu condotto Attanagi allora Diacono per disputar cõtro di Arrio, e contra coloro, ché ne sostenevano il partito. Il medesimo fu eziandio praticato nel Concilio di Costanza contro di Giovanni Usso, e di Girolamo di Praga. E nel Concilio di Trento non solamente dal Romano Pontefice insigni Teologi, e dotti Cano-

nonisti mandati vi furono; tra' quali si annoverano Pietro Soto, Alfonso Salmerone, Giacopo Laines, Francesco Turriano, Camillo Campegio, Gabriello Paleotto, Scipione Lancelotto, Michele Tomasio; ma eziandio altri eruditi, e letterati uomini da' Cattolici Principi spediti in esso intervennero. Della sagra Facultà di Parigi furono Niccolò Maillard Decano della medesima, Giovanni Peletier, Antonio Democares, Niccolò di Bris, ed altri; Dell'Università di Lovanio si annoverarono Michele Bajo Cancelliere della medesima, Giovanni Essels, Cornelio Giansenio, il quale fu poscia primo Vescovo di Gant. Quindi maraviglia non sia, se ancora nel nostro Cōcilio di Cambrai chiamati furono i Dottori di Lovanio, e di Duvai, non già per dicidere, ma per consultare; non come Giudici, ma come Consiglieri; non per autorità di posto, ma per singolarità di sapere.

Non è dunque, che gli altri Ecclesiastici a' Vescovi inferiori ne' Concilj al dicisivo voto si ammettano, comecche essi di singolar pietà, e di eminente dottrina forniti sieno. Imperciocche se ben ritrovasi, che alcuni Preti in alcuni Concilj eziandio dicidessero da Giudici, ciò nondimeno addivenne, perch' eglino degli assenti Vescovi erano Procuratori. Ed in tal guisa intender si debbono le parole, le quali nel principio del Concilio detto di Elvira si leggono; *Cum consedissent Sancti, & religiosi Episcopi in Ecclesia Eliberitana, residentibus etiam viginti sex Presbyteris, adstantibus Diaconis, & omni Plebe.* Altra cosa non però dee dirsi di que' Preti, i quali nel Concilio Romano intervennero, dove si dice; *Gregorius Papa coram Sanctissimo B. Petri corpore, cum Epi-*

Episcopis omnibus, ac Romanæ Ecclesiæ Præsbyteris residens, adstantibus Diaconis, & cuncto Clero; del qual Concilio il medesimo S. Gregorio fa parola nel lib. 4. del suo Registro nella pistola 44. Questi Preti nō altri erano che i Parrochi di Roma, i quali non come Parrochi nel Concilio ammettevansi, perche se come tali ammessi si fossero, bisognava, pur' anche ammettervi gli altri Parrochi delle altre Chiese, i Vescovi delle quali nel Concilio erano ancor convenuti. Si ammisero dunque come Cardinali, e ciò per ispezial privilegio del Romano Pontefice, il quale non solamente al consultivo, ma pur' anche al dicisivo voto potè ammettergli; onde il Concilio accortamenre disse, *ac Romanæ Ecclesiæ Præsbyteris*, i quali per gli Cardinali Preti, che in quei tempi Parrochi erano delle Chiese di Roma, debbonsi senza dubbio intendere. Sempre non però fu osservato, che i Preti, i quali ne' Concilj ammessi erano, e distinto da' Vescovi avessero il posto, e separatamente da' medesimi ne' Conciliari Atti si soscrivessero. Nel Concilio suddetto Romano dopo Gregorio Papa ventidue Vescovi si soscrissero, ed alcuni Preti, da' Vescovi separati; ed in altro luogo a parte, ed a quello de' Vescovi inferiore. Ne' Concilj Orientali i Preti, i quali degli assenti Vescovi erano Proccuratori, sedevano in quel medesimo luogo, nel quale avrebbon seduto i Vescovi, di cui essi rappresentavan le veci, se vi fossero stati presenti; come pure nel medesimo modo si soscrivevano. Il che puo di leggieri osservarsi nel Concilio Costantinopolitano I. nell' Efesino, nel Calcedonese, nel Niceno II., nel Trullano, ed in altri. Ne' Concilj dell' Occidente, se bene i

Preti,

Preti, i quali rappresentavano i Vescovi lontani, il voto dicisivo avessero, tra gli altri Vescovi però non sedevano, ma o dietro ad essi, o pure in altro luogo da' medesimi separati; come ancora in altro sito del foglio si soscrivevano. Ciò chiaramente apparisce dal Concilio di Arles I., dal Romano I. sotto di Simmaco, da quello di Agda, da quelli di Orleans II. III. IV. e V. perche nel I. i soli Vescovi si soscrissero; da quello di Scialon, da' Concilj Africani ne' tempi d' Innocenzio, di Zosimo, di Bonifazio, e di Celestino Romani Pontefici; e nelle Spagne da' Concilj di Elvira, di Lerida, di Valenza, e da molti Toletani. I Dottori nondimeno di Lovanio, e di Duvai nel nostro Concilio intervennero, non come Proccuratori degli assenti Vescovi, e perciò il dicisivo voto non ebbero, ma solamente come Dottori di quelle illustri Accademie, e come tali dovean solamente il consultivo voto avere. E per vero dire la grande oppinione della dottrina, e della pietà di queste due famosissime Università fecero molto bene promettere a Massimiliano ogni buon' esito nel suo Provinciale Concilio; perche ne' lor Dottori non erano certamente quei difetti, i quali dal Cardinal Sadoleto con tanta premura a Paolo III. si raccordava, perche non fossero ne' Teologi, che al Concilio di Trento doveano essere destinati. Così nel lib. 12. nella pistola 7. del Sadoleto si legge; *Etenim si confidit Sanctitas tua res benè processuras, horum Theologorum ope, qui in Doctoribus istis recentioribus tantum exercitati sunt, credat mihi ipsa, in quo mentiri cupio, acerbiore dissidio, & multiplicatis erroribus nos ex Concilio esse discessuros*. Avea l'occhio l'avveduto Sadoleto a quei piati infrut-

tuosi, ed à quelle oziose cantilène, colle quali i vulgari Scolastici deforman più tosto la Teologia, che l'insegnino; onde disiderava, che non di quelli arzigogoli forniti fossero i Teologi, i quali nel Concilio intervenir doveano, ma che più tosto fossero informati bene della dottrina de' Padri, de' canoni de' Concilj, dell'Ecclesiastica Storia, de' sentimenti delle divine scritture, e con ciò versati nella metodica Teologia, che è quella, che solamente puo dare di vero Teologo il titolo, e che in ogni tempo i Lovanieși, e Duacesi Dottori a maraviglia an mostrato coll' opera, siccome degnamente l'an portata nel nome.

DIS-

DISSERTAZIONE VI.
PER LA
SAGRA TEOLOGIA
SOPRA
IL CONCILIO DI CAMBRAI.
SOTTO PIO IV.

I.

Se vero sia, ed in qual guisa intender si debba ciò, che nel titolo VIII., e nel capitolo I. del presente Concilio vien detto; cioè che nell' antica Legge proibito fosse a' Sacerdoti, in quei dì, in cui a' sagri Altari si avvicinavano, il bere del Vino?

II.

Se le Chiavi date alla Chiesa sien due, di cui una nel Sagramento della Penitenza, e l'altra nella giurisdizione, e nel Foro esterno consista? Siccome dicesi nel Titolo XIII. al capitolo I.

III.

In che differiscano il culto de' Gentili inverso de' falsi lor Numi, e quello de' Cristiani inverso de' loro Santi? Dacchè, come assi nel Titolo XIX. al capitolo I. l'Apostata Giuliano, e gli Eretici di render l'uno all' altro iguale scioccamente avvisaronsi.

SE in tutt' i tempi a' Ministri a' sagri Altari applicati, in tal guisa la moderata sobrietà nel bere fu necessaria, che parve esser' ella una delle virtù più ragguardevoli, che alla maestà del lor carattere debbon conciliare dal Popolo la venerazione, e la stima; in quel tempo non però, in cui essi nell' attual ministerio impiegati sono, egli è più che necessario, che per la medesima aggiugnendosi alla composizione del loro corpo l' attenzione pur' anche della lor mente, eglino stessi dimostrino il ri-

ſpetto, che portar debbono e alla purità dell' Altare, cui ſi avvicinano, e alla ſantità del Sagrifizio, che offeriſcono. Sono pur troppo viſibilmente scãdaloſi gli effetti, quando credendoſi alcuni di eſſere Sacerdoti più toſto del favoloſo Bacco del Gentileſimo, che del vero Dio d' Iſraele, talmente operano, ed in sì fatta guiſa vivono, che allo ſcrivere di Tertulliano nel ſuo libro *de Jejuniis*, di leggieri in eſſi conoſcer ſi poſſa, che *Deus venter eſt, & pulmo templum, & aqualiculus altare, & Sacerdos Cocus, & Spiritus Sanctus nidor, & condimenta chariſmata, & ructus Prophetia . . . Cui agape in cacabis fervet, fides in culinis calet, ſpes in ferculis jacet.* E certamente ſe mai da un' uomo all' intemperanza ſi rilaſcia il freno, non à dubbio che egli in ogni ſcelleratezza furioſamente precipiti; tra perche il ſolletico della gola una volta che ſi conoſca compiaciuto dalla connivenza del genio, non è poſſibile che egli mai ſi dichiari pago, ancorche ſazio ſi ſenta; onde diſſe Clemente Aleſſandrino nel lib.3. del ſuo Pedagogo al cap.7. *nullum habet terminum delicata ingluvies*; e perche ancora, ſe a' primi fedeli conveniva la temperanza, perche eglino dopo le loro cene doveano impiegarſi ad orare, onde il lor cibarſi era ſolamente un pagare un forzoſo tributo alla natura, non già un rendere un grato compenſamento alla delicatezza, o pure un fare un regalo piacevole alla voluttà; che perciò Tertulliano medeſimo diſſe, o chiunque ſi foſſe l' Autore del libro, o ſia della piſtola, *de cibis Judaicis* intitulata, ed a Tertulliano falſamente ſuppoſta; *Lex frugalitatis, & continentiæ maximè decet fideles, oraturos ſcilicet Deum, & acturos ei quidem gratias, non diebus tantum, ſed & ipſis nocti-*

bus,

bus, quod fieri non poterit, si somnum gravem, & molem pectori impositam mens cibo, vinoque sopita non valuerit excutere: Molto più i Sacerdoti, i quali debbon ciò fare non solamente per se stessi, ma eziandio in nome del Popolo tutto, il quale nella lor voce ancor' egli a Dio dirizza le sue preghiere, e colla lor mano offerisce a Dio le sue vittime, sobrj esser debbono, e temperanti, perche le lor preghiere con volo di aquila al Ciel si portino, e poscia in terra tornino co' favorevoli effetti, che co' comuni voti si sospirano; ed in tal guisa. S. Nilo discepolo di S. Giangrisostomo nella sua prima orazione contra i vizj degnamente scrisse; *Venter esuriens orationi vigiliam subministrat, plenus autem somnum adducit. Sobrii oratio volat ut aquila, ebriosi autem crapula gravis repit humi. In cœno non licet aromata reperire, neque in guloso suavitatem.*

Fino i Gentili credettero ancor' essi talmente esser dicevole l'astinenza dal vino ad alcuni de' lor Ministri a' loro altari applicati, che Anfarato ordinò; che i Sacerdoti, i quali volessero le risposte de' loro falsi Oracoli chiaramente intendere, e sinceramente spiegare, per un giorno astener si dovessero dal cibo, e per tre giorni dal vino. A coloro, i quali alla Dea Iside ministrar doveano un rigoroso digiuno di diece giorni, al rapporto di Apulejo, prescritto era. E tra le leggi di Platone una fu quella, per cui nè pure a' Magistrati nell' anno del lor governo il vino si permettea. Anzi appresso i Romani nè pure a coloro, i quali i Magistrati ambivano, permesso era il deliziarsi tra' banchetti, ed il trastullare nel vino; onde Tertulliano scrisse nel libro *de Pœnitentia* al cap. 11. *Et qui ambitus obeunt capessen-*

ſendi Magiſtratus, nullis conviviis celebres, ſed exules à libertatis, & lætitiæ felicitate, idque totum propter unius anni volaticum gaudium. Dirò anche più; inſino gli Atleti da' dilicati cibi, e dal delizioſo bere ſi aſtenevano, perche in tal guiſa foſſero più agili nel campo, e più ſpediti al combattimento; *Nempe enim & Athletæ continentur à cibis lætioribus, à potu jucundiore;* diſſe ancora Tertulliano nel ſuo libro *ad Martyres* al cap.4. Or' in queſta guiſa medeſima, anzi con molta maggior ragione, an ſempre detto i Santi, che praticare i Criſtiani doveſſero, i quali in obbligo ſono di tutto dì combattere coll' implacabil nimico dell'anime loro; di cui è propio, ſecondo diſſe S.Pier Griſologo nel ſuo ſermone 12., nella noſtra aſtinenza infiacchirſi, e nelle noſtre lautezze acquiſtar vigore, e forza per trionfar di noi: *Jejunantibus nobis Diabolus eſurit, qui noſtris ſemper ſaturatur ex culpis; ille cibum noſtrum deducit in crapulam, potum noſtrum in ebrietatem effundit, ut mentem faciat amentem, carnem luteam reddit, corpus animi domicilium, animæ vas, murum ſpiritus, virtutum ſcholam, Dei templum, in ſcenam criminum, in vitiorum pompam, voluptatum redigat in theatrum.* Molto più i Sacerdoti, i quali in queſta pugna ſono i Capitani, che preceder debbono e coll'eſemplo, e coll'ajuto l'eſercito de' fedeli; ond' eglino, che predicar debbono a queſti aſtinenza, ſobrietà, e temperanza, perche alla violenza del nimico aſſalitore non cedano, perche non ſoccombano alla prepotenza delle ſue forze, perche in fine non cadano agli ſtratagemmi delle ſue fraudi, come fare il potranno, quando eſsi saran veduti uſcire dalle grotte degli Epicurei, dove trattenuti ſi ſono a far più ſagrifizj in un giorno a Bacco,

quan-

quando a Cristo forse ne pur degnarono di offerirne un solo?

E quindi è, che tra noi Cristiani antichissimi sono i canoni nella Chiesa, per cui con rigorose pene a' Cherici di qualunque sorte l'ubbriachezza vien proibita. Leggesi nel quarentesimosecondo, e nel quarentesimoterzo di quelli, che agli Appostoli attribuiti sono; *Episcopus, vel Presbyter, vel Diaconus aleæ, & ebrietati deserviens, vel cesset, vel deponatur. Hypodiaconus, vel Cantor, vel Lector similia faciens, vel cesset, vel communione privetur.* Il che rapportato viene nel cap. *Episcopus* della trentesimaquinta distinzione. Nel Concilio di Magonza sotto Carlo Magno nel can.46. fu detto; *Magnum malum ebrietatis, unde omnia vitia pullulant, modis omnibus cavere præcipimus; & qui hoc cavere noluerit, excommunicandum eum esse decrevimus usque ad emendationem congruam.* E ciò fu ancora dal medesimo Carlo Magno ne' suoi Capitolari inserito. Che da' Cherici l'ubbriachezza fuggir si dovesse, e che colui, il quale in essa cadesse, per trenta giorni esser dovesse della comunione privato, l'abbiam chiaro nel Concilio di Turs I. al can.2., in quello di Vannes, detto Venetico I. al can. 13., in quel di Agda al can. 41., e si riferisce nel cap. *ante omnia* della trentesimaquinta distinzione. E perche nell'Africa un tal vizio, ne' tempi di S. Agostino, era si oramai fatto natura; perciò il gran Dottore pieno di zelo ne scrisse ad Aurelio Vescovo di Cartagine nella sua lettera 22. o secondo altra edizione 64. i suoi sentimenti di amarezza insieme, e di rigore. *Quæ fœditas,* dell'ubbriachezza egli parla, *si tantum flagitiosa, & non etiam sacrilega esset, quibuscumque tolerantiæ viribus sustinendam putare-*

remus. Quanquam ubi est illud, quod cum multa vitia enumerasset idem Apostolus, inter quæ posuit ebriosos, ita conclusit ut diceret, cum talibus nec panem edere? Sed feramus hæc in luxu, & labe domestica, & eorum conviviorum, quæ privatis parietibus continentur, accipiamusque cum eis Corpus Christi cum quibus panem edere prohibemur: Saltem de Sanctorum sepulchris, saltem de locis Sacramentorum, de domibus orationum tantum dedecus arceatur. A quali avrebbe potuto molto bene ridire Tertulliano, quello che egli nel cap. 9. del suo Apologetico già disse; *Hæc qui editis, quantum abestis à conviviis Christianorum*? Conciossiacche i nostri primi Cristiani anche ne' lor conviti tormentavan la gola coll'astinenza, e noi fino ne' sagri altari vogliam portare in trionfo il lusso, ed introdurvi de' pomposi ammanti vestita l' ubbriachezza!

Sovratutto non però, per quello, che a noi presentemente osservar conviene, il nostro Concilio di Cambrai nel cap. 1. del tit. 8. seriamente a' Cherici l' ubbriachezza in proibendo, fin dall' antica Legge ne contestò l' antichità del divieto. *Propterea Lege veteri Sacerdoti mandabatur vino ut abstineret, quo tempore munus Sacerdotii esset obiturus*. Il perche in primo luogo a noi s' impone di dimostrare; *An & quomodo verum sit quod dicitur tit. 8. cap. 1. hujus Concilii in veteri Lege vinum fuisse prohibitum Sacerdotibus eo tempore, quo Sacerdotii sui munus obibant*? Che nella vecchia Legge cotal proibizione fosse, l' abbiam chiaro, e nel cap. 10. del Levitico, dove si dice; *Vinum & omne quod inebriare potest*, legge l' Ebreo וכלשכר cioè *omnem siceram, non bibetis tu, & filii tui, quando intratis in tabernaculum testimonii, ne moriamini*: E nel cap. quarentesimoquarto di Ezechie-

chiele; *Et vinum non bibet omnis Sacerdos, quando ingressurus est atrium interius*. La cagione di sì fatta proibizione a chiunque sappia gli stranissimi effetti, che il vino, o altro licore, che offuscar soglia la mente a chi immoderatamente lo beve, di ordinario produca, noi crediamo che bastevolmente manifesta sia. Se a' Padri della Chiesa vorrem poi rapporto farne, ritroveremo che S.Girolamo nella sua lettera a Nepoziano, che allo stato Chericale istruiva, così ne parlasse; *Nunquam vinum redoleas. Hoc non est osculum porrigere, sed vinum propinare. Vetus Lex dicit; Qui altari deserviunt, vinum & siceram non bibant*. Sono, tra gli altri ordinarj effetti del vino la pigrizia, la dimenticanza, il sonno, e sovratutto ella è l' ubbriachezza una pazzia a tempo; Onde Filone nel lib.2. della Monarchia ebbe a dire, che perciò lontani volle Iddio da cotal vizio i Sacerdoti, perche fossero sempre attenti nel discernere *inter sanctum, & profanum, inter pollutum, & mundum*. Inoltre la Libidine non à dubbio che nell' intemperanza si alimenti, e che quando la carne colla dilicatezza del cibo, e colla dolcezza delle bevande si pasce, allora ella acquista forze per combattere cōtra lo spirito. Dicea perciò Tertulliano nel lib. *de Jejunio* al cap.1. *Monstrum haberetur libido sine gula*. Se non fosse che la gola va componendo i belletti co' suoi sapori per adornare la Lussuria, ella senza tai ornamenti a noi comparirebbe certamente mostruosa, cioè comparirebbe qual' è; perche allo scrivere di S. Pier Grisologo nel ser. 7. l' astinenza è quella, che per verità dir si puo *eradicans luxuriæ fontes*. Il giuoco, che fecero gli Ebrei, dappoicche nel Deserto ebbero lautamente mangiato, ed immode-

ratamente bevuto, per modeftia chiamarfi giuoco dalla Scrittura, difse Tertulliano nell'accennato lib. al cap. 6., ma egli propiamente fu uno sfogo beftial di libidine, al quale fomento diede il vino, ed alimento la gola. *Manducavit Populus & bibit, & furrexerunt ludere: Intellige Sanctæ Scripturæ verecundiam, lufum nifi impudicum non denotaffet*. Conchiudendo pofcia nel fine; *Totum illud domicilium interioris hominis efcis ftipatum, vinis inundatum, decoquendis jam ftercoribus æftuans, præmeditatorium efficitur latrinarum, in quo planè nihil tam in proximo fuperfit, quam ad lafciviam fapere*.

E perche in quel tempo, in cui miniftrar dovean nel Tempio i Sacerdoti dell'antica legge, doveano continenza ofservare, perciò loro ancora il vino fu proibito, il quale al difsonefto ufo è incentivo più famigliare infieme, e più potente. Molto più a' Sacerdoti della nuova dovrebbe egli effere abbominevole, perciocche quefti in tutti i tempi tenuti fono a confervarfi puri di corpo, e mondi di cuore, perche in tutti i giorni miniftrar fogliono nel fagro altare, e colle lor mani toccare, non già in figure, come a' Mofaici Sacerdoti avveniva, ma nella real fua carne l' innocenza fteffa del Figliuolo di Dio GIESU'. Ond' eglino lontaniffimi mantenere, e cuftodir fi debbono da ogni provvocamento all'immondezza, ed all'impurità, ed ogni ftudio ufare, perche quelle occafioni da efsoloro fchivate fieno, in cui di leggieri la caftità fa naufragio: E per confeguente nel mortificamento della lor gola fare, che le libidinofe paffioni morte pur' anche fieno, e nel caftigo del loro ventre proccurare che il fomite giaccia pure mortificato; perche come Tertul-

tulliano ſcrivea contra Marcione nel lib. 2. al cap. 18. *Agnoſce ſimul, & comitibus gulæ, libidini ſcilicet, atque luxuriæ, proſpectum, quæ ferè ventris caſtigatione frigeſcunt.* Quello non però, che al mio avviſo, nel divieto a' Sacerdoti della vecchia Legge fatto intorno al bere del vino, più di oſservazione è degno, ſi è, che ſotto rigoroſa pena di morte il vizio dell' ubbriachezza fu ad eſſo lor proibito; *Vinum & omne quod inebriare poteſt non bibetis tu, & filii tui, quando intratis in tabernaculum teſtimonii, ne moriamini.* E quindi è, che vollero pur' anche alcuni Ebrei, che Nadab, ed Abiu puniti foſsero rigoroſamente col fuoco, perch' eglino diſtratti dal vino, che al dianzi aveano immoderatamente bevuto, in vece del ſagro fuoco poſero nell'incenziere il fuoco, che era profano. Al qual ſentimento ſoſcrivendoſi pure S. Pier Griſologo diſse; *Vini odor odorem fugarat incenſi, & ebrietatis ignis flammas provocarat altaris. Unde quia alienati à vino alienum portaverunt ignem, mox divino igne referuntur extincti. Ebrietas in alio crimen eſt, in Sacerdote ſacrilegium.*

Per conchiuſione del preſente affare una ſola coſa di oſservar ci rimane, che è intorno al ſentimento di S. Agoſtino concernente il divieto del vino a' Sacerdoti della vecchia Legge fatto, e che è riferito da Cornelio a Lapide ſopra il 10. capo del Levitico. Pensò egli il S. Dottore, che Aronne, e ciaſcun'altro Pontefice ſuo ſucceſſore in niun tempo dell'anno aveſſe potuto del vino bere, o altro licore uſare, che valevol foſſe ad ubbriacare, comecchè gli altri Sacerdoti ſolamente aſtenere ſe ne doveſſero in quel tempo, in cui doveano alle divine coſe attendere. La ſua ragione era, perche ſe gli altri Sa-

cerdoti folamente dovean privarfene in quel tempo, in cui entrar dovean nel Tempio, il fommo Pontefice, il quale in ciafcun giorno obbligato era ad entrare nel Tabernacolo per offerir l'incenzo, parimente dovea in ciafcun giorno aftenerfene. Egli perciò credette ritrovarfi l' altare del *Timiama* nel *Sancta Sanctorum*, dove al folo Pontefice era permeffo l' ingreffo, e nel quale agli altri inferiori Sacerdoti lecito non era di entrare; onde avvifoffi, che il folo Pontefice fempre dovea ftar lontano dal vino, quando gli altri Sacerdoti lontani folamente ne doveano ftare per qualche tempo. Ma perche l' altare del *Timiama* nõ era già nel *Sancta Sanctorum*, ma folamente nel *Sancto*, cioè nel Santuario, dove ciafcun Sacerdote entrar potea, perche a Dio l' offeriffe; ficcome affi dal cap. 6. del primo libro del Paralipomenon, in cui fi legge; *Aaron verò, & filii ejus adolebant incenfum fuper altare holocaufti, & fuper altare thymiamatis in omne opus Sancti Sanctorum, & ut precarentur pro Ifrael, juxta omnia quæ præceperat Moifes fervus Dei*; e più chiaramente dal cap. 26.del fecondo libro ancora del Paralipomenon, dove di Ozia fi narra; *Sed cum roboratus effet, elevatum eft cor ejus in interitum fuum, & neglexit Dominum Deum fuum; ingreffufque templum Domini, adolere voluit incenfum fuper altare thymiamatis. Statimque ingreffus poft eum Azarias Sacerdos, & cum eo Sacerdotes Domini octoginta, viri fortiffimi, refliterunt Regi, atque dixerunt: Non eft tui officii Ozia, ut adoleas incenfum Domino, fed Sacerdotum, hoc eft filiorum Aaron, qui confecrati funt ad hujufcemodi minifterium; egredere de Sanctuario, ne contempferis, quia non reputabitur tibi in gloriam hoc à Domino Deo. Iratufque Ozias, tenens in manu thuri-*

ribulum, ut adoleret incensum, minabatur Sacerdotibus. Statimque orta est lepra in fronte ejus coram Sacerdotibus, in domo Domini super altare thymiamatis. Cumque respexisset eum Azarias Pontifex, & omnes reliqui Sacerdotes, viderunt lepram in fronte ejus, & festinatò expulerunt eum. Sed & ipse perterritus, acceleravit egredi, eo quod sensisset illicò plagam Domini.

Perciò noi colla dovuta riverenza, che al Santo, e gran Dottore si deve, dal suddetto suo sentimento scostandoci, col prelodato Alapide diciamo; che tutti i Sacerdoti cotal proibizione comprendesse, ne' tempi non però soli, in cui eglino ministrar dovean nel Tempio. E questi tempi perche di molto confusi erano, e sembravano insieme imbrogliati; perche eglino nondimeno i Sacerdoti non già nel Tempio, che per anche edificato non era, ma nel Tempio, che da Salamone innalzar doveasi, con distinzione, e con ordine ministrassero, da Davide distinti furono, e distribuiti in molte sorti, che veci si dissero; siccome leggesi nel cap.24. del primo libro del Paralipomenon, *Et divisit eos David, idest Sadoc de filiis Eleazari, & Ahimelech de filiis Ithamar, secundum vices suas, & ministerium .... Miseruntque & ipsi sortes contra fratres suos filios Aaron, coram David Rege, & Sadoc, & Ahimelech, & principibus familiarum Sacerdotalium, & Leviticarum, tam majores, quam minores. Omnes sors aequaliter dividebat.* Quindi ne addivenne, che il Sacerdote solamente di quella vece, che ministrar dovea in quel giorno, obbligato fosse ad astenersi dal vino, e da ogni altro licore, che ubbriacar potesse. Ventiquattro erano queste veci, e perciò l'anno in ventiquattro parti si divideva, e per ciascuna di queste parti a sorte

tira-

tiravansi i Sacerdoti per ciascun giorno dalla vece, che a detta parte di anno corrispondea, a ministrare; e quel solo Sacerdote, il quale per quel giorno usciva colla sorte, in quel medesimo giorno astener doveasi dal vino, potendolo tutti gli altri moderatamente bere. Il che chiaramente si scorge nel primo capo dell' Evangelio di S. Luca, dove di Zaccaria Padre di S. Giambattista si dice, che egli era Sacerdote della vece di Abia, che era la settima sorte; ed indi soggiugnesi; *Factum est autem cum Sacerdotio fungeretur in ordine vicis suæ ante Deum secundum consuetudinem Sacerdotii, sorte exiit, ut incensum poneret.* In ciascun giorno dunque nell'altare del timiama, o sia ancora l' altare aureo, l' incenzo si offeriva, in ciascun giorno portavansi pur' anche i Sacerdoti a comporre le lucerne del tabernacolo, e nel solo Sabbato a mutare il pane di proposizione; e tutto ciò faceasi nel Santo, o sia nel Santuario, per ministerio de' Sacerdoti, ma non già de' medesimi Sacerdoti nello stesso tempo. Il Sommo Pontefice poi era quello, il quale nel *Sancta Sanctorum* entrar potea, ma una sola volta per ciascun'anno vi entrava, che era nella festa dell' Espiazione; ed in quel tempo era anche egli tenuto ad astenersi dal vino. I Sacerdoti altresì, i quali nell' Atrio sagrificavano, dovean pure privarsene; comecche nel Levitico solamēte nominato sia il Tabernacolo, ed in Ezechiello *atrium interius*, perche allo scrivere del Tostato, i medesimi Sacerdoti, che dentro il Tabernacolo offerir doveano l' incenzo, dovean pur' anche nell' Atrio esteriore sagrificar le vittime; onde proibendosi il vino per una ministrazione, s'intende pur' anche proibito per l' altra, quando queste

dallo

dallo ſteſſo Sacerdote, e nel medeſimo giorno ſi debbon fare.

Vegniam' ora al ſecondo punto, in cui ſi cerca; *An Claves datæ Eccleſiæ ſint duæ, prima in Sacramento Pœnitentiæ, altera in Juriſdictione, & regimine externo; Ut habetur tit.* 14. *cap.* 1.? Il qual luogo eſſendoſi da noi oſſervato, in queſta guiſa abbiam trovato, e con queſte preciſe parole, che delle Chiavi della Chieſa aveſser quei Padri il loro ſentimento manifeſtato; *Nihil dubitandum eſt duplex eſſe Forum Eccleſiaſticum à Chriſto nomine Clavium nobis inſinuatum; alterum Sacramenti Pœnitentiæ, quod propriè ad Conſcientiam ſpectat, in quo Deus non niſi ex propria confeſſione ſolvitur, & ligatur; alterum verò juriſdictionis, & regiminis externi, in quo Reus non ſolum ex propria confeſſione, ſed etiam per teſtes convincitur, & judicatur.* La podeſtà delle Chiavi fu primamente da Dio data a Criſto, in concedendo al medeſimo la podeſtà univerſale ſopra il Cielo, e ſopra la Terra; onde il medeſimo Criſto diſse appreſso S. Matteo nell' ultimo capo del ſuo Evangelio; *Et accedens Jeſus locutus eſt eis, dicens: data eſt mihi omnis poteſtas in Cælo, & in Terra*. Di queſta podeſtà, che dovea eſser data al Meſſia da venire, con profetica voce parlò ancora Iſaia al cap. 22. *Et dabo clavem domus David ſuper humerum ejus; & aperiet, & non erit qui claudat; & claudet, & non erit qui aperiat*. Da Criſto poſcia a ſuoi Appoſtoli fu conferita, e negli Appoſtoli fu anche data a coloro, che di eſſi doveano eſsere ſucceſsori; che è quanto dire fu data alla ſua Chieſa, la quale allora dagli Appoſtoli ſi rappreſentava inſieme e ſi governava. Eſsa conſiſte in una podeſtà di ſciogliere, e di legare, e perciò col nome metaforico di

di Chiavi espressa viene, di cui è proprio aprire, che corrisponde allo sciogliere, e serrare, che si riferisce al legare. Questa podestà non però, o dicesi *Authoritatis*, ed in tal guisa ritrovasi solamente in Dio, il quale à solamente autorità suprema, assoluta, ed indipendente di aprire il Cielo, e di serrarlo; e di questa podestà perciò detta *autoritativa* intendesi quello di Isaia al cap. 43. *Ego sum ipse, qui deleo iniquitates tuas propter me, & peccatorum tuorum non recordabor*. O pur chiamasi *Excellentiæ*, ed in questa maniera fu solamente in Cristo, il quale colla sua morte aprì il Cielo, al dianzi serrato per lo peccato del primo uomo; e di questa si prende quello dell' Apocalissi al cap. 3. *Et Angelo Philadelphiæ Ecclesiæ scribe: Hæc dicit Sanctus, & verus, qui habet clavem David; qui aperit, & nemo claudit; claudit, & nemo aperit*. O finalmente si nomina *Ministerialis*, e questa è quella, che anno gli Ecclesiastici Ministri, de' quali disse l'Appostolo nella sua seconda pistola a Corinti al cap. 5. *Omnia autem ex Deo, qui nos reconciliavit per Christum, & dedit nobis ministerium reconciliationis*.

Dividesi poscia la podestà delle Chiavi, che da Cristo alla sua Chiesa, cioè a suoi Prelati, fu data, in molte guise; tra le quali la principale è, non quella, che nelle parole del nostro Concilio si osserva, ma più tosto altra, di cui quì noi in primo luogo facciam parola. Dividesi dunque nella podestà dell'Ordine, e nella podestà della Giurisdizione. La chiave, o sia la podestà dell' Ordine non da altri si à, nè da altri puo aversi, che da' soli Sacerdoti della nuova Legge; onde nè gli Agnoli, nè i Santi, nè i Principi, se Sacerdoti non sono, non

sola-

solamente non l'anno, ma nè pure son di averla capaci. Ella questa podestà risguarda i Sagramenti della Chiesa, o da farsi, o da conferirsi da colui, nel quale essa si attrova; Spezialmente è la podestà di fare il sagro Corpo, ed il sagro Sangue del Signore nella venerabile Eucaristia. La chiave, o sia la podestà della Giurisdizione risguarda i giudizj della Chiesa, i quali perche esser possono o nel Foro interno, che è quello della Coscienza, o nel Foro esterno, che è il contenzioso; perciò la chiave, o sia la podestà della Giurisdizione dividesi, siccome da' Padri del nostro Concilio fu fatto, nella Chiave del Foro interno, o sia del Sagramento della Penitenza, e nella Chiave del Foro esterno, che concerne il governo, e l'esterior polizia della Chiesa. La chiave del Foro interno fu data da Cristo agli Appostoli in quelle parole, che da S. Giovanni al cap. 20. son riferite; *Accipite Spiritum Sanctum, quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, & quorum retinueritis, retenta sunt*. Di questa parlò ancora il Sagro Concilio di Trento nella Sess. 14. al cap. 5. *Quia Dominus noster Jesus Christus è terris ascensurus ad Cælos, Sacerdotes sui ipsius Vicarios reliquit, tanquam Præsides, & Judices, ad quos omnia mortalia crimina deferantur*. Questa chiave ancora dell' interno Foro necessariamente suppone la chiave dell'Ordine, ed il carattere Sacerdotale; onde di essa non son capaci altri, se non se i Sacerdoti. E perciò nell'ordinazione di questi primamente dal Vescovo consagrante si conferisce loro la podestà dell' Ordine in quelle parole; *Accipe potestatem offerre sacrificium Deo, Missasq; celebrare, tam pro vivis, quam pro defunctis*; e poscia la podestà della giurisdizione in quelle altre; *Accipe*

Spiritum Sanctum, quorum remiseris peccata, remittuntur eis; & quorum retinueris, retenta sunt. Onde non puo darsi il caso, che un' uomo la chiave della giurisdizione nel foro interno abbia, e che in prima non abbia q uella dell'Ordine.

Egli non però è vero, che non nella medesima guisa amendue queste podestà si regolano, siccome nè pure in un medesimo risguardo tra se si mirano. La podestà dell'Ordine si conferisce dal Vescovo consegrante insieme coll' uso; onde il Sacerdote ordinato senza di altro bisogno avere, puo validamente fare la sagra Eucaristia. La podestà della giurisdizione,comecche dal Vescovo consegrante si conferisca, l'uso nondimeno della medesima dee darsi dal Vescovo, il quale assegni al Sacerdote consegrato i Sudditi, perche sopra essi la sua giurisdizione eserciti. E perciò se ricevuta dal Vescovo consegrante la podestà della giurisdizione il Sacerdote consegrato ardirà di assolvere, prima che assegnati gli sieno i Sudditi, che da esso assolver si possano, nulla sarà l'assoluzione da lui data, nè il Sagramento della Penitenza avverrà mai che in tal guisa da esso si faccia. Onde il Concilio di Trento nella Sess. 14. al cap.7. disse; *Quoniam igitur natura, & ratio judicii illud exposcit, ut sententia dumtaxat in Subditos feratur, persuasum semper in Ecclesia Dei fuit, & verissimum esse Synodus hac confirmat, nullius momenti absolutionem esse debere, quam Sacerdos in eum profert, in quem ordinariam, aut subdelegatam non habet jurisdictionem.* E nella Sess.23.al cap.15. *Quamvis Praesbyteri in sua ordinatione à peccatis absolvendi potestatem accipiant: decernit tamen S. Synodus, nullum etiam Regularem posse confessiones Saecularium, etiam Sacer-*

cerdotum audire, nec ad id idoneum reputari, nisi aut Parrochiale beneficium, aut ab Episcopis per examen, si illis videbitur esse necessarium, aut alias idoneus judicetur, & approbationem, quae gratis detur, obtineat, privilegiis, & consuetudine quacumque etiam in immemorabili non obstantibus. Puo inoltre un Sacerdote sospeso, o pur degradato validamente fare tutto quello, che dalla podestà dell' ordine dipende; ma non già potrà mai fare quello, che risguarda la podestà della giurisdizione, e perciò è, che se bene queste due podestà sieno necessariamente tra se cōnesse, gli esercizj non però di amendue possono separarsi; perche puo un Sacerdote usar validamente l'esercizio dell'una, senza che il medesimo possa fare coll'esercizio dell' altra; essendo per altro in esso non men l' una, che l'altra podestà indelebile, ciascuna dipendendo da quel carattere, che nella sua consegrazione egli ricevette nell' anima, e che da chichesia creata forza impossibile è, che dalla medesima si scancelli.

La Chiave, o sia la podestà della giurisdizione risguardante l'esterno Foro, da molti luoghi raccogliesi delle Divine Scritture, e come da Cristo agli Appostoli data, e come dagli Appostoli medesimi eziandio praticata. Nel cap. 18. dell' Evangelio di S.Matteo, Cristo stesso agli Appostoli così parlava; *Si autem peccaverit in te Frater tuus, vade & corripe eum inter te & ipsum solum: Si te non audierit, adhibe tecum unum vel duos, ut in ore duorum, vel trium testium stet omne verbum. Quod si non audierit eos, dic Ecclesiae,* (cioè, come spone S. Giangrisostomo, al Prelato della Chiesa) *& si Ecclesiam audire noluerit, sit tibi tanquam Ethnicus, & publicanus.* E nella prima pistola

da S. Paolo ſcritta a Timoteo Veſcovo di Efeſo, al capo 5. diceſi; *Adverſus Præsbyterum accuſationem noli recipere, niſi ſub duobus, aut tribus teſtibus*. Queſta eſterna giuriſdizione, avvegnacche ella per ordinario ne' Veſcovi accoppiar ſi ſoglia colla podeſtà dell' Ordine, non è però che eſſa queſta podeſtà dell' Ordine neceſſariamente preſupponga; ſiccome ne' Sacerdoti la podeſtà dell' interna giuriſdizione ſuppone per niciſſità ne'medeſimi quella dell' ordine. Ritrovaſi dunque ne' Veſcovi, ſiccome ne' ſemplici Sacerdoti, la podeſtà dell' ordine, ma che è in eſſoloro particolare, per cui poſſono ordinare, confermare, conſegrare; ed oltre di queſta ritrovaſi pur'anche in eſſi la podeſtà della giuriſdizione; la quale primamente è eſterna, a differenza di quella de' ſemplici Sacerdoti, che è puramente interna; inoltre ſi accompagna con quella dell' ordine ne' Veſcovi, ma neceſſariamente non la ſuppone, a differenza ancora dell' interna de' ſemplici Sacerdoti, ne' quali la podeſtà dell' ordine dee per neceſſità ſupporre; e finalmente non ricerca alcun carattere queſta podeſtà di eſterna giuriſdizione, potendoſi ella non ſolamente attrovare ne' Veſcovi eletti, e non ancor conſegrati, ma eziandio in altre eccleſiaſtiche perſone, comecche queſti nè dal Veſcovile, nè dal Sacerdotal carattere ornati ſieno; a differenza pure dell' interna giuriſdizione, la quale ritrovar non ſi puo in perſone, che il ſacerdotal carattere ricevuto in prima non abbiano. Queſta medeſima eſterna giuriſdizione, la quale è in tutti i Prelati della Chieſa, limitata non però, e riſtretta, per eſſer eglino chiamati *in partem ſollicitudinis*; eſſendo nel ſolo Roma-

no-

no Pontefice piena, assoluta, ed indipendente, perche a lui solo *sollicitudo omnium Ecclesiarum* da Dio fu comandata; suole anche distinguersi in ordinaria, ed in delegata, e questa divisione pur' anche all' interna giurisdizione conviene; non così la divisione nella graziosa, o sia volontaria, e nella contenziosa, la quale è solamente dell' esterna. Le quali cose noi ci asteniamo di spiegarle di vantaggio, perche da chi ci ascolta pur troppo abbondantemente le supponiam conosciute.

In ciascuno di questi due Fori, interno cioè, ed esterno, soglionsi pur' anche distinguere due altre chiavi, delle quali una chiamasi *clavis scientiæ*, ovvero *scientia discernendi*, e l' altra dicesi *clavis judicii*, o pure *potestas ligandi, & solvendi*. Di amendue queste chiavi parlò il Tostato sopra il cap. 16. di S. Matteo alla quistione 75. in questi termini; *Duæ distinguuntur claves, quarum una pertinet ad judicandum quis sit dignus, vel indignus, & alia ad absolvendum, vel ligandum, recipiendum, vel excludendum ipsos dignos, vel indignos; & utraque est potestas quædam; nam scientia discernendi non nominat solum habitum, sed potestatem, vel auctoritatem discernendi, ultra quam est ipsa potestas ligandi, & solvendi*. E perciò ancora nell' Estravagante di Giovanni XXII. riferita nel cap. *quia quorundam, de verborum significatione*, vien detto, che *Clavis in Ecclesia duplex est, una cognoscendi in causa, alia definiendi*; come pur' anche nel medesimo luogo si dice, che *Clavis Ecclesiastica est potestas ligandi, atque solvendi, qua Judex Ecclesiasticus dignos recipere debet, & indignos excludere*; Ma come mai ricevere potrà i degni, ed escludere gl' indegni, se in prima egli non conosce chi degni, e chi

chi indegni sono? Non è perciò questa chiave della scienza alcun' abito intellettuale nella testa dell' Ecclesiastico Ministro, ma è solamente un *jus* nel medesimo di ricercare tutto quello, che necessario stima per poter piena contezza avere dello stato del penitente, e della sua coscienza, se è nel Foro interno; ovvero del suggetto, inverso il quale o la graziosa, o la contenziosa giurisdizione deve egli allora esercitare, se è nel foro esterno. Onde non veggiam noi perche ad alcuni questa distinzione di chiavi or' ora fatta al solo foro interno si applichi, e non pur' anche si stenda all' esterno; quando eziandio in questo vi son persone da conoscere, vi son meriti da premiare, vi son delitti da punire; e per tutto dire, devesi ancor' in esso esercitare la podestà di ligare, e di sciogliere, la quale ricerca ben, che contezza si abbia dello stato, e della condizion di colui, che sciolto esser deve, o pur legato!

Se ben queste chiavi, che diconsi della Chiesa, agli Appostoli fossero da Cristo date, ed a' lor successori, come dicesi nel Concilio Lateranese IV. al cap. 1. e che le medesime chiavi nella Chiesa solamente sieno, e non già fuori di essa, come si legge nel cap. *omnibus* della 24. causa alla quist. 1., e nel cap. *judicet* 85. della distinzione 1. *de Pænitentia*; non tutti però coloro, i quali nella Chiesa la podestà della giurisdizione esercitano, dir si debbono, che le chiavi della Chiesa abbiano. Imperciocchè la giurisdizione Ecclesiastica, la quale propiamente si costituisce dalla chiave della Chiesa, non puo ritrovarsi se non se in Sacerdoti, i quali della Chiesa sien' anche Pastori. La giurisdizione

poi,

poi, che ritrovasi in semplici Cherici, negli Abbati, ne' Capitoli, ne' Collegj, nelle Abbadesse, ed in altre Superiore de' Monasteri di Donne, come eziandio in altre Comunità Ecclesiastiche, o ancor Regolari, in rigore, e con propietà di vocabolo parlando, giurisdizione Ecclesiastica è sì, ma non è chiave della Chiesa. Ed in questo senso intender si deve l' Angelico Dottor S. Tommaso, il quale nel quarto delle sentenze, nella distin. 18. nella quist. 2. all' ar. 1. e nella distin. 19. nella quist. 1. all'art. 1. nella risposta al terzo argomento, disse; che *jurisdictio non est clavis, nisi largè*. La quale interpretazione portata da un suo Discepolo, secondo essa conchiude ancora; *Dicimus, quod jurisdictio, quæ est propriè clavis Ecclesiæ, non est nisi in Sacerdotibus, non ut Sacerdotes sunt, sed prout habent curam animarum, quam Christus dedit immediatè suis Discipulis, & præsertim Petro, ac Successoribus, à quibus derivatur in alios. Quæ per se est in Papa, & Episcopis ordinariè, in aliis verò Sacerdotibus est extraordinariè, prout Papa, vel Episcopi illam aliis contulerunt, & non aliter.*

Thom. Elysius in Pior. Ulyp. quaest. 37. ar. 2.

Dalle cose finora dette da noi, raccogliesi chiaramente, non essere il medesimo il dir chiave, ed il dir foro, comecche dal nostro Provincial Cōcilio per la medesima cosa prese si fossero. Imperciocche il foro è solamente nella Chiave della giurisdizione, non già in quella dell'Ordine, in cui non si esercita Foro, perche non si forma giudizio. Nella Giurisdizione si il medesimo è, o l'una, o l' altra cosa che si dica, perche non meno nell' interna, che nell'esterna giurisdizione, ed à luogo il foro, perche v'interviene il giudizio, e s' intende la chiave, perche vi si comprende la podestà. Per Foro dun-

dunque intendesi giudizio, per chiave podestà; onde dovunque è Foro, è ancor chiave, perche giudizio non puo esercitarsi, senza che si abbia la podestà da chi l'esercita. Non così però è Foro dovunque è chiave, perche puo aversi podestà, senza che sia podestà di giudizio, potendosi esercitar da Principe, e non da Giudice. Finalmente se bene ciascun di voi, che mi ascoltate, assai lontano essere il sentimento de' moderni Eretici intorno alle chiavi della Chiesa da quello, che da noi finora fu rapportato; ma altresì conoscete ancora bene, non esser briga da prendersi in questo luogo in confutarlo, quando noi per corrispondere al proposto quisito quì solamente ci sentiamo obbligati a spiegare le chiavi tra' Cattolici, non a difenderle dagli Eretici. Tanto più che una materia è questa, che da' nostri Scrittori pur troppo diffusamente trattata viene; onde ciascuno, o supporre se ne deve pienamente informato, o assai facile ad informarsene. Perche nondimeno non si urti in certi scogli, in cui facilmente naufragar suole chi di sì fatte cose superficialmente inteso, discorrer vuole da Professore; egli è d'uopo, che colle dovute distinzioni procedasi, non confondendo le chiavi del foro interno con quelle del foro esterno, nè prendendo per una cosa medesima quello che risguarda l'Ordine, e quello che spetta alla Giurisdizione, ed in amendue i fori distinguendo pur'anche la scienza di discernere, e la podestà dello sciogliere, e del legare; e sopra tutto, per quello che alla giurisdizione spetta, non credendola medesima in tutti i Ministri della Chiesa, quando ella è in altri ristretta e limitata, e nel solo Romano Ponte-

fice

fice ampla, assoluta, indipendente, e da Dio immediatamente ricevuta. Le quali cose per non distinguer gli Eretici, sono poscia caduti nelle scisme, e negli errori, che pur troppo a chi mi sente manifesti sono.

Passiam' ora al terzo punto proposto, in cui veder si deve; *In quo differant cultus Gentilium erga suos Deos, & Christianorum erga suos Sanctos? Siquidem tit.19.cap.1. Apostata Julianus,& Haretici eos aequarunt.* Antica fu la calunnia, data a noi da' Gentili non meno, che da' Giudei, e poscia ancor dagli Eretici, i quali con impostura la più nera, che avesse mai potuto formare l' Inferno, sfacciatamente pubblicavano, che i nostri Santi adorati da noi venissero in quella guisa medesima, in cui i loro Iddii da' Gentili si adoravano. De' Gentili ne fa testimonianza Eusebio nel libro 8. della Ecclesiastica Storia al cap. 6., dove dic' egli; *Ethnici corpora Martyrum projiciebant in mare, dicentes; ne forte efficiantur Dii Christianorum, & illi, qui Deos nostros adorare nolunt, servos nostros incipiant adorare.* De' Giudei il medesimo Eusebio al lib.4. nel cap.15. De' Manichei Agostino nel lib.20. contro di Fausto scritto, al cap. 4. in cui rapporta, che Fausto contra i Cristiani dicesse, *Idola vertistis in Martyres, quos votis similibus colitis.* Di Vigilanzio, di Eunomio, e di altri a lor simili impostori, ne parla Girolamo nel libro contra il medesimo Vigilanzio scritto. Soprattutti dell' Apostata Giuliano pienamente ne discorre S.Cirillo Alessandrino nel lib. 6. e 10. contra il medesimo, dove e' dice; *Julianus Apostata reprehendit Christianos, quod relictis Diis Sanctos colerent.* Ma antiche altresì son le risposte, con cui i Padri tutti proccuravano a tutta

forza le lor calunnie confutare, e mettere in un'ora pur anche in chiaro la differenza, che è trà il culto, che i Gentili a' loro Iddii prestavano, e quello che a' loro Santi portano i Cristiani. Tra gli Eretici più moderni, se bene comune tra tutti essi il sentimento fosse, di non doversi da noi con niun culto, che sagro fosse, i Santi adorare; onde Calvino nel lib. 1. delle sue Istituzioni nel cap. 11. al §. 11. e nel cap. 12. al §. 1. disse; *Nullum cultum exhiberi Sanctis, vel Angelis, vel hominibus defunctis, nec magnum, nec parvum*; non pare però che da essi questa calunnia a noi si dia, di adorarsi da noi i Santi in quella guisa, in cui da' Gentili i loro Dei si adoravano. Se nō se vuolsi per avventura ciò ancor ricavare dall' empie, e temerarie parole, e sol degne della sua bocca, con cui Martin Lutero dell'adorazione suddetta favellò; *E tali falsa, & impia confidentia collata in homines damnum quoq; illud in Christianismum irrepsit, Sanctorum nempe cultus, & veneratio. Unde Christiana Ecclesia maximum sanè damnum, & tantum non incomparabilem ruinam perpessa est. Quid enim Sanctorum cultus, & veneratio aliud fuit, nisi diabolica res?*

Non solamente per quello, che noi facciamo in adorando i nostri Santi, fummo da' calunniosi uomini a' Gentili paragonati, ma eziandio per lo culto, che alle sagre Immagini da noi si presta, simili ci fecero agl' Idolatri. Il medesimo Giuliano, il vile disertore della Cristiana milizia (per ciò, che S. Cirillo di Alessandria nel lib. 6. contro di lui scritto asserisce) fatto temerario Censore delle nostre pie costumanze, avea l'ardimento eziandio di riprenderci; *Reprehendit Christianos, quod Iovis arma cessent adorare, ac colere, interim Crucis lignum adorent,*

rent, imagines illius in fronte, & ante domos pingentes. Di Sereno Vescovo di Marsiglia, siccome leggesi appresso S. Gregorio il grande nel lib. 9. del suo Registro, alla pistola 9., fu anche un dissordinato zelo, per cui si mosse a lacerare, e rompere tutte le sagre immagini, perche esse a' Cristiani non fossero d' idolatria cagione. E de' moderni Settarj qual sopra ciò il perverso sentimento fosse, di leggieri raccoglier lo possiamo dalla Confessione, che gli Elvetici Ministri fecero, al capo 4. dove eglino così parlarono; *Rejicimus non modò Gentium Idola, sed & Christianorum simulachra*. De' Giudei altresì riferisce Leonzio Napolitano, Greco Scrittore del settimo Secolo, nel lib. 5. che contra i Giudei egli scrisse; *Nos derident, qui Crucem sanctam, & divinas imagines in honore, & pretio habeamus, ac veneremur, nosq; simulachrorum, & ligneorum Deorum cultores appellant homines impii, &c.* E degli Eretici Iconoclasti fu comune il sentimento, che il culto delle sagre immagini una abbominevole, e scandalosa idolatria fosse, la quale sotto spezie di pietà dalla Cristiana gente si faceva; ond' eglino mossero quella crudele ed implacabil guerra, non solamente contra le immagini de' Santi, che or tra le fiamme le incenerivano, ora le sommergevan nell' acque, ora in brane, o in ischeggie le riducevano; ma eziandio contra i Cattolici, i quali con costanza degna della lor Fede sostenevano l' antica tradizione, per mezzo della quale n' era ad essi provenuto il pio costume, che tutta via, nulla curando la lor fierezza sagrilega, nel sagro, e religioso culto, che da esso lor si faceva, intrepidamente proseguivano.

Per quello che all' adorazione de' Santi ap-

partiene, e per la differenza che è tra il sagro rito de' Cristiani, e la sciocca superstizione de' Gentili, in primo luogo ascoltar conviene S. Cirillo di Alessandria, il quale nel lib.6. inverso il mezzo, a Giuliano rispondendo, così scrivea; *Nos non Deos factos esse diximus Sanctos Martyres, sed omni honore dignari consuevimus*. Indi Teodoreto nel lib.8. delle Greche affezzioni; *Quid igitur viri Græci, qui defunctos tot numero homines appellatis Deos, adversus nos indignationem concipitis, cum nullos quidem nostrorum hominum referamus in Deos*. Così pure S. Girolamo nella sua pistola 53. a Ripario scritta; *Honoramus Martyrum reliquias, ut eum, cujus sunt Martyres, adoremus. Honoramus servos, ut honor servorum redundet ad Dominum, qui ait: Qui vos suscipit me suscipit*. E nel libro, che contra Vigilanzio scrisse; *Quis enim ò insanum caput aliquando Martyres adoravit? Quis hominem putaverit Deum?* S. Agostino, a Fausto, che barbottava, che i Cristiani avesser mutata l'adorazione de' bugiardi Numi in quella de' Martiri, nel lib. 20. al cap.21. rispose; adorarsi sì bene i Martiri da' Cristiani, ma non già coll'adorazione, che dicesi di latria, la quale solamente à Dio è dovuta, e colla quale adoravano i loro Dei Gentili; *Populus Christianus memorias Martyrum religiosa solemnitate concelebrat, & ad excitandam imitationem, & ut meritis eorum consocietur, atque orationibus adjuvetur: ita tamen ut nulli Martyrum, sed ipsi Deo Martyrum sacrificemus, quamvis in memorias Martyrum constituamus altaria. Quis enim Antistitum in locis sanctorum corporum assistens altari, aliquando dixit: Offerimus tibi Petre, aut Paule, aut Cypriane, sed quod offertur, offertur Deo, qui Martyres coronavit, apud memorias eorum, quos coro-*

na-

navit. Colimus ergo Martyres eo cultu dilectionis, & societatis, quo & in hac vita coluntur sancti homines Dei, quorum cor ad talem pro evangelica veritate passionem paratum esse sentimus. Sed illos tanto devotius, quanto securius post certamina superata, quanto etiam fidentiore laude prædicamus, jam in vita fæliciore victores, quam in ista adhuc usque pugnantes. At verò illo cultu, qui Gracè latria dicitur, Latinè uno verbo dici non potest, cum sit quædam propriè Divinitati debita servitus, nec colimus, nec colendum docemus, nisi solum Deum.

Il perche il culto, col quale noi onoriamo i Santi, è minore certamente di quello, il quale a Dio solamente si deve, ma è ancor maggiore di quel culto civile, e politico, il quale a grandi e potenti uomini in questa vita si porta. Il culto, che a Dio si deve chiamasi *Latria*, ed è egli un culto religioso, il quale a Dio solamente è dovuto in contrassegno, ed in attestato del supremo dominio, che egli à sopra di noi, e dell'umile servitù, che noi abbiamo inverso di lui. Questo culto à sempre per motivo una increata perfezione, ed è tale, che sotto nome di adorazione per ordinario egli solamente s'intende; nel qual senso dicesi da alcuni Padri, che Iddio solamente adorar si debbe. In questa guisa è spiegato il culto di Latria nel general Concilio VII. all' Azione 3. 4. e 6. nel Concilio di Trento alla Sess. 13. al c. 5. appresso S. Basilio sopra il cap. 1. d'Isaia, S. Agostino nel lib. 10. della Città di Dio, al cap. 1. ed altrove. Il culto anche religioso, il quale una qualche creata eccellenza à per motivo, dicesi *Dulia*; col quale nome significasi una certa servitù, e sommessione, non però quella abjetta,

ed

partiene, e per la differenza che è tra il sagro rito de' Cristiani, e la sciocca superstizione de' Gentili, in primo luogo ascoltar conviene S. Cirillo di Alessandria, il quale nel lib. 6. inverso il mezzo, a Giuliano rispondendo, così scrivea; *Nos non Deos factos esse diximus Sanctos Martyres, sed omni honore dignari consuevimus*. Indi Teodoreto nel lib. 8. delle Greche affezzioni; *Quid igitur viri Græci, qui defunctos tot numero homines appellatis Deos, adversus nos indignationem concipitis, cum nullos quidem nostrorum hominum referamus in Deos*. Così pure S. Girolamo nella sua pistola 53. a Ripario scritta; *Honoramus Martyrum reliquias, ut eum, cujus sunt Martyres, adoremus. Honoramus servos, ut honor servorum redundet ad Dominum, qui ait: Qui vos suscipit me suscipit*. E nel libro, che contra Vigilanzio scrisse; *Quis enim ò insanum caput aliquando Martyres adoravit? Quis hominem putaverit Deum?* S. Agostino, a Fausto, che barbottava, che i Cristiani avesser mutata l'adorazione de' bugiardi Numi in quella de' Martiri, nel lib. 20. al cap. 21. rispose; adorarsi sì bene i Martiri da' Cristiani, ma non già coll' adorazione, che dicesi di latria, la quale solamente à Dio è dovuta, e colla quale adoravano i loro Dei Gentili; *Populus Christianus memorias Martyrum religiosa solemnitate concelebrat, & ad excitandam imitationem, & ut meritis eorum consocietur, atque orationibus adjuvetur: ita tamen ut nulli Martyrum, sed ipsi Deo Martyrum sacrificemus, quamvis in memorias Martyrum constituamus altaria. Quis enim Antistitum in locis sanctorum corporum assistens altari, aliquando dixit: Offerimus tibi Petre, aut Paule, aut Cypriane, sed quod offertur, offertur Deo, qui Martyres coronavit, apud memorias eorum, quos corona-*

na-

navit. Colimus ergo Martyres eo cultu dilectionis, & societatis, quo & in hac vita coluntur sancti homines Dei, quorum cor ad talem pro evangelica veritate passionem paratum esse sentimus. Sed illos tanto devotius, quanto securius post certamina superata, quanto etiam fidentiore laude prædicamus, jam in vita fæliciore victores, quam in ista adhuc usque pugnantes. At verò illo cultu, qui Græcè latria dicitur, Latinè uno verbo dici non potest, cum sit quædam propriè Divinitati debita servitus, nec colimus, nec colendum docemus, nisi solum Deum.

Il perche il culto, col quale noi onoriamo i Santi, è minore certamente di quello, il quale a Dio solamente si deve, ma è ancor maggiore di quel culto civile, e politico, il quale a grandi e potenti uomini in questa vita si porta. Il culto, che a Dio si deve chiamasi *Latria*, ed è egli un culto religioso, il quale a Dio solamente è dovuto in contrassegno, ed in attestato del supremo dominio, che egli à sopra di noi, e dell'umile servitù, che noi abbiamo inverso di lui. Questo culto à sempre per motivo una increata perfezione, ed è tale, che sotto nome di adorazione per ordinario egli solamente s' intende; nel qual senso dicesi da alcuni Padri, che Iddio solamente adorar si debbe. In questa guisa è spiegato il culto di Latria nel general Concilio VII. all' Azione 3. 4. e 6. nel Concilio di Trento alla Sess. 13. al c. 5. appresso S. Basilio sopra il cap. 1. d'Isaia, S. Agostino nel lib. 10. della Città di Dio, al cap. 1. ed altrove. Il culto anche religioso, il quale una qualche creata eccellenza à per motivo, dicesi *Dulia*; col quale nome significasi una certa servitù, e sommessione, non però quella abjetta,

ed

ed umile, come è quella degli schiavi inverso de' Padroni, nè tanpoco quella onorevole, e politica, come è quella de' Sudditi inverso de' Principi, ma religiosa, e pia, la quale a' Santi si porta a cagione della loro virtù, e della lor santità. E perche ne' Santi varj ancor sono della Santità i gradi, e questi eziandio dissuguali; perciò a chi di meriti più insigni, e di virtù più singolari è decorato, uno spezial onore si porta, il qual chiamano *Hyperdulia*; e questo alla Beatissima Vergine nostra Signora è dovuto. Questo non però è vero, che dagli esteriori atti difficilmente conoscer si puo se il nostro culto di *Latria* sia, o pur di *Dulia*; imperciocche quasi co' medesimi, o pur con simiglievoli esterni segni ed Iddio, ed i Santi per lo più son da noi adorati; e si piegano i genocchi a Dio, ed anche si piegano a' Santi, e ci scuopriamo la testa in onor di Dio, ed eziandio la scuopriamo in ossequio de' Santi; e bassiamo il capo per adorare l'Altissimo, ed il bassiamo pur' anche per adorare i Santi. Quindi è, ch'egli è d'uopo dall' interno atto della volontà discernerlo; perche se quell' atto esteriore di genuflessione da noi si dirizza per protestar con esso l'infinita maestà, e la suprema eccellenza di Dio sopra tutte le creature, e per dimostrare la nostra total dependenza da essa, e l'umile suggezione alla medesima, l'atto dell' adorazione sarà di *Latria*. Se poi con quell' atto medesimo pretendiamo un religioso culto prestare per le sue virtù, e per la sua gloria ad alcun Santo, l'atto dell'adorazione sarà di *Dulia*. Non altrimenti ch' il discoprir il capo, o l'inchinarlo, al Re, e al Cavaliere per atto ossequioso costumasi: ma non con lo stesso animo

il

il medesimo ossequio si accompagna. E quindi addiviene che al Principe, è riverente sommessione; al Cavaliere, l' è civile urbanità.

Onde si vede la differenza, che è tra il culto, che noi portiamo a Dio, e quello che prestiamo a' Santi, e quello in fine, che a' Principi si dà. De' quali parlò ancora S. Agostino nella sua pistola 44. *Ostendatur mihi Romæ in honore tanto templum Romuli, in quanto ibi ostendo memoriam Petri. In Petro quis honoratur, nisi Christus defunctus pro omnibus*? E nel lib. 8. della Città di Dio, al c. 27. *Honoramus sanè memorias Martyrum, Sanctorum hominum Dei, qui usque ad mortem suorum corporum pro veritate certarunt, & innotesceret vera religio, falsis religionibus, fictisque convictis. Quis autem audivit aliquando fidelium, stantem ad altare, etiam super sanctum corpus Martyris, ad Dei honorem, cultumque constructum dicere in precibus: Offero tibi sacrificium Petre, vel Paule, vel Cypriane, cum apud eorum memorias offeratur Deo, qui eos & homines, & Martyres fecit, & sanctis suis Angelis cœlesti honore sociavit; ut ea celebritate, & Deo vero de illorum victoriis gratias agamus, & nos ad imitationem talium coronarum, atque palmarum eodem invocato in auxilium, ex eorum memoriæ renovatione adhortemur*? E nel Salmo 96. agli Etnici, i quali a noi oppone van pur' anche l' adorazione degli Agnoli, egli con sentimenti medesimi rispose, aggiugnendo dippiù; *Utinam & vos illos colere velletis! Facilè enim ab ipsis disceretis, non illos colere, idest non colere ut Deos, sed ut Sanctos*. Sono perciò alcune esterne operazioni nostre di religioso culto, le quali non possono giustamente avere, che Iddio solo per oggetto, comecche i segni del culto per lo più comuni esser possano a Dio, ed a' Santi,

se

se dall' interno sentimento dell' animo non si distinguono. Sono quelle esteriori azioni solamente *Latrie*; cioè l' erezione de' Templi, i quali assolutamente a Dio innalzar si debbono, in onore bensì alle volte di alcun Santo; i Sagrifizj, i quali anche a Dio solo debbono offerirsi, in onore pur' anche alle volte di un qualche Santo; le Feste in onore de' Santi si celebrano, ma sempre aver debbono Iddio solo per oggetto; onde disse S. Massimo di Torino nel Sermone fatto nel Natale de' SS. Pietro, e Paolo; *Gloriosissimos Christianæ Fidei Principes annuis solemnitatibus honorantes, ipsum Dominum, ac Deum nostrum, qui hujus auctor est Fidei, debita religione veneramur.*

E comecche Teodoreto nel lib. 8. *Græcarum affectionum* scritto avesse; *Suos mortuos Dominus Deus noster in Templa pro Diis vestris induxit, ac illos quidem cassos gloria, vanosque reddidit, suis autem Martyribus honorem illum dedit.* Per le quali parole par che intendere si possa, che Iddio attribuito abbia a' Martiri l' onore, il quale da' Gentili a' loro Dei si portava, e che abbia i nostri Santi nel nostro culto in vece di quei falsi Numi sostituiti. Per verità però non fu questo il vero sentimento di Teodoreto; egli solamente fece la comparazione per la sola circostanza del luogo, perche in quei Templj medesimi, in cui i Gentili adoravano i loro Dei, fece Iddio che adorassero i suoi Martiri i Cristiani. Intorno poi alla qualità del culto il medesimo Teodoreto poco appresso così spiegossi; *At nos ò Græci homines nec hostias Martyribus, nec libamina ulla deferimus, sed ut Sanctos homines, Deique amicissimos honoramus.* Adoravansi dunque da' Gentili i loro

i loro Iddii, ed adoravansi quali Iddii, cioè coll adorazione, che chiamasi di *Latria*, la quale solamente a Dio è dovuta; e perciò essi Idolatri chiamavansi, perche quell' adorazione dovuta a Dio, la davano ad un legno, o ad un sasso, che Idolo si chiamava, che è una falsa simiglianza di un' oggetto, a differenza dell' Immagine, la quale è una simiglianza sì, ma vera. Noi dunque Cristiani nè Idolatri ci possiam dire per ragione de' Santi, nè per ragioni delle Immagini, che da noi si adorano; perche i Santi da noi adorati non sono col culto di *Latria*, ma solamente di *Dulia*, il quale à una qualche creata perfezione per motivo, siccome è ne' Santi; ed inoltre perche le Immagini, le quali da noi adorate sono, vere cose rappresentano, o in sostanza, o nelle lor propietà, o almeno nelle apparizioni fatte dagli oggetti, che dimostrano; e finalmente queste medesime Immagini da noi si adorano con culto, che dicesi *respettivo*, non *assoluto*, e con un culto motivato da creata, non già da increata perfezione.

Ma ciò, che le sagre Immagini risguarda, necessario noi stimiamo, che più agiata mēte si tratti, dimostrando la differenza, che an fatta gli antichi Padri tra il culto, che noi ad esse prestiamo, e quello che a' loro Idoli da' Gentili portato era; come altresì spiegando in qual guisa da noi presentemente si adorino, onde meritar non dobbiamo d' Idolatri nè l' ingiuria, nè il nome. Nelle Quistioni al Principe Antioco, che vanno sotto nome di S. Atanagi, al quale certamente supposte sono, alla quistione 38. così si legge, *Absit ut quem-*

admodum Graeci faciunt, nos Christiani tanquam Deos imagines adoremus. Affectionem dumtaxat, & charitatis nostrae studium erga figuram personae per imaginem expressae declaramus. Itaque lignum saepe, quod jam erat imago, si figura deleta sit, tanquam inutile comburimus. S. Basilio nel capo 18. ad Amfilochio *de Spiritu Sancto* così scrive; *Quoniam Rex dicitur Regis imago, non autem duo Reges; neque enim potestas scinditur, neque gloria dividitur. Quemadmodum autem Principatus, ac potestas nobis dominans una est, sic & glorificatio, quam illi deferimus, una est, non multa. Itaque imaginis honor ad exemplar primum refertur.* Tra' Latini Tertulliano nel lib.2. contra Marcione al cap. 22. *Proindè & similitudinem vetans fieri omnium, quae in Coelo, & in Terra, & in aquis, ostendit causas, idololatriae scilicet substantiam cohibentes. Subjicit enim; Non adorabitis ea, neque servietis illis. Serpentis autem aenei effigies postea praecepta Moisi à Domino, non ad idololatriae titulum pertinebat; sed ad remediandos eos, qui à serpentibus infestabantur. Et taceo de figura remedii. Sic & Cherubim, & Seraphim aurea in arcae figuratum exemplum, certè simplex ornamentum, accommodata suggestui, longè diversas habendo causas ab idololatriae conditione, ob quam similitudo prohibetur, non videntur similitudinum prohibitarum legi refragari, non in eò similitudinis statu deprehensa, ob quem similitudo prohibetur.* S. Gregorio il grande nel lib. 7. del suo Registro alla pistola 54. a Secondino scritta; *Scio quidem, quod imaginem Salvatoris nostri non ideò petis, ut quasi Deum colas, sed ob recordationem Filii Dei in ejus amore recalescas, cujus te imaginem videre desideras. Et nos quidem non quasi ante Divinitatem, ante illam prosternimur, sed illum adora-*

ramus, quem per imaginem, aut natum, aut passum; sed & in throno sedentem recordamur. Nelle Immagini dunque due cose considerar si possono, e quello che esse in se stesse sono, cioè legno, pietra, o pur metallo, e quello che da esse si rappresenta. A quello, che esse in se stesse sono, niun' onore è dovuto; non avendo veruna eccellenza seco, che di alcun' onore sia degna. L' onore dunque si porta a quello, che esse rappresentano; E perche questo puo ancora di due maniere considerarsi, ed in quanto nel suo essere reale, che è dall' immagine separato, ed in quanto nel suo essere rappresentato, che è colla sua immagine moralmenre congiunto: Perciò distinguonsi due sorti di culto, cioè il primario, che dicesi *assoluto*, e *per se*, e questo si deve al primo; ed il secondario, che chiamasi ancor *respettivo*, e *per aliud*, e questo si porta al secondo. Così intendiamo il Concilio Niceno II. all' Azione 3. nelle lettere de' Vescovi Orientali ivi lette, ed approvate; *Sanctas imagines reveremus, &c. non in materia, aut coloribus honorem constituentes, sed per hoc officium nostrum, quod ipsis debemus, quorum imagines gestant, impertientes.* Ed il Concilio di Trento alla Sess. 25. nel dicreto *de veneratione imaginum*, dove dic' egli; *Imaginibus venerationem debitam impertiendam esse; non quod credatur inesse aliqua in jis divinitas, vel virtus propter quam sint colendæ, &c. Sed quoniam honos, qui eis exhibetur, refertur ad prototypa, quæ illæ repræsentant, itaut per imagines, quas osculamur, & coram quibus caput aperimus, & procumbimus, Christum adoremus, & Sanctos veneremur, quorum illæ similitudinem gerunt.* E con ciò finalmente conchiuder puo l'Angelico Dottor S. Tommaso nella terza parte

 della

della fua Somma nella quift. 25. all' art. 3. dove così ragiona; *Imagini Christi in quantum est res quadam (puta lignum sculptum, vel pictum) nulla reverentia exhibetur; quia reverentia nonnisi rationali creaturæ debetur. Relinquitur ergo, quod exhibeatur ei reverentia solum in quantum est imago; & sic sequitur quod eadem reverentia exhibetur imagini Christi, & ipsi Christo.*

DIS-

DISSERTAZIONE VII.
PER LA
SAGRA TEOLOGIA
SOPRA
IL CONCILIO DI MELANO I.
SOTTO PIO IV.

I.

Se il consentimento del Vescovo possa fare, che simoniaca non sia la convenzione di chi avendo alcun benifizio ottenuto, s' induce a voler dare alcuna cosa per liberarsi dalla vessazione di chi ingiustamente contrastar gliel pretende? Siccome pare, che raccoglier si possa dalla Parte II. del presente Concilio, al capo XI.

II.

Se il Contratto, in cui il Juspatronato si vende, simoniaco appellar si possa? Dicendosi nell' accennato luogo, dovere i Compatroni guardarsi dal vendere, o pur dal trasferire l' annesse cose, o con maggioranza di prezzo, o con vantaggio di convenienza, per ragione della spiritualità, che nè prezzo puo ammettere, nè di vendita puo mai esser capace.

III.

La mercede, che talòra viene stabilita per la fatica, se faccia che donar non si possa altra cosa, oltre alla determinata mercede, per solo esercizio di generosa liberalità di chi dona, ancorche non pretesa; nè richiesta da chi riceve?

Gli è propietà di ciascun vizio, non solamente dalla virtù, di cui è solito mentirsene l'apparenza, ma eziandio dalla nicissità, di cui spesse fiate inevitabile se ne apprende, o pur sen finge la forza, andar mendicando colori, con cui ostentar possa quel lustro, che gli è totalmente alieno, anzi contrario; o almeno quella sparutezza nascondere, per cui tan-

tanto agli occhi de' risguardanti orrido mostrar si suole, e spaventevole: Onde poscia in sì fatta guisa, che è quanto dire, tutto da se diverso, a' nostri sguardi rappresentandosi, noi anzicche orrore ne prendiamo, come ragion vorrebbe, più tosto fa, che o ammirati restiamo all' artifizio della sua cōparsa, o almen non offesi alla deformità della sua vista. Questa nondimeno, che è propietà di ogni vizio, della Simonia pare che sia anzi natura; imperciocche essa non solamente empia di molto, ma essendo ancora igualmente sagrilega, è più di ogni altro vizio bisognosa, e di raggiri per coonestare il suo scandalo, e di apparenze per ricuoprire la sua bruttezza. Quindi è, che da molti, i quali o nel loro operare ne sono Autori, o pure nel loro scrivere ne vogliono essere Difensori, tante sottigliezze si speculano per iscagionare la sua malizia, che di leggieri per queste medesime a conoscer si viene, esser' ella altrettanto più enorme, quanto più sollecita si dimostra a mendicar difese per giustificare la sua condotta, ed a fantasticar ragiòni per sostenerla. E perche alle peggiori cose mai non manca Protettore per difenderle, siccome alle più deformi evvi sempre alcun' Amatore, che le vagheggi; perciò soventemente si sentono tanti arzigogoli di stranissime oppinioni, le quali allargando la libertà dell' operare in pregiudizio della santità del precetto, fan che lecito per lo più si creda quel che piace, sentane pur quel che vuole, o la legge che si stravolge, o la sinderesi che se ne offende.

Non neghiamo però con questo, che alle volte ragionevoli si posсan dare i motivi, per cui un' azione, la quale in altre circostanze illecita sarebbe

stata,

ſtata, ed indovuta, in quella contingenza, permeſſa, o almen tollerabile ſi venga a fare. Come è appunto nel caſo, di cui dobbiam noi preſentemente ragionamento fare; Cioè quando per liberarſi da una importuna veſſazione nel conſeguimento di alcun' Eccleſiaſtico benifizio, ſi permette, o pur ſi tollera alcuna coſa donare, che in altra occaſione ſenza verun dubbio deteſtevole Simonia ſarebbe ſtata. Che è quello, che nel primo quiſito a noi s' impone a riſolvere; *An conſenſus Epiſcopi in pactione aliqua Beneficii, ſcilicet dandi aliquid ad redimendam vexationem, liberet à labe Simoniæ?* Egli è comune conſentimento de' Teologi, che o la veſſazione è giuſta, o pure ingiuſta; ſe giuſta, lecito non è liberarſene ſe non ſe con maniere legittime, e giuridiche, per le quali avviſare dal Giudice ſuperiore ſi poſſa inverſo quale delle due parti la ragione inchini; e ſtando eſſa dalla parte di colui, che la veſſazione inferiſce, non puo, e molto men deve chi la ſopporta liberarſene con offerire una qualche ſomma, o pure altra coſa equivalente a chi a lui la cagiona, affine di ottenere con queſto mezzo pacificamente il benifizio: Perche queſto il medeſimo ſarebbe che comperarlo, o pur farne permuta, che tutto in fine ad una ſimonia manifeſta ſi ridurrebbe. Ed in queſta guiſa s'intende la riſpoſta, che diede Luzio Papa ad un Veſcovo, il quale dalla maggior parte degli Elettori eſſendo eletto, ad un ſolo non però, che alla ſua elezione ſi opponeva, un' amico dell' eletto certa ſomma di denaro donò, perche dall' oppoſizion deſiſteſſe; *Quia igitur conſilium requiſiſti, quid tibi ſit faciendum; reſpondemus, quod multum tibi conſulis, ſi adminiſtrationem celeriter, ac*

ſpon-

spontè dimittas, verbi memor existens; Nihil prodest homini, si universum Mundum lucretur, anima verò sua detrimentum patiatur. La qual risposta nel cap. *Matthæus, de Simonia*, riferita viene. Nè giova il dire, che in essa il Pontefice consiglio solamente dia, non già precetto imponga; onde non importarsi per esso necessità, ma restar sempre nella libertà di chi il riceve o l'eseguirlo, o pure il trasandarlo: Imperciocche la Chiosa nel suddetto cap. *Matthæus*, alla parola *consulis*, così si spiega; *Hoc ideo dicit* (cioè il Pontefice) *quia peccatum occultum erat, unde illum expressè non poterat prohibere, nisi consulendo; necessitatem tamen importat si vult salvari: Quia nisi renuntiet, salvari non potest, ut dixi Extra. de Simonia cap. ex tua. Et hoc idem dicit littera in fine*.

Se però ingiusta fosse la vessazione, ecco la regola, la quale dall' Angelico Dottor S. Tommaso, a cui i Teologi tutti par che concordemente si soscrivano, maestralmente data viene. Dopo il *jus acquisito* al Benifizio, o pure dopo ottenuto il Benifizio, o altro spirituale dono, non è simonia con una qualche somma redimere, come dire si suole, la vessazione, la quale ingiustamente s' inferisce, o pure probabilmente si teme, che ad inferire si abbia. Son le parole del S. Dottore nella 2.2. alla quist. 100. nell' art. 2. alla risposta al terzo argomento; *Antequam alicui acquiratur jus in Episcopatu, vel quacumque dignitate, vel Præbenda, per electionem, vel provisionem, seu collationem, Simoniacum esset adversantium obstacula pecunia redimere, sic enim per pecuniam pararet sibi viam ad rem spiritualem obtinendam. Sed postquam jus alicui jam acquisitum est, licet per pecuniam injusta impedimenta removere*. L' Arcivescovo di Firen-

renze S. Antonino nella seconda parte nel tit. 1. al cap. 4. nel fine del §. 2. così pure ne parla; *Quinò ratione redimendæ vexationis, & antequam jus acquiratur alicui in Beneficio, vel Dignitate, non licet dare ad redimendam vexationem suam, alias Simonia esset. Sed postquam fuerit adeptus, & jus sibi acquisitum, vexationem sibi injustè factam super Ecclesia, vel Beneficio, vel Dignitate, licet pecunia redimere; sed non justam vexationem, ut si justè accusaretur, vel hujusmodi.* La medesima disposizione fu fatta in molte Conciliari adunanze, delle quali quì noi alcune ne accenneremo altre ancor ne rapporteremo. Nel Provincial Concilio di Ravenna, celebrato nell'anno 1569. dal Cardinal Giulio Feltro della Rovere, nel cap. 6. *de Beneficiis*, fu ordinato, *ut nulli liceat, in casibus à jure permissis, sese à vexatione redimere, absque Ordinarii licentia, qui re diligenter inspecta, & cognita, quod juri & æquitati consentaneum videbitur, pro sua conscientia decernet, & admittat.* In una Sinodo ancor di Ravenna, tenuta nell'anno 1607. sotto il titolo *de Beneficiis* al num. 4. si dice; *Quod nulli liceat in casibus à jure permissis sese à vexatione redimere absq; Episcopi licentia, qui re diligenter inspecta, & cognita, quod juri & æquitati consentaneum videbitur, decernet, & admittat.* Nel Provincial Concilio di Benevento fatto nell'anno 1656. nel tit. 31. ad num. 2. si prescrive; *Ne redimendæ vexationis specie, in causis Beneficiorum simoniacæ pactiones intercedant, nemini licere volumus, ad redimendam vexationem, ne in casibus quidem jure permissis, pecuniam dare, quidquamve pacisci, aut transigere, nisi Episcopi consensus accesserit, cujus partes erunt, & perspicere diligenter, an subsit aliqua fraus; & ubi rem fraude carere, & jure permissam esse* co-

cognoverit, non denegare ei, qui petierit, facultatem se à vexatione liberandi. Qui contra quàm decretum à nobis est, fecerit, Episcopi arbitratu plectatur; & quod actum fuerit, irritum sit, ac nullum. Non diversamente si troverà disposto in un Provincial Concilio di Napoli nell' anno 1576. al cap. 34. in una Sinodo di Jesi nell' anno 1683. al titolo 36. in una Sinodo di Osimo nell' anno 1593., in una Sinodo di Ravenna nell' anno 1640. dal Cardinal Luigi Capponi celebrata.

Ed una tal dottrina, non che da' Teologi, ma eziandio da' Canonisti comunemente ricevuta viene; come infra gli altri dalla Chiosa nel cap. *nullus Episcopus* nella causa prima alla quist. 1. alla parola *Deffixunt*; nel cap. *quæsitum* nella causa 1. alla quist. 3. alla parola *Redemptione*. Anzicche chiaramente veder si puo nel testo del cap. *cum dilectus* 28. il primo, *de Simonia*; dove un tal Preposto donò certa somma di moneta ad un' uomo per la promessa, che questi gli fece di non inferirgli gravame ingiusto; e ciò nulla ostante il Preposto giudicato non fu Simoniaco, anzi il Papa ordinò, che la promessa osservar si dovesse. E altresì nel testo del cap. *quæsitum* della causa 1. alla quist. 3. alcuni Religiosi *redimentes vexationes, quas patiebantur in Ecclesiis, quas possidebant, nihil peccasse supponuntur*; come attesta il Suarez nel tom. 1. *de Religione* nel lib. 4. *de Simonia* al cap. 50. nel fine del num. 2. Alessandro VII. nella sua Bolla, che comincia *Inter gravissimas* in data del dì 2. di Maggio dell' anno 1656. vero è, che dichiarò incorrer nelle censure della Bolla *de datis, & promissis* colui, il quale alcuna cosa dona *pro redimenda vexatione*. Egli non però intender si de-

deve quando la vessazione s'inferisce prima che il Benifizio, o il jus al medesimo acquistato si abbia; ovvero quando la vessazione giusta fosse, siccome ancor noi più sopra spiegato abbiamo. E di tutto ciò chiara fia la ragione; imperciocche colui, il quale in tal maniera da una ingiusta vessazione a liberar si viene, nulla dona, che di qualche cosa spirituale o contraccambio, o pur prezzo si possa dire; ma solamente dalla ingiuria, che a lui si fa in contrastandogli quello, che giustamente gli si conviene, egli pretende, con donar alcuna cosa sua, di liberarsi. Ed inoltre nè tanpoco per quello, che egli dona, alcuna cosa spirituale acquista, quando questa supponesi di già acquistata; ma acquista sol la sua quiete, che altri ingiustamente intendea di disturbargli. E se ben Soto dubiti, se questo proceder possa quando la vessazione da quello s' inferisce, al quale spetta *in possessionem mittere*; sul motivo, perche *dare aliquid tali, ne impediat possessionem, est dare ut mittat in possessionem; non enim aliter desinit impedire possessionem, quam mittendo, seu introducendo in eam; possessio autem est aliquid spirituale.* In contrario nō però è il comun sentimento degli altri Teologi, i quali al suo motivo rispondono; che *possessio secundum se non est aliquid spirituale, sed id habet ex titulo, cujus vi capitur, quem titulum cum ille plenè jam teneat, accedente nova possessione, non accedit nova ratio spiritualis, sed possessio ipsa per se adiaphora fit spiritualis ex conjunctione cum titulo; unde non dat pretium pro re spirituali.*

Apud Becan. de Jur. & Just. cap. 1. quæst 14.

Distinguono nondimeno i Teologi nella materia de' Benifizj il *jus ad rem*, ed il *jus in re*. Quello da colui si à, il quale è al Benifizio eletto, o pur

 pre-

prefentato, ovvero poftulato, ma non è per anche però confermato, o iftituito. Il *jus in re* fi à da colui, il qual confermato, o iftituito fupponefi, e che ancora la collazione fattagli à accettata, ma non ne à per anche il poffeffo prefo. Ciò fuppofto, effi dicono; che colui, il quale *nondum habet jus in re*, non puo per via di prezzo, o pur di dono *redimere vexationem* da coloro, i quali *non tantum poffunt obeffe, fed etiam prodeffe*. Coll' efemplo fi renderà tutto ciò più chiaro, come ancora più certo. Se alcun' uomo eletto, o pur prefentato ad alcun Benifizio, dal Vefcovo, il quale confermare, o iftituire il deve, fi ributtaffe, ancorche ingiuftamente; non è a lui lecito alcuna cofa al Vefcovo donare o offerire, perche dalla fua ingiufta veffazione defifter voglia. E la ragione fi è, perche quefta veffazione confifte nella negazione della conferma; la negazione non fi toglie fe non fe per la pofizione della cofa niegata, la quale nel prefente cafo è la conferma, ovvero l' iftituzione. Il medefimo è dunque donare perche la veffazione tralafci, ed il donare perche la elezione, o la prefentazione confermi. Il che certamente far non fi deve, per effer fimoniaca cofa il farlo, come ciafcun vede. Quefto medefimo poi, il quale *nondum habet jus in re poteft oblato pretio vexationem redimere ab his, qui folum poffunt obeffe, five vi, & fraude obfint, five muneribus, & precibus apud Electores, vel Collatorem*. E la ragione fi è, perche *hoc non eft directè aditum fibi ad beneficium parare, fed iniquam machinationem alterius impedire; datur enim pretium pro ceffatione nocumenti*. E finalmente colui, il quale di già *habet jus in re* ò per la conferma, o per la iftituzione, o per la libera col-

Becan. ubi fup.

collazione, puo lecitamente con prezzo, o con dono dalla ingiusta vessazion liberarsi, con cui alcuno dal possesso pacifico disturbarlo pretendesse. E questo perche un tal fare non risguarda alcuna spirituale cosa, che comperare si voglia, ma à solamente per oggetto un temporale impedimento, che rimovere si proccura; il quale impedimento essendo ancora ingiusto, puo lecitamente per via di prezzo, o pur di dono rimoversi, quando non evvi altra strada da liberarsene.

Dalle quali cose si raccoglie pur' anche, che il *jus*, il quale al Benifizio si suppone di aversi, deve essere un *jus* certo, ed indubitato; altrimenti se dubbio fosse, la vessazione sarebbe giusta; e come tale, non sarebbe lecito per via di offerta liberarsene, o pur di dono, o ancor di prezzo. E certamente se dubbioso è il Benifizio, o pure incerto il *jus* al medesimo, giusta dee dirsi la lite, che per avventura contra il medesimo s' intenta; intendendo cioè, che il dubbio probabil sia; perche chi la lite muove in questa maniera à giusto motivo di agere, e per conseguente, il *jus*, o pur benifizio pur' anche dubbioso si vieue a fare. Mai però lecito esser non deve, che un *jus* incerto, o pure un dubbioso possesso di cosa spirituale, per mezo di temporal cosa certo a render si venga, ed a farsi indubitato. Temporal cosa ancor sempre s' intende, che quella sia, la quale per liberarsi dall' ingiusta vessazione, lecitamente offerire si puo, o pur donare. Che se spirituale cosa ella fosse, come a dire un *jus* di nomina ad un Benifizio, un' offizio di general Vicario, una Dignità, o altra simile cosa, secondo il mede simo Dottor S. Tommaso ne' rapportati luoghi,

ghi, simonia certamente sarebbe, l'offerirla, o pur donarla, ancorche per liberarsi da ingiustissima vessazione di offerirsi, o pur di donarsi si pretendesse. E la ragione è ancor manifesta; perche questa vessazione essendo temporale cosa lecito è rimoverla con altra cosa, che ancor temporale sia. Quando poi cosa spirituale si donasse, allora per temporal cosa cosa spirituale si verrebbe a donare; ed in questo senza verun dubbio la Simonia consiste. Perche non però sicuramente tutte queste difficoltà avvisar si possano, il consentimento del Vescovo non solamente da' Concilj di sopra da noi rapportati, ma eziandio dal nostro Provincial di Melano I. vien ricercato. Egli dunque nella seconda parte delle sue Costituzioni, al cap. 11. così ragiona; *Ne redimendæ vexationis specie in causis Beneficiorum Simoniacæ pactiones intercedant, nemini licere volumus, ad redimendam vexationem, ne in casibus quidem jure permissis, pecuniam dare, quidquamve pacisci, aut transigere, nisi Episcopi consensus accesserit; Cujus partes erunt, & perspicere diligenter, an subsit aliqua fraus, & ubi rem fraude carere, & jure permissam esse cognoverit, non denegare ei, qui petierit facultatem se à vexatione liberandi.*

Suppone dunque il Concilio, che alcuni casi vi sieno, in cui permesso sia dalle ingiuste vessazioni liberarsi, senza incorrer nel detestevol vizio della Simonia. Ma perche altri ancora essere ve ne possono, in cui lecito assolutamente non è, o perche la vessazione non sia ingiusta, o perche il *jus* non sia acquistato, o perche quello, che si dona, non temporale, ma spirituale cosa sia, o per altre circostanze insomma, che nascer potrebbono di leg-

leggieri, e variare insieme notabilmente la sostanza del fatto; perciò affine di procedersi colla più possibil cautela in una materia sì dilicata, i Padri del nostro Provincial Concilio ricercarono, che prima necessario fosse, che il Vescovo n'esaminasse la qualità dell'affare, e trovatosi da lui ragionevole, e che in altra maniera rimovere la ingiusta vessazion non si possa, colla sua licenza si potesse lecitamente poscia mettere in opera. Supponiamo quì, che in questa disposizione s'intenda di non essere al Vescovo suggetto colui, il quale la ingiusta vessazione cagiona, perche se egli al Vescovo suggetto fosse, in vece di permetterne il contraccambio nella prescritta maniera, dovrebbe egli più tosto punirne il delitto. Non è uniforme tra gli Scrittori il sentimento in risguardo di quello, che il contraccambio riceve, che è quello, che la ingiusta vessazione cagiona, se per simoniaco condennare si debbia, come molti e Teologi, e Canonisti il condannano, o se pur come altri appresso l'Abbate, iniquo sì dire si debba, ed ingiusto, ma non già simoniaco. Cheche non però di questo si sia, sempre egli è colpevole, sempre è ingiustizia la sua pretenzione; onde il Vescovo, al quale egli è suggetto, anzi di permetterne l'adempimento, dee più presto impedirla, e non già dee fare, che egli mercede riceva dalla sua iniquità, ma che più tosto pena ne acquisti, e ne sostenga gastigo. Nel caso, in cui egli al Vescovo suggetto non sia, il Vescovo puo permetterne il trattato; Ma non già però intender si deve, che sia questa una dispensa, la quale dal Vescovo si faccia, per render lecito quello, che senza essa illecito sarebbe. E solamente

una

una dichiarazione, che il Vefcovo fa di efser quel cafo dalla legge permefso, nel conofcere il quale potrebbe la parte, come in caufa propia, di leggieri ingannarfi. Come altresì per compenfo dare con ciò alle molte fraudi, le quali fotto pretefto di liberarfi dalle ingiufte vefsazioni, facilmente potrebbono in quefte materie avvenire, avvedutamente da' noftri Padri commefso ne fu al Vefcovo il conofcimento, come a quello, che fupponer fi deve da ogni paffione lontano, e folamente alla verità obbligato, ed alla giuftizia.

Quanto finora detto abbiamo intendefi folamente per gli Benifizj; ma per gli Sagramenti non è uniforme de' Teologi il fentimento, fe in una grave, o pure eftrema neceffità lecito fia alcun prezzo dare per poterli medefimi partecipare, quando il Miniftro così perverfo fofse, che fenza prezzo amminiftrare non li volefse. S. Tommafo tien certamente, che non fi pofsa; onde fe un bambino, o pur' adulto vicino a morte non fi volefse dal Parroco battezzare, fenza in prima riceverne una qualche fomma, e non vi fofse altro modo da potere il battefimo fupplire, egli vuole che lecito non fia la fuddetta fomma dare; perche il bambino fi puo in tal cafo di neceffità battezzare da colui, che al Parroco il porta, il quale perciò comperar sì ne potrebbe dal Parroco l' acqua da battezzarlo, ma non già il battefimo; e per l' adulto nel medefimo cafo di neceffità bafta il battefimo di defiderio. E la fua ragione è perche trattandofi de' Sagramenti la fimonia è proibita perche è mala; quando trattandofi de' benifizj ella è mala perche è proibita; efsendo dunque in tal cafo intrinfica-

men-

mente mala, in niun modo lecita si puo fare; tanto più che non dee farsi verun male, perche ne provenga alcun bene. E proponendosi il S. Dottore nella 2.2.nella quist.100. all'art.3. questo argomento in contrario; *Videtur quod non semper sit illicitum pro Sacramentis pecuniam dare; Baptismus enim est janua Sacramentorum; sed licet, ut videtur, in aliquo casu dare pecuniam pro Baptismo, puta quando Sacerdos puerum morientem sine pretio baptizare non vellet; ergo non semper est illicitum emere, vel vendere Sacramento.* Egli medesimo poscia vi risponde in questa guisa; *Ad primum ergo dicendum, quod in casu necessitatis quilibet potest baptizare; & quia nullo modo est peccandum, pro eodem est habendum, si Sacerdos absque pretio baptizare non velit, ac si non esset qui baptizaret; unde ille, qui gerit curam pueri, in tali casu licitè potest eum baptizare, vel à quocumque alio facere baptizari. Posset tamen licitè aquam à Sacerdote emere, quæ est purum Elementum corporale. Si autem est adultus, qui baptismum desideraret, & immineret mortis periculum, nec Sacerdos eum vellet sine pretio baptizare; deberet, si posset, per alium baptizari; quod si non posset ad alium habere recursum, nullo modo deberet pretium pro baptismo dare, sed potius absque baptismo decedere; suppleretur enim ei ex baptismo flaminis, quod ei ex Sacramento deesset.*

Il Gersone non però nel titolo *de Simonia* nella risposta alla sesta ragione, e l' Abbate nel cap. *cum Ecclesiæ corpore, de Simonia*, an creduto, che nel suddetto caso lecito fosse dare la richiesta somma, non come prezzo del Sagramento, ma come mezzo da liberarsi dalla vessazione ingiusta; se ben quest' ultimo, al quale ancora il Cardinal Gaetano aderisce, ciò solamente conceda quando bambino fosse

colui, il quale battezzar si dovesse, non già quando fosse adulto, perche allora per altra strada alla sua salute puo provvedere. E per vero, se quello, che à in cura il fanciullo fosse incapace a potere il battesimo amministrare, essendo o mutulo e perciò impotente a proferir la forma, o pure senza mani, e perciò inabile a conferir la materia, e non vi fosse altra persona, alla quale ricorrer potesse, ed il Sacerdote risolutamente non volesse battezzare il bambino senza riceverne in prima il prezzo, ed in fine il bambino se stasse di già vicino a morire; in questo caso noi certamente crederemmo, che ammettere si potesse l'oppinione del Gersone, perche è un caso questo nelle sopraddette parole dell' Angelico non contenuto, ed in oltre non evvi maniera, per potere altrimenti soccorrere alla salute del moribondo fanciullo. Nè per questo lecita verrebbe a farsi la Simonia, che è intrinsicamente mala, ma solamente si darebbe quel prezzo per far deponere a colui quella sua volontà perversa, e renderlo facile a provvedere all' eterna salute di un bambino incapace ad ajutarsi da se stesso, ed impossibile moralmente ad essere da alcun' altro ajutato. E siccome puo un' uomo per mezzo del denaro indursi a lasciar il proponimento da lui conceputo di alcun male fare, così puo il medesimo pur' anche allettarsi a desister dalla determinazione di non volere fare quel bene, il quale per altro egli è tenuto di fare. Non sarebbe dunque in quel caso la Simonia, ed in tal maniera puo la suddetta oppinione sostenersi; quando che se la Simonia vi fosse, non si potrebbe certamente permettere, essendo essa proibita perche mala, esse ndo in-

intrinſicamente mala, e non dovendo verun male farſi, perche ne provenga alcun bene. E queſti ſarebbono quei ſingolari caſi, ne' quali la Simonia da un ſolo, cioè da colui che riceve, ſi puo commettere, ſenza che colui, che dona della medeſima complice ſi renda. Siccome pure nel caſo del benifizio di ſopra già detto, per liberarſi dalla veſſazione ingiuſta, quando il benifizio, o il *jus* al medeſimo certamente ſia acquiſtato, dalla parte ſolamente di chi riceve, non già da quella di chi dona la Simonia verrebbe ad eſsere; come ancor ſopra baſtevolmente oſservato abbiamo.

In ſecondo luogo eſaminar dobbiamo; *An ſit aliqua Simonia ſi vendatur Juſpatronatus? Nam cavendum ibidem dicitur, ne ſimul vendatur, vel transferatur res annexa.* Convengono concordemente i Teologi in dire, che quelle ſpirituali coſe, alle quali alcuna coſa temporale anneſsa ſia, vendendoſi la temporale, non per queſto eſse come ſpirituali ſi poſson vendere, o permutare. Anzi nè tanpoco in riguardo di eſse della medeſima coſa temporale puoſſi avanzare il prezzo, o pure il cambio migliorare. Si puo nondimeno, come ſi è detto, vendere il temporale allo ſpirituale anneſso, ſempre non però, come parlan le Scuole, *præciſa ſpiritualitate*. Così vendonſi i Calici, ancorche conſegrati ſieno; ma non già perche conſegrati, vender ſi poſsono a maggior prezzo di quello, che ſi venderebbono ſe conſegrati non foſsero. Così pur' anche nel Juſpatronato diſcorrer ſi deve; puo venderſi il podere, in cui egli fundato ſia, o ancor permutarſi, ma con queſto che nel medeſimo prezzo ſi venda, nel qual ſi venderebbe, ſe in eſso il Juſ-

patronato fundato non fosse. E questo è appunto quello, che dal nostro Provincial Concilio ordinato viene; *Episcopi munus erit cavere, ne propter juris Patronatus occasionem pluris aliquanto res, cui illud jus annexum est vendatur, aut transferatur; Si quis verò nihilominus ita vendiderint, pœnas contra Simoniacos editas incurrant*. Che è conforme a quello, che insegnò S. Tommaso nella 2. 2. alla quistione 100. nell' articolo 4. alla risposta al terzo argomento; *Jus patronatus per se vendi non potest, sed transit cum villa, quæ venditur, vel conceditur*. Come pure il disse Lancellotto nelle Canoniche Instituzioni nel lib. 1. nel tit.28. nel §. *sed si quis*, cioè a dire; *Sed si quis dato pretio, hujusmodi sibi jus comparare ausus fuerit, talis contractus irritus erit, & inanis; nisi tale jus cum universitate rerum transferretur*. Il Juspatronato da per se solo considerato è certamente simoniaca cosa il venderlo, o cambiarlo; ed in questa guisa appunto intender si deve la disposizione di Alessandro III. riferita nel cap. *de jure, Extra. De Jure Patronatus*, dove dic' egli; *De jure verò Patronatus, mandamus, quatenus si quis illud comparavit, cum inconveniens sit vendi jus Patronatus, quod est spirituali annexum, contractum illum irritum esse decernas*.

Non tutte le temporali cose, le quali sono alle spirituali annesse, lecitamente vendere si possono; perche molte cose spirituali sono, le quali presuppongonsi alle temporali, e da esse le temporali dipendono; ed allora le temporali non posson vendersi, o permutarsi. Il perche non è lecito alcuna cosa donare, o pur ricevere per alcun Benifizio, col pretesto che si riceva o si doni solamente in riguardo della temporale cosa, cioè delle ren-

dite,

dite, che sono al benifizio anneſſe. Altre coſe temporali ſono annesse alle ſpirituali, perche ad eſſe ſi ordinano, come i ſagri vaſi, i quali all' uſo de' Sagramenti ordinati ſono; e queſti in riguardo della materia vendere, o permutare ſi poſsono, ſenza però che per riſpetto alla conſegrazione o il prezzo ſi avanzi, o la permutazione ſi varii. Il Juſpatronato è della ſeconda maniera, non già della prima, e perciò egli in riguardo del fondo vendere lecitamente ſi puo, o contraccambiare, per ſe ſteſso però non ſi puo. Queſta è ancor dottrina di S. Tommaſo nell' accennata quiſt. 100. nell' art. 2. dove così parla; *Dicendum eſt, quod aliquid poteſt eſſe annexum ſpiritualibus dupliciter: uno modo ſicut ex ſpiritualibus dependens, ſicut habere Beneficia Eccleſiaſtica, dicitur ſpiritualibus annexum; quia non competit, niſi habenti officium Clericale; unde hujuſmodi nullo modo poſſunt eſſe ſine ſpiritualibus; & propter hoc ea nullo modo vendere licet, quia eis venditis, intelliguntur etiam ſpiritualia venditione ſubjici. Quædam autem ſunt annexa ſpiritualibus, in quantum ad ſpiritualia ordinantur, ſicut jus Patronatus, quod ordinatur ad præſentandum Clericos ad Eccleſiaſtica Beneficia; & vaſa ſacra, quæ ordinantur ad Sacramentorum uſum. Unde hujuſmodi non præſupponunt ſpiritualia, ſed magis ea ordine temporis præcedunt; & ideo aliquo modo vendi poſſunt, non autem in quantum ſunt ſpiritualibus annexa.* Delle prime coſe s' intende la diſpoſizione di Paſquale I. Romano Pontefice riferita nel can. *ſi quis objecerit* della cauſa prima alla quiſt. 3. dove dic' egli; *Si quis objecerit non conſecrationes emi, ſed res, quæ ex conſecratione proveniunt, genitus deſipere probatur; quiſquis enim horum alterum vendit, ſine quo nec alterum provenit,*

nit, neutrum invenditum derelinquit. Come altresì la dichiarazione del Concilio di Remis II. nel tit. 21. al can. 6. *Illi habeantur Simoniaci, qui beneficia, resque spirituales pecuniis comparant, & conferunt, vel certè rebus, quæ pecunia æstimari queant; nam eorum impudentissimum prætextum detestamur, qui de solo proventu reque temporalia se pacisci dicunt, cum ea spirituali tam arcto sit annexa vinculo, ut non magis una ab altera divelli queat, quam in homine vivo manente corpus à sua anima*. Delle seconde cose intendesi il can. *hoc ejus* della causa 12. alla quist. 2. dove disposto viene; *Si Ecclesia habet superflua vasa, nec aliunde solvere valet, integra vel aliis locis venerabilibus oblata dentur, vel conflata cuilibet alii vendantur*. E più chiaramente S. Tommaso nel 4. delle sentenze, nella dist.25. quist.3. ar.2. quist. 2. *Dicendum quod vasa sacra nullo modo ratione consecrationis vendenda sunt, ut scilicet pro consecratione eorum aliquid plus exigatur; tamen in necessitate Ecclesiæ possunt vendi ex parte ejus, quod in eis est non spirituale; scilicet materia auri, & argenti. Et tunc si venduntur, Ecclesiasticæ personæ possunt integra vendi; si autem venduntur aliis non ad usum Ecclesiæ, debent prius frangi, præmissa oratione, ne sancta ab aliis tractentur, quam à Ministris Ecclesiæ*. E finalmente per quello, che il Juspatronato in se stesso riguarda è chiara la disposizione del Concilio di Trento nella Sess. 25. nel cap.9. *de Reformatione*, dove dice; *Nec dictum Jus Patronatus venditionis, aut alio quocumque titulo in alios contra canonicas Sanctiones transferre præsumant; si secus fecerint, ex communicationis, & interdicti pœnis subjiciantur, & dicto Jure patronatus ipso jure privati existant*.

La difficoltà nondimeno, che su questo esser po-

potrebbe, è solamente, perche il Juspatronato materia di Simonia si debba dire, quando egli totalmente sembra che temporale cosa, ed in niun conto spirituale sia? Egli certamente conviene a' Laici, si trasmette per ereditaria successione, e per ragione di sangue, agli strani eri puossi pure per ragion di vendita trasferire. Le quali cose tutte chiaramente dimostrano, che cosa spirituale egli non sia, non essendo di *jus* spirituale capaci i Laici, nè pure il *jus* spirituale consister potendo nelle ragioni del sangue, nè finalmente un *jus*, che sagro sia, potendo esser capace o di vendita, o di permuta. Ciò nondimen non ostante egli è certissimo, che il Juspatronato in riguardo del benifizio, cui è annesso, spirituale cosa si debba dire; ed in queste così i Teologi, come i Canonisti concordi sono. Più oltre altri si avanzano, essendo eziandio di parere, che è pur' anche la più comune oppinione, che il Juspatronato ancora in se stesso cosa spirituale sia; Essendo, come discorrono i Teologi della Scuola, una potenza morale ad operare, e perche la potenza si specifica dall' oggetto, e dall' atto, essendo spirituali così l'oggetto, come l'atto del Juspatronato, anche la potenza, che è il Juspatronato medesimo, spirituale si deve dire. Nè perche il Juspatronato si ordina al benifizio, che è sagro, non può ancor' egli esser sagro in se stesso; imperciocche anche i sagri vasi, come ragiona S. Tommaso, al Sagrifizio, ed a' Sagramenti ordinati sono, e pure eziandio in se stessi sagri sono. L'esser dunque il Juspatronato annesso a cosa sagra, non toglie che egli in se stesso sagro non sia, potendo esser sagro in amendue i riguardi, cioè *& absolutè, &*
re-

respectivè, come parlasi nelle Scuole. Che poscia questo *jus* ne' Laici si attrovi, e che trasmetter si possa per ereditaria ragione, o per gentilizia successione, questo è un privilegio, che la Chiesa concede a' Laici, i quali Patroni sono, per cui si fa, che quel *jus* sia ne' Laici *tanquam in subjecto extraneo, & præter regulam communem talium jurium ex speciali gratia Ecclesiæ*. Come anche *transit ad Hæredes non formaliter, idest ex vi temporalis juris hæreditarii, sed ex gratia etiam Ecclesiæ, quæ voluit illum favorem etiam personis per Patronum vocatis, aut illum repræsentantibus convenire*.

Questo *jus* dunque, il quale in oggi spiezialmente consiste nel *jus præsentandi ad Ecclesiastica Beficia*, o è reale, o è personale. Il reale è quello, che trasferir si puo, sempre non però nel modo, e ne' casi, che son dalla Legge permessi. Tre appunto questi casi sono, cioè per ragion di Eredità, di Donazione, e di Vendita. Nell' eredità, se è universale, tras ferire eziandio si puo il Juspatronato personale; ma nella vendita; qualora parte de' suoi averi alcun' uomo vendesse, o pur tutti, non s'intende perciò il Juspatronato trasferito. Come nè pure si trasferisce, quantunque reale egli fosse, quando altro fondo si vende da quello, in cui egli è fondato. Quando dunque il Juspatronato è in qualche terra, o pur villa, nella quale sia la Chiesa, allora venduta la terra, o pur la villa, trasferito s'intende, senza altra vendita fare, il Juspatronato. Ed in questa maniera appunto parlano il cap. *ex litteris*, ed il cap. *cum sæculum*, *de Jure Patronatus*; e scrisse ancora l' Angelico Dottore; *Juspatronatus per se non venditur, sed transit cum villa, quæ ven-*

venditur, vel conceditur. Che se nella vendita il Juspatronato si esprimesse, o pure si nominasse, alcuni Canonisti vogliono, per questa sola espressione rendersi simoniaco il contratto; perche sembrerebbe che la vendita non solamente sopra la villa, ma ancora sopra il Juspatronato si venisse a fare. Altri poi son di avviso, che dal prezzo della villa conoscer si puo, anzi si debba, se il Juspatronato nella vendita compreso sia: E questa certamente pare la più sicura regola, perche a cader non si venga in quel disordine, che da' sagri canoni, e dal nostro Provincial Concilio cotanto e proibito, e detestato viene. Anche ammessa la oppinione di coloro, che sostengono il Juspatronato esser cosa sagra, non già in se stesso, ma per ragione del benifizio, cui egli è annesso; non per questo capace egli è di poter vendersi, o trasferirsi senza colpa di simonia. Imperciocche per qualunque risguardo quell' esser sagro gli provenga, è sempre incapace di vendita, o di permuta. Siccome ancorche le sagre vesti sagre non fossero in se stesse, ma solamente per lo rispetto, che dicono al Sagrifizio, al quale si ordinano, non perciò esse si posson vendere con maggior prezzo, perche sagre sono, ancorche sagre in se stesse non sieno. Resta dunque chiarissimo, che in qualunque maniera il Juspatronato sia, o Ecclesiastico, o pur Laicale; o Personale, o pur Reale, o sagro assolutamente in se stesso, o pur per rispetto al benifizio, sempre è proibito per cagione di esso, crescersi il valor della cosa, alla quale è egli annesso. E questa proibizione è quella, che supponendosi da' Padri del nostro Provincial Concilio, fe ch'eglino seriamente a' Ve-

fcovi ordinafsero di procedere contra i trafgrefsori di efsa con quelle pene medefime, le quali contra i Simoniaci fulminate fono.

In fine ricercafi in terzo luogo; *An merces conftituta pro labore, tollat ne quid detur liberaliter pro labore? Id enim videtur intentum ibidem*. Son le parole del noftro Concilio le feguenti; *Notariis Scriptoribus, aliifque Epifcopi Miniftris, pro omnium opera, fumptu, ac labore in conficiendis literis, quibus beneficii collatio, confirmatio, inftitutio, provifio continetur, non plus duobus aureis ad fummum perfolvatur*. Dalle quali parole fi ricava sì bene, che non più della prefcritta fomma pretender fi pofsa da' fopraddetti Miniftri, nè di vantaggio aftrigner fi debbano a pagar coloro, a' quali i benifizj conferiti fono. Che fe quefti poi per efercizio della lor liberalità, altra cofa dippiù donar volefsero, fenza però titolo di mercede, o pur di paga, ma folamente di dono, colle fuddette parole del noftro Concilio non è certamente proibito. Vera cofa è nondimeno, che alcune forti di fpedizioni vi fono, per le quali nè pure alcuna cofa, come fuol dirfi, *fpontè oblata* ricever fi puo. Come in Roma fono le fpedizioni delle Indulgenze, le grazie della Penitenziaria fegreta, ed altre fimili. Anzi in alcune il donare qualfifia menoma cofa, o avanti, o dopo la grazia ricevuta, rende eziandio nulla la medefima, e come fe conceduta non fofse; ed in quefta guifa fon le licenze, le quali per ritenere, e per leggere i proibiti libri, dalla Sagra Congregazione dell' Indice fi concedono.

Il general Concilio di Trento nella Sefs. 21. al cap. 1. *de Reformatione*, così ordinò; *Quoniam ab Ec-*

cle-

clesiastico ordine omnis avaritiæ suspicio abesse debet; nihil pro collatione quorumcumque Ordinum, etiam Clericalis Tonsuræ, nec pro literis dimisoriis, aut testimonialibus, nec pro sigillo, nec alia quacumque de causa, etiam sponte oblatum, Episcopi, & alii Ordinum collatores, aut eorum Ministri quovis prætextu accipiant. Dove si vede, che non solamente nulla si puo esiggere, nulla si puo pretendere come necessariamente, e giustamente dovuto nel conferimento degli ordini, ma nè pure nulla si puo ricevere come spontaneamente, e liberalmente donato. Ciò nondimeno i Vescovi risguarda, o altri loro Ministri, de' Notaj in fuori, per gli quali il medesimo Concilio nel medesimo luogo così ordinò; *Notarii verò in jis tantum locis, in quibus non viget laudabilis consuetudo nihil accipiendi, pro singulis literis dimissoriis, aut testimonialibus, decimam tantum unius aurei partem accipere possint; dummodo eis nullum salarium sit constitutum pro officio exercendo; nec Episcopo ex Notarii commodis aliquod emolumentum ex eisdem Ordinum collationibus directè, vel indirectè provenire possit. Tunc enim gratis operam suam eos præstare omnino teneri decernit: contrarias taxas, ac statuta, & consuetudines, etiam immemorabiles, quorumcumque locorum, quæ potius abusus, & corruptelæ simoniacæ pravitati faventes, nuncupari possunt, penitus cassando, & interdicendo; & qui secus fecerint, tam dantes, quam accipientes, ultra divinam ultionem, pœnas à jure inflictas ipso facto incurrant.* E se bene parlando de' Notaj, o sien Cancellieri, il Concilio sembri di non comprender quello, che spontaneamente si dona, siccome in parlando de' Vescovi, ed altri loro Ministri più sopra nella universale proibizione il comprese, Evvi non-

però la Tassa, Innocenziana chiamata, dell' Ecclesiastico Foro nelle materie spirituali, per ordine della santa memoria d'Innocenzio XI. fatta; la quale è una dichiarazione sopra quelle cause, e materie Ecclesiastiche, e spirituali, nelle quali nell' Ecclesiastico Foro non si puo, nè si deve emolumento alcuno esiggere, quello eccettuato, il quale al solo Cancelliere dichiarasi esser dovuto.

Ora in questa Tassa la mente del Concilio di Trento dichiarata viene, ed eziandio nelle materie degli ordini si comprende proibito quello, che spontaneamente si dona, anche se a Notajo, o a Cancellieri donato fosse. Sono le sue parole nella vulgar nostra lingua così espresse: „ Nella materia „ degli Ordini sagri, e minori, e prima Tonsura, „ così per la collazione, come per la facoltà, che „ ad altro si dia di conferirli, & anche per lo loro „ esercizio, e per la facoltà di esercitarli in qua„ lunque luogo, e qualunque tempo, si stabilisce „ la Regola generale da non ricevere altra ecce„ tuazione, che quella si dirà di sotto, e che nè il „ Vescovo, o altro Prelato, nè il suo Vicario ge„ nerale, o foraneo, Cancelliero, ed altro Officia„ le qualsivoglia, nè parenti, e famiiliari, o ser„ vitori possano esiggere, e ricevere emolumento, „ e cosa alcuna sotto qualsivoglia colore, o prete„ sto di atti per la giustificazione de' requisiti, ove„ ro di tovaglia, forbici, pettine, & altro, nè sot„ to titolo di regalo, o di mancia, anche se spon„ taneamente si offerisce, e desse, eccetto che l' „ Ordinante possa ricevere l' oblazione della can„ dela, secondo dispone il Ponteficale, a libero ar„ bitrio dell' ordinato, circa la qualità, e peso. E

„ il

„ il Cancelliere secondo la disposizione del Sagro
„ Concilio di Trento per le lettere testimoniali
„ della collazione dell' ordine già dato, overo per
„ le lettere dimissoriali per la collazione da farsi
„ per un' altro Vescovo, possa ricevere solamante
„ la decima parte d'uno scudo di moneta Roma-
„ na, cioè un giulio, overo l' equivalente nella
„ moneta del paese, e non più, da persone, le
„ quali abbiano l'uso del denaro, non già da quei
„ Religiosi, i quali non ne anno l' uso, come sono
„ i Capuccini, ed i Minori Osservanti. Eccetto
„ che nella collazione del Suddiaconato per gli at-
„ ti, che si devono fare per la giustificazione della
„ verità, e sufficienza del patrimonio, overo del
„ beneficio, a titolo del quale si deve promovere;
„ possa esiggere quell' emolumento, che sia pro-
„ porzionato alla mera fatica personale per la
„ scrittura, e carta, senza che il Vescovo, o Vica-
„ rio, o altro Officiale, nè direttamente, nè indi-
„ rettamente ne possa partecipare in modo alcu-
„ no, purche detto emolumento non possa, nè
„ debba eccedere uno scudo d'oro; ma se la fatica
„ richiede minor mercede, si debba esiggere sola-
„ mente quel meno. Ma rispetto agli altri Ordi-
„ ni, ed alla prima tonsura, non possa esiggere
„ cosa alcuna, sotto pretesto di registratura di
„ Brevi, e dispense, e di altre Scritture, o di pre-
„ sentata, o di qualunque altra giustificazione, e
„ solennità, o remozione d' impedimento.

Questo risguarda gli Ordini; per quello, che spetta a Benifizj nella medesima Tassa non diversamente si parla, proibendosi al Vicario del Vescovo, al Cancelliere, ed a qualunque Offiziale, come al-

altresì a' parenti, a' familiari, ed a' servidori, il poter „ esiggere e ricevere emolumento alcuno, „ & altra cosa sotto qualsivoglia colore, e prete- „ sto, anche di mancia, o regalo, e volontario do- „ nativo „. E finalmente il medesimo eziandio si determina in molte altre cause, le quali nell' accennata Tassa più diffusamente veder si possono. In questi casi dunque, ed in altri ancora, in cui forse il Vescovo ordinato avesse, che nulla da suoi Ministri ricever si possa, anche spontaneamente da altrui offerito, e liberalmente donato, è senza alcun dubbio illecito così il donare, come il ricevere. Ma se questa positiva, ed espressa proibizione non evvi, per la sola proibizione di non pagarsi più della prescritta tassa, non s' intende che altri, non già per obbligo, ma per munificenza donar non possa più di quello, che pagar deve, e che i Ministri ricevere nol possano, senza però che il pretendano, ma che solamente il ricevano, perche vien loro donato.

Celebre è non però quel Canone del Concilio di Elvira, che è il quarantesimottavo, dove con gravi pene proibito viene il permettersi, che nella conca dell' acque, dove il bambino infondeasi, o pur l' Adulto, si gittasser monete, per non dar sentore di vendita in cosa sì spirituale, e santa; ma che gratuitamente si amministrasse, tolto di mezzo ed il patto, ed il prezzo, ed il dono, anzi l'ombra di ogni temporale emolumento. E vien questo canone rapportato nel can. *emendari* della causa 1. alla quistione 1. Altro nondimeno è il caso, che noi supponiamo, imperciocche siccome qui vi à luogo la mercede in riguardo della fatica, la quale nel

nel battesimo nulla puo pretendere, nè alcuna cosa esiggere, così anche qui luogo puo avervi il dono. E questo supponendosi donato non già al principal Ministro, che il benifizio conferisce, ma ad altri al suo servigio addetti, comecche da lui tassata sia loro la mercede, che per le lor fatiche pagar si deve, quando nondimeno si dona dappoiche il benifizio conferito sia, e precisamente per la liberalità, senza patto, e senza obbligo; per tutti questi motivi noi creder possiamo, che a togliere si verrebbe ogni ombra di Simonia, la quale forse, se i motivi medesimi si mutassero, di leggieri avvenir vi potrebbe.

DIS-

DISSERTAZIONE VIII. PER LA STORIA
SOPRA
IL CONCILIO DI MELANO I.
SOTTO PIO IV.

I.

Se negli antichi tempi i Sagri Ministri di Seta andasser vestiti, o fosse nella Cristiana, o pure nella Mosaica Religione? Leggendosi ciò nel presente Concilio proibito nella Parte II. al Capo XVII.

I I.

Se anticamente gli Ecclesiatici costumassero portar la barba lunga, o se pure la portassero rasa? Così pure se portata avessero la rasura, o pur la tonsura anticamente nel capo? Ordinandosi nel Cap. XXIII. Barbam, & Capillos studiosè non colere, sed ex barba radere pilos circa labia.

I I I.

In qual tempo avesse avuto cominciamento l'uso del berettino negli Ecclesiastici il quale nel Capitolo suddetto chiamato viene subburctum, & reticulum, *e che insieme nel medesimo luogo agli Ecclesiastici vien proibito*, præcipuè cum redimiculis?

L ritrovamento delle Sete, comecche nell' Indie, che Orientali si appellano, ed in alcune altre poche Provincie dell' Asia, nõ men per ragione dell' artifizio nel lavorarle, che dell'uso che se ne fa nel vestirsene, stato fosse antichissimo, in altri paesi non però dell' Asia medesima, ed in tutte le Provincie di Europa in amendue i risguardi egli non fu che molto modernamente introdotto. Per quello, che al lavoro di esse appartiene, non prima de' tempi di Giustiniano Imperadore tra' Romani, e tra'

tra' Greci se ne legge portata l'invenzione; per quello, che all'uso spetta, prima di Ottaviano Augusto non se ne trova almen tra' Romani praticata la costumanza. Proccurava Giustiniano, siccome narra Procopio, di stabilire con gli Etiopi il commercio, perche dal loro paese nell' una, e nell' altra Roma l'arte di far la seta traportar si potesse, il che da esso ardentemente molto bramato era. Ma quando a cagion della guerra, che co' Persiani egli facea in quel tempo, a questo suo nobil pensiere impedita vedea, o almen diferita l'esecuzione; due Monaci a lui presentatisi, gli esposero, che avendo essi nell'Indie, donde allora allora faccean ritorno in Europa, considerata la maniera di far le sete, questa facilissima era loro paruta di poterla nell' Europa portare, e quivi stesso eziandio praticarla. Ascoltò Giustiniano con piacere l'offerta, ed impose loro, che di bel nuovo nell'Indie si portassero, per poscia quindi in Europa la semenza portare, o sien le uova de' vermi, da cui la seta formar si suole. La qual cosa prontamente da essoloro eseguita, in brieve per tutti quasi i Paesi Europei l'arte di far le sete, ed insieme di lavorarle a maraviglia propagata si vide. *Bellissima invenzione invero*, disse un moderno Storico, comecche ancor' egli Religioso di professione si fosse, *se una tal maniera di lusso non avesse Monaci per Autori*: Quasicche nelle sete altro non vi fosse, che il lusso, il quale dovrebbe certamente farne non meno il ritrovamento abborrire, che detestarne ancor l'uso; Ma evvi pure in esse il commodo di tante Provincie, che colla sua industria si arricchiscono molto, il trafico che si conserva con tanti paesi, da cui l'utile, che sen ritragge,

Torsell. Compend. Istoric.

non è certamente vulgare, il buon'uso, che se ne fa ne' sagri arredi a maggior gloria di quel Dio, in ossequio del quale, comecche magnifiche le pompe sieno, mai non possono dirsi lussose. E se bene in quanto al mal'uso, che delle medesime i lussureggianti uomini fanno, sembra che anche in esse questo male si attrovi; il male non però, che dall'abuso proviene, non alla cosa applicar si debbe, la quale indifferente è in se stessa ed al buono, ed al mal'uso, ma solamente a coloro, che di esa in maniera tuttaltra si servono da quella, per cui essa fu primamente introdotta. Nella nostra Italia, al rapporto di Ottone di Frisinga, Rogiero Re di Sicilia fu quello, che primamente l'introdusse; alloracch' egli ritornando vittorioso dall'Attica, e dal Peloponneso, quindi ancora ne portò la semenza, e condusse persone pratiche per lavorarla ne' suoi Regni di Sicilia, e di Calavria; ove a maraviglia propagatosi l'industrioso artificio, quindi poscia nel rimanente dell'Italia ancor si diffuse. E per vero con tale, e sì gran pro di quelle nostre Provincie, che nelle sole Calavrie, allo scrivere di Paolo Gualtiero, ben di tre milioni d'oro è l'utile, che in ciascun'anno se ne ritragge.

E avvengacche Plinio nel lib. 11. della naturale sua Storia al cap. 23. rapporti, che nell'Isola di Coo la maniera di lavorar le sete trovata si fosse, donde facilissimo a Giustiniano era il farla nell'Europa apparare, senza che si prendesse la briga di traportarla o dall'Etiopia, o dall'Indie. Se si considera non però più attentamente quello, che Plinio dice, troverassi anzicche nò, non dirsi da lui, che i vermi della seta in quell'Isola nascessero, ma

sola-

ſolamente che i drappi di ſeta ivi ſi componeſsero. La qual coſa puo bene ſtare con dire, che altronde le ſete vi ſi portaſsero, e che poſcia ivi ſe ne teſseſſero i drappi; e che queſti drappi medeſimi di Coo ſi nomaſsero, alla maniera appunto in cui oggi giorno, ancorche le lane, di cui ſi teſsono i panni nell' Olanda, dalle Spagne ſi portino, non già però di Spagna, ma ſolamente di Olanda i panni medeſimi nomati ſono. Nella Cina per altro prima di ogni altro luogo noi crediamo, che il ritrovamento delle ſete fatto ſi foſse, o per contingenza del caſo, o per applicazione d'ingegno, ciò certamente non coſta. Il perche i vermi della ſeta da Piſida Autor Greco chiamati vengono *vermes ſerici*; perche la Cina comunemente credeſi, che abitata foſse da quei Popoli, i quali anticamente dicevanſi *Seres*. Ed ivi naſcevan quei vermi ſu gli alberi mori, e quivi delle lor foglie ſi alimentavano, onde poſcia ſopra i medeſimi alberi facean quelle fila ſottiliſſime, entro cui formavanſi il lor ſepolcro, che bozzolo or tra noi ſi chiama, dal quale in fine la ſeta ſi ricavava. Quindi Servio ſopra il ſeſto della Georgica diſse; *Apud Seras ſunt vermes bombyces in arboribus, qui in aranearum morem fila tenuiſſima deducunt, unde eſt ſericum*. Abbaglio nondimeno non lieve preſe Filoſtrato, il quale nel lib. XI. credette, che il ſerico il medeſimo foſse col biſso, quando il biſso è ſolamente una ſorta di lino ſottiliſſimo, che preſso ad Elide Città dell' Acaja naſcer ſuole. Il ſerico è il bozzolo; cioè quella lanuggine, la quale da' Bachi formata viene, o ſopra gli alberi de' mori, come nella Cina per avventura anche in oggi coſtumaſi, o in altri apparecchiati luoghi per que-

fto-fine, come fi pratica nell' Europa, dalla quale pofcia a forza eziandio di lavoro la feta fi cava fuori. Non dee perciò confonderfi il bombice, che Baco, o pur Bigattolo fi dice, col bozzolo, o fia il ferico, come credettero Ifidoro nel lib. 19. delle origini, Zonara nella vita di Giuftiniano, Servio, Suida, Cardano, ed altri; ma diftinguerfi sì bene l'un dall' altro, come fece Giufto Lipfio nelle fue annotazioni fopra il fecondo libro degli Annali di Tacito, appreffo la fcorta di Plinio nel lib. 6. al cap. 17. di Ammiano Marcellino nel lib. 23. di Virgilio, Claudiano, Seneca, ed altri. Il ferico dunque vien formato da' vermi, i quali bombici fono, e dal ferico pofcia filata viene la feta. E quefto è in quanto all' intelligenza del ferico paragonato a' bombici; altra non però è la fua fignificazione fe al fubferico, ed all' oloferico fi paragona, come or' ora diraffi.

Or per quello, che all' ufo delle vefti appartiene, prima de' tempi degl' Imperadori non era per anche in Roma il luffo delle fete introdotto. Nella declinazione pofcia della Repubblica, le Donne furon quelle, che in prima fe ne veftirono, e quegli uomini, i quali dappoi imitar vollero la femminile vanità, come molli, ed effeminati uomini giuftamente riprefi furono, e cenfurati. Onde Seneca nel lib. 7. de' benifizj, al cap. 9. fcriffe; *Video fericas veftes, fi veftes vocanda funt, in quibus nihil eft, in quo defendi, aut corpus, aut pudor poffit. Quibus fumptis, mulier parum liquido, fe nudam non effe, jurabit. Hac ingenti fumma ab ignotis etiam ad commercium gentibus accerfuntur, ut matronæ quidem noftræ, ne adulteris quidem plus fui in cubiculo, quam*

in

in publico ostendant. Per la qual cosa sotto Tiberio fu dal Senato con pubblica legge ordinato, come il rapporta Tacito nel primo libro de' suoi Annali; *ne vestis serica viros fœdaret*. Ne' tempi di Eliogabalo in uso erano certi drappi di seta insieme, e di lino intessuti, i quali *subserica* si chiamavano. Di quelli poi di sola seta composti, che *holoserica* si dicevano, al riferir di Elio Lampridio, Eliogabalo medesimo fu il primo, che tra gl' Imperadori se ne vestisse. *Primus Imperatorum holoserica veste usus fertur, quum jam subserica in usu essent*. Egli è vero, che appresso Svetonio sopra Gajo Caligola, e Dion Cassio nel lib. 59. di Caligola medesimo si riferisce, che *clamydem sericam purpurei coloris induit*; questa non però vien creduto, che non già oloserica, ma solamente subserica stata fosse. Oltreache il serico una voce generica era, sotto la quale e l' oloserico, ed il subserico si contenevano; e perciò non è ragione perche essa più tosto all'oloserico, che al subserico applicar si debba, quando puo anche al subserico adattarsi, e la connession della storia viene con ciò a verificarsi più esattamente. Di qualunque maniera nondimeno esse fossero, sempre tra' Romani per forastiere cose, come pure per dilicate, e molli stimate furono; *barbaricæ mollitiei opus*; che il disse Dione di quelle vele fatte da Augusto apparecchiare. Onde da esse si tenean molto lontani coloro, i quali nel vestire mostrar voleano gravità da uomo, non dilicatezza da femmina; che perciò Alessandro Severo, come narra Lampridio, *vestes sericas raras habuit, holosericam nunquam induit, subsericam nunquam donavit*. E Tertulliano per esprimere la dilicatezza di Empedocle Filosofo

Si-

Siciliano, chiamollo *Sericatum*. Finalmente in quei tempi a sì gran prezzo le fete vendevanfi, che una libra di effe di pari nel valore andava con una libra di oro. Il perche Aureliano Imperadore appreffo Flavio Vopifco diffe; *abfit ut auro fila penfentur*; foggiugnendo lo Storico; *libra enim auri tunc libra ferici erat*. E ciò a cagione della lontananza de' paefi, donde conveniva farne in Europa il trafporto, per cui ebbe a dire anche Plinio; *Tam multiplici opere, tam longinquo orbe petitur*; e Seneca; *hæc ingenti fumma ab ignotis etiam ad commercium gentibus accerfuntur*.

Ciò fuppofto, ricercafi in primo luogo; *An in antiqua Ecclefia ufi fuerint Miniftri facri ferico, five in Religione Chrifti, five in Mofaica?* Difcorriamo in prima di quello, che tra gli Ebrei coftumato foffe, e pofcia a ciò, che in quei primi tempi fi faceffe tra' Criftiani, farem paffaggio. Se tra gli antichi Ebrei l' ufo della feta ricevuto fofse non è fentimento uniforme degli Scrittori, effendovi chi il niega, e chi l'afferma. Chi il niega per ciò fi muove, perche di rado molto nelle divine Scritture della feta fi fa parola; e parlandofene in due luoghi foli, come di foraftiera, e pellegrina cofa fe ne ragiona. Così nel libro di Efter al cap. 8. di Mardocheo fi dice; *Mardochæus autem de palatio, & de confpectu Regis egrediens, fulgebat veftibus regis, hyacinthinis videlicet, & aereis, coronam auream portans in capite, & amictus ferico pallio, atque purpureo.* Dove fi vede, che le vefti di Affuero furon quelle, colle quali adornato fu Mardocheo; potea dunque ne' Regni di Afsuero efsere in quei tempi la feta introdotta, per fervigio folamente del Principe. Apprefso

presso Ezecchiello nel cap. 27. si legge ancora; *Syrus negotiator tuus propter multitudinem operum tuorum, gemmam, & purpuram, & scutulata, & byssum, & sericum, & chodchod proposuerunt in mercatu tuo*. Parla quì il Profeta alla Città di Tiro, e le fa raccordo delle cose suddette, come da' Mercadanti altronde ad essa portate. Nulla impertanto si dice, che le medesime cose portate anche fossero o in Gerusalemme, o nella Giudea; onde sembra che gli Ebrei o della seta cognizion non avessero, o almeno non ne avessero l' uso. Si aggiugne a tutto ciò, che l' ebraica voce ראמות *Ramoth*, la quale nella vulgata edizion nostra si volta *Sericum*, appresso altri si legge *corallia*, appresso il Caldeo *lapides pretiosos*, ed i Settanta àn dimostrato di non voler' essi determinare che cosa significhi questa voce, perche senza voltarla nel greco, l' anno così intera nella loro versione lasciata, come nell' Ebraico Testo si ritrovava; onde appresso essi leggesi *Ramoth*. Coloro, che credono, che dagli antichi Ebrei adoperata si fosse, o almeno conosciuta la seta, a conghietture si appoggiano, per cui in qualche maniera il lor sentimento sostener pretendono. Dicono essi primamente, che confinando gli Ebrei co' Popoli di Tiro, che l' usavano, siccome leggesi in Ezecchiello, e con gli Assirj, ed altri Popoli Orientali, da' quali pur' anche adoperata veniva, credibile cosa è, che ancor' eglino se ne servissero. Inoltre sempre che nella Scrittura si parla di vesti risplendenti, puo commodamente della seta intendersi, perche tien questa un certo natio splendore, che non si à dalla lana, o pur dal lino. Furono anche studiosi gli Ebrei nell' adornare le loro Donne;

come

come raccogliesi da quel lamento, che nel secondo lib. de' Rè al cap. 1. facea Davide alle Donzelle Ebree per la morte di Saul; *Filiæ Israel super Saul flete, qui vestiebat vos coccino in delitiis, qui præbebat ornamenta aurea cultui vestro*; onde è da credersi, che nelle vesti delle lor Donne anche la seta adoperassero, come quella che loro esser dovea di ornamēto già nobile. Salomone in fine, credere anche si puo, che vesti di seta adoperasse, perche di lui il Redentore disse nel cap. 6. di S. Matteo, che di dilicate e preziose vesti adornato fosse, se ben queste non avesser mai uguagliar potuto quella, che Iddio fa a' gigli, ed a'fiori del campo. *Dico autem vobis, quoniam nec Salomon in omni gloria sua coopertus est sicut unum ex istis.*

Checchesia non però di questo, che presentemente a noi non appartien vedere, solamente osserviamo, che parola, o sia vocabolo propio nell' ebraica favella non si adinviene, da cui la seta si significhi; ma tutte le voci, colle quali essa si esprime, sembra che imprestate sieno, posciacche da altri diversissimamente veggionsi interpretate. Appresso Ezecchiello medesimo nel cap. 16. nel num. 10. e 13. leggesi משי *Mescì*, la qual parola dall' Autore della vulgata s' interpreta ora *discoloribus*, come nel num. 10. ora *multicoloribus*, come nel 13. E pure il Bustorfio nel suo Ebraico Dizionario vuol che significhi *Sericum*. Il medesimo osservar si puo nel cap. 19. d'Isaia al vers. 9. dove si legge, *subtilia*, e l' Ebraica voce, che è שריקות *Sericot*, dall'accennato Bustorfio vien letta; *Serica præstantissima, sive multicoloria*. Fuori di queste due voci altro vocabolo non apportasi nel suo Dizionario da que-

queſto Scrittore, il quale il ſerico ſignifichi; e la mentovata parola רמות *Ramoth* appreſso lui nel ſignificato del ſerico non ſi rinviene. Si attrova רמס *Ramas*, la quale tra le altre ſignificazioni, che à, tiene ancor queſta, che è, *verminoſum fieri*, *vermificare*; onde poſcia da queſta radice ne viene רמת *Rimmath*, che ſignifica *Vermis*. Da queſto puo eſser forſe, che ſi faccia venire il ſerico, in riſguardo del verme, da cui egli proviene; Ma di ciò nulla dice il Buſtorfio. Per quello che a noi ſpetta vedere, egli è ſolamente da oſservarſi, ſe nella Moſaica Legge i ſagri Miniſtri di alcuna veſte di ſeta ſerviti ſi foſsero nel ſagro lor miniſterio, checche poſcia gli Ebrei faceſsero nel comune veſtire loro, che preſentemente non è noſtra briga di eſaminare.

E per vero noi ſtimiamo per certo, che niuna veſte di ſeta nel ſagro miniſterio dagli Ebraici Miniſtri adoperata ſi foſse, tra perche nella ſagra Scrittura, in quei luoghi, dove delle Sacerdotali veſti ſi fa parola, in niuna guiſa o di ſeta, o di drappo di eſsa formato ſi fa menzione, e perche ne' tempi di Moisè non ſolamente tra gli Ebrei affatto ſconoſciuta era la ſeta, ma nè pure di eſsa contezza alcuna aveaſi in quei Paeſi, in cui gli Ebrei facean dimora. Gli accennati luoghi di Eſter, e di Ezecchiello, ne' quali ſecondo la vulgata edizione il ſerico vien nominato, ſi riferiſcono a' tempi aſsai poſteriori a quelli di Moisè; onde da eſſi non puo argomento prenderſi di quello, che ne' tempi di Moisè ſi foſse tra gli Ebrei coſtumato. Oltreache ſe in quei tempi l' uſo delle ſete ſtato foſse o nell' Egitto, o nella Paleſtina, non ſarebbe

ftato per tanto lungo tempo a' Romani nafcofo, ed a' Greci. La vicinanza di quei Paefi, più certamente vicini che l'Indie non fono, ne avrebbe loro facilmente portata la contezza, e con effa ne avrebbe anche loro accefo il difiderio di averle, e la vaghezza di adoperarle. Nè alcun' Autore, che fia approvato, tra gli Ebrei fi ritrova, il quale riferifca, che alcuni della fua gente, prima de' tempi di Crifto, come di vefte nel lor paefe ufata, o almeno cominciata ad ufarfi, fi foffero di feta veftiti. I loro Sacerdoti, egli è certiffimo nel lor Talmud, che non di altro nelle fagre funzioni veftiti fi foffero, che di lana folamente, e di lino. *Sacerdotes non veftiuntur adminifterium peragendum in Sanctuario, nifi lana, & lino*. Di lana ancora e di lino folamente doverfi la Scrittura intendere, quando ella di vefti parla, e non diftingue di qual materia quefte fi foffero, afferì il Talmudifta Maimonide; *Ubicumq; Scriptura loquitur de veftibus abfolutè, intelligi debet lana, & linum tantum*. Come pure Giufeppe Ebreo nel lib. 4. dell' Ebraiche antichità, al cap. 8. fcriffe; *Veftem ex lana, & lino folis Sacerdotibus conceffam effe*. E comecche le vefti del Pontefice Sommo nel giorno dell' Efpiazioni foffero folamente di lino, negli altri giorni non però eran di lana infieme, e di lino; ficcome intender fi deve quello di Ezecchiello nel cap. 44. *Et lana non afcendet fuper eos*. Ma che di feta effe foffero, non folamente nelle fagre pagine non fi ritrova, ma nè pure appreffo gli Ebraici Scrittori; anzi appreffo quefti folamente parlandofi della lana, e del lino, affatto ad efcluder fi viene la feta, come finora offervato abbiamo.

A' Sacerdoti della Criftiana Religione or di-

scendendo, troviamo che in ogni tempo nelle civili, e comuni lor vesti l'uso delle sete proibito lor fosse. E non solamente ne' primi tempi della Chiesa, quando la disciplina era più rigorosa, e l'osservanza della medesima era più esatta, ma eziandio ne' tempi non molto da noi lontani con gravi pene ne fu condennato l'abuso. In molte Sinodi celebrate dopo il Concilio di Trento, così nell'Italia, come nella Francia, puossi cotal proibizione osservare. Per l'Italia evvi la Sinodo di Faenza nell'anno 1569. nella quale si dice; *Clericorum vestes sint ex lana nigri coloris; Sericis tam interioribus, quam exterioribus abstineant omnes cujuscumque status, & conditionis sint*. Quella di Bitonto nel 1571. *Proibiamo anche il vestir di seta, overo di altro drappo che di lana*. Quella di Torino nel 1575. *Non porteranno sottana, che non arrivi almeno a meza gamba; nè porteranno ornamento di velluto, o di seta sopra qualsivoglia foggia di veste*. Quella di Spoleto nel 1583. *Vestes sericas, & suo statui non congruentes, non habeant, ne vanitatis, & ambitionis titulo notentur*. Quella di Nola nel 1588. *Omnis Clericorum vestitus niger sit ex lana, sericum autem indumentum, & alterius coloris, præter supradictum, nulli liceat*. Quella di Osimo sotto il Cardinale Antonio Maria Gallo nel 1593. *Clericorum habitus simplex sit, & modestus, non sericus aut nimis exquisitus, nec etiam sordidus aut neglectus; cum in Clericorum vestitu, tam exquisitæ deliciæ, quam affectatæ sordes sint vitandæ*. Quella di Tortona nel 1595. *Clerici quicumque laneo, non serico indumento, nec alterius quam nigri coloris, utantur; quod si huic nostræ Constitutioni parere contempserint, illorum amissionem illis denunciamus, pauperibusque statim illos distribui volumus*.

Quella di Potenza nel 1606. *Vestitus igitur Clericorum niger sit ex lana contextus, non sericus, vel alterius coloris*. Quella di Nocera nel 1608. *Clerici vestes tam inferiorem, quam superiorem ad talos usque demissas semper gestent ..... vestes sericas, aut serico ornatas non deferant*.

Per la Francia evvi quella di Aix nell'anno 1585., dove si legge; *Vestes item coloris tantum nigri, ac simplices, sericis omnibus ornamentis exclusis adhibeant; exteriorem quidem talarem, interiorem autem saltem usque ad tibiæ medium, quamquam in Civitate talaris utraq; esse debet*. Quella di Narbona nel 1609. *Vestes non sericas, aut serico foderatas, gestent*. I Concilj Provinciali di Bourges nell'anno 1584. sotto Rinaldo di Beaune, e di Tolosa nell'anno 1590. sotto il Cardinal di Giojosa proibiscono il portar capelli ricci, e ritorti, ordinano, che le vesti talari sieno, e fino al calcagno lunghe, chiuse per tutto, e senza apertura alcuna; che dentro e fuori della Chiesa la cherical birretta si porti, se l'ingiuria del tempo non l'impedisca; e finalmente che gli abiti assolutamente di seta non sieno, eccettuando le persone, che usar la possono, per esser'elleno in una qualche dignità costituite. Oltre a queste Sinodi, e Concilj di Francia, evvi ancora nell'America quel di Lima celebrato dal Venerabile Toribio Alfonso di Mongrovejo nel 1583., nel quale all'azione 3. nel cap. 16. ordinato viene, *ut vestes neque sericæ sint, neque breviores, sed pro Ecclesiastica gravitate talares*. Ed il zelantissimo e piissimo Cardinal' Arcivescovo S.Carlo Borromeo, oltre a quello, che su questo affare nel nostro Provincial Concilio di Melano comandò, fece ancora un' Editto nell'

nell' anno 1566., nel quale la pena impose di perdere le vesti medesime a chi ciò, che nel Concilio era stato comandato, non osservava. *Quoniam quæ nos Provinciali nostra Mediolanensi Synodo de Clericalium vestium colore, de sericis vestimentis, aut ornamentis, &c. ea cum intelligamus à pluribus negligi, inter alias pœnas, &c. vestimentorum etiam amissionem ei denunciamus, eaque contumacibus Clericis adempta, pauperibus distribuemus*. E finalmente ritrovasi ancora proibito l' uso delle sete agli Ecclesiastici nella Clementina *ne in agro* al §. *statuimus, de vita, & honestate Clericorum*. Anzi agli stessi Vescovi dal Ceremoniale Romano nel lib. 1. al cap. 1. le vesti di seta vietate sono; *Vestes autem hujusmodi erunt, vel ex lana, vel ex camelotto coloris violacei, nullo autem modo sericeæ*. Al quale il nostro Provincial Concilio di Melano anche aderendo, a' Vescovi medesimi ordinò; *in vestitu sericum non adhibeant*.

E' vero, che anche negli antichi tempi fuvi su ciò tra' Cherici un qualche abuso alle volte introdotto; onde nel Concilio Niceno II. dopo essersene fatte rigorose proibizioni, nel can. 15. soggiugnesi; *Priscis enim temporibus omnis sacratus vir cum mediocri ac vili veste conversabatur .... sed neque ex sericis texturis vestem quis variatam induebat ..... audierant autem ex Deisona lingua, quia qui mollibus vestiuntur in domibus Regum sunt*. E di Tarasio Patriarca di Costantinopoli narra Ignazio Monaco nella vita di lui appresso il Surio nel dì 25. di Febrajo, nel cap. 14. che *multis ex ijs, qui erant relati numerum Clericorum, qui suos lumbos zonis cingebant aureis, & ornati erant variis, & pretiosis vestibus sericeis, aurum quidem ademit, fecit autem succingere lumbos*

bos

bos cingulis contextis ex pilis caprarum. Anzi molto più antica ancora se ne conosce introdotta la vanità della moda in leggendo le fortissime invettive, che contra essa dal zelo di S. Girolamo nella vita di S. Paolo primo Romito dirizzate erano; *Vos vestiti sericeis, indumentum Christi perdidistis*. E S. Giangrisostomo nella nona Omelia sulla pistola a' Filippesi scrisse; *Dic, quaeso, sericis ne Sacerdos vestitur? Si id facit, ego reprehendam, & non parcam, imo ipsum Sacerdotio quoque indignum dicam; quomodo enim admonebit alios, ne superfluis vacent, cum se ipsum ipse admonere nequeat?* E Clemente Alessandrino nel lib. 2. del suo Pedagogo al cap. 10. verso il fine stimolla indegna una tal moda anche delle Cristiane donne, alle quali per altro concede egli bene, che permettere nel vestire si debba qualche ornamento, che agli uomini non dee concedersi; *Dummodo nimis subtiliter per summam stultitiam elaborata opera, curiosaque intexturae plicatura longissimè amandentur auri fila, & Indicos seres, & operosos bombyces valere jubentibus*; perche, come dic' egli, ciò contrassegno è di mollezza di animo, e di genio effeminato, *mollitiem animi designat*. Il perche nel nostro Provincial Concilio ben degnamente fu provveduto, che *in omni vestitu color tantum niger adhibeatur, nisi fortè alium colorem requiret dignitatis gradus. Omnem habitus, & ornamenti novitatem Clerici fugiant. Ne serico vestimento, aut ornamento domi, aut foris utantur; jubemus verò illos laneum, & ei ordini decorum vestimentum adhibere*. Anzi nè pure nelle Chericali Cinture volle, che la seta adoperata si fosse; *Ne Cingula serico, retisve instar contexta, aut è corio confecta adhibeant*.

Tut-

Tutto questo impertanto intender si debbe delle vesti civili de'Cherici, non già delle sagre, le quali nel sagro Altare si adoperano; imperciocche fin da quando furono esse introdotte, avvengacche per la maggior parte di lino state fossero, poscia nondimeno, essendo stata alla Chiesa restituita la pace, e postesi per conseguente in più alto grado di maestà le sagre cerimonie, per la liberalità de' Cristiani Principi, cominciarono le medesime vesti ad essere insieme più preziose, e più magnifiche. E coloro, i quali ne' sagri ministerj le adoperavano, mai non furon notati o di vanità, o di mollezza, o di lusso; perche eglino, secondo dice il Concilio di Gangria nel can. 12., le adoperavano solamente per decoro del loro offizio, e per contribuire con esse alla maestà del lor sagrifizio; *Ex serico vestes contextas, propter possessionis honorem, non propter mollitiem, vel arrogantiam ferunt*. E l'erudito Cardinal Bona nella sua opera *Rerum Liturgicarum* nel lib. 1. al cap. 24. delle sagre vesti de' Sacerdoti, e di altri Ecclesiastici Ministri disse; *Serica autem, atque auro argentoque contexta hæc indumenta ut plurimum fuisse, præsertim post Constantinum, ex vitis Summorum Pontificum apud Anastasium, qui eorum donaria recenset, & ex aliis Scriptoribus haud obscurè colligimus: Neque enim credimus aliquid vile, aut indecorum divini Sacrificii usibus adhibuisse fideles, qui omnia ad ipsum spectantia summa, & incredibili veneratione prosequebantur*. Anzi lo stesso Giustiniano Imperadore della prima seta, che per avventura in Costantinopoli fu fatta, dappoicche l' Arte della medesima fu in essa introdotta, alcuni sagri ornamenti ordinò che far si dovessero, i quali poscia per la

Chie-

Chiesa di S.Pietro mandò in Roma al sommo Pontefice Ormisda; siccome leggesi nella pistola dal medesimo Giustiniano ad Ormisda dirizzata. E perche i sagri Ministri coll' ecclesiastiche vesti al loro ordine convenienti, quando defunti erano, antico costume era di sepellirsi; però S. Gregorio Nisseno nell' Orazione funebre di Melezio, annovera tra l' altre cose, che nel funerale si adoperavano, anche le vesti di seta; *Sindones mundæ, & panni serici, unguentorum, & aromatum largitas*. E comecche S.Girolamo nella vita di Paolo riprendesse la vanità di seppellirsi i cadaveri de' ricchi e potenti uomini entro le sete ravvolti; *Mortuos auratis obvolvimus vestibus; cur ambitio inter lacrymas luctusque non cessat? Cadavera divitum, nisi in serico putrescere nesciunt*; in trattandosi poi dell' Ecclesiastiche persone, convenevole cosa era, che essi con quelle vesti si seppellissero morti, colle quali aveano nel sagro Altare assistito quando eran vivi; a simiglianza di quegli antichi uomini, i quali colle vesti propie alla lor dignità, e coll' insegne della medesima si seppellivano; siccome Servio sull' undicesimo libro dell' Eneide osservollo; *In antiquis disciplinis relatum est, quæ quisque ornamenta consecutus est, ut ea mortuum eum condecorarent*.

Dalle Vesti passiamo ora a' Capelli, e con ciò al secondo quisito rispondiamo; *An in universali Ecclesia Ecclesiastici tam capillos, quam barbam gestare consueverint, an eradere?* Nel principio della Chiesa a tutti gli uomini, che Cristiani erano, fu proibita la chioma dall' Appostolo nella sua prima pistola a' Corintj al cap. 11. *Hæc ipsa Natura docet vos, quod vir quidem si comam nutriat, ignominia est illi*. E questo

co-

comandamento fu tanto da quei primi nostri Fedeli esattamente osservato, che in quel Dialogo a Luciano attribuito, detto il Filopatro, un'uomo Cristiano tra gli altri contrassegni, descrivesi con quello di aver la chioma tagliata; *Capite incedens detonsa coma*. E di S. Tiburzio il Cardinal Baronio rapporta nell'anno 286. al num. 17. che alla presenzia di Fabiano Prefetto rigettasse un certo laico, che Torquato nomavasi, il quale Cristiano infingeasi di essere, quando la vanità della sua zazzera per tale certamente nol dimostrava. *Credisne, Vir illustrissime, hunc esse Christianum, qui in suo lenocinio moliendo capitis fimbrias admittit?* Tantoltre perseverò questa laudevole osservanza tra' Cristiani laici, che fin nel Secolo XI. all'anno 1096. nel Concilio di Roano al can. 6. fu ordinato; *Nullus homo comam nutriat, sed sit tonsus, sicut decet Christianum; alioquin à liminibus S. Matris Ecclesiæ sequestrabitur, nec Sacerdos aliquis divinum ei officium faciet, vel ejus sepulturæ intererit*. Nel Concilio di Londra nel 1102. nel can. 23. contra i medesimi Laici fu detto; *Criniti sic tondeantur, ut pars aurium appareat, & oculi non tegantur*. S. Anselmo Arcivescovo di Canturberì, ci mette anche la pena, nel lib. 3. alla pistola 62. *De his, qui tonderi nolunt, dictum est, ut Ecclesiam non ingrediantur*. E siccome rapporta Eadmero nel lib. 1. della sua Norica Storia, molti Laici che per anche ubbidito non aveano, nel dì delle Ceneri *à cinerum, & à suæ absolutionis susceptione suspendit*. Pietro Lombardo di Novara, detto il Maestro delle Sentenze, essendo Vescovo di Parigi nel 1160. obbligò il Rè di Francia, ed i Principi del sangue a lasciare le zazzere, le quali eglino portavan lunghe per un di-

diritto, che fin dal principio del Regno de'Franchi, essi soli aveano di potere ciò fare. Onde a questo diritto poscia rinunziando tutti i Rè successori fino a Luigi XIII. usaron capelli assai corti. E ciò fu non meno *per la potenza, che aveano i Vescovi sopra i Rè*, come dice il Bodino nel lib.4. della sua Repubblica, che ancora per la riverenza, colla quale i Re medesimi i sagri canoni ubbidivano.

Vero è, che in quei primi tempi non solamente de' Cristiani, ma eziandio de' Gentili costumanza era l'andar tosi di testa. Per gli antichi Romani Imperadori puo ciò osservarsi in tutte le loro medaglie, nelle quali così eglino, come altri illustri personaggi, a' quali sì fatte medaglie coniate furono, senza capelli nelle lor teste, cioè senza zazzere compariscono. E se taluni dalla calvizie deformati erano, non già colle posticcie cappellature si ricoprivano il capo, stimando queste essere solamente ornamento della femminile vanità, ma con altre industriose guise proccuravano di occultarne il difetto. Giulio Cesare adoperò la corona di alloro per nascondere la sua calvizie; altri per lo medesimo fine di certo filato unguento servironsi; altri si posero in testa una cuffia di pelle di capretto col suo pelo; e di amendue questi ultimi parlò Marziale nel lib.6. all' epigramma 57. e nel lib. 12. all' epigramma 45., siccome di Cesare favellò Svetonio. Adoperavano, è vero, spesse volte alcuni uomini quelle, che vulgarmente noi ora Perucche diciamo, ma servivan loro da maschere, per che con esse in testa con non sciuti non fossero da chi in essi si abbatteva. Così Annibale, come Livio riferisce, usava alle volte perucche a diverse età convenien-

nienti, perche in tal guisa travestito le insidie fuggisse de' suoi nimici. Caligola, secondo la testimonianza, che ne fa Svetonio, in frequentando alcuni luoghi, dove non volea che conosciuto egli fosse, di notte tempo metteasi in perucca. Gracco uomo di qualità in Roma per liberamente fare il mestiere di Gladiatore, siccome nella satira 6. Giovenale dice, colla perucca si travestiva. E ciò non solamente in Roma osservavasi, ma eziandio nella Grecia, comecche in altri paesi Orientali, cioè nella Persia, nella Media, nella Lidia altramente si costumasse, dove gli uomini o le propie capellature cultivavano, o pur le posticcie adoperavano. Il perche i Cristiani ancor' essi, i quali in quei primi tempi in nulla distinguersi da' Gentili, per quello che l' esteriore del corpo risguardava, studiosamente proccuravano, salvo nella modestia del portamento, e nella serietà del trattare, perche in tal guisa conosciuti da loro persecutori non fossero, andavano ancor' essi di testa tosi. Se ben de' Gentili alcuni uomini effeminati, di quei pochi capelli, che aveano, una studiosa cura tenevano, quando i Cristiani nulla di tal vanità curavansi; ed in questo anche alcuni gentili più serj, e gravi si rassimigliavano loro.

E perciò fu ancora, che così nell' Occidentale, come nell' Orientale Chiesa ne' Cherici la suddetta tosatura fin da primi tempi del Cristianesimo inviolabilmente fu osservato; tra perche questa modestia di portamento al loro grado più dicevole era, e ancora perche essendo la tosatura comune, non eravi pericolo, che per essa conosciuti fossero i Cherici, e per conseguente venissero in ogni ora

perseguitati. Ma perche a cagione delle irruzioni de' Barbari, o pure della mollezza de' Principi, cominciò tratto tratto ad introdursi tra' Gentili, e poscia ancora tra' Cristiani la vanità di cultivare i capelli; e perciò oltre alle proibizioni, che in alcuni luoghi per gli Laici eran fatte, per gli Cherici nondimeno da pertutto con sommo rigore proccurò di mantenersene esattissima l'osservanza. Per l'Africa abbiamo il Concilio Cartaginese IV. al can. 44. in cui si legge; *Clericus nec comam nutriat, & barbam radat*. Per le Spagne il Concilio di Barcellona nell'anno 540., il quale nel can. 3. ordinò; *Ut nullus Clericorum comam nutriat*. Per la Francia il Concilio di Agde nell'anno 506., che nel can. 20. disse; *Clerici, qui comam nutriunt, ab Archidiacono, etiam si noluerint, inviti detondeantur*. Per l'Italia il Concilio Romano nell'anno 721., che nel can. 17. comandò; *Si quis ex Clericis relaxaverit comam, anathema sit*. Per l' Oriente nella Sinodo Trullana al can. 21. si scorge da' Laici sì bene essere costumanza stata il nutrire la chioma, la qual cosa a' Cherici intendeasi proibita; *Siquidem ad conversionem suam spontè respicientes, peccatum deflent, propter quod à gratia exciderant, & ab eo se penitus alienos efficiunt, Clerici habitu tondeantur. Sin autem non sua sponte hoc elegerint, comam sicut laici nutriant, ut pote qui mundanam conversationem vitæ cœlesti prætulerint*. E nel can. 32. condannasi la costumanza degli Armeni, i quali a' Cantori, ed a' Lettori l'Ecclesiastica tosura osservar non faceano; *Etiam non tonsos sacros Cantores, & Divinæ Legis Lectores constitui*. E di Eutichio già Patriarca di Costantinopoli si narra, che nell'essere egli fatto Lettore, subito la chioma depose; *Accepto*

cepto enim libro legit, & cum illum plicuisset, Ministro reddidit. Nec illud prætermittendum est, quod primum capillos in sacra æde deposuit.

Ne' tempi ancora più antichi per gli Cherici medesimi o comandata la Cherical tosura si osserva, o da' medesimi esat tamente praticata. Di Aniceto Romano Pontefice scrivesi nel Pontificale a Damaso attribuito; *Hic constituit, ut Clerici comam non nutriant, secundum præceptum Apostolicum*. Di S. Cipriano in questa guisa parlò Prudenzio; *Namque figura alia est, quam quæ fuit oris, & nitoris. Deflua cæsaries compescitur ad breves capillos; His igitur meritis dignissimus usque Episcopale provehitur solium Doctor*; e di Claudiano Prete narra Sidonio Apollinare nel lib.4. alla pistola 24. ch' egli *crinem, barbamque non pasceret*. Ammiano Marcellino nel lib.22. riferisce di un Cristianò, Teodoro di nome, il quale per avventura Vescovo essendo, per comandamento dell' Apostata Giuliano, nel tempo, in cui a' fanciulli i capelli tagliava, promovendogli forse alla prima Cherical tosura, fu fatto crudelmente morire; *Quod dum ædificandæ praeesset Ecclesiæ, cirrhos puerorum licentiùs detondebat, id quoque ad Deorum cultum existimans pertinere*. S. Girolamo ne' suoi Comentarj sopra Ezecchiello nel cap. 44. riflettendo sulle parole, colle quali a' Sacerdoti della vecchia Legge si comandò; *Caput suum non radent, neque comam nutrient, sed attondebunt capita sua*; disse; *perspicuè demonstratur, nec rasis capitibus, sicut Sacerdotes cultoresque Isidis atque Serapis, non esse debere: nec rursus comam dimittere, quod propriè luxoriosorum est, barbarorumque, & militantium; sed ut honestus habitus Sacerdotum facie demonstretur, discimus nec calvitium nova-*

vacula efse faciendum, nec ita ad presfum tondendum caput, & raforum fimiles efse videamur; fed intantum capillos efse dimittendos, ut opertum fit caput. E nelle Appoftoliche Coftituzioni, chiunque ne foffe l'Autore, nel lib. 1. al cap. 3. efsendo per ciafcun Criftiano ordinato, *ut fit non capillum nutriens, nec pexus, nec comatus*; da Clemente pofcia Alefsandrino nel lib. 1. del fuo Pedagogo al cap. 11. anche per gli fuoi Greci fu detto; *Virorum fit rafum caput, nifi forte pilos crifpos habent; barba autem hirfuta*. Anzi delle Donne ftefse, le quali abito religiofo pigliavano, che antico rito fofse il tagliarfi i capelli, l'abbiamo primamente chiaro da S. Girolamo nella fua piftola 48. a Sabiniano fcritta; *Moris eft in AEgypti, & Siriæ monafteriis, ut tam virgo, quam vidua, quæ fe Deo voverint, & fæculum conculcaverint, crinem Monafteriorum matribus offerant defecandum, non intecto poftea, contra Apoftoli voluntatem, incesfuræ capite, fed ligato pariter, & velato. Nec hoc quifquam, præter tondentes novit, & tonfas, nifi quod quia ab omnibus fit, penè fcitur ab omnibus*.

Ne' tempi pofcia più a noi vicini da zelantiffimi Paftori della Chiefa, o nelle loro Sinodi, e co' loro Editti fu fempre a tutto ftudio proccurato, perche la cherical tofura efattamente dall'Ecclefiaftiche perfone ofservata fofse. Nel general Concilio di Trento nella Sefs.23.al cap.6. *de Reformatione* fu ordinato univerfalmente per tutti i Cherici, che l'abito Ecclefiaftico, e la cherical tofura portar dovefsero; *Is etiam fori privilegio non gaudeat, nifi beneficium Ecclefiafticum habeat, aut Clericalem habitum, & tonfuram deferens, alicui Ecclefiæ ex mandato Epifcopi inferviat*. E dopo efso in molti altri Provinciali

Con-

Concilj, e Diocesane Sinodi il medesimo ordine sempre più rinnovato si osserva, perche forse l'abuso non pretendesse di render col solito sinonimo il lecito. Così nella Sinodo di Aix sotto il Cardinal Grimaldi Arcivescovo; *Clericali tonsura initiatos, illam semper deferre; & in habitu Clericali continuo incedere, &c.* In quella di Farfa sotto il Cardinal Carlo Barberini Abbate Commendatario; *Ad sacram militiam jam admissi, sibi deinceps in Clericali habitu, & tonsura incedendum esse meminerint, siquidem privilegiis clericalibus gaudere, & ad ordines ascendere volunt.* In quella di Sciatres nel 1525. *Grinem scindere usque ad patentes aures, barbam & coronam radere honestè faciant, secundum ordinis sui statum, semel in hebdomada, aut ad minus bis in mense.* In quella della medesima Chiesa nel 1550. *Presbyteri non deferant capillos longos, aut fenestratos, vel toto capite sub pectine detonsos, sed rasura sit decens in vertice capitis, & tonsura capillorum ad aures rotunda, ut tam superiùs, quam inferiùs circularis corona exprimatur rotunditas.* Il Direttorio della Chiesa di Colonia nell' anno 1596. *Coronam non dimittánt, sed in secundam, vel tertiam hebdomadam ad medias usque aures, vetusto Germanorum more, in rotundum præcidant.* La Sinodo di Parigi sotto il zelante suo Vescovo Guglielmo; *Præcipitur Presbyteris, ut Clericos cujuscumque sint ordinis in Parochia sua commorantes moneant, quod tonsuram congruentem, & honestum habeant habitum juxta canones: Et si aliqui in hoc inobedientes, vel rebelles fuerint, monitione præmissa, ab ingressu Ecclesiæ arceantur.* Nel Concilio di Burges nell'anno 1584. *Clerici omnes tonsuram gerant, crines calamistratos, aut retortos non habeant.* In quel di Firenze nel 1645. *Clericorum secularium co-*

ma

ma tonsura in constitutionibus Rubeis, à Summo Pontifice Leone X. confirmatis (rubr. 1. cap. 1. §. cum regula) sic præfinitur: Et tonsuram decentem ferent, ita quod saltem extremitas inferior auris appareat discooperta. Declaramus autem mensuram tonsionis comæ suprastatutam esse servandam, non modò ut extremitatem aurium detegat, sed etiam ne in temporibus, & occipitio longiùs producatur, neque ullo pacto collare etiam cervicis partem respiciens cooperiat. Onde si vede esserſi sempre nella Latina Chiesa l'antico rito conservato in vigore; non così nella Greca, dove oggigiorno i Cherici la rilasciata chioma di portar costumano, comecche anticamente ciò tra essi in uso non fosse; siccome dalle testimonianze de'Greci Scrittori di sopra da noi portate manifesto apparisce.

Quanto finora detto abbiamo solamente risguarda la Tosura de' cappelli, la quale agli Ecclesiastici comandata viene; ora convenevole cosa è, che ancora alquante cose diciamo della Rasura, o sia la Cherical corona, che presentemente anche da essi è osservata. L'antichità di questa, checche altri ne dicano a dubj documenti, e ad apocrife scritture appoggiati, non è certamente così antica nella Chiesa, come la Tosura suddetta si è dimostrata. E comecche ad Aniceto Romano Pontefice si attribuisca, che egli ordinato avesse, che i Cherici *desuper caput in modum sphæræ radant*; trovandosi non però questo sol nella pistola ad esso attribuita, non già nel libro del Pontificale sotto nome di Damaso pubblicato, e sapendosi che la suddetta pistola è del numero di quelle, che a' Romani Pontefici fino a Siricio supposte furono; non è essa un certo monumento, dal quale la suddetta rasura racco-

glie-

gliere indubitatamente si possa. Altri a S.Pietro ne portano l'istituzione; onde Gregorio di Turs nel lib.1. della gloria de' Martiri al cap. 28. scrisse; *Petrus Apostolus ad humilitatem docendam caput desuper tonderi instituit*. Queste parole di S. Gregorio, oltreache da lui non per gli soli Cherici dette furono, ma per tutti i Cristiani, nè tanpoco la rasura sembra che direttamente accennino, ma solamente risguardano la tosura. E perciò Amalario Fortunato nel suo libro *de Divinis Officiis* al cap. 15. scrisse; *Interrogatur ab aliquibus, quis primus tonsus sit more nostro? Legi in epistola cujusdam viri, Petrus. Sed quia non tantæ authoritatis est, maluimus etiam silentio praterire. Non tamen abs re est, si dixerimus illum, vel aliquem ejus successorem primo fuisse tonsum more nostro, quoniam ab illa Ecclesia sumptus est ille usus, in qua illi sederunt*. Dove si vede, che della tosura solamente si parli, non già della rasura, della quale noi solamente quì l'origine ricerchiamo. E se bene Alcuino nel lib. *de Divinis Officiis* nel tit. *de tonsura Clericali*, detto avesse; *Fertur B.Petrus primus hujusmodi tonsuram sibi fecisse ad similitudinem spineæ coronæ Domini*; Egli non però, dee dirsi, o che per fama, la qual forse tra la vulgare gente correa, ne parli; ovvero che ingannato si fosse nell'intelligenza delle parole suddette di S. Gregorio, prendendo quelle per la Rasura, quando per la Tosura doveansi più tosto intendere; il che ancora ad altri dotti, ed eruditi uomini è avvenuto.

Noi dunque crediamo, che questa Rasura Ecclesiastica, o sia cherical corona, ne' primi Secoli della Chiesa in niun conto dall' Ecclesiastiche persone costumata si fosse, e che il suo introduci-

mento a tempi, ne' quali più contra i Cristiani non infierivano le gentilesche persecuzioni, si debba dare. Nel Secolo IV. fioriva nell'Africa Ottato Milevitano, e perche i Donatisti a nostri Preti avean rasa la testa, non contenti della tosura, che era a tutti comune, in dispregio forse perche eran nostri, o pure per penitenza, perche nostri erano stati; contra essi fortemente sclamava, e contra la loro temerarietà il Milevitano, riprendendola come cosa insolita nella Chiesa, e fino allora tra' Sacerdoti da niuno esempio approvata; *Dicite ubi vobis mandatum sit radere capita Sacerdotibus, cum è contrario tot sint exempla proposita fieri non debere?* Così egli nel lib. 2. contra i medesimi Donatisti scritto. S. Girolamo ancora sopra il cap. 14. di Ezecchiello, più sopra da noi anche apportato, dicea; *Perspicuè demonstratur, nec rasis capitibus, sicut Sacerdotes cultoresque Isidis, atque Serapis, non esse debere; nec rursus comam demittere, quod propriè luxuriosorum est, barbarorumque, & militantium; sed ut honestus habitus Sacerdotum facie demonstretur, discimus nec calvitium novacula esse faciendum, nec ita ad pressum tondendum caput, ut rasorum similes esse videamur; sed in tantum capillos esse demittendos, ut opertum sit caput.* Che se ne' tempi di Ottato, e di Girolamo la cherical rasura stata fosse in uso, avrebbe quegli a' Donatisti rimproverato il radere, che essi faceano le teste de' nostri Preti? Avrebbe questi detto, che per non rassomigliarsi a' Sacerdoti d' Iside, e di Serapide non doveano il capo raso i nostri Ecclesiastici portare? Almeno in una qualche guisa doveano essi qualche menzione fare di quella rasura, che tra noi costumata era; e se parlavano della rasura di

tutto

tutto il capo, come per avventura taluno dire potrebbe, doveano in ripruovando questa, eccettuare almeno quella, che nel solo mezzo del capo da' nostri venia portata; come quella, che nè alla rasura da' Donatisti fatta simighevol'era, nè con quella de' Sacerdoti d'Iside, e di Serapide in niun conto conveniva. Che se dunque nulla essi ne dissero; nulla ne accennarono, argomento è a noi probabile, che ne' loro tempi la nostra cherical rasura introdotta per anche non fosse stata.

Vera cosa è nondimeno, che della cherical corona sembra in piu luoghi di antichi Padri ritrovarsi menzione. Imperciocche S. Agostino nella pistola 147. a' Vescovi de' Donatisti parlando disse; *Per coronam nostram nos adjurant vestri; per coronam vestram vos adjurant nostri*. S. Girolamo nella pistola 26. ad Agostino anche scrivea; *Fratres tuos, ut meo nomine salutes, precor coronam tuam*. Alipio a Paolino nella pistola 35. *Ad venerandum socium coronæ tuæ, patrem nostrum Aurelium ita scripsimus*. Sidonio Apollinare a Leonzio Vescovo nel lib. 6. alla pistola 3. *Authoritas coronæ tuæ*. Pascasio Vescovo a S. Lion Papa nel lib. 7. alla pistola 8. *Jubere dignata est corona vestra*. Questo non però era titolo, che solamente davasi a' Vescovi, onde per esso si dimostrava il Regal Sacerdozio di CRISTO, il qual ne' Vescovi, come ne' Principi della Chiesa, più che negli altri Ecclesiastici, risplendente era nel lustro della sua maestà, ed era ancor da' medesimi più altamente mostraro nell'esercizio della loro autorità. Il perche i Padri del Concilio di Vannes nel 453. a' Vescovi scrivendo, a quali le loro ordinazioni mandavano, dissero; *Incolume Regnum, & co-*

ronam vestram Ecclesia sua Deus protegat. Che se essa dimostrata avesse la rasura Ecclesiastica, essendo anche questa ne' più inferiori Cherici, eziandio a questi si avrebbe dovuto quel titolo di corona dare. Il che fatto non essendosi, chiaramente conoscesi, che per quel titolo di corona non già la cherical rasura intender si deve, ma più tosto il Vescovile carattere, al quale in risguardo della sua autorità nella Chiesa, con più singulare prerogativa di onore dovuto era. Senzacche la forma di corona nõ solamente alla rasura conviene, ma eziandio alla Ecclesiastica tosura, la quale in guisa di circolo essendo fatta, pare che ancor' essa corona chiamar si possa. E in fatti in questa maniera intender si deve quel dicreto, che dicesi fatto da San Gregorio Papa nel 594. *Si quis ex Clericis laxaverit coronam anathema sit*. Nelle quali parole molto ben si conosce, che quella voce *laxaverit* alla rasura convenir non puo, ma convien solamente a' capelli, da quali in forma di circolo tosi la cherical corona si forma; e che quando essi troppo si allungano, anche la corona a guastar si viene, e perciò perche in essi la corona sempre si mostri, egli è d' uopo che spesse volte si taglino.

Ne' primi tre Secoli della Chiesa proccurando i Cristiani di sottrarsi dal furor de' Tiranni, nulla in se stessi esteriormente mostravano, per cui fosser da quelli conosciuti per dessi. E se eglino per lo più nelle grotte, spezialmente quando le persecuzioni infierivano, e di loro faceasi colla più esatta diligenza rigorosissima inchiesta, e nelle caverne si nascondevano; perche poscia con visibili contrassegni dimostrarsi all' occhio de lor nimici, e sen-

senza necessità esporsi al conoscimento, ed alla fierezza de' loro persecutori? Qual più manifesto cõtrassegno puo dall'altra parte per esser tosto scoverti, e ravvisati non solamente per Cristiani, ma eziandio per gli più segnalati per grado, e per gli più ragguardevoli per autorità tra' Cristiani, che portar nella testa quell' indizio chiarissimo dell' ecclesiastica rasura, alla vista della quale, come di singolare cosa tra gli altri uomini, potean tosto i Gentili in cognizione venire della lor qualità, e della loro professione? Non è dunque certamente da credersi, che in quei tempi la suddetta rasura costumata si fosse; e comecche gli Ecclesiastici la tosura avessero, questa non però, come detto abbiamo, non solamente agli altri Cristiani, ma eziandio a'Gentili stessi in quei tempi comune era: Onde per essa non poteano esser distinti, siccome di leggieri il poteano essere per la rasura, la quale in essi soli esser dovea particolare. Il non farsi ancora menzione alcuna della rasura medesima, come di cosa dalla tosura distinta, appresso gli Scrittori di quei tempi, i quali ben chiaramente della tosura parlarono, ci conferma pur' anche nel credere, che cosa ella non fosse in quei primi tempi costumata tra' nostri. E comecche per vero si ammetta il dispregio a S. Pietro fatto di essergli tosato il capo, alloracch' egli predicava; o pure a San Giovanni, cui per ordine di Domiziano che fosse il medesimo affronto usato, il falso Procoro l'attesta; da ciò solamente ricavasi, che da questo forse il motivo presero coloro, i quali questa rasura primamente praticaron tra' Chierici, nulla però raccogliere certamente si puo intorno al tempo, in cui ella

ella fu introdotta, fe da altri più chiari monumenti la circoftanza del tempo non fi manifefta. Come pure che la fuddetta rafura, o la corona di fpine del Signore efprima, come difse S.Germano Patriarca di Coftantinopoli nella Teoria dell' Ecclefiaftiche cofe; *Tonfura capitis Sacerdotis, & rotunda ejus pilorum media fectio, vice corona eft fpinea, quam Christus geftavit*; o che il regal Sacerdozio della Chiefa dimoftri, come ofservò S. Ifidoro Vefcovo di Siviglia nel lib.2. degli Ecclefiaftici offizj al cap. 4. *Quod verò detonfo capite fuperius, infirius circuli corona relinquitur, Sacerdotium, Regnumque Ecclefia in eis exiftimo figurari*; o che la penitenza fignifichi, alla quale gli Ecclefiaftici uomini, più che gli altri obbligati fono, perche anticamente i penitenti foleanfi radere il capo; onde difse Ivone di Sciatres nel fermône dell' eccellenza de' fagri Ordini; *Ad hoc enim capillos in modum corona raditis, ut & regnum fpiritale, quo cateris praeminetis, tali figura oftendatis, & cura mortalis illecebras, frequenter redeuntes, fic amputetis de corde, ficut crines frequentes refurgentes abraditis de capite*; o che finalmente una cerimonia ella fia, per la quale fi manifefti il difpregio, che del fecolar fafto i Cherici debbon fare, e l' abbandonamento di ogni mondana vanità; ficcome parlò Onorio di Autun nella gemma dell' anima nella par.1. al cap. 193. *Per caput principale Anima fcilicet mens denotatur, qua ficut caput capillis, ita cogitationibus perornatur. Qua novacula timoris Dei debet à fuperfluis cogitationibus radi, ut nuda facie cordis valeat caleftia contemplari*: Tutte quefte non però fon pie riflesfioni, le quali o mofsero coloro, che la rafura iftituirono, o erudifcono quelli, che la portano, ma

ma nulla dicon del tempo, in cui della medesima l' istituzione fu fatta.

Or vegniamo ad osservare in quai tempi appresso gli Ecclesiastici monumenti della cherical rasura la prima menzione si trovi. Nelle Spagne è nel Concilio Toletano IV. nell'anno 633. dove nel can. 41. così si legge; *Omnes Clerici, vel Lectores, sicut Levitæ & Sacerdotes, detonso superius toto capite, inferius solam circuli coronam relinquant; non sicut hucusque in Galliciæ partibus facere Lectores videntur, qui prolixis ut Laici comis, in solo capitis apice modicum circulum tondent. Ritus enim iste in Hispania hucusque Hæreticorum fuit. Unde oportet, ut pro amputando Ecclesiæ scandalo hoc signum dedecoris auferatur; & una sit tonsura vel habitus, sicut totius Hispaniæ est usus. Qui autem non custodierit, Fidei Catholicæ reus erit.* Nella Francia appresso S. Gregorio di Turs sembra che espressamente di essa la prima memoria si faccia; alloracche di S. Nicezio, il qual fu poscia Vescovo di Treviri, nel cap. 17. della Vita de' Padri, così ragiona; *Igitur S. Nicetius Episcopus, ab ipso ortus sui tempore Clericus designatus est. Nam cum partu fuisset effusus, omne caput ejus, ut est consuetudo nascentium infantium, à capillis nudum cernebatur; in circuitu verò modicorum pilorum ordo apparuit, ut putares ab eisdem coronam Clerici fuisse designatam.* Nell' Italia scorgesi nella discrizione, che fà dell' imagine di Gregorio il grande, la quale in Roma si conservava, Giovanni Diacono nel lib. 4. della sua vita al cap. 83. *Barba paterno more subfulva, & modica, ita calvaster, ut in media fronte gemellos cincinos rarusculos habeat, & dextrorsum reflexos: corona rotunda, & spatiosa, capillo subnigro, & decenter intorto, sub auriculæ medium*

pro-

propendente. Egli è verissimo, come dice Beda nel lib. 4. della Storia dell' Inghilterra, che siccome gli Appostoli non tutti in una medesima guisa furono tosi; *Et quidem scimus, quia nec Apostoli omnes uno eodemque sunt modo attonsi*; così nè pure in tutte le Chiese di una medesima maniera fu sempre la tosura, ò la rasura de' Cherici osservata; *Neque nunc Ecclesia Catholica sicut una fide, spe, & charitate in Deum consentit, ita etiam una, atque indissimili totum per orbem Tonsura sibi forma congruit*. Nè fu questo suvi mai controversia nella Chiesa; *Cum nunquam Patribus Catholicis, sicut de Pascha, vel fidei diversitate conflictus, ita etiam de Tonsura differentia legatur aliqua fuisse controversia*. Onde essa fu cosa a tutti libera di usarla in un qualche modo, chè dalla loro Chiesa approvato fosse, non essendo la sua diversità di pregiudizio nè all' unità della Fede, che aver dobbiamo in Dio, nè della carità, che conservar dobbiamo col prossimo; *Tonsura discrimen non nocet, quibus pura in Deum fides, & charitas in proximum sincera est*.

Negli ultimi tempi poi sì, che l' uniformità della cherical corona fu raccomandata insieme, e comandata da' Concilj, e da' Pastori; leggendosi del Concilio di Melano il V. nel 1579. *Sacerdotalis tonsura forma, in orbem ducta, latè & amplè pateat unciis quatuor; Diaconalis una uncia minor; Subdiaconalis aliquantò angustior, quam Diaconalis. Minorum denique ordinum corona lata sit undique unciis duabus*. In quel di Tolosa sotto Sisto V. nel 1590. *Tonsura sit conspicua, non ea quidem in omnibus Clericis una, sed major Sacerdotalis digitis tribus undequaque à vertice pateat, duobus Diaconalis, semidigito Subdiaconalis angu-*

gustior, minorum ordinum omnium minima, & digito undique sit deducta. In quel di Vermes sotto Paolo III. nel 1542. *Congruentem autem eam coronam, seu Clericam interpretamur, ut Sacerdotes omnes, &c. non minorem una hostia magna; cæteri verò in minoribus, & sacris ordinibus citra Sacerdotium constituti, non minorem unâ hostia parva possint deferre, &c.* Nella Sinodo di Faenza nel 1569. *Cum Corona, seu Clerica sit militiæ Ecclesiasticæ insigne, &c. Sacerdotes quidem ad majoris hostiæ magnitudinem, reliqui verò inferiorum ordinum pro gradunm suorum ratione minorem*. E Urbano VIII. nell' Editto, che fece in Roma nell' anno 1624. essendo suo Vicario il Cardinal Giovanni Garzia Mellini, così parlò; *Che tutti quelli, che sono nell' ordine sagro, overo, che tengono beneficj Ecclesiastici, o servono con salarj nelle Chiese, portino la tonsura chericale della grandezza conveniente all' ordine, e grado di ciascuno, talmente apparente, e così spesso rinovata, che si possa ben vedere, e che non portino capelli, o ciuffi increspati, ò ricci, nè che sieno più alti sopra la fronte, overò che ricadano dalle parti di dietro, o dalle bande, ma che sieno pari, e di uguale, e moderata lunghezza*. Leggesi in un'opera a S. Agostino attribuita, la qual chiamasi *de Contemptu Mundi*, qualche rozza menzione della tosura, e della rasura de' Cherici; *Quisquis igitur Clericus ad sortem Domini vocatus, comam nutrit, & capillos radere, vel tondere erubescit; profectò se non de Dei, sed de Mundi sorte esse testatur*. Ma perche quest'opera non è certo ed indubitato parto di Agostino, conciossiacche di essa nè nelle sue Retrattazioni, nè nell' Indicolo di Possidio alcuna memoria si faccia, quindi è che nè tanpoco dalla medesima nulla poteasi

propendente. Egli è veriſſimo, come dice Beda nel lib. 4. della Storia dell' Inghilterra, che ſiccome gli Appoſtoli non tutti in una medeſima guiſa furono toſi; *Et quidem ſcimus, quia nec Apoſtoli omnes uno eodemque ſunt modo attonſi*; così nè pure in tutte le Chieſe di una medeſima maniera fu ſempre la toſura, ò la raſura de' Cherici oſservata; *Neque nunc Eccleſia Catholica ſicut una fide, ſpe, & charitate in Deum conſentit, ita etiam una, atque indiſſimili totum per orbem Tonſuræ ſibi forma congruit*. Nè fu queſto ſuvi mai controverſia nella Chieſa; *Cum nunquam Patribus Catholicis, ſicut de Paſcha, vel fidei diverſitate conflictus, ita etiam de Tonſuræ differentia legatur aliqua fuiſſe controverſia*. Onde eſsa fu coſa a tutti libera di uſarla in un qualche modo, chè dalla loro Chieſa approvato foſse, non eſsendo la ſua diverſità di pregiudizio nè all' unità della Fede, che aver dobbiamo in Dio, nè della carità, che conſervar dobbiamo col proſſimo; *Tonſuræ diſcrimen non nocet, quibus pura in Deum fides, & charitas in proximum ſincera eſt*.

Negli ultimi tempi poi sì, che l' uniformità della cherical corona fu raccomandata inſieme, e comandata da' Concilj, e da' Paſtori; leggendoſi del Concilio di Melano il V. nel 1579. *Sacerdotalis tonſuræ forma, in orbem ducta, latè & amplè pateat unciis quatuor; Diaconalis una uncia minor; Subdiaconalis aliquantò anguſtior, quam Diaconalis. Minorum denique ordinum corona lata ſit undique unciis duabus*. In quel di Toloſa ſotto Siſto V. nel 1590. *Tonſura ſit conſpicua, non ea quidem in omnibus Clericis una, ſed major Sacerdotalis digitis tribus undequaque à vertice pateat, duobus Diaconalis, ſemidigito Subdiaconalis angu-*

gustior, minorum ordinum omnium minima, & digito undique sit deducta. In quel di Vermes sotto Paolo III. nel 1542. *Congruentem autem eam coronam, seu Clericam interpretamur, ut Sacerdotes omnes, &c. non minorem una hostia magna; cæteri verò in minoribus, & sacris ordinibus citra Sacerdotium constituti, non minorem una hostia parva possint deferre, &c.* Nella Sinodo di Faenza nel 1569. *Cum Corona, seu Clerica sit militiæ Ecclesiasticæ insigne, &c. Sacerdotes quidem ad majoris hostiæ magnitudinem, reliqui verò inferiorum ordinum pro gradum suorum ratione minorem*. E Urbano VIII. nell'Editto, che fece in Roma nell'anno 1624. essendo suo Vicario il Cardinal Giovanni Garzia Mellini, così parlò; *Che tutti quelli, che sono nell'ordine sagro, overo, che tengono beneficj Ecclesiastici, o servono con salarj nelle Chiese, portino la tonsura chericale della grandezza conveniente all'ordine, e grado di ciascuno, talmente apparente, e così spesso rinovata, che si possa ben vedere, e che non portino capelli, o ciuffi increspati, o ricci, nè che sieno più alti sopra la fronte, overo che ricadano dalle parti di dietro, o dalle bande, ma che sieno pari, e di uguale, e moderata lunghezza*. Leggesi in un'opera a S. Agostino attribuita, la qual chiamasi *de Contemptu Mundi*, qualche rozza menzione della tosura, e della rasura de' Cherici; *Quisquis igitur Clericus ad sortem Domini vocatus, comam nutrit, & capillos radere, vel tondere erubescit; profectò se non de Dei, sed de Mundi sorte esse testatur.* Ma perche quest'opera non è certo ed indubitato parto di Agostino, conciossiacche di essa nè nelle sue Retrattazioni, nè nell'Indicolo di Possidio alcuna memoria si faccia, quindi è che nè tanpoco dalla medesima nulla poteasi

con certezza raccogliere intorno all' affare, di cui facciam parola.

Diverſiſſima poi ne' Monaci, intorno alla tosura, ed alla raſura delle lor teſte, da quello che finora detto abbiamo de' Cherici, fu negli antichi tempi la coſtumanza. Imperciocche eſſi la cherical corona nō portavano ſe in prima alla Cherical milizia aſcritti non erano; nè tanpoco il capo ſi tosavano a ſimiglianza de' Cherici, ma ſel radevano nella guiſa de' penitenti. Così da S. Paolino nella piſtola 7. deſcritti ſono; *Conſervuli, & compallidi noſtri, horrentibus ciliciis humiles, ſagulis palliati, veſte ſuccincti, caſta informitate capillum ad cutem caſi, & inæqualiter ſemitonſi, & deſtituta fronte præraſi, & honorabiliter deſpicabiles*. E nella piſtola 4. *Non acciſione medii tondeantur, ſed ad vivum quaſi novacula radente premantur*. E Salviano nel lib. 8. *de gubernatione Dei*, diſcrivendo alcuni Monaci, che nell'Africa comparvero, e che dagl'infedeli motteggiati furono per la ſtravaganza della lor comparſa, e deriſi, dice; *Non ſine cauſa itaque iſtud fuit, quod inter Africæ Civitates, & maximè intra Carthaginis muros, palliatum, & pallidum, & reciſis fluentium comarum jubis uſque ad cutem tonſum videre, tam infelix ille populus, quam infidelis, ſine convitio, atque execratione vix poterat*. E ſe bene alcuni Monaci ne' tempi di Agoſtino lunga capellatura portaſſero, non però come corrompitori della monaſtica diſciplina appreſſo tutti in diſpetto erano, e ſpezialmente da Agoſtino motteggiati venivano, e nella piſtola 22. *Viros fuge, quibus fœminei contra Apoſtolum crines; hircorum barba, nudi in patientia frigoris pedes*; e nel ſuo libro *de opere Monachorum* al cap. 31. *Venalem circumferentes hypocriſin, timent ne vi-*

vilior habeatur tonsa sanctitas, ut videlicet, qui eos videt, antiquos illos, quos legimus, cogitet, Samuëlem, & reliquos, qui non tondebantur. Si burla S. Girolamo di coloro, i quali dicono che S. Paolo primo Romito fino a' piedi portasse i suoi capelli distesi; credendolo appunto, come dic' egli nella sua vita, *Crinitum calcaneo tenus hominem*. E di S. Ilarione, nella vita anche di lui, rapporta, che in ciascun'anno nel dì di Pasqua tosava i suoi capelli; *Capillum semel in anno die Pascha tonderet*. Della differenza ancora, che tra la tosura de' Cherici, e quella de' Monaci era, parlò chiaramente Balsamone nel can. 33. Trullano; *Sed & Monachos, qui non habent Episcopales coronas, sed monachicam tonsuram, dicunt nonnulli posse in suggestu legere Apostolum, & reliqua quemadmodum & Clerici, tanquam monachalis tonsura utique sufficiat pro tonsura Clericali*. E nel can. 77. anche Trullano; *Canon facit differentiam inter sacris initiatos, Clericos, & Ascetas. Sacrati sunt, qui in sacro Tribunali, qui & manuum impositione ordinantur, Episcopi scilicet, Sacerdotes, Diaconi, & Hypodiaconi. Clerici sunt, qui extra sacrum Tribunal in Templis deserviunt, ut Lectores, Ostiari, & alii. Ascetæ autem Monachi, qui Episcopalem caracterem non accepere, sed solum tonsuram monachalem. Monachi enim, qui Episcopalem tonsuram accepere, dicuntur Clerici*. Vero è che poscia quando i Monaci Cherici si ordinarono, lasciaronsi quel filetto di capelli intorno la lor testa tutta rasa, qual chericale corona, siccome anche in oggi da essi vien costumata.

Restaci ora alquante cose dire intorno alla Barba dell'Ecclesiastiche persone, non men nell'Occidentale, che nell'Orientale Chiesa. Certa cosa è, che nell'Occidente fin da' primi Secoli la tosura, o

fia la rafura della barba fu da' Cherici ufata; per contrario nell' Oriente fu coftume di cultivarla. I Fedeli così Cherici, come Laici da per tutto in ciò con gli altri fi conformavano, non faccendo effi cofa, che per fingulare fullo fteffo lor volto notata foffe. E perche nell' Oriente così i Giudei, così i Greci lunga portavan la barba, i Criftiani ancora, i quali in quei paefi facean dimora, dal raderfela, ò dal tagliarfela fi aftenevano. Nell' Occidente per contrario, e piucche altrove in Roma, al riferir di Gellio nel lib.3. al cap. 4. comune ufanza era il portare la barba rafa, o pur tofata. Per cagion di meftizia, e di lutto alcuni fe la facean crefcer molto, e molto la portavan proliffa; quindi di Giulio Cefare fcriffe Svetonio nel cap.67. della fua vita; *Diligebat ufque adeo, ut audita clade Tituriana, barbam, capillumque fubmiferit, nec antea ademerit, quam vindicaffet.* E di Ottaviano Augufto alloracche della rotta Variana nella Germania ebbe contezza, *adeò conflernatum ferunt, ut per continuos menfes barba, capilloq; fubmiffo caput interdum foribus illideret.* Tra' Romani Imperadori Adriano fu il primo, il qual la barba diftefa alquanto portaffe, ficcome nelle fue medaglie fi fcorge, il che nelle medaglie de' fuoi Predeceffori non fi offerva. Egli nondimeno ne fu da Dione riprefo; e da' Romani non ne fu imitato; Anzi comecche alcuni Imperadori fuoi fucceffori il fuo efemplo feguitafsero, altri non però ritenner vollero il coftume antico; e tra coloro che la barba portarono pochiffimi furon quelli, i quali la mantennero prolifsa, e diftefa molto, contentandofi gli altri di portare alquanto avanzato folamente il pelo, non già di farne pompa coll' ampiezza, e di
di-

dimostrarne sfoggio colla lunghezza. Commodo fu un di questi, che assai la cultivò, e la conservò distesa, come pure Luzio Vero, Pertinace, Didio Giuliano, Pescennio Nero, Settimio Severo, Macrino, Puppieno;. Tutti gli altri mediocremente lunga la tennero sì, cioè in guisa che fosse essa solamente circondata di pelo, ma non già che questo più oltre ingombrar dovesse ed il mento, e la gola, e pur'anche il petto; Così fu lo stesso Adriano, e quei che lo seguitaron più prossimi nell' Imperio, cioè Elio Vero, Antonino Pio, Marcaurelio, Caracalla, Geta, ed altri. Anzi alcuni non la portarono affatto, come Eliogabalo, Alessandro Severo, Costantino il grande; e di Eraclio Imperador Greco ebbe a scriver Cedreno; *Fuit fulvo crine, barba lata, atque prolixa; sed Imperator factus, extemplo comam totondit, ac mentum rasit, qui est Imperatorum habitus*. E di Giustiniano altresì Imperadore nella Cronaca Alessandrina si riferisce; *Justinianus erat mento rasus, Ritu Romanorum*; Come pure abbiam noi nelle medaglie di amendue diligentemente osservato. E per finirla Giuliano Apostata, perche affettò colla lunghezza della barba dimostrarsi più Filosofo, che Imperadore, capitato in Antiochia, ne fu da quella gente variamente mottegiato; siccome Zosimo nel lib. 3. della sua Storia riferisce; onde egli si mosse a scrivere un' orazione da lui intitolata *Misopogone*, che fu come un' apologia della sua barba, nella quale fra l' altre cose, che di essa dicevano gli Antiocheni, egli stesso rapporta queste; *Deinde ex barba mea funes necti oportere, postremo me Chi bellum indixisse, & Kappa desideratis*.

Apud Baron. ad an. 610. n. 5.

Nell' Occidente dunque da tutti gli Ecclesia-

ftici fu offervato il coftume di non portar lunga la barba; ed in particolare da' Romani Pontefici, il primo de' quali che la barba cultivaffe il Ciacconio, il Mazzono, il Vittorello, ed altri dicono, che ftato foffe Giulio II., Claudio Molineto non però volle, che foffe Clemente VII., il quale prima della fua ritirata nel Caftello S. Agnolo non la portava, ma in quel tempo che ivi ftiede, affediato, o pur prigioniero che foffe, crefciutala molto per la meftizia che prefa ne avea, non volle più in appreffo raderla, o pur tagliarla. Certa cofa è, che così di Giulio, come di Clemente veggionfi medaglie, e colla barba, e fenza barba. Di Giulio molte fono quelle che fenza barba il dimoftrano, ed infra l' altre una nel 1507. ftampata, nel cui roverfcio evvi la Fortezza da lui fatta fare nel Porto di Civitavecchia; come altresì quella, nel roverfcio della quale la Vaticana Bafilica fi vede, ed altre molte. Per contrario nella fua ftatua di marmo, la quale nella Bafilica di S. Pietro in Vincoli fi vede nel famofo tumolo a lui fatto dal celebre Michelagnolo Buonaruota, egli fi offerva barbato; Come altresì in alcune medaglie, le quali attefta averle egli vedute il Vittorello, ed il Molineto dice di averne veduta una fola. Di Clemente ancora nella medaglia nell'anno del Giubileo ftampata evvi l' effigie fenza barba, nell' altra poi nell' anno 1527. pubblicata egli colla barba fi vede. Evvi pure una moneta, che è un *giulio*, da lui fatta ftampare, in cui anche egli barbato fi fcorge. Prima non però di amendue effi, cioè di Giulio, e di Clemente, fe non ritroviamo medaglie, le quali folamente da tempo di Martino V. cominciarono a farfi ftampar da' Pontefici,

vi

vi son nondimeno altri monumenti di antichità,in cui gli antecessori Papi quali andati fossero intorno al cultivare, o al tagliar la lor barba, si puo osservare. Anastagio IV., il quale fiorì nel 1153., dopo molti Pontefici colla barba, comparisce sbarbato nella cupola, che egli stesso adornò; la quale nell'Oratorio di S. Niccolò Vescovo da Calisto II. fatto primamente era nella Lateranese Basilica, e che poscia l'Abbate Costantino Caetano co' suoi eruditi Comentarj nel 1638. l'à illustrata. Dopo Anastagio fino a Giulio suddetto tutti comparvero senza barba; prima ancora di Anastagio fuvi Lion III. nel 797. il quale anche sbarbato si vede nel Mosaico del Refettorio Lateranese da lui fatto. E nella Chiesa di S. Maria in *Domnica* si vede in pintura il ritratto di Pasquale I. il quale vivea nel 820.,in atto di tener colla mano il piede della Vergine per volerlo baciare, e vi si osserva eziandio senza barba. Come pure di Anacleto I. il qual fiorì nel 84. disse il Platina, che egli, comecche di Patria Ateniese fosse, ordinò nondimeno; *ne Præsul, neve Clerici barbam,& comam nutrirent.* Ma in questo avrà abbaglio preso il Platina confondendo Aniceto cō Anacleto; perche di Aniceto leggesi nel Pontificale a Damaso attribuito, che il cultivar la chioma a' Cherici proibisse, senza che nulla della barba soggiunga.

Certo è nondimeno, che su questo non fu costante, ed universale il costume tra' Romani Pontefici; imperciocche chi portolla prolissa, chi mediocre, chi affatto rasa. Dopo il sudetto Anastagio tutti furono senza barba; Poscia fuvvi Giulio II. il qual la portò, ma egli da niuno de' suoi successori

fu

fu immitato, ficcome nelle loro medaglie fino a Clemente VII. fi fcorge. Clemente VII. indi per lo motivo accennato cultivolla; ed il fuo efemplo fu da'Pontefici fucceffori feguitato. Anzi da'Cardinali fteffi immitato venne, i quali coll'efemplo de' Papi ancor'effi la confervaron prolifsa. E dopo Clemente VII. fuvi Paolo III. immediato fuo fucceffore, il qual diftefa la portò, e lunga molto; come pure il fuo Nipote Cardinal Alefsandro Farnefe Vice-Cancelliere di S. Chiefa, il che in una medaglia del medefimo fi fcorge apprefso noi confervata, e coniata nell'anno 1571. Dagli altri più a noi vicini poco a poco cominciò pofcia a lafciarfi, confervandone folamente alcuni un fottil filo; finche ne' noftri tempi l'antico coftume reftituito oramai fi vede dal Pontefice, che oggi giorno felicemente, e fantamente regna. E quefta rafura di barba efferfi anche offervata da S. Pietro fcrifse un noftro Italiano, ed erudito Scrittore; imperciocch' egli ftando in Antiochia, dove la barba odiata infieme, e fchernita era, lafciò di cultivarla; come ancor fece l'Imperador Vero, il quale allo fcrivere del Cafaubono nelle Note a Giulio Capitolino, ftando nella Siria, depofe pur' anche la barba, che in quel paefe (comecche Orientale fofse) eziandio in difpregio tenuta era, ed in derifo. Non approviamo però quello, che il medefimo Scrittor noftro Italiano di S. Pietro foggiugne, cioè ch' egli vegnendo pofcia in Roma, *ubi mos difpar vigebat, iterum refumpferit* la barba. Perche come noi più fopra moftrato abbiamo, ne' tempi di Claudio, e di Nerone, ne'quali S. Pietro in Roma portoffi, non era certamente in Roma il coftume di portar lunga la barba;

Ciampin. De s. monim. t.1.c.27.

ba; ſiccome nelle medaglie di Claudio, di Nerone, e di altri illuſtri perſonaggi de' loro tempi ſi puo oſſervare. Come nè pure vero è quello, che Ciacconio diſſe; cioè che i ſucceſſori di Giulio II. nel portar lunga la barba il ſuo eſemplo immitaſſero; perche nè Lion X. nè Adriano VI. nè Clemente VII. nel principio del ſuo Pontificato, i quali furon ſucceſſori di Giulio, fino al nuovo coſtume dal medemo Clemente introdotto, barbati andarono; e di ciò le medaglie di tutti e tre chiariſſima teſtimonianza ne poſſon fare.

Per lo rimanente poi degli Eccleſiaſtici da molti antichi canoni la cultura della barba ſcorgeſi proibita. Nel Concilio di Cartagine rapportato più ſopra ſi legge; *Clericus nec comam nutriat. & barbam radat*; onde ſi vede la coſtumanza, che nell'Africa ſi oſſervava. Nelle Gallie altresì, ſiccome raccoglieſi da ciò, che dice Sidonio Apollinare nel lib. 4. alla piſtola 13. in diſcrivendo le fattezze, e gli ornamenti del Veſcovo Germanico; *Veſtis adſtricta, tonſus cothurnus crinis in rotæ ſpeciem accíſus: barba intra rugarum latebras, merſis ad cutem ſecta forficibus.* E di Sant' Amando Veſcovo di Trajetto, ordinante al Chericato S. Bavone, da Teodorico Abbate di S. Trudone fu ſcritto; *Gaviſus S. Amandus in Eccleſia Gandenſi, ibi ante aram B. Petri Apoſtoli, militiam Chriſti profeſſum, barba & capillo tonſum, aſſumit in Clericatum.* Il Gerſone nel tom. 1. al fogl. 206. apporta come un rilaſciamento dell'Eccleſiaſtica diſciplina ne' Cherici il cultivar la chioma, ed il non raderſi il mento; *Ubi, ne Clerici comam, barbamve nutriant?* Nell' Italia comecche per la venuta de' Goti, e de' Longobardi l' uſo delle barbe introdotto ſi foſſe tra' Laici, ne' Che-

rici non però si mantenne sempre l'osservanza di tagliarle, o di raderle. Onde S.Pier Damiani nel lib. 8.alla pistola 15. si lamentava, che a suoi tempi i Cherici nõ si distinguevan da'Laici nella santità della vita, ma solamente nella qualità della barba; *Ut eos à sæcularibus barbirasium quidem dividat, sed actio non discernat*; e nel lib. 1. alla pistola 11.dice che per questa cagione i Vescovi, ed i Preti eran forse tenuti in qualche dispetto da'Secolari; *Presbyterum, vel Episcopum abire prospiciunt, barbirasos se videre fatentur*. Gregorio VII. nel 1073. nella pistola 19. scrisse al Vescovo di Cagliari, perche sradicasse nella Sardegna l'abuso, che introdotto si era ne' Cherici di portar lunga la barba; come pure per questo medesimo affare nella lettera 4.al Duca di Sardegna spiegò sua mente. Il perche S. Carlo Borromeo coll'esemplo di lui, e del Concilio Cartaginese IV. suddetto, nella sua quinta Diocesana Sinodo ordinò; *Barbæ radendæ institutum à Patribus in Concilio Carthaginensi sancitum, quodque ex Summi Pontificis Gregorii VII. litteris longè antiquissimum esse perspeximus, jam olim in omni fere Ecclesia, & in nostra hac Ambrosiana ad hæc usque tempora, ut nos vidimus, à plerisque Sacerdotibus antiquæ sanctioris disciplinæ studiosis conservatum, ac deinceps nostris literis per nos ad usum consuetudinemque revocatum; ita in perpetuum retineri præcipimus, ac mandamus, ut unusquisque Sacerdos, & Clericus, quocumque gradu, dignitateve præditus, barbam radat*.

Egli è vero impertanto, che in alcuni Concilj leggesi proibito il radersi la barba; come in quello di Barcellona sotto Vigilio Romano Pontefice nel 540. al can. 3. *Ut nullus Clericorum comam nutriat, aut barbam radat*; ed in quello di Lucca nel 1625.

Barbam item ne radant. Queste proibizioni non però s'intendono di una cert a affettata rasura, la quale svellimento, e sradicamento di peli più tosto chiamar si potrebbe, che radimento. E questa maniera di toglier dal mento i peli, come troppo molle ed effeminata cosa, eziandio da'Gentili fu abborrita; siccome in Giulio Cesare, ed in Ottone osservò Svetonio; e Tertulliano chiamolla; *Barbam acrius cædere, intervellere, &c.* Nella Sinodo sopraddetta di Lucca ciò meglio osservar si puo, imperciocche ella dopo aver detto; *Barbam item non radant*, immediatamente soggiunse, *sed æqualiter tondeant*. La mediocre rasura inoltre, non che la tosura della barba, come cosa da tutti gl'Italiani, anzi da tutti gli Occidentali usata, attestolla Calcõdolo nella sua Opera delle Turchesche cose; *Itali, & Occidentales penè omnes barbam radunt*. E di Tommaso Latino Patriarca di Costantinopoli dicea Niceta Coniata appresso il Rainaldi all' anno 1206. al n.6. *Malis ita rasis, ut quemadmodum in impuberi puero nullum pili vestigium cerneretur.* S.Bernardo nel ser.67.sopra la Cantica di alcuni Eretici parlando, osservò come sconvenevole, e scostumata cosa, che i loro Cherici barbati fossero; *Clerici, ac Sacerdotes, Ecclesiis Populisque relictis, intonsi & barbati apud eos inter textores, & textrices plerumque inventi sunt.* Ed in un Concilio della Provincia di Burges, essendo stato un'intiero paese all' Ecclesiastico interdetto sottoposto, infra l'altre pene, a' Cherici, ed a' Laici insieme vietato fu il potersi i capelli tagliare, e radersi i peli; *Nemo Clericorum, aut Laicorum tondeatur; neque radatur, quousque districti Principes, capita Populorum, sancto per omnia obediant Concilio.* E finalmente dell'esercito di Guglielmo, il

quale l'Inghilterra prese, Matteo Parisio nel suo prologo rapporta, che a nimici egli sembrasse una moltitudine di Preti, perche tutta la faccia portavan rasa; *Omnes exercitus illius milites Presbyteros videri, eo quod faciem totam cum utroque labro rasam haberent.*

Ne'Concilj poscia a nostri tempi più prossimi la rasura, o pur la tosura della barba all' Ecclesiastiche persone concordemente fu comandata. Nel nostro Provincial di Melano, che fu il I. all'anno 1565. nel can. 23. si ordina; *Comam, & barbam ne studiosè nutriant*; e non guari appresso; *Barba ab super ore labra ita recidatur, ut pili in sacrificio Missæ Christi Corpus, & Sanguinem non impediant*. Nella Sinodo Diocesana di Trento nel 1593. *Barbas verò tales gerant ne videantur partium quarumdam rasura militares homines imitari; vel planè abrasas, vel circumtonsas gerant; præcipuè verò pilorum abrasione superiora labra aperiant.* Nelle Costituzioni di Eutachio di Bellay Vescovo di Parigi nel tempo del general Concilio di Trento si ordina, che i Parrochi abbiano a comparire nella Sinodo, *tonsura, & barba rasi*. Nel Concilio di Rems nel 1583. nel cap. 13. *Barbam aut omninò non gestent, quod magis probamus, aut saltem, &c.* In quel di Turs nel medesimo anno; *Barbam honestè decurtare*; e per gli Monaci comandò; *Monachi omnes coronam magnam in capite habeant, & barbam rasam*. In quel del Messico; *Comam non nutriant, barbam novacula radant, vel ita recidant, ut nihil sæculare remaneat, quod Populo ludibrio esse possit*. Ne' Comizj del Gallicano Clero nell'anno 1579. in Medun celebrati; *Barbam nutrire Canonicos parum honorificum est; imò prorsus indecens est, cum nec Clericorum ulli liceat*. Anzi in molte altre Sinodi, e Concilj furono eziandio proibite quelle fila

di

di peli sopra i labri, volgarmente chiamati *baffi*; come altresì quelle barbette fatte a scopettini, che nel labro inferiore soglionsi portare. Ecco la Sinodo Castellana nel 1593. *Deridendam illam consuetudinem à nostro Clero procul arcere volentes, quam sumunt à Laicis quidam Clerici, Presbyterique nonnulli, ut barbam circumquaque radant, eam tantummodò, & prolixiorem quoad fieri potest in superiore labro nutrientes, relictis quoque pilis aliquibus, sed paucis, ad instar cuspidis, sub ore in inferiori parte strictissimè mandamus, omnes in Clero, quicumque ii sint, ab hujusmodi vanitatibus abstinere. Barbam enim vel totam radant, vel æqualiter tondeant.* La Sinodo di Colonia nel 1596. *Nulli barbam nutriãt, sed eam secunda, vel tertia qualibet septimana, vel novacula abradant, vel forficula ad pressum auferant, aut saltem per tenuem pectinem tondentes, ita attondeant, ut tantum operta sit cutis; & nec infra in acutum desinat, nec ex superiori labro in alas excrescat.* Quella di Napoli nel 1576. *Presbyteri superioris labii pilos tonsi ita gerant, ut nullum SS. Eucharistiæ sumptioni impedimentum afferant, nec eos Clerici, nedum Sacerdotes, usque adeò excrescere sinant, ut retorti, & hirsuti, Turcarum, ut ajunt, instar sint.* Quella di Amelia, per tacere di altre, che pur son molte, nel 1595. *Caveant verò Clerici, ne, quod barbatuli quidam adolescentes, & adolescentibus corruptiores viri faciunt, genas ad mentum usq; studiosè deradant, mento barbam, veluti compositam palustribus calamis scopulam, quod visu quoque fœdum est, promittant, & cum cura inde nutriant, comantque.*

I Greci per contrario non solamente del patrio costume vollero in ogni tempo mostrarsi tenacissimi osservatori, ma eziandio dell'usanza de' Latini in prima mostrarono di farsi beffe tra loro, e

po-

poscia apertamente si diedero a farne un insolente, e temerario disprezzo tra gli estranei. Nel tempo del general Concilio di Firenze surse tra essi ed i Latini il piato, ridicolo invero, e perche consistente in materia di peli, lieve certamente, e dappoco; ma poscia passò tantoltre la lor petulanza, che per questo ardirono pur' anche il Romano Pontefice di riprendere, e condennare. L' appariamo noi da Gennadio Patriarca di Costantinopoli, il quale nell'Apologia, che fec'egli in favore del Fiorentino Concilio, così loro parlava; *Romanum tantum Pontificem reprendere vultis. Quare? Quia Latinus & barbam radit, atque quarta feria, & parefceve oleum, ac pisces comedit*. E nel general Concilio Lateranese V. sotto Lion X. nell' anno 1514. l' Arcivescovo di Gnesna nella Polonia annoverando gli errori de' Ruteni, e de' Moscoviti, i quali da' Greci apparati gli aveano, infra gli altri disse; *Dicunt Christifideles peccare mortaliter, quod barbas radant, & manducant suffocata*. Prese questa briga tra Latini e Greci cominciamento nel tempo della Foziana Scisma; ma poscia nel Secolo XI. fu novamente intrapresa, alloracche Umberto Cardinale contra i Greci calunniatori de' Latini Riti in Costantinopoli disputava. Ed allora fu, che tanto odio mostrarono i Greci di aver conceputo contra le nostre tosura del capo, e rasura del mento, che per queste leggierissime cose dalla lor comunione i Latini tenean lontani. Onde il Baronio all'anno 1054. al n.24. *Capillos capitis, & barbæ nutrientes ipsi, eos qui comam tondent, & secundum institutionem Romanæ Ecclesiæ barbas radunt, in communione non recipiunt*. Presse a sostenere le parti de' Latini Pietro Patriarca di Antiochia nelle lettere, che egli scrisse a Michele

Ce-

Cerulario Patriarca di Costantinopoli; dimostrandogli essere indifferente, ed accidentale cosa il raderli la barba, o pur portarla distesa; onde non dover' esser motivo nè di scisma, nè di condanna; il che pure il disse il Ratramno nel lib.4. al cap.5. *Quid enim refert ad justitiæ non tantum perfectionem, verum etiam inchoationem, barbæ detonsio, vel conservatio?*

Di altri Greci più antichi attesta Dione nell' orazione 36., che per farsi conoscere parziali de' Romani, e loro amici, contro alla costumanza degli altri Nazionali, portavan rasa la barba. Non così poscia ne' tempi a noi più vicini fece il Cardinal Bessarione, il quale perche Greco, fatto poi Cardinale, quando tutti gli altri suoi Colleghi portavano raso il mento, egli non solamente portava prolissa molto la barba, ma ancora nel così portarla stranamente si dilettava; *Quam promissam, & pexam ad delicias portabat*; come scrisse l' Oldoino. Il che fu cagione forse, o almen pretesto, che fos's' egli dal Sommo Pontificato escluso, dicendo a coloro, i quali di sublimarlo al Vaticano soglio trattavano, il Cardinal di Avignone, appresso lo Spondano all' anno 1503. al n. 3. *Nondum Barbam rasit Bessarion, & nostrum caput erit?* Ed essendogli da Luigi XI. Re di Francia con un qualche disprezzo la medesima barba toccata, ciò fu cagione, che di mestizia se ne morisse in Ravenna, nel ritorno che dalla Francia fece, nell'anno 1472. Nel Concilio poi Lateranese V. suddetto, dove rapportati furono dall' Arcivescovo di Gnesna gli errori de' Ruteni, e de' Moscoviti, infra i quali ancor quello della barba era, nella Sess.9. fu ordinato; *Reliqui verò Clerici, temperatè, ac modestè omnia faciant, & tam ipsi Clerici beneficiati, quam in sacris*

ordi-

ordinibus conftituti, comam, nequè barbam non nutriant. E da offervarfi quì in fine, che anticamente fi coftumava, che il Vefcovo ficcome facea la tofura de' capelli, così anche facea quella della barba, in promovendo alcun Laico nella Latina Chiefa all' Ecclefiaftica milizia; e la formola di tal cerimonia fi legge nel fine del Pontificale Romano al titolo *de barba tondenda*, dove dicefi; *Quando primò Clericis barbæ tondentur, dici debet, Pontifice fedente cum Mitra, antiphona:* Sicut ros Hermon,qui defcendit in montem Sion, fic defcendat fuper te Dei benedictio: *Pfalmus*, Ecce quam bonum *cum* Gloria Patri, &c. *Quo expleto repetitur antiph.* Sicut ros, &c. *Qua finita Pontifex depofita Mitra furgit, & ftans verfus ad illum dicit;* Oremus. *Deus, cujus providentia, omnis creatura incrementis adulta congaudet, preces noftras fuper hunc famulum tuum juvenilis ætatis decore lætantem; & primis aufpiciis attondendum exaudi, ut in omnibus protectionis fuæ munitus auxilio, ævoque largiore provectus præfentis vitæ præfidiis gaudeat,& futuræ.Per Dominum noftrum,&c.* E finalmente la Congregazione de' Vefcovi e Regolari in una lite, che alcuni Preti col loro Arcivefcovo aveano, il quale pretendea, che tutti efsi la barbetta portafsero, il feguente Dicreto fece, che è rapportato dal Nicolio ne'M.SS. *Se il Prete vuole, fi può radere tutta la barba, nè il Vefcovo glielo può proibire.* 1580. *Matera* 3. *Maii*. *Che farebbe proibirgli l' offervanza del cap.Clericus* 5.*de vit. & honeft.Cleric.*, il qual è il can. 44. del Concilio Cartaginefe IV. che noi in più volte mentovato abbiamo.

Per ultimo per rifpondere a ciò, che in terzo luogo ricercafi; *Quando nam ufus pileoli, qui dicitur ibidem c.*23. *Subbiretum, & reticulum, cæperit adhiberi*

ab

ab Ecclesiasticis? Cum ibidem prohibeatur, praecipuè cum redimiculis: Siam noi di avviso, che l' uso del berettino dall'Ecclesiastiche persone, o si considera adoperato nel vestir civile, e comune, o pur nel sagro. Se nel vestir sagro, e nelle Ecclesiastiche funzioni egli non puo essere che molto modernamente introdotto; imperciocche nella numerazione, e nella descrizione de' sagri abiti della Chiesa mai anticamente di esso non si è memoria fatta; e se ne'tempi a noi più vicini se n' è parlato, è stato solamente per isbandirgli dalle Chiese, non che dagli Altari, dappoicche essi vi sono stati introdotti, non già per approvarne l' usanza come laudevole, e sagra. A tutti i Cherici vestiti di cotta, e di altri Ecclesiastici ornamenti, e nel Coro, e nella Chiesa ne fu proibita l'usanza, salvo se in caso d'infermità, ma colla licenza, che scritta aver si dovesse da coloro, ne' quali fosse l'autorità di darla. Ciò puo osservarsi nella Sinodo Castellana nel 1595., nel Sacerdotale, o sia manuale di Roano nel 1650., e più anticamente di questi due nella Sinodo di Poittiers nel 1377., dove si legge; *Inhibemus, ne Sacerdotes, Religiosi, Presbyterive Clerici induti superpelliceis, vel indumentis aliis Ecclesiasticis, audeant deferre, seu portare super capita sua pileolos, vel calotas; sed deferant capita sua ornata coronis condecenter quilibet juxta statutum suum, prout decet*. E ciò pare che conforme sia al c. *nullus Episcopus de Consecratione* alla distinzione 1. dove si dice; *Nullus Episcopus, Presbyter, aut Diaconus ad solemnia Missarum celebranda, praesumat velato capite altari Dei assistere; & qui temerè praesumpserit, communione privetur*. Il perche la Congregazione de' Vescovi, e Regolari à più volte decretato, siccome rapportasi

dal Nicolio ne' M.SS. che *il berettino non si puo portare da chi dice la Messa tanto cantata, quanto bassa; nè da Sacerdote, che va ad amministrare il SS. Sagramento agl' Infermi, senza licenza della S. Congregazione*. Sant' Angelo 5. Novembre 1602. *Quale licenza non si concede, precisamente nella Messa, però fuori del Canone, senza grave cagione*. Anagni 14. Gennajo 1603.

Se poi si parla del vestir civile, e comune, sembra che fino dal tempo di S. Girolamo ne fosse introdotta l'usanza; onde questi scrisse a S. Paolino, che di uno di essi gli avea fatto il dono; *Pileolum textura breve, charitate latissimum, senili capiti confovendo, libenter accepi; & munere, & muneris auctore latatus*. Ne'tempi poscia posteriori portavasi una certa moda di berettino, con cui la cherical corona si ricuopriva; e questa chiamavasi Cofia, della quale Matteo Parisio nell' anno 1259. della sua Storia scrisse; *Voluit ligamenta sua cophiæ solvere, ut palam monstraret tonsuram se habere Clericalem*. E' vero non però, che in risguardo di coloro, i quali con questa sorta di berettino le chericali corone nascondevano, quasi si vergognassero di portarle, nell' anno 1281. o come altri dice 1261. il Concilio di Lambata nell' Inghilterra nella Diocesi di Londra da Bonifazio Arcivescovo di Canturberì congregato, nel can. 22. ordinò; *Tena coronas abscondunt, quasi cælestes radios repellant, &c. Legatus contra portantes infulas, aut tenas statuit, &c.* Nel qual luogo son chiamate Tene, e da Matteo Parisio furon dette Cofie, e che inoltre aveano alcuni lacci, co' quali si legavan nel capo; siccome dalle parole del Parisio si raccoglie. Come anche si dissero Infule non solamente nell'accennato Concilio di Lambata, ma ezian-

eziandio in quello di Chichester, nell' Inghilterra, neppiù nemmeno, nell' anno 1287., o come altri vuole nel 1257., da Ilario suo Vescovo celebrato, il quale proibì pure, che con esse le chericali corone si ricuoprissero; onde nel can. 17. disse; *Coronas deferant sphericas, quas infulis cooperire prohibemus, sub pœna Ottoboni Legati, &c.* E nel Concilio di Londra, nel 1268. al can. 5. sotto nome anche d' Infule, e di Coife, solamente nel viaggio fu permesso portarle; *Nec nisi in itinere constituti, Infulas, quas vulgò Coiphas vocant, portare præsumant.*

E comecche Amelario Fortunato dicesse, che queste Cofie eziandio eran soliti gli Ecclesiastici portare in assistendo a' sagri altari; *Ecclesiastici pileolos, idest Cuphias gestant in capite, dum assistunt altaribus:* Dal Magri non però queste parole dell' Amelario, non già del berettino, di cui noi facciam parola, ma della chericale beretta intese sono; la quale pur' anche Cofia venia chiamata, come altresì *Camelaucium.* Ovvero giusta il sentimento di Albino Flacco intender si debbono di quei berettini con gli orecchi, i quali anticamente tutti gli Ecclesiastici usi erano di portare; siccome nelle antiche pinture si scorge; e che in oggi dal solo Romano Pontefice vien portato, essendo in luogo di esse negli altri Ecclesiastici le berette succedute. Le parole del nostro Provincial Concilio sono nel c. 23. *Reticulum, aut Subbiretum, ut vocant, ne ferant, nisi valetudinis causa, & sine redimiculis.* Non si spiega se quì del vestir civile, o pur del sagro si parli; certo è nondimeno, che se bene S. Girolamo il berettino nel vestir comune portato avesse, il portò non però a cagione della sua vecchiaja; onde diss' egli; *senili ca-*

piti confovendo. Per quel che risguarda a' Vescovi; anche quando stanno con Mitra in testa, sotto di questa tengono il berettino; onde nel Cerimonial de'Vescovi nel lib.2. nel cap. 8. all'articolo 2. al nu. 19. appresso il Bauldrì si legge; *Quo dicto sedet, & primus Diaconus imponit illi biretum cum osculo illius, & postea adhuc Mitram pretiosam*. E nel n.22. *Et per eundem Diaconum Mitra, biretum verò ab assistente à dextris, complanatis cum eo capillis, quod penes se retinet, sed Mitra & gremiale traduntur Ministris ea servantibus*. Comecche tutti i Vescovi questo berettino il portin nero, ed i Cardinali per concessione di Paolo II. rosso, il Patriarca di Venezia il porta di color violato, come altresì i Canonici di Anversa nella Fiandra; il che non è però segno o di prerogativa, o di maggioranza, ma è solamente un costume, che da' lor maggiori cominciato, essi ora seguitano a praticarlo; senza che dall'Appostolica Sede se ne legga conceduto il privilegio; ma che solamente ne tollera l'uso.

IL FINE.

TA-

TAVOLA
DELLE COSE PIU' NOTABILI.

A

Bar-

B.

C.

la

D.

E.

F.

G.

S. Gian-

I.

N.

O.

P.

Q

R

Di-

S.

T.

V.

San-

IL FINE.

T.

V.

San-

IL FINE.